

co di ragion comune non passa nel Feudatario per esser la maggiore delle Regalie maggiori. E prescindendo ora da quanto ab-  
biam notato rispetto al Dominio antecedente e riguardo ai di-  
ritti non ceduti alla Repubblica (1), e prescindendo dall'esser  
convenuto nelle Capitolazioni che i Conti ritengano la Signo-  
ria loro (2), e altresì omettendo di notare come i Gherarde-  
schi abbiano esercitato il poter legislativo di lor pertinenza (3),  
deve solamente rifletterli alla proposizione obiettataci. Questa è  
che di ragion comune la *Potestà legislativa non passa nel Feu-  
datario* per esser la maggiore delle Regalie maggiori. Tal sen-  
timento non potrà sicuramente farmi contrasto, sembrandomi  
non convenire con il più usuale e ordinario per cui si crede  
che la Potestà legislativa sia passata in tanti Sovrani Feudatarj  
dell'Imperio, siccome da molti esempj si deduce, e come lo  
dimostra lo Stato di Siena.

XV. I Diritti dei Feudatarj provengono dalla costituzio-  
ne del Feudo, e a riserva delle *Qualità essenziali*, le altre co-  
se comprese nelle Investiture, sono *accidentali*, e tra queste si  
collocano i vari gradi di giurisdizione e di potenza che voglia-  
no accordarsi. Così deve dirsi del Feudo che può esser *Fran-  
co, Onorario, Privilegiatissimo* quantunque limitata sia la giu-  
risdizione che venga convenuta. Da questi e somiglienti rifles-  
si, può arguirsi la Contea in tal modo considerata, altro non  
essere se non uno di quei *Feudi degeneranti* dalla vera loro na-  
tura, non soggetti ad alcuna innovazione, e in special modo  
alle Leggi generali [4]; *soffermandosi nella nostra ipotesi la qua-  
lità loro nell'osservanza delle Convenzioni*, e nell'adempimento  
del Patto, che sempre deve custodirsi perchè riposa sopra il fon-  
damento delle leggi di natura e della pubblica fede. Qualora  
dunque la Contea dovesse considerarsi in *linea di Feudo*, altro  
P p non

[1] Ved. sopr. Part. II. Artic. IV. V.

[2] Ved. sopr. Part. II. Artic. IV.

[3] Ved. Part. I. Artic. I. II. e III. e  
Part. II. Artic. IV. e più estesamen-

te nella Part. IV.

[4] Soccin. Senior. Lib. 2. conf. 30.  
Curt. in Tratt. de Feud. e tutti gli  
altri Dottori.

non potrebbe essere se non un *Feudo franco di Accomandigia*, e in conseguenza affatto libero dal restar compreso nella legge Imperiale Toscana.

XVI. Ma nella certezza in cui siamo, che la Contea non possa comprendersi sotto la Disposizione della Legge di Feudi in qualunque maniera voglia considerarsi, possiamo ancora ad esuberanza di prove insister di vantaggio, e immaginare la più inverisimile e la più svantaggiosa Ipotesi. Tale è quella che non debba farsi caso del *Patto di Accomandigia*, e di ammettere che nell' *Istrumento del MCDV. si parli di Dedizione libera*, e della *Sommessione dei Conti fatta alla Repubblica Fiorentina*, come appunto piace al Fisco di asserire nelle sue Scritture (1). In questa falsissima supposizione ancora, la qualità feudale che volesse inferirsene, non la porrebbe in grado da restare giustamente compresa sotto la Cesareo Ordinazione. E per vero dire dalla *Dedizione supposta*, se si vuol dedurre qualità feudale, altra non potrà essere se non quella di *Feudo Oblato*, e perciò assai lontana dalla natura del *Feudo Dato*, di cui soltanto parla la Legge Toscana.

XVII. Il *Feudo Oblato* riguardo all' acquisto è certamente un *Feudo improprio*, mentre quella retrograda concessione fatta al Vassallo, che del suo libero Territorio nel tempo istesso fa l'oblazione, non può dirsi vera e propria costituzione di Feudo. L'oblazione entra nel rango delle donazioni fatte *sub modo*, ed è condizionata all' *Evento della Retrodazione Feudale* (2); onde il Concedente non acquista alcun diritto se non quando la condizione è purificata. Dunque nella costituzione del *Feudo Oblato* vi si sottintendano due *Atti separati*, e *simultaneamente eseguiti*, ciascuno de' quali non può esser disgiunto nè separato dall' altro.

## XVIII.

(1) Ved. sopr. Part. II. Artic. I. e II.

(2) Strykio Exam. Jur. Feud. Cap. II. §. 16. = ivi. „ Quod sit titulus dona-

„ tionis sub modo factæ. Ved. Tommasio, Rhetzio, Ertzio, e gli altri Dottori in gran copia.

XVIII. Da ciò si arguisce non dipendere la costituzione di Feudo Recognito dalla beneficenza del Concedente, mentre il patto della retrodazione precede l'oblazione, provenendo dalla liberalità dell'Oblatore all'oggetto di ritenere col *Vincolo Feudale* ciò che possedeva in *Allodio*. Questo mostra ad evidenza il Feudo Oblato esser quanto all'acquisto un Feudo improprio, siccome oltre molti notasi dallo *Stryckio* „ Et hoc improprium „ est ratione acquisitionis, dum revera *res mea mihi in Feudum datur*, vel ego eandem quasi Feudi nomine acceperim, ab altero recognosco (1). Nanque revera non est Beneficium „ quando a Domino non *res propria*, verum *res ipsius Vassalli* „ in beneficium conferuntur (2) „. E realmente nella Costituzione del medesimo segue il contrario di quanto accade nel costituire gli altri Feudi, giacchè in sostanza chi vuol divenir Vassallo, in altri trasferisce il Dominio diretto, e si riserva l'utile. Egregiamente il *Rathio* (3) „ Feudum proprium enim sua „ pte natura debet a directo Dominio initium capere, & exori „ ri, hoc est quando directus Dominus affectat, & intendit ha „ bere Vassallum, debet Dominium utile rei ad se pertinentis „ in Vassallum transferre, & Dominium directum sibi reserva „ re, in Feudo Oblato turbato ordine proceditur; Vassallus „ enim Domino directo constituit Directum Dominium & sibi „ tantum rei propriæ reservat Dominium utile (4).

P. 2

XIX.

(1) Stryck. Examen. Jur. Feudal:

(2) Gasp. Achat Beck. de Parib. Resp. Ministri, & Vassall. Juribus Cap. 3. § 29.

(3) Pandect. Feudal. in Strykii Examen. Cap. 4. Quest. 17. Bocris de Origin. Jur. Feud. Germanic. §. 12. nel Tom. III. del Tesor. dell' Ienichen. p. 616.

(4) Ertzio de Feud. Oblat. Part. I., e Part. II. n. 3. pag. 321. „ Oblatum... „ esse Feudi speciem, ubi quibus rem „ quam de suo alteri obtulit, ab hoc „ velut Domino ex pacto receptum, „ in posterum ipse, hæresque ejus sub „ Feudali nexu tenet „ Bastineller. de

Præjudicio Principum ex abusu Jur. Feud. §. 201 „ Privatis hoc ignoscen „ dum, quod interdum necessitate ali „ qua adacti proprietates suas obtu „ lerant „. Zaeppfel. de Origin. Feud. Oblator. §. 16. ivi „ Hæc enim ut „ revera talia sint duæ adesse debent „ Conditiones, quarum prima est „ ut Prædium, seu res quam Domi „ nus Vassallo in Feudum dat, an „ tea ad Dominum a Vassallo trans „ lata fuerit, secunda vero, ut sub „ hac conditione translata sit, ut in „ Feudum detur tradenti „. E per „ ciò Cño Tommasio credè che con l'O „ bla-

XIX. Tale impropria costituzione di Feudo forma la differenza estrema fra i Feudi *Dati*, e *gli Oblati*; poichè laddove questi dipendono dalla *liberalità dell' Oblatore*, quelli in tutto provengono dalla *beneficenza del Concedente Supremo* che vuol privarsi del Dominio utile per concederlo al Vassallo, accettante senza il dispendio e la cessione del Dominio diretto: siccome delle differenze fra questi generi di Feudi, distesamente parlano il Tommasio, lo Spenero, ed altr' Interpreti (1).

XX. Nè per verità può dirsi, che posta per una parte la *Dedizione dei Conti*, dall' altra la susseguente *retrodazion Feudale*, o mediante lo stabilimento del Vicariato, o in altra simile maniera come possa parer meglio al Regio Fisco, altro possa risultarne se non la condizione di *Feudo Oblato*. Imperocchè quantunque esser possa, che la *Causa impulsiva dell' Oblazione* sia il desiderio di mostrare ossequio e riverenza al più potente, siccome oltre molti nota il *Menckenio* (2), e possano assegnarsi altre cause della medesima, non ostante considerandosi l' ordinario corso delle cose, e vedendosi che con somma difficoltà ciascun si priva di quei Possessi dai quali risulta una forte caratteristica e vero distintivo di onore e per mera largità in altri li trasferisce, così deve crederli altrettanto seguire nei *Feudi Oblati*.

XXI. Secondo tutti gli Interpreti del *Diritto Feudale* è proposizione comune e notissima, la più efficace *Causa finale*, e determinante il Feudo Oblato, esser il *Timore di perdere quei Dominj che ad altri si offeriscono*, come notano l' *Ertzio* (3), e

*Neu-*

blazione si acquisti un diritto che sia irregolare e possa dirsi *medio* fra il *Dominio pieno*, ed il *diretto*. Onde chiama improprij i Feudi Oblati. *Menckenio* de Feud. Oblat. §. 14. *Neumán*. de Feud. Oblat. §. 5. *Bohemer*. Conf. & Dec. Tom. I. part. 2. Resp. 98. n. 43. ivi „ Et Feuda Oblata non tam „ liberalitati Domini Feudiquam ipso- „ rum Vassallorum accepta referenda „ sunt „.

(1) Tomasio de Feud. Oblat. §. 19. *Spener*. de Feud. Jurisprud. Næv. §. 6. not. f. *Jenichen*. Respons. Feud. 3. n. 7., & seq. in Thes. Jur. Feud. Tom. III. *Hanaccio* Dissert. de different. Feud. Dati, & Oblati.

(2) Dissertat. de Feud. Oblat. §. 14

(3) Tractat. de Feud. Oblat. part. 1. §.

4 14.



*Neumanno de Pucholtz* (1). „ Prima Causa est metus rei in so-  
 „ lidum ammittendæ, dum videlicet Princeps, Comes, aut Sta-  
 „ tus Imperii aliquis, Potentiæ alterius impar, Territorium  
 „ suum, quod proprio Marte servare non poterat, retento uti-  
 „ li Dominio Adversario in Feudum offert (2).

XXII. Dalla Costituzione adunque del *Feudo Oblato*, che più d'appresso di qualunque altra si avvicina alla condizione supposta della nostra Contea nell'ipotesi espressamente impugnata e distrutta della fatta Dedizione nel MCDV. (3), volendo inferirsene la qualità Feudale relativa alla dichiarazione, che i Conti fecero di esser padroni della loro Signoria (4), non potrà meglio supporli se non che con i termini di timore e di pericolo (5). In veduta di questo potrà dirsi che i Gherardeschi s'indussero a far l'oblazione alla Repubblica Fiorentina per ritenere quella come *Feudo Recognito* (6). Negasi dal Sig. Difensore Fiscale la qualità di *Feudo Oblato*, e in ciò conviene con noi, che l'ammettiamo soltanto in subalterna condizione.

Ma.

(1) Dissertat. 4. De Feud. Oblat. §. 5. nel Tesoro dell' Jenichen. Tom. III. p. 539.

(2) L'origine del Feudo Oblato ad altro realmente non si riferisce se non che al timore, siccome diffusamente Mattia Niccolò Zaepfflo Dissertat. de Origine Feudorum Oblatorum. Rhetzio de Feud. Clivensibus Sect. 1. n. 16. Cristiano Tommasio de Feudis Oblatis.

(3) Sopr. Part. II. Artic. I. e II.

(4) Ved. Sopr. Part. I. Artic. III.

(5) Che si costantemente viene esagerato nelle contrarie Scritture. Scritt. contrar. 1. §. E che di fatto cart. 5. t., e cart. 6.

(6) Oltre molti il Textor. de Feudis Imp. Propr. Cap. 2. §. 8. = Ivi „ Ut igitur hac ratione in Potentioris alijus Tutelam, & Patrocinium venirent, ab eoque contra adversarios assentiam haberent, plurimum invaluisse Feuda Oblata ut ex

„ innumeris antiquis Investiturarum  
 „ Instrumentis constaret. Quum enim  
 „ Nobiles latrocinii Crassatorum es-  
 „ sent expositi, & variis incursionibus subinde vexarentur, in eam co-  
 „ gitationem venerunt, ut bona sua  
 „ immobilia in manus Potentiorum  
 „ offerrent, consultius esse rati, eorum  
 „ directo Dominio carere quam eadem  
 „ paulatim ab aliis vastari, & una  
 „ ipsis bona mobilia auferri. Hoc  
 „ consilio igitur, & tutelam, & di-  
 „ gnitatem sibi parabant, gnari quod  
 „ Dominus Feudi teneretur vices red-  
 „ dere Vassallo, eumque ab injuria  
 „ Hostium & Latronum defendere. Ut  
 „ ita quemadmodum Feuda *Data* ea  
 „ intentione ortum sumpserunt, &  
 „ Dominus directus haberet milites,  
 „ qui ipsum defenderent, ita Feudorum  
 „ oblationem ex opposito intendere  
 „ primario, ut Vassalli defenderentur  
 „ a Dominis.

Ma siccome i di lui argomenti provengono dal supposto dell'antecedente Dominio della Repubblica (1), già da noi abbondantemente impugnato (2), così non giudichiamo a proposito di prolungarci nel replicare a simile opposizione.

XXIII. Nè certamente è questa la prima volta in cui la Contea siasi caratterizzata per Feudo Recognito. L'Estensore dei Motivi nella Causa di Castagneto del MDCXX. (3), affatto esclude il *Feudo Dato* ammettendo la supposizione dell'*Oblato* „ Cessant quoque auctoritates & rationes contrariae, quia „ locum fortasse possent habere, quotiescumque Dominus concessit in Feudum res proprias, nos autem versamur, ut supra dictum est in casu *Recognitionis rei propriae Vassalli in Feudum*, qui casus longe distat a primo, nam in hoc Dominus [exceptis reservatis] omnia concedit, & omnia sunt feudalia, quae prius erant Vassalli libera. „ Così pure l'*Aud. Farinola* in una sua Relazione del MDCLIV. (4), che si riporta ai Motivi della Ruota. Nella peggiore ipotesi adunque, o sia nel caso della Dedizione, dovrà per conseguenza dirsi affatto esclusa la condizione di *Feudo Dato* che a quello si oppone. Ma la Legge del MDCCXLIX. è giustissima e clementissima, e comprende quei Feudi che può comprendere, cioè i soli *Feudi Dati*, però deve dirsi che gli *Oblati* non siano sotto la disposizione della medesima. Dal che ne segue che la Contea in linea di Feudo *Recognito* sia affatto libera e meriti ogni considerazione, siccome è manifesto per tutti i più ricevuti principj della scienza feudale (5).

## XXIV.

(1) Scritt. Contrar. II. cart. 6. a, e 7. 6. Finalmente.

(2) Part. I. Artic. I. II. e III.

(3) Rot. dop. il Savell. Artic. II. num. 22.

(4) Sommar. Ann. MDCLIV.

(5) Spener de Feud. Jurisprud. Navis §. 6. Not. F. nel Tesor. Jenich. Tom. I. p. 99. Ivi „ Quapropter magnus „ Oblatorum Feudorum favor est, nec

„ in successione tantum, sed propè „ in omnibus negotiis estimandis Offendentis Feudum, quam accipientis, „ melior lautiorque merito suo habetur conditio, Così nota Zaepffel de Orig. Feud. Oblator §. 20. „ Quod „ si de privatione Feudi agatur, mitius cum tali Vassallo agendum sit „ .... quam miseria alia miseria superaddi non debeat.

XXIV. Il Feudo Dato si costituisce principalmente per la *pura largità del Padrone concedente* (1). Di tal natura sono i *Feudi Toscani*, essendo provenuti dalla separazione fatta dai *Serenissimi Gran-Duchi* di alcuni Territorj, dalle Corti e Governi propri per decorarne varie nobili Famiglie. Con somigliante titolo e vincolo Beneficiario non deve crederfi che fra noi fossero costituiti Feudi, sopra i quali il Sovrano altro non si riservasse se non che l'*alto Dominio*, trasferendo nel Vassallo il *Dominio utile* pienamente: questo sarebbe un errore gravissimo e sommamente ingiurioso alla Giustizia pubblica, giacche nella *Costituzione* di ciascun Feudo tali e tanti furono i riserve e di tale importanza le prerogative non accordate, da poter credere, che o non *siano mai stati Feudi fra noi*, o sian stati di tal natura che appena possano sostenerne il nome.

XXV. Leggansi tutti i Diplomi d'Investiture Toscane, in ognuno si troverà che il Principe *divide e separa* dagli altri suoi Dominj i Luoghi concessi. Così per omettere tanti altri esempj di più, ottenne *Montegiovi* il Marchese *Filippo Niccolini*, e susseguentemente gli fu permutato in *Ponsacco*, e *Cammugliano* (2). In tal guisa fu concesso il Marchesato di *Chianini* ai Marchesi *Riccardi* (3), e in tal modo il Castello di *Camp-*  
*per-*

(1) Oltre molti Besold. in Thesouro Pract. Voc. Aufgetrangene Lehene. Schilter Instit. Jur. Feud. cap. 4 §. 2. Ivi, „ Duo „ in hoc negotio sunt Agentes, quorum alter, vel Dominio directo rei suæ reservato, utile ejusdem dat alteri, Vel Dominium rei suæ offert alteri, ut recipiat utile. Ex quo divisio oritur Feudi *Dati & Oblati*. Illud incipit a Domino, hoc a vassallo „ Gio. Fed. Rhetzio de Feud. Cliv. Sect. 1. §. 19. Ivi, „ Data quæ a Patrimonio alicujus Domini ob benemerita, vel ob favorem Nexu feudali sunt concessa... Dominus enim rebus suis in beneficium concedendis modum, & formam pro arbitrio imponere poterat,

„ quam Vassallus ob meri beneficii memoriam sequi tenebatur. Contra „ in Oblatis est, quibus ex Pacti lege quam offerens cum Domino, cui obtulit rem suam, iniit, ut in qualitate Feudali vicissim reciperet, modi, & conditiones magis offerentium voluntate imponuntur, sicque conceduntur diversimodè.

(2) Nel Diploma del MDCXXV. prefisso i Sigg. Niccolini, „ Situm in Comitatu Pisarum, sub Vicariatu Laris... „ ab ipsius Vicariatu, & Prætura conjungentes, & separantes in Marchionatum, & Marchionatus titulum erigimus.

(3) Diploma del Grand. Ferdin. II. del MDCXXIX. Ivi, „ Quæ omnia Loca „ sunt

*parsegoli* al Senator Niccolò Giugni [1], *Monteverdi e Canneto* ai Marchesi Incontri [2], *Lorenzana* ai Conti Lorenzi [3], e lo stesso può dirsi di tutti gli altri.

XXVI. Di ognuno di questi se noi consideriamo la natura, con somma agevolezza potrà conoscersi che simili *Feudi Dati* non molto si scostarono dall' indole propria del restante dei Dominj Toscani. Non appartenne al Feudatario il *Mero Imperio* nella sua estensione e l' *alta Giurisdizione* se non rarissime volte e con forti restrizioni. L' Ufiziale del Feudo fu sottoposto al sindacato, ai Divieti. Niuna Giurisdizione fu accordata sopra i Cittadini Fiorentini e Sanesi che possedessero Beni dentro il Territorio infeudato. Le milizie nazionali di S. A. R. poco riconobbero il Feudatario.

XXVII. Gli obblighi di *Esso verso il Sovrano*, furono quasi gli stessi degli altri sudditi possidenti, come di non estrarre e introdurre bestiami e grasce, contro il prescritto delle Leggi di esser tenuti alle vetture del sale, ed altre simili Ordinazioni.

XXVIII. Gli obblighi del *Feudatario verso i suoi Vassalli* lo determinavano ad amministrare giustizia secondo i loro Statuti, e conservar loro tutti i privilegi ed esenzioni, non imporre gravzze, non ingerirsi nell' amministrazione delle rendite comunitative, e in specie di quelle spettanti all' antico Magistrato dei Sigg. Nove, da cui dipendente fu il Cancelliere nominato dal Feudatario. Molto meno può crederli che aves-

„ sunt posita in Vicariatu Laris, &  
„ Prætura Peccioli, a Vicariatu pre-  
„ dicto, & Prætura sejungimus, di-  
„ vidimus, & separamus.

(1) Diploma del MDCXXX. presso i Marchesi Giugni.

(2) Diploma del MDCLXV. presso i Marchesi Incontri. Ivi „ Castra Montis viridis, & Canneti cum suis „ Curiis, & Territoriis, & Jurisdictionibus sub Capitaneatu Vulatere-

„ rari sita ab eodem Capitaneatu „ sejungentes, & Marchionatum, & „ Marchionatus dignitatem erexit.

(3) Diploma del MDCCXXII. presso i Sigg. Lorenzi. Ivi „ Communia Lorenzane, Collis Alberti, Tremolati, & Vicchii, nuncupata in Stato, & Dominio Fiorentino ... separantes ac sejungentes in Comitatum, & Comitatus titulum, & dignitatem perpetuo erigimus, & creamus.

le facoltà d'imporre Gabelle, ed esigere Pedagi, ed altri simili Diritti.

XXIX. Gli obblighi de' *Vassalli verso il Sovrano* furono tali che appena potevano nella parte maggiore delle cose farli distinguere dagli altri sudditi, essendo tenuti a pagare quasi che le solite tasse, e quelle in specie per ottener la conferma de' vecchj Statuti e l'approvazione de' nuovi, e prendere il sale dal Ministro della Gabella. Il Magistrato del sale aveva la privata cognizione delle trasgressioni e delitti in tal materia, omettendo *moltissimi altri riflessi* relativi alle seconde e ulteriori appellazioni ed a simili affari.

XXX. Il Principe talora concesse le rendite Giurisdizionali, e così si fece perchè conteggiato il di loro importare, o il Feudatario *le comprava o assumeva il peso di pagare un' annua prestazione* alla cassa del Principe; onde ciò non ampliava la Giurisdizione feudale, altro non essendo il Feudatario se non un Compratore, o Appaltatore delle Gabelle concesseli nel Diploma, di rado essendo occorso che la concessione sia stata più estesa.

XXXI. Vedesi adunque da queste e somiglianti notizie di fatto quali fossero i Diritti del Feudatario, e quali si riservasse il Sovrano, che poco accordò del dominio utile, e tanto appena da farne costituzione di Feudo. Dalla *natura e dai caratteri di questi Feudi* e dalla descrizione accennata, può rilevarsi la loro differenza con la *Contea dei Gherardeschi* (1) considerata ancora nel più svantaggioso aspetto e in linea di Feudo Recognito.

XXXII. In conseguenza di quelle tante e sì gravi prerogative riservate alla Corona, e in conseguenza della tenuità delle Concessioni, per togliere ogni cagione di sconcerto stante

Q q

l'in-

(1) Ved. sopra Part. I. ove si provò che la Contea sempre fu di libera ed allodiale pertinenza della Famiglia. Ved. Part. IV. e V. ove si mostra che i Sigg.

Conti sempre ritennero tutte quelle prerogative che non furon proprie dei Feudatarj.

L'intralcio delle giurisdizioni e di altri diritti, fu pubblicata la Clementissima Ordinazione sopra i Feudi e i Feudatarj nel dì 21. Aprile MDCCXLIX. Con essa fu fatto un provvido regolamento, che non potè essere se non corrispettivo ai *Feudi Dati* nella maniera indicata; a questo se dovesse esser sottoposta la Contea, sarebbe precisamente lo stesso che figurare il caso contemplato nell'Accomandigia rapporto all'estinzione della Famiglia, e togliere alla medesima un possesso ritenuto per VIII. secoli, e sarebbe lo stesso che conguagliar la condizione con le Comunità dello Stato, siccome chiaramente rilevasi dalla semplice lettura della Legge Imperiale.

XXXIII. I Feudatarj non hanno Giurisdizione negli affari riguardanti le Finanze, l'Esazione delle pubbliche imposizioni, i beni, o entrate delle Comunità. Non hanno giurisdizione sopra i Cittadini Fiorentini, nè sopra gli Arruolati nelle milizie del Serenissimo Granduca, nè finalmente sopra tutte le altre persone, nè in tutte le altre Cause sopra di cui non si estenda la Giurisdizione degli Ordinarij Giudicanti, che si considera appunto eguale a quella de' Feudatarj (1). I Tribunali, e Magistrati di Firenze debbono avere il libero esercizio della loro autorità sopra i Territorj infeudati, come sopra gli altri (2). Tutte le Leggi generali pubblicate, e da pubblicarsi obbligano i luoghi infeudati come gli altri (3). Tutte le Regalie maggiori e minori, come Imposizioni Gabelle Miniere s'intendono appartenere a S. A. R. il Serenissimo Gran-Duca, e i Magistrati vi hanno gli stessi diritti che sopra gli altri luoghi dello Stato (4). I Magistrati devono attendere alla distribuzione dell'esazione delle Imposizioni ordinarie e straordinarie ne' Feudi come altrove (5). Si vuole che si paghi nei Feudi, come negli altri luoghi del Granducato la Gabella de' Contratti, eccettuato però in quelli che ne fossero stati esenti avanti l'infeudazione.

(1) Legge §. II.

(2) Legge §. XII.

(3) Legge §. XIII.

(4) Legge §. XVI.

(5) Legge §. XVII.

feudazione (1). L'entrate delle Comunità si amministrano dagli ordinarij Magistrati del Granducato (2). I beni del Feudatario sono sottoposti a tutti gli aggravj sì pubblici che Comunitativi, e in ricompensa deve godere di tutte le facoltà degli altri Comunisti (3). Non possono ricettarsi, nè assicurarsi contrabbandi (4). Dichiaransi abolite tutte le Leggi e consuetudini, Rescritti e Decisioni de' Tribunali, che fossero in alcuna maniera contrarj alla lettera della Costituzione (5).

XXXIV. Tutto ciò ben dimostra la Legge non aver relazione se non ai *Feudi Dati*, e quelli che la Sovrana Munificenza dei Serenissimi Antecessori di S. A. R. volle costituire in ristrettissima maniera. Questo genere di mera liberalità dei nostri Principi è ben lontano da ogni immaginabile rapporto con i *Feudi Oblati*, ed è precisamente quello, onde provenne la condizione de' Feudi Toscani, de' quali soltanto parlò la Legge del MDCCXLIX.

XXXV. E realmente al §. VIII. si prescrive „ Che le Comunità infeudate, paghino ai Tribunali de' loro Feudatarj „ solamente quelle somme di danaro, che *pagavano avanti la loro infeudazione* ai Tribunali dei Rettori di Giustizia Civile „ e Criminale, dalle Corti de' quali sono state separate.

XXXVI. Trattasi nel §. XVI. di tutto ciò che di ragione vien compreso nelle Regalie Maggiori e Minori „ Rila- „ sciamo tutte queste sotto il Governo, e direzione dei rispet- „ tivi nostri Uffiziali e Magistrati, quali vogliamo che ab- „ biano il libero esercizio della loro Giurisdizione, ed Offizio „ dentro ai luoghi eretti in Feudo *nella stessa forma che ve lo avevano avanti l'Infeudazione*.

XXXVII. Parimente nel §. XVIII. si ordina per riguardo alla Gabella de' Contratti „ Qual Gabella parimente dal dì della „ Pubblicazione de' presenti nostri ordini, faranno tenuti a pa-

Q q 2

„ ga-

(1) Legge de' Feudi §. XVIII.

(2) Legge §. XIX.

(3) Legge §. XXI.

(4) Legge §. XXII.

(5) Legge §. XXVIII.

„ gare essi pure al pari del restante de' nostri sudditi, *eccettuato però in quei luoghi, che ne fossero esenti avanti l'Infeudazione.*

XXXVIII. Queste e consimili dichiarazioni dimostrano con pienissima evidenza di qual genere di Feudi in quella dispongasi. I Gherardeschi (sempre nella falsa supposizione del Feudo Oblato), niente certamente *pagavano* avanti la loro Infeudazione ai Tribunali e Rettori di giustizia della Repubblica Fiorentina; la loro Contea *non fu smembrata e separata dalla Corte* di alcun Tribunale della medesima. I Magistrati *non possono riassumere* l'esercizio della loro Giurisdizione nella forma che ve lo avevano avanti l'Infeudazione, giacche innanzi al MCDV. i Conti non hanno avuta alcuna cosa di comune con le Magistrature, nè alcuna dipendenza dalla Repubblica (1).

XXXIX. Così può dirsi di tutte le altre parti della Legge, in cui non si suppone soltanto l'antecedente *Dominio*, ma il *Dominio* Supremo portato nella massima estensione a tutte le sue conseguenze. Tali circostanze come possano a buona equità aver luogo nel caso nostro, io non saprei immaginare, ancora che noi vogliamo assumere per certa l'*Oblazione* fatta dai Gherardeschi e la conseguente *Retrodazione Feudale* supposta nel Motivo della Ruota. Dovrà dunque dirsi con ogni sicurezza che ancora nell'Ipotesi la più contraria e la più svantaggiosa, non può la Contea venir compresa sotto la Censura della Ordinazione Imperiale Toscana. La parte maggiore degli argomenti io rimetto sempre alla Dottrina delle SS. LL. III. e CII.

PAR-

(1) Ved. sopr. Part. I. Artic. I. II. e III.



# P A R T E I V.

CONTINUAZIONE DEL DOMINIO DEI GHERARDESCHI DOPO IL  
MCDV. SOPRA LA CONTEA COME TERRITORIO ESTERO,  
E NON SOGGETTO ALLE LEGGI E IMPOSIZIONI  
DEL GRANDUCATO.

## A R T I C. I.

CONTINUAZIONE DEL DOMINIO ORIGINARIO DEI CONTI  
STABILITO CON LE CAPITOLAZIONI LE QUALI  
CONTENGONO PATTI, E NON PRIVILEGI.

**I**L Ch. Sig. Difensore contrario nella sua prima Scrittura confessa che la nostra questione consiste „ *Nel conoscere se* „ *devano sì, o no i tre Castelli de' quali si tratta venir sotto-* „ *posti alla Legge de' Feudi (1),* „ e giudica in varie parti della medesima che la Contea debba considerarsi come *Feudo (2)*. Ciò non ostante quantunque sostenga la *Condizione feudale*, ha creduto a proposito *nel tempo medesimo d'impugnarla con ogni vigore*. Egli assicura che prescindendo dal Rescritto del MDCCXVI, se qualche volta i Conti si sono interessati nel Governo dei Castelli, ciò debba riferirsi ad una mera occupazione, e non *ad alcun*

(1) Scrittur. I. cart. 13. §. *Oltre di che*. Ivi „ *Oltre di che questi pretesi particolari Privilegi niente influiscono nella nostra questione se devano sì, o no i tre Castelli dei quali si tratta venir sottoposti alla Legge dei Feudi.*

(2) Scrittur. Contrar. I. cart. 5. §. *E che di fatto*. Ivi „ *E che di fatto, rispetto ai primi non glie ne fosse fatta che una Concessione feudale,*

„ e anco non di quelle del primo „ Rango, oltre alle parole di Dominio unite a quelle di Protezione, e „ oltre alle parole di Devozione, e „ obbedienza, e altre simili che in „ lingua feudale significano Vassallaggio, e subiezione „ Scritt. Contrar. I. cart. 11. §. *Tanto più*. Ivi „ *E per conseguenza non può negarsi che questa restasse presso il Padrone* „ *Diretto de' Feudi in questione.*

*alcun titolo Legittimo Feudale* (1). Sicchè la Signoria de' Gherardeschi, la quale secondo il Fisco sinora è comparsa in figura di *Feudo*, viene a mutarsi di aspetto, e cangiando carattere si presenta *senza la qualità Feudale*. Onde la parte maggiore dei di Lui argomenti si dirigono a combatterla e disperderla.

II. Da questo ognun vede tutte le opposizioni non dirette alla prova della Feudalità, e ordinate per concludere la totale subiezione dei Castelli, *esser affatto estranee dal soggetto della Questione*, fissato nei Clementissimi Rescritti (2). E in vero cambia si il soggetto della Controversia considerata per questa parte, e deve creder si non esser fra i Diritti di alcuno il variarne i termini sì evidentemente ordinati dalla Sovrana Beneficenza [3].

III. In qualsivoglia maniera i Signori della Gherardesca, con qualunque titolo ne siano possessori o detentori, proven-gano tali prerogative dall' antica loro gloria, o dalla munificenza della Repubblica Fiorentina e de' Sovrani suoi Successori, questi riflessi non appartengono a noi. Inducono essi una variazione essenzialissima, riducendo la questione in altri termini, che in quelli ne' quali *deve esser circoscritta e in cui* ritiene la facoltà di conoscere e dare il suo Voto il Clarissimo Consiglio.

IV. Nè può immaginarsi che la soluzione della controversia dipenda „ dal Poder Legislativo esercitato prima dalla „ Repubblica Pisana, poi dalla Fiorentina, e finalmente dai „ Sovrani Granduchi [4], „ giacchè prescindendo dai riflessi già fatti

(1) Scritt. Contrar. II. Cart. 6. §. Dun-  
que parmi. Ivi „ E che prescindendo  
„ dal Rescritto del MDCCXVI. se  
„ qualche volta ci si fossero intrusi,  
„ ciò deva riferirsi ad una mera oc-  
„ cupazione, e non ad alcun Titolo  
„ legittimo Feudale.

(2) Ved. sopr. nel principio di queste Os-  
servazioni ove lo Stato della Questione.

(3) Sostiene il Difensore del Fisco Scritt.

Contrar. II. cart. 8. §. Per il che è  
necessario = che „ il Sovrano della  
„ Toscana ha il diritto legittimo di  
„ promulgarvi tutte quelle Leggi, che  
„ gli piace di pubblicare per tutti li  
„ altri suoi Stati, nel che consiste la  
„ Commissione data da S. A. R. alle  
„ Signorie LL. Illustriss., e Clariss.

(4) Scritt. Contrar. I. cart. 14. §. Oltre  
di che questi.

fatti [1] e da quelli che siam per fare [2], non serve il Poter Legislativo, ma deve esservi congiunta la corrispettiva qualità Feudale del Territorio, all'oggetto che abbia luogo la veneratissima Legge Cesareà. Onde non si dirà soggetta all'Ordinazione de' Feudi, qualunque altra parte dei Dominj di S. A. R., la quale non ritenga *la Condizione contemplata nella Legge*. Questa dunque non comprendendo *se non i Feudi*, certamente non appartiene alla Contea che *non è Feudo*, e in subalterna condizione non è fra quelli a cui la Legge si estenda. Perciò mi pare evidentissimo che tutti i contrarj argomenti *non spettanti alla prova della Feudalità*, sian lontani dai termini in cui S. A. R. ha commesso alla Clarissima Pratica di riferire il suo sentimento.

V. Ma nella massima importanza del presente affare in cui si tratta, se i Gherardeschi *abbiano a perdere i loro Diritti Signoriali*, ritenuti già per il corso d'Otto Secoli [3], sostenuti col sangue e con la gloria dei loro maggiori [4], difesi dalla Suprema Giustizia della Repubblica di Firenze [5], e dei Sovrani Medicei [6], e salvati fra tanti pericoli in cui le subalterne Magistrature sempre gl'involsero, non debbono i Conti far sembiante di temere che sian minutamente riandate le ragioni dei loro Possessi, anzi debbono recarsi a gloria di poterle chiarire ed esporre secondo il piacere di chiunque lo volesse. Perciò solennemente premessa la protesta *che tutto ciò che non riguarda la Prova della Feudalità, sia affatto estraneo dal nostro proposito*, proseguiremo ad esaminare le opposizioni del Fisco, *quantunque tale inversione di cose, e la variazione della questione sia affatto opposta alla mente del Clementissimo Sovrano*.

VI. Il Ch. Difensore del Fisco ben conoscendo di qual mo-

(1) Sopr. Part. I. Artic. I. II. e III. Part. II. e Part. III.

(2) Ved. Parr. V. ove in molti luoghi si fa conoscere che il Poter Legislativo appartenne ai Signori della Gherardesca, non ai Sereniss. Granduchi.

(3) Part. I. Artic. I. II. e III.

(4) Part. I. Artic. II. e III.

(5) Part. II. Artic. III. IV. e V. e nel seguito di queste Osservazioni.

(6) Ved. in questa Parte IV. Artic. II. e seg. assai estesamente.

momento debba reputarsi il Contratto del MCDV., si sforzò d'impugnarlo con ogni genere d'argomenti, insinuando che „ le Capitolazioni addotte dai Signori Conti non hanno il minimo fondamento prossimo di verità [1], „ e asserendo di aver portato dei Documenti „ che ne dimostrano, o la totale insussistenza, o la totale ineffectuazione [2], „ poiche fatte, *come egli si crede* „ sull'erronea esposizione dei Signori Conti „ di esser Padroni di quei Castelli, quando non erano, o furono fatte ad un'altro effetto, e così simulate, o nella sostanza principale furono ineffectuate, e così totalmente risolte [3] „. In somma quasi tutti i suoi argomenti son diretti a far credere la Contea egualmente soggetta di quello che siano le Provincie componenti i felicissimi Stati di S. A. R.

VII. Abbiamo di sopra osservato di qual considerazione sia degno il Contratto del MCDV., a sostenere il quale tanto s'interessò la *Fede Pubblica* della Corona Toscana. Dicesi dal Fisco che *l'Instrumento non ha il minimo fondamento prossimo di verità*: son certo di non poter errare sostenendo il contrario onninamente dopo le cose esposte [4], e dopo le confessioni cento e cento volte replicate della Repubblica Fiorentina e di tante sue Magistrature, e dopo una gran moltitudine di Documenti [5], dai quali si raccoglie con sicurezza, che non può dubitarsi del valore e della forza del Contratto, e lo sostenne per fino l'*Estensore dei Motivi* nella Causa di Castagneto „ In primis cum nunquam dubitatum fuerit, nec jam „ sine temeritatis crimine dubitare liceat de Viribus Instrumenti, & Capitulationis initæ per Dominos Comites cum „ Republica Fiorentina [6] „. E certamente sarà sempre miglior

(1) Scritt. Contrar. II. cart. 4. §. Le Capitolazioni.

(2) Scritt. Contrar. II. cart. 1. t. §. Alle cose precedenti.

(3) Scrittur. Contrar. II. cart. 5. §. E qui credo.

(4) Sopr. Part. I. Part. II. Artic. III. IV. e V.

(5) A questa riduconsi tutti i Documenti riportati nel nostro Sommario dopo il MCDV.

(6) Motiv. della Ruota nella Causa di Castagneto del MDCXX. Artic. I.

glior partito l'attenersi alle cose stabilite per tanti Fatti e Ragioni nel *corso di tre secoli*, che al Ch. Sig. Difensore del Fisco, *cui è piaciuto di dubitare il primo della validità di un Contratto, di cui niuno ha finora dubitato.*

VIII. Nè poteva succedere altrimenti: le Capitolazioni di Accomandigia assicurarono il Dominio precedente, e posero i Conti in situazione da mantenersene in perpetuo il possesso. Quelle furono fatte per mezzo di un Contratto pubblico e solennissimo, che non poteva comprender nè *Privilegj*, nè *Immunità*, nè *Esenzioni*. La Repubblica non ebbe sopra la Contea nè Dominio Supremo nè Preminenza veruna, e fu soltanto in quel tempo e in quella occasione che acquistò sopra di essa varj Diritti [1]. Queste verità sono in tal maniera sicure che per negarle bisogna negar l'evidenza ad ogni passo. Omettendo di notare quanto abbiamo osservato rapporto all' Accomandigia [2], deve esser certo che quelle considerate come Concordia, o Transazione, o Pace, o Trattato Pubblico non possono contenere se non un *Patto*, e non mai concessione di Privilegio [3]. Quando un Popolo libero e padrone del pubblico Imperio, viene sotto la Protezione del più potente, se trasferisce in questi alcuna delle sue prerogative, e compra con dispendio la propria difesa, non potrà dirsi mai nè sognarsi che a tale oggetto riceva alcun privilegio, giacchè tutto nasce dal consenso (4), e tutto si sostiene per la necessità del Contratto [5]. Chi non conosce queste verità sì palpabili, e chi è che possa impugnarle con apparenza di giustizia?

R r

IX.

(1) Part. II. Artic. II. III. e IV.

(2) Part. II. Artic. IV.

(3) Bartol. Conf. 66. in princ. Lib. I. Tusch. litt. P. Conclus. 171. n. 6. Autumn. de Donat. Reg. Lib. II. Cap. 28. Ureeol. de Transact. Quæst. 4. per tot., e in spec. n. 16.

(4) Sopr. Part. II. Artic. IV. §. 5. §. 7. 8. e seg.

(5) L. Transactio C. de Trans. Attestano dell' universale consenso Rot. cor. Carill. Decis. 279. n. 1. Rot. Recensior. Decis. 206. n. 3. P. XVI. Dec. 277. n. 19. Decis. 650. n. 2. P. XVIII. Ruota nostra presso l' Aud. Conti Decis. 68. n. 39.

IX. I *Privilegj* discendono dalla volontà del Sommo Imperante, e son Leggi [1], le quali disimpegnano dall'osservare le altre determinanti il contrario. Ma se leggi non obbligano i Paesi non sudditi, e provengono dal Supremo Potere che la Repubblica non ritenne mai sopra la Gherardesca [2]; per tal motivo quanto ella acquistò dovè detrarsi dai Diritti dei Conti [3], ai quali rimasero la Supremazia e le altre parti, o siano i loro *Diritti primitivi proprij ed originarij*, non per Atto liberale del Comune di Firenze, non per Convenzione alcuna, ma per la *Qualità e Natura di un Dominio dato loro dalla Provvidenza, trasmesso dalla Gloria de' loro Maggiori, e stabilito sotto la Protezione della Repubblica* con la forza di quel Patto che il Fisco vorrebbe mandare in perpetua dimenticanza. E siccome è regola certissima che nelle Convenzioni intendesi trasmesso precisamente ciò che vedesi scritto [4], così a riserva delle cose convenute [5] non vi può essere ombra di dubbio che tutto il restante debba per giustizia spettare ai Signori Conti.

X. La lettera ed il contesto delle Capitolazioni copiosamen-

(1) Oltre molte Sam. Coccejo Jus Civ. Controv. Lib. I. Tit. IV. Qu. 5. Franc. Aleph. nella Diff. *Figmentum Privilegiorum Realium*. E moltissimi più.

(2) Sopr. Part. I. II. Ove si parlò del Dominio antecedente, e ove si è trattato della supposta Dedizione, e si è messa in chiaro l'Accomandigia.

(3) Part. II. Artic. IV. e V.

(4) Così fu inteso ancora dai nostri antichi Espositori riferiti dall'Alessandr. in Auth. Ex Testamento. Versic. Item quia videntur. Cod. de Collat. Ripa in L. I. n. 55. ff. de Vulg. & Pup. Ciriaco Controvers. CLXXXVI. n. 119.

(5) Oltre molti dei nostri Vecchi Interpreti l'Anarano Conf. 437. parlando della Comunità di S. Remo, „Plura enim retinet de primo statu suo, „videlicet omnia præter concessa „

prosegue n. 3. „ Quod Jurisdictio que „ fundatur super Conventionibus & „ Pactis non debet extendi ad alia „ quam in pactis expressa „ Romano Conf. 271. Altri riportati da Pietr. Cavallo Conf. Decis. XIII. n. 63. e seg. e dal Venturin. Conf. 21. n. 25. Ved. più ampiamente Gio. Meichsner Decis. Cameral. Tom. I. Lib. I. Dec. 3. n. 11. p. m. 25. ivi „ Jurisdictio „ limitata, ac super certis tantum Pa- „ ctis, vel Prescriptione fundata li- „ mitatum producit effectum, nec ul- „ tra Pacta in Conventionibus expres- „ sa vel limites Actuum Jurisdictio- „ nis præscriptorum extenditur. Dan. Gramitser de Jurisdiction. Fruct. Cap. III. Herpsellen Nobil. Controv. Jur. De Jurisdiction. ed il Ch. Sig. Jenichen Resp. III. nel Tesoro del Diritto Feudale Tom. III. pag. 449.

mente dimostrano, oltre le ragioni già esposte, che ivi non potè parlarsi di *Privilegj* [1], ma di *Patti che assicurassero la Continuazione degl' antichi Diritti in tutta la Posterità dei Gherardeschi* [2]. Ivi si vede in apertissima maniera che i Conti son ricevuti „ cum Capitulis, dispositionibus, & pactis, conventionibus, „ & aliis infra scribendis [3] „. I *Dieci di Balìa* furon ben solleciti di stipularne il contenuto „ Pro dicto Comuni Florentia „ convenerunt, firmaverunt & fecerunt unni modo, via, forma, „ & causa, quibus melius, & efficacius potuerunt [4] „. I Conti *Niccolò, Francesco, Arrigo, Vencislao, e Bernabò* accordano il loro consenso in una maniera libera e propria di chi patteggia [5]. Con tali espressioni non può combinarsi la pretesa concessione di Privilegio: sommamente assurdo sarebbe il credere che la Repubblica Fiorentina stipulasse nel *miglior modo, forma, e causa le Grazie, e i Privilegj concessi ai suoi Sudditi*. Le Grazie de' Principi si accettano e si venerano con ogni rispetto, ne per riceverle si patteggiano e si fissano con un contratto [6].

XI. Oltre di ciò, non è da crederli che le cose convenute nelle Capitolazioni si determinassero dall' arbitrio positivamente della Repubblica Fiorentina: Fu tenuto prima un Congresso, e si convenne dopo un *matturo esame fatto fra le Parti*, di ciò che voleva stabilirsi „ Retenta prius Practica, „ & facta examinatione per duos de ipsis Decem Balia, etiam

R. 2

„ cum

(1) Ved. Emenckelio Tractat. de Privilegijs. Besold. in Thes. Practic. nella parola *Privilegijs*. Arniseo I. Politic. Cap. 11. Kekermann. System. Pol. Lib. I. Cap. 16.

(2) Il Ch. Sig. Difensore contratio alcune volte chiama Esenzioni i Diritti dei Conti. Così Scrittur. III. §. E però ripeto „ Ma queste tali Esenzioni devono esaminarsi nei casi particolari ed abbonarsi o non abbonarsi „ a forma della Giustizia „. Questa proposizione proviene o dal non aver veduto alcuno dei Documenti con cui

i Gherardeschi provano il loro Dominio, o proviene dal chiuder gli occhi per non vedere la luce del Sole.

(3) Somm. Contrar. Capit. del MCDV. nella Parte Proemiale.

(4) Sommar. Contrar. Capitolazioni nel Proemio.

(5) Somm. Contr. ove si portano le Rattifiche della Capitolazione. Sommar. nost. pag. 160. 161. 162.

(6) Decio Conf. 285. n. 4. Conf. 13. n. 45. Lib. III. omettendo la turba degl' altri.

cum dictis Comitibus Gabriele, & Joanne [1] „... Queste specialità dimostrano sempre più la costituzione del Patto, dovendo senza dubbio comparir nuovo ed inusitato che i Privilegj meramente graziosi, provenienti dalla Liberalità de' Sovrani, si mettano prima in trattato, se ne faccia l'esame, e si stabiliscano con il consenso de' Sudditi beneficiati. Irregolarità così prodigiose, assurdi così manifesti se proverrebbero dall'immaginare che le Capitolazioni contengano Privilegj, e non Patti, sicuramente ci dimostrano, che i Signori della Gherardesca son certi di ritenere i loro Dominj Signoriali. La *Provenienza* di questi non ebbe origine dalla Convenzione, e la *continuazione* di essi non provenne da speciale Indulgenza e *Privilegio*, ma *dal Patto*, che dovè custodirsi con la consecutiva osservanza.

XII. Vagliono queste osservazioni in qualunque aspetto l'affare possa discutersi, e come son certissime considerando l'Instrumento in *Linea di Accomandigia* (2), così son da crederfi di sommo rilievo ancora nella *peggiore Ipotesi* da noi affatto distrutta, e dissipata (3) o sia *nel caso della fatta Dedizione*. Il Privilegio l'Immunità l'Esenzione e simili Grazie sono Atti liberali e facoltativi, provenienti dal Dominio libero delle cose, che formano il soggetto della liberalità Sovrana: perciò non possono aver luogo neppur nel caso della *supposta Dedizione*. La Resa dei Conti sarebbe stata condizionale alle Convenzioni, nè prima la Repubblica avrebbe acquistati i suoi Diritti, di quello che i Conti rimanessero Padroni dei loro. Di quì è che secondo le Regole del Giusto, i Capitoli fatti in simile occasione si considerano in *Linea di Patti, e Convenzioni* (4), ancora che compariscano in forma di Grazie, e Privilegj (5). *Paolo di*

(1) Capitolazioni nel Proemio. Somm. pag. 155.

(2) Ved. sopr. Part. I. Artic. V. e VI.

(3) Patt. II. Artic. I. e II.

(4) Decio Conf. 285. n. 4. Roland.

Conf. 13. n. 44. Soccin. Sen. Conf. 74. n. 5. Lib. I. Burfat. Conf. 160. n. 15. Gobio Conf. 18. n. 45. Ofasch. Decis. 139. n. 22.

(5) Roland. Conf. 13. n. 43. Attolin. Resolut. 1. n. 19.



di *Castro* (1) in termini appunto delle convenzioni stipulate con il *Comune di Firenze*, avverte che non si toglie la *qualità* e la *condizione di Patto* ancora dalle più generiche espressioni importanti vera e reale subiezione. Da ciò si conclude, i sudditi convenzionati non chiamarsi neppur Sudditi alla pari degli altri, ma Sudditi con i reservi contenuti nel Patto (2), contro di cui non può farsi alcuna variazione (3).

XIII. Ma quando ancora per un supposto più remoto dalla verità, volesse crederli che le Capitolazioni importassero una *mera grazia e privilegio*, ciò non ostante sarebbero in sicuro i Diritti della Gherardesca. Le circostanze del tempo e dell'atto, avrebbero fatti degenerare in *Convenzioni* i Privilegi concessi, accadendo ciò qualora il *Benefizio vien conguagliato col dispendio*, e con lo scapito dell' *Accettante* (4). Sopra di che debbono riassumerli totalmente le cose da noi altrove osservate (5), dalle quali ad evidenza rilevasi con quanto pregiudizio e disavanzo i Gherardeschi acquistassero la Protezione della Repubblica Fiorentina.

XIV.

(1) Conf. 314. n. 3. Lib. I. Soccin. in L. Si ex tot. ff. de leg. 1. n. 9., e 10. ivi „ si Castrum subicit se superiori „ cum certis tamen Capitulis censetur esse subditum quoad expressa in „ ipsis Capitulis, & non quoad alia „ Ed il medesimo Soccin. Lib. I. Conf. n. 4. V. ultra igitur, e n. 5. Conf. 74. n. 6. Vers. ex quibus. Castrensi Conf. 25. n. 3., & seq., e Conf. 364. n. 3. Natt. Conf. 669. Roman. Conf. 444. Rol. Conf. 1. n. 45. Lib. II. Surd. Conf. 407. n. 29. non starò a rammentare quanto ne dicono i Pubblicisti migliori, giacche ognuno può supporlo con facilità.

(2) Notabilmente Altograd. nel celebre Conf. 70. n. 8. & seq. Lib. II. Ivi. „ Moveor primo, principaliter quia „ dicti Illustres Domini non ex privilegio aliquo obtinuerunt has exemptiones, & immunitates, sed ex lege deditionis, nam cum non essent

„ subditi Principi cui se dediderunt „ se ei subiecere cum conventionibus, pactis, & promissionibus per hæc verba . . . indeque censentur „ subditi cum obligationibus, & muneribus in Capitulis dictæ subiectionis reservatis, & declaratis tantum; „ in ceteris vero aliis quibuscumque „ in iis non contentis cujuscumque generis, dicuntur exempti sed potius „ non subditi, seu non subiecti, & „ per consequens ad aliquid ultra conventionem non tenentur „.

(3) Gobio Conf. decisivo 18. n. 28., & seq. Ofasch. Dec. 139. n. 222.

(4) Cancr. var. resolut. Lib. III. Cap. 3. n. 53. Fontanell. de Pact. nuptial. Claus. 4. Glos. 10. part. 2. n. 92. Velasc. Conf. 72. n. 5. Afflic. Dec. 128. n. 10. Autumn. de donat. Reg. Lib. II. Cap. 11. n. 55. e Cap. 24. n. 14. Altograd. Controv. 54. n. 15.

(5) Sopra Part. II. Artic. IV. e V.

XIV. Adunque deve giudicarsi dell'estrema chiarezza, che le Capitolarioni o prese in *Linea di Accomandigia*, o *subalternamente* in qualsivoglia altro modo, contengano non un *Privilegio resolubile*, ma un *Patto stabilissimo*, comechè interefante la *Pubblica Fede*. Che se è così, ognun comprende la ragione e la necessità della *continuazione del Dominio de' Conti dopo il Contratto di Accomandigia*. Conobbe la Repubblica Fiorentina, e confessò infinite volte l'*obbligazione nata dal Patto*, la forza del quale derivando dalla costanza ed immutabilità delle Leggi Naturali, essa si fece gloria di osservarlo (1), come i Serenissimi suoi Successori di custodirlo e proteggerlo. I Principi che sono i Primogeniti della Natura, destinati a far le voci della Divinità nel governo de' Popoli, promuovono con mano vigorosa e potente l'Equità del Diritto Naturale, le cui regole obbligatorie ispirate dalla ragione, senza una forza superiore che faccia praticarle, restano sovente tra le speculazioni di una benefica ma sterile filosofia. Essi perciò con soddisfazione e compiacenza ascoltaron sempre coloro i quali sostennero che *ognuno deve mantenere i Patti ed eseguire le Convenzioni* (2), e condannarono e proscrissero gli scelerati che dai principj destruttori di ogni genere di Governo, osarono di opporsi alle voci della Natura con opere che disonorano l'Umanità.

XV. La Giustizia della Repubblica mossa da così giusto principio, non è maraviglia che continuasse ne' suoi Serenissimi

(1) Bruneman. Differt. Jur. Publ. 12. §. 2. Bohemer de Effic. Pact. Illustr. ex fin., & effect. metien. Leysero Meditatio. in Pand. Specim. 41. Med. 7. Neumanno Meditat. Jur. Principum Privati nel Trattat. de Pact., & Contractib. Princip. Lib. I. Tit. 1. e Tom. IX. Additament. ad Tom. I. §. 12. pag. 27.

(2) In termini delle Convenzioni dei Serenissimi Principi di Toscana Pelle-

grin. Conf. 7. n. 15., & seq. Lib. VII. Conf. 135. n. 8. & seq. Lib. V. Paulut. Differt. 65. n. 3. Piton. de Contract. Patron. Alleg. 47. n. 6. 15., e 59. Rot. Florent. Lib. Motiv. 38. cart. 133., e 163., e Lib. 85., e cart. 315. Sam. Coccejo Jus. Civ. Contravers. Lib. I. Tit. IV. Qu. X. Cáo Tommasio Jurispr. Divin. Lib. II. Cap. XII.

*missimi Successori* a mantener con l'osservanza contro i replicati e impetuosi sforzi delle Subalterne Magistrature, un Contratto sì solennemente fondato sopra il più sacro Diritto, da custodirsi per la Fortuna e per la Gloria delle Nazioni.

## A R T I C. II.

PROVE DELLA CONTINUAZIONE DEL DOMINIO DE CONTI, E DELL'OSSERVANZA IN GENERE DELLE CAPITOLAZIONI.

**I** Fatti esposti finora, pienamente assicurano il Dominio antecedente le Capitolazioni (1), dimostrano che i Conti lo conservarono nel MCDV. (2), e lo stabilirono sotto la protezione della Repubblica (3), la quale obbligossi col mezzo di un solennissimo Contratto (4) a difendere l'indipendenza della Contea come Paese Raccomandato.

II. Simile costituzione di cose fa conoscere la necessità precisa di non abusare delle parole, e de' Fatti nella considerazione dell'osservanza del Contratto medesimo. Quando una Legge non è osservata, ed è indotta legittimamente una contraria consuetudine che la vince, non è dubbio che quella resti inefficace, e come non promulgata. Più fortemente quando un Contratto non ha osservanza e non produce quell'effetto a cui fu ordinato, si considera come non fatto, e le Parti rimangono in quei termini ne' quali erano per l'innanzi. Questi son principj di ragione così evidenti che non han bisogno di alcuna prova. Se il Contratto di cui si parla non avesse avuta osservanza conforme asserisce il Ch. Sig. Difensore del Fisco (5), è cosa manifesta che sarebbesi risoluto, e in tal caso la Repubblica, ed i Gherardeschi sarebbero rimasti in quella.

(1) Part. I. Art. I. II. e III.

(2) Part. II. Art. I., e II.

(3) Part. II. Art. III. IV., e V.

(4) Part. IV. Art. I.

(5) Scrittur. Contrar. I. §. E qui crede. Ivi „ Nella sostanza principale „ furono ineffettuate, e così totalmente risolte.

la posizione in cui erano precedentemente. I Gherardeschi in Libertà, e la Repubblica senza Premiaenza alcuna, e senz' alcun diritto nella Contea. Questo è innegabile secondo ogni principio di Dritto Naturale, e Positivo.

III. Per altro il Fisco non avendo notizia de' Fatti, deduce dalla supposta ed imaginata Inosservanza del Contratto la conseguenza che la Contea restasse soggetta al Dominio dei Fiorentini. Ognun vede quanto simile illazione sia lontana da ogni genere di verisimiglianza, nascendo dal supposto del precedente Dominio della Repubblica, e dalle non buone intelligenze attribuite a diversi Documenti.

IV. Adunque deve fermarsi come proposizione *principa-  
lissima e capitale* che i Conti non ritengono i loro Dominj perche fecero le Capitolazioni di Accomandigia, ma perche li avevano per l'innanzi; e se per mantenerli invocarono la Protezione del Comune di Firenze, non ne riconobbero da esso nè la provenienza nè l'acquisto. Per tal motivo deve credersi dell'estrema certezza che i Conti dovessero ritenere la Supremazia e i loro Diritti, o inosservato o eseguito che fosse il Contratto. Niente per ciò significa al soggetto nostro il conoscere dell'*Osservanza* o *Inosservanza* delle Capitolazioni medesime. *Se furono osservate* come seguì realmente, la Contea rimase con i suoi Diritti primitivi proprij originari, e di più affetta del vincolo di Subordinazione in grado di Raccomandata secondo la Convenzione. *Se le Capitolazioni non furono osservate*, la Contea ritiene i medesimi Diritti senza il vincolo di protezione, e rimane più libera che nel primo caso. Le prerogative acquistate dal Comune di Firenze sopra la Gherardesca si ridurrebbero allora a' *Diritti parziali* guadagnati o voluti sopra un Territorio alieno di minor potenza. Ma da uno o altro Diritto in tal maniera conseguito come mai potrebbe per giustizia dedurre la conseguenza di averli acquistati tutti? E non si deve credere che corra gran differenza fra la *Conquista* di un Territorio ed il *conseguimento* di qualche diritto sopra il medesimo? Un Fondo aggravato da ogni  
gene-

genere di servitù, non si dirà mai che non resti nel Dominio di chi lo possiede.

V. Perciò è cosa certissima che niente rileva il conoscere dell' Osservanza delle Capitolazioni. Ma siccome tutto questo non sussiste *di ragione*, così niente significa *di fatto*, essendo dell' estrema evidenza che il Contratto del MCDV. produsse il suo effetto, e fu osservato copiosamente, e mille son le riprove che ne abbiamo, vedendo che i Conti proseguirono a ritenere questa parte dei loro antichissimi Dominj fino ai nostri giorni. Il Ch. Sig. Difensor Contrario vedendo il gioco che poteva farli se fosse stato creduto che le Capitolazioni comparissero la prima volta 60. anni dopo il loro stabilimento, non omesse d' insinuarlo, scrivendo [1] „ E di fatto queste Capitolazioni per quanto è „ a mia notizia, la prima volta vennero fuori più di 60. anni „ dopo che appariscono fatte, e così mentre i Capitolanti Fiorentini ( che quando capitolarono non potevano esser ragazzini ) dovevano per ragion di mondo esser morti „ Consimile riflessione per vero dire, non può essere in alcuna parte della minima sussistenza, niente rilevando nè *di Ragione*, nè *di Fatto*.

VI. Non rileva di ragione perchè o morti o vivi che fossero i *Dieci di Balìa* 60. anni dopo le Capitolazioni, ciò non altera il Contratto e non ne cambia la natura. Parmi che tal riflessione sia diretta a provare la pretesa irrilevanza delle medesime, come se quelle fossero in se stesse un' Atto inconcludente, e che per farlo valere si aspettasse a farne uso dopo la morte dei Capitolanti, o sia nel caso che non potessero ridire come il fatto passasse. Ma somiglianti argomenti non meriteranno senza dubbio alcuna considerazione.

VII. Non rileva neppur di fatto, sì perchè l' essere allegate o in uno o in altr' anno, o sessanta o più anni dopo, niente nuoce nel nostro proposito, dovendosi tali Documenti produrre secondo l' occorrenza de' casi particolari; sì per la ragione

S s

ne

(1) Scrittur. Contrar. II. cart. f. 5. E *di fatto*.

ne del falso supposto che venissero fuori solamente dopo 60. anni, siccome facilmente potrà conoscersi in veduta delle cose da osservarsi. Le quali nel tempo stesso che abbattono gli argomenti contrarj, stabiliscono una sicura prova della *Prosecuzione del Dominio* e dell' *Osservanza* in genere del *Contratto d'Accomandigia*.

VIII. Quasi senza numero sono i Documenti provanti la continuazione della Supremazia nei Sigg. della Gherardesca. Lontanissima dal vero è la contraria asserzione che le Capitolazioni „ la prima volta venissero fuori più di 60. Anni dopo „ che appariscono fatte [1] „ essendo certo che comparvero in favore dei Conti appunto nell' *Anno dopo*, giacchè nei *Pubblici Libri della Tasse dei Comuni* trovasi impostato *Guardistallo*, poi *Montescudajo*, e in vece di *Bolgheri*, e *Castagneto* si pongono per modo di breve estratto in quel Codice le *Capitolazioni di Accomandigia* [2]. Rilevasi da questo Documento non solo una evidentissima conferma del proseguimento del Dominio, quanto ancora la differenza tra i *Castelli Raccomandati* e i *Soggetti* [3].

IX. Nel MCDXIX. i Conti in un solennissimo Instrumento di Pace, si considerarono come Confederati. Questa confessione della Repubblica non è una prova sicurissima per la continuazione della Supremazia dei Conti [4]. Altri consimili

(1) Scrittur. Contrar. II. cart. 5. §. E di fatto. Ivi „ E di fatto queste Capitolazioni per quanto è a mia notizia vennero fuori più di 60. Anni „ dopo che appariscono fatte „ Deve notarsi per altro che nel Sommar. Contrario cart. 73. e nella prima Scrittura cart. 12. §. *Non ossa il secondo* ove parla della sentenza del MCDXIV. in cui vengono considerate ampiamente le Capitolazioni del MCDV.

(2) Sommar. An. MCDVI. pag. 166.

(3) Cod. in Cartapecora contenente la Tassa dei Comuni del MCDVI. a. 85. nell'Archivio del Monte Comune. Ivi.

„ Tria Capitula conventionis initæ inter Decem Balie pro Comuni Florentiæ & Comites della Gherardesca die 28. mensis Januarii MCDV. „ In primis quod ipsi Comites Gabriel, Arrigus, Joannes, & Niccolaus, & alii filii dicti Comitis Nicolai ejus fratris, & Comes Vincislaus, & eorum filii, & descendentes masculi, & per lineam masculinam tam nati, quam nascituri &c. „ Sommar. all' Anno MCDVI. pagin. 166.

(4) Sommar. MCDXIX, pag. 187. Ved. sopr. Part. II. Artic. III §. 9. p. 205.

li Istrumenti di Pace significano lo stesso [1], e dimostrano la stima che facevasi del Contratto non molto avanti stipulato. Nel MCDXXIV. per esimersi da alcuni aggravj, il *Co. Bernabò* ed il *Co. Fazio* mandarono a Firenze *Ser Biagio di Giovanni loro Cancelliere* il quale avendo „ prodotto un *Quader-*  
 „ *no* di Capitoli, nei quali si contiene più patti che detti  
 „ Conti hanno al Comune di Firenze „ ottennero il compimento di Giustizia.

X. Ometto molti altri Fatti per notare che dovendo il *Conte Arrigo* portarsi nella Sicilia, costituì suo Vicario e Potestà il famoso *Giovannozzo Pitti*. Ritennero sempre i Sigg. della *Gherardesca* nel loro Archivio l'Atto solenne di tal' Elezione, salvato a sorte dall' ingiuria del tempo [2]. Dal medesimo riconoscesi in qual maniera i *Gherardeschi* conservassero gli antichi loro Diritti assicurati dal patto di *Accomandigia*. Dichiarasi dal Conte che tale elezione vien fatta all' oggetto „ di provvedere alla  
 „ conservazione di dette sue Castella & Huomini di quelle &  
 „ d'ogni Jurisdizione d'Esse „ E perciò al medesimo affida.  
 „ ogni sua Jurisdizione & amministrazione, e Stato „ volendo che sia „ Costituito e facto General Vicario & Giudice De-  
 „ legato... nelle dette Castella di *Bolgari* e di *Castagneto* e  
 „ degli Uomini di quelle... con ogni Jurisdizione, Ammini-  
 „ strazione, Cognitione, Imperio, & Bada... „ incaricando di far riscuotere ed esigere „ ogni Gabella, Dazio, Passaggio, o qualunque altra cosa ordinaria, o straordinaria.  
 „ ... ne' luoghi così per terra come per mare... sempre conservando la Proprietà, e la Signoria di essi a detti Conti „. Se questi Documenti non provano, e quali saranno mai quelli che proveranno? Da questi raccogliesi non solo un evidente prova della continuazione del Dominio, quanto ancora dell' autorità e grandezza dei Conti i quali tenevano per loro Potestà e Giudicanti nella Contea gli Uomini di maggior reputazione

S s 2

della

(1) Sopr. Part. II. Artic. III. §. 14. (2) Sommar. all' Ann. MCDXL. p. 189. pag. 209.

della Repubblica di Firenze. E per verità *Giovannozzo di Francesco Pini* oltre l'essere delle primarie Famiglie, godè i primi onori della sua Patria, e fu impiegato in affari di gravissimo momento, essendo andato Ambasciatore insieme con *Bernardetto de' Medici* al Re *Alfonso di Aragona* [1], in compagnia di *Neri Capponi*, e di *Piero di Cosimo de' Medici* al Papa [2], con *Luca degli Albizi* alla Rep. di Venezia [3], e nuovamente a Roma per trattare la pace comune d'Italia [4]. Questo stesso non sdegnò di essere Ministro e Governatore della Gherardesca, facendo le veci dei Conti, e ritirandone un conveniente stipendio [5]. Tanto è lontana dalla verità l'asserzione del Fisco [6], che i Conti non abbiano per 400. Anni tenuto alcuno Giudicante.

XI. Nel MCDXLIV. I Provveditori delle Gabelle di Pisa esaminarono le Capitolazioni, conobbero che erano in osservanza, e giudicarono relativamente alle medesime „ *Vigore Pactorum factorum & initorum inter Comune Florentiæ* „ & dictos Comites della Gherardesca . . . Visis, & bene intellectis, & consideratis pactis, & capitulis, & conventionibus factis, & initis, & firmatis inter Comune Florentiæ, & dictos Comites della Gherardesca „ Ivi si enunciano più Documenti, e Sentenze relative allo stesso soggetto e si stabilisce l'osservanza del Patto „ volentes pro bono, & pacifico „ statu Communis Florentiæ manutenere, & observare Pacta, „ & conventiones factas per Comune Florentiæ dictis Comitibus della Gherardesca, & eorum Descendentibus [7] „.

XII. Un'ampia conferma delle Capitolazioni, abbiamo pure in una Cartapecora, che si è conservata nella *Libreria Stroz-*

(1) Ammirat. Istor. Lib. XXII. cart. 55.

(2) Ammirat. Lib. XXII. cart. 53.

(3) Ammirat. Lib. XXII. cart. 63.

(4) Ammirat. Lib. XXII. cart. 77.

(5) Ved. in Sommar. Ann. MCDLX.  
§. Item che in ricompensatione.

(6) Scrittur. seconda §. Dissi nella sostanza. Ivi „ Quando per 300. Anni „ e se vi si aggiunge il tempo della „ Rep. Pisana per 400. non vi hanno „ tenuto Giudicante.

(7) Sommar. all' Anno MCDXLIV.  
pag. 192.



*Stroziana*, ove dicesi „ Omni meliori modo, via, Jure, & „ forma quibus magis, & melius potuerunt primo, & ante „ omnia confirmando, & approbando omnia, & quecumque „ Pacta & Capitula, & quascumque deliberationes factas quo- „ modocumque in favorem dictorum Comitum della Gherar- „ desca [1], „.

XIII. Questi, e molti Documenti di più che potrebbero allegarsi dentro il corso dei sessant' Anni, in cui al Fisco non è venuto fatto di ritrovarne alcuno, provano con evidenza che le Capitolazioni comparvero molto avanti, e in tempo che erano in vita i Capitolanti Fiorentini. Il Documento a cui si riferisce il Difensore del Fisco, altro non può essere se non la *Deliberazione* fatta nel MCDLXVI. dai Priori di Libertà, e dal Gonfaloniere di Giustizia del Popolo Fiorentino, e bene il Fisco si guardò dall'individuare espressamente, giacchè in esso si conferma con espressioni chiarissime l'Istrumento del MCDV. „ Eo etiam ultra prædicta expresse appposito, quod „ ipsi Comes Simon, & Comes Gherardus, & quilibet eorum „ & eorum, & cujuslibet eorum filii, & Descendentes per li- „ neam masculinam, intelligantur esse, & remanere, & sint, „ & remaneant etiam vigore presentis provisionis in eisdem „ Preeminentiis, Privilegiis, Pactis, Capitulis, & Juribus per „ Comune Florentiæ Prædecessoribus eorum, quando venerunt „ sub devotione, & protectione dicti Communis de mense Ja- „ nuarii MCDV.... [2]. „ Da simile amplissima rinovazione di Patto, ognun vede, che ancora dopo il corso di sessant' Anni, bastava per l'osservanza loro che la prima volta comparissero in tale aspetto.

XIV. Nel MCDLXXII. in una Sentenza data contro alcuni di Bolgheri si enunciano le Capitolazioni, riservando „ Co- „ miti Gherardo, & Simoni della Gherardesca in, & super pred. „ mul-

(1) Sommar. all' Anno MCDLXI. pag. 193. (2) Sommar. MCDLXVI. pag. 195.

„ multa omnia, & singula Jura quomodolibet eisdem con-  
 „ petentia vigore Capitulorum eis concessorum a Comuni Flo-  
 „ rentiae [1]. „ Trovasi pure altro Documento del MCCLXXXII.  
 in cui la Giustizia della Repubblica Fiorentina si protestò di vo-  
 „ ler conservare i Capitoli fatti agli *Antenati del M. Conte Ghe-*  
*rardo della Gherardesca* „ e per ogni tempo inviolabilmente  
 „ a loro, e agli Uomini loro osservati [2].

XV. Nel MCDLXXXIII. comparvero nuovamente a difesa  
 de' Conti le Capitolazioni loro. I Priori di Libertà, ed il  
 Gonfaloniere di Giustizia, confermando una Relazione di *Ber-*  
*nardo Buongirolami*, approvarono le Capitolazioni sopra le qua-  
 „ li aveva fondato il suo Voto per dichiarar libera la Contea da  
 alcune pretese relazioni passive col Comune di Firenze „ Ut  
 „ patet Instrumentum Capitulorum & Pactorum factorum de  
 „ Anno MCDV. vigore quorum Capitulorum pluries reperio  
 „ distos homines fuisse liberatos a salibus impositionibus diver-  
 „ sis temporibus factis [3].

XVI. I Dieci di Libertà e di Balìa del MCDXCVI. scri-  
 vendo a *Bernardo Federighi* Commissario di Campiglia, gli ram-  
 mentano le Convenzioni e Capitoli, e ordinano che siano sem-  
 pre in osservanza „ Il che dicono essere contro alle Conven-  
 „ zioni, e Capitoli hanno con la nostra Repubblica, e per que-  
 „ sto ti commettiamo non gli voglia loro infrangere. Essendo  
 „ dunque la domanda loro onesta, & etiam essendo desidero-  
 „ si „ che a *questi Conti* sia piuttosto oltre alle convenzioni fatto  
 „ loro piacere, & commodum, che in parte alcuna maculare,  
 „ vogliamo contro alle Convenzioni, e Capitoli loro. Tu non  
 „ astringa i detti ad alcun pagamento, Imo per amor di detti  
 „ Conti far loro piacere, & commodum &c. [4].

XVII. Verso questo tempo i Conti che sempre ebbero  
 fama

(1) Fra le Sentenze incamerate dell' Arch. del Monte Comune nella filza segnata S. S. a cart. 406. del MCDLXXXII.

(2) Sommar. Ann. MCDLXXXII. pagina. 198.

(3) Sommar. Ann. MCDXXXIII. pagina. 200.

(4) Sommar. Ann. MCDXCVI. pagina. 208.

fama di esser giusti e magnanimi, diedero una forte riprova del più perfetto attaccamento alla Repubblica loro Protettrice. Essi non vollero seguire il partito dei Pisani che avevano ripresa la libertà, e come liberi eran riconosciuti dalle straniere Potenze, sostenuti da' Bentivogli, dal Sig. di Piombino, dal Duca d'Urbino, e in specie da' Veneziani, autorizzati dal Papa, e da Massimiliano Re dei Romani [1]. Perciò volendo far resistenza nel loro Castello di Bolgheri [2], essi lo videro saccheggiare e devastare dagl' Imperiali, „ usando infinitissime crudeltà, scannando in fino a piè degli Altari le „ donne e i fanciulli che nelle Chiese erano rifuggiti [3]. Il Co. Arrigo Signor di Bolgheri [4], rimase allora miseramente ucciso. Un simile infortunio sarebbe accaduto ancora a Castagneto se con grossa somma di danaro non fosse stato provveduto alla sua salvezza [5].

XVIII. Nel MCDXCVII. volendosi impedire ai Conti l'esazione delle Gabelle, mostrarono i loro Capitoli, e i Dieci di Balla ne vollero l'osservanza „ E mostrarono al Magistrato loro li Capitoli, che hanno i detti Conti con questa Eccelsa Repubblica, per li quali si contiene, che tale esazione possono fare detti Conti dalli Forestieri nel modo, e forma che in detti Capitoli si contiene [6] „.

XIX. Da questi, e simili Documenti ognuno a buona equità conosce se i Conti proseguirono a ritenere i loro Diritti e Supremazia, e se le Capitolazioni rimanessero ineffettuate come

(1) A quanto deve riferirsi il sentimento del Doge di Venezia riferito dal Guicciardino Istor. Fiorent. Lib. IV. pag. m. 173. „ Il rispetto dell' utilità „ comune aveva indotti tutti i Potentati della Lega a dare la Fede „ ai Pisani di ajutarli a difendere la „ libertà, & che se gli altri si dimenticavano della Fede data, non volevano essi contro il costume della „ loro Rep. imitarli in cosa tanto „ indegna.

(2) Oltre molti, Ved. Targioni Viaggi Tom. IV. p. 257.

(3) Giovio Hist. Lib. IV. Ammirat. l. c. Guicciardin. l. c.

(4) Ammirat. Istor. Tom. 3. pag. 235. Ivi „ con la presa di Bolgheri Castello „ de' Conti della Gherardesca, Parla „ no di questi fatti molti altri ancora fra i nostri Storici.

(5) Ammirat. l. c.

(6) Sommar. Ann. MCDXCVII.

me pretendesi in contrario [1], e pure se avessero l'*attività e l'efficacia di un Patto sostenuto dalla Pubblica Fede*. Non è dubbio che le inferiori Magistrature della Repubblica spesso volte coll' involgere i Conti in pericolosissime questioni, non tentassero di opprimerli, recandosi a gloria ed onore il soverchiarli, e spaventarli con l'abuso della loro autorità, ma non è dubbio altresì, che le compassionevoli voci dell'afflitta Famiglia, non commuovessero la suprema giustizia del Governo per difenderli dalle insidiose maniere praticate per distruggerli. Nel MDXII. il Gonfaloniere e Priori del Popolo Fiorentino scrissero ai Consoli di Mare „ Vogliamo detti Capitoli *siano loro inviolabilmente osservati, che così richiede la Fede promessa* [2]„. Gli stessi sentimenti di generosa Clemenza si trovano in altra Lettera della Repubblica loro Protettrice benefica „ Come vi è noto *i Capitoli sono la Fede Pubblica, ed è ufficio e debito di questa Repubblica di osservarli e fare osservare inviolabilmente a ciascheduno*; Per tanto vedete e Capitoli predetti, e quelli osserverete, e farete loro osservare [3].

XX. Queste sì forti chiare evidentissime dichiarazioni ben dimostrano, che *i Capitoli* del MCDV. non sono quell' oscuro Documento ineffectuato risoluto e lasciato in abbandono, come mostra di far credere il Difensore del Fisco. I Conti nelle loro disgrazie, altro scampo non han trovato se non il protestare che ritengono quei Dominj Signoriali i quali furono accordati loro dalla Divina Provvidenza, trasmessi dalla gloria de' loro Maggiori, e quelli stessi che la Repubblica assicurò sotto il suo Patrocinio: Altro non han fatto se non rammentare la *convenzione*, e rinnovar la *preghiera*. In conseguenza di che spesso trovasi la Maestà della Repubblica interessata a favorire la continuazione della Supremazia de' Gherardeschi, e l'Osservanza delle Capitolazioni. Queste si vedono confermate al Con-

te

(1) Scritt. Contrar.

(2) Sommar. all' Anno MCDXII.

(3) Sommar. all' Anno MDXIV.

te Neri, e Simone nel MDXV. per mezzo di un pubblico Instrumento „ Cum sit quod de Anno Dominicæ Incarnationis MCDV. de mense Januarii dicti Anni, & die 28. dicti Mensis fuerint facta, & contracta quædam Capitula, & Pacta inter Comune Flörentiæ, & Agentes pro eo ex una, & Comites della Gherardesca olim Comitatus Pifarum ex alia parte &c.... Item voluerunt, & declaraverunt dicti Comites, quod per prædicta, vel aliquid prædictorum dicta Capitula, & Pacta facta in dicto anno MCDV. *non intelligantur alterata*, sed in omnibus suis aliis partibus & effectibus restare & restent firma & valida, neque iis vel alicui ipsorum salvis prædictis intelligatur in aliqua ipsorum parte modo aliquo derogatum, vel aliquod præjudicium factum quoquo modo [1].

XXI. Il Gonfaloniere, e Priori di Libertà del Popolo Fiorentino scrissero pure nel MDXVII. ai Consoli di Mare „ Vedete detti Capitoli, & esenzioni, *e quelli osserverete e farete osservare inviolabilmente* perchè così *richiede la Fede pubblica promessa loro* per questa Eccelsa Repubblica (2) „.

XXII. Gli Otto di Pratica per ragione di alcune cose naufragate che spettavano al Conte *Simone di Bolgheri*, scrisse nel MDXXI. ai Consoli del Mare „ Però sarete contenti, *ac- ciò la Fede pubblica sia osservata a ognuno*, provvedere che al detto Conte o suo Mandato sieno restituite dette robe e Liuto (3) „. Nel tempo stesso i Conti seguitavano a dirigere e ordinare con piena autorità le cose loro, siccome vedesi dall' avere il Co. Neri nel MDXXIV. con autorità propria determinati i Confini verso Suvereto (4), e date altre Disposizioni senza dipendere da alcuno.

XXIII. Gli stessi sentimenti di umanità, e di giustizia ritrovansi in altri Documenti, che lungo sarebbe l' enumerare,

(1) Sommar. Ann. MCDXV. pag. 224.

(2) Sommar. Contrar. cart. 69.

(3) Sommar. all' Anno MDXXI.

(4) Fra le Cartapecore dell' Archivio dei Sigg. Conti trovansi i Capitoli del dì 6. Dicembre MDXXIV. con la Comunità di Suvereto.

rare, dimostrano con somma evidenza la prosecuzione del Dominio, e l'osservanza del Contratto. Nel MDXXXI. gli stessi Otto di Pratica, quella gravissima Magistratura che tanto influiva nel regolamento politico dei Dominj della Repubblica, si espressero in tal guisa „ Essendo stato sempre antico Istituto della nostra Città *mantenere la Fede pubblica*, & essendo cosa laudevole ad ogni Repubblica il mantenerla, non possiamo, nè *vogliamo deviare da questa consuetudine*, e però vi diciamo l'animo e l'intenzione nostra essere, che al Comune & Uomini di Bolgheri e Castagneto, e a tutte l'altre Ville sottoposte al Conte Gherardo, & al Conte Simone della Gherardesca *siano osservati i Capitoli* [1] „.

XXIV. Così pure trattandosi di un Naufragio, e di robe per fortuna di mare spinte alle spiagge della Gherardesca scrissero nel MDXXXVI. „ Dovendosi havere ogni rispetto di „ *non manearli de' suoi Capitoli, e di osservare la Fede pubblica*, come è stato antico Istituto di questa Città.... volendo ancor loro mantenere a' detti Conti la *Fede Pubblica*, ci pare che tu debba restituire a detto Conte, o suo Mandato la Barca „.

XXV. La Gloriosa memoria del Gran-Duca Cosimo I. che tanto seppe dilatare i suoi Dominj, e vendicarne ogni minimo diritto, scrisse nel MDXLVI. risolutamente ad *Alfonso Capponi* Provveditore di Pisa „ *Noi vogliamo sieno loro osservati li Capitoli, e privilegi già concessi, e di questo voi ne darete l'ordine* [2] „ Onde lo stesso Provveditore del Mare fu necessitato ad avvertire il Capitano di Campiglia di tener lettere di S. E. *Che si osservino ai detti Conti i lor Capitoli* [3]. In tal maniera il *Senator Lelio Torelli*, e altri sapientissimi Ministri di quell'ottimo Principe, con ogni riguardo parlarono delle Capitolazioni, e continuatamente ne fecero uso nelle loro Relazioni, sostenendo la Supremazia dei Gherardeschi.

XXVI.

(1) Sommar. all' Anno MDXXXI.

Sommar. Contrar. cart. 79.

(2) Lettera de' 4. Agosto MDXLVI. nel

(3) Sommar. An. MDXLVI.

XXVI. Gli Otto di Pratica nel MDXLVII. riferendosi alla Deliberazione fatta nel MCDLXI. ben dimostrarono che il Contratto del MCDV. era nella sua osservanza „ Conferma- „ no i Capitoli concessi ai Conti della Gherardesca, & al- „ li detti Comuni [1] „ Così pure gli stessi Otto di Pratica nel MDXLVIII. scrivendo a *Roberto Bonsi* Provveditore di Pisa dicono „ Nondimeno pareva a quel Magistrato che si do- „ vessi aver rispetto di non mancarli de' suoi Capitoli, e offer- „ vare la *Fede pubblica*, secondo l'antico Istituto di quella „ Città... Però vogliamo, che tu non gli alteri i suoi Capi- „ toli [2] „ Parla in tal modo ancora Mess. Alfonso Qui- stelli nel MDXLIX. [3].

XXVII. Troppo in lungo anderebbe il discorso, se tutti volessimo ricordare i Documenti, ne' quali o si contestano dai Conti i loro Diritti alla *Repubblica* ed ai *Principi Medicei*, o da questi ampiamente si rammentano i patti, e si confessa la continuazione del Dominio. Così gl'*Otto di Pratica* nel MDXLIX. [4], e specialmente nel MDLI. rammentano l'Accomandigia „ E per il Capitolo concesso l'Anno MCDXLV. ai Conti del- „ la Gherardesca quando vennero sotto la Raccomandigia di „ questa Città, possono risquotere le gabelle da chi passa per „ il loro Terreno, e Giurisdizione [5] „ Allegò le Capito- „ lazioni il Conte Ugo nel MDLVII. [6], e nello stesso Anno gli *Otto di Pratica* allegandole alla Gloriosa memoria del *Gran- Duca Cosimo*, confessarono che nel MCDV. i Conti furon la- sciati „ Padroni dei loro Castelli & Uomini come erano pri- „ ma, eccetto che potere esercitare il Criminale [7].

XXVIII. Tralasciamo di rammentare una Lettera del *Con- siglio di Pratica* del MDLXI. [8], una Lettera del *Magistrato de' Nove*, ove si parla dei Beni e *Stato del Conte Ugo* [9], un'

T t 2.

ln-

(1) Lettera scritta al Capitano di Cam- piglia nel Sommar. Anno MDXLVII.

(2) Sommar. Ann. MDXLIX.

(3) Sommar. An. MDCXI. pag. 263.

(4) Sommar. An. MDXLIX. pag. 237.

(5) Sommar. An. MDLI. pag. 238.

(6) Sommar. An. MDLVII. pag. 239.

(7) Sommar. An. MDLVII. pag. 239.

(8) Sommar. An. MDLXI. pag. 242.

(9) Sommar. An. MDLXI. pag. 243.

Informazione di *Francesco Vinta* del MDLXII. [1], una lettera del *Principe Francesco* del MDLXV. [2], un Voto del *Senator Lelio Torelli* del MDLXVI. [3]. Trovasi la Relazione di *Giovanni Battista Asinio* del MDLXXIII., ove dimostra che il Conte Francesco è Padrone di Castagneto, e di tutte le sue appartenenze, e ne ha tutta la Giurisdizione, provandolo „ ex „ Capitulis initis inter Antecessores Domini Comitum, & Extremam Rempublicam Florentinam [4]. Gli *Uffiziali della Sanità* nel MDLXXX. confessano il Dominio dei Conti sopra la spiaggia. [5], e la *Clarissima Pratica* scrisse ai Consoli nel MDLXXXIV. [6] che i Conti son padroni delle cose naufragate, omettendo il Voto di *Gio. Battista Gianfigliuzzi* del MDXCII. [7] e molte altre riprove che si hanno dai Documenti di questo secolo.

XXIX. E chi è che possa impugnar con giustizia il Dominio de' Conti, e la continuazione del medesimo confessata dagli stessi *Consoli di Mare* nel MDCXI. [8], dal *Voto di Niccolò dell' Antella*, e da' *Signori Nove* nel medesimo Anno [9], da *Angelo Niccolini* Provveditore Generale delle Gabelle del Sale nel MDCXI. [10], dal *Clarissimo Consiglio di Pratica* nel MDCXV. [11], dallo stesso *Clarissimo Consiglio* nel MDCXIX. in una sua lettera al Governator di Livorno scritta „ acciò ogni volta non si abbia a mettere in dubbio i Pri- „ legj chiari di questi Conti, e dar loro disagio & danno, con- „ tro ogni debito di giustizia, e contro li apertissimi Rescritti „ di questi Serenissimi Principi, e non si abbia ancora a dar „ molestia ogni volta a S. A. [12] „ e replicatamente in altre  
Di-

(1) Sommar. An. MDLXII. pag. 243.

(2) Sommar. An. MDLXV. pag. 245.

(3) Sommar. An. MDLXVI. pag. 246.

(4) Sommar. An. MDLXXIII. p. 251.

(5) Sommar. An. MDLXXX. pag. 253.

(6) Sommar. An. MDLXXXIV. p. 254.

(7) Sommar. An. MDCXI. nell' Informazione del Niccolini pag. 268.

(8) Sommar. An. MDCXI. pag. 265.

(9) Sommar. An. MDCXI. pag. 265. e seg.

(10) Sommar. An. MDCXI. pag. 267. & seg.

(11) Sommar. An. MDCXV. pag. 270.

(12) Sommar. An. MDCXIX. pag. 272.



Dichiarazioni, e Deliberazioni e Rescritti del MDCXXXIII. [1] MDCXXXV. [2], MDCXXXVI. [3], 4. Genn. MDCXXXIX. [4], 3. Decemb. MDCXXXIX. [5], MDCLIV. [6], MDCLXIII. [7] MDCXCIX. [8]. Stancherei sicuramente la pazienza delle Signorie Loro Illustriss., e Clariss. se volessi in questo luogo accennare soltanto gli altri Documenti provanti la continuazione del Dominio dei Conti, e l'osservanza dell'Accomandigia. Questi fatti son certamente infallibili.

XXX. Tali e simili dichiarazioni vanno ad una molteplicità senza numero, cento e cento volte s'incontrano ne' tempi posteriori, e dimostrano il Dominio in apertissima maniera [9]. Se queste si riferiranno al Voto del Sen. *Buonarroti Ministro non meno grande* per l'integrità che per la *Dottrina*, e al conseguente Rescritto Clementissimo del Granduca Cosimo III. [10], in cui a *forma delle Capitolazioni*, si confermano ai Conti i loro Diritti e le loro prerogative: a me sembra conclusa una prova irrepugnabile per dimostrare la prosecuzione dei Diritti immancabilmente ritenuti dalla Famiglia, e per assicurare l'Accomandigia sotto il favore della Sovrana Beneficenza. E in verità secondo i più ricevuti principj passa fra i Dottori per proposizione certissima, che tali Dichiarazioni, tanto più debbano attendersi, quanto più si vedon fatte dal Principe istesso [11]. Lo che se pienamente si verifica ne' termini dell' *Essenzione*, e

d' Im-

(1) Somm. An. MDCXXXIII. p. 275.

(2) Somm. An. MDCXXXV. p. 276.

(3) Somm. An. MDCXXXVI. p. 277.

(4) Somm. An. MDCXXXIX. p. 280.

(5) Somm. An. MDCXXXIX. p. 280. e 281.

(6) Sommar. An. MDCLIV. pag. 282.

In questa Relazione dicesi, i Castelli „ erano loro propri, e non li rice- „ verono dalla Repubblica, ma essi li „ raccomandarono. Onde ne segue che „ sebbene pagano il Censo, e offeri- „ scono il Palio, e fanno altre cose „ in segno di obbedienza e di mag-

„ giorità, nientedimeno rimangono li-

„ beri sotto la protezione del Princi-

„ pe più potente „.

(7) Sommar. Ann. MDCLXIII. pag. 290. fino al 94.

(8) Sommar. An. MDCXCIX. p. 295.

(9) Devesi in questo luogo riferire tut- to il restante di queste Osservazioni.

(10) Sommar. An. MDCCXVI. p. 299. e segg.

(11) Altograd. Controv. 51. n. 24. Lay. Allegazioni Fiscali 60. per tor. Gob. Conf. 99. n. 2. Rot. Dec. 181. n. 5. e Decis. 186. n. 2. part. 12. Recent.

d' *Immunità* (1) e molto più dovrà essere fuori di ogni questione, quando si tratta delle altrui *Prerogative*, e *Diritti Signoriali* commessi e raccomandati alla Protezione e alla Tutela dei Serenissimi Granduchi di Toscana.

XXXI. In tal guisa la successione dei tempi autorizza e sostiene la Supremazia dei Conti, *quando di prova e di legittimazione debba aver bisogno un libero Possesso che ha di vita otto Secoli.* Certamente nella pubblica Giurisprudenza non vi è regola più sicura, non vi è proposizione più accreditata fra tutte le nazioni e più ricevuta in tutti i tempi, che *un Possesso immemorabile basti a provare copiosamente che deve essere mantenuto.* Fin dove aggiungono le ragioni legali, e le regole del Giusto deve passare per infallibile che in tal guisa si assicura ogni Possesso ed ogni Dominio [2], nè può dubitarsene senza sconvolgere ed alterare tutti i principj di pubblica economia, e senz' attentare alla Maestà dei Sovrani.

### A R T I C. III.

CONTINUAZIONE DELLA SUPREMAZIA NELLA CONTEA  
COME TERRITORIO ESTERO, SEPARATO DAI DOMINJ  
GRANDUCALI, E IN SPECIE DAL CAPITANATO DI  
CAMPIGLIA.

**V**ENENDO alle prove particolari, onde più precisamente si determina la continuazione del Dominio, e dell' *Accomandigia*, e si fissa la *vera Qualità e Natura* dei Diritti Signoriali dei Gherardeschi, deve principalmente mostrarsi come la Contea seguitasse ad esser un Territorio *separato e distinto*, essendo libero dalle *Grav ezze*, e dalle *Leggi universali* fatte sotto la *Repubblica*, e il *Principato*.

II.

(1) Surd. Conf. 262. n. 20. Natta Conf. 524. n. 26. Bonden. Coll. Legal. 38. n. 184. Lib. II. Gob. Conf. 148. n. 49.  
(2) Grot. Lib. II. Cap. 4. ed iv. Tes-

mar. Gronov. Vander-Muelen, Barbeyrac, Cocceii. Pufendorf. de J. N. & G. Lib. IV. Cap. 12.

II. Moltissimi sono i Documenti per cui è manifesta la diversità e la distinzione de' Territorj. L'Istrumento del MCDV. chiaramente lo dimostra, poichè a riserva dei Diritti rilasciati alla Repubblica Fiorentina (1), tutto il restante seguitò a rimanere nel Dominio dei Conti, i quali continuarono a considerare come di loro libera allodiale pertinenza i Castelli e la Contea controversa. E in fatti fra lo *stato precedente* il Contratto, e lo *stato posteriore*, altra differenza non si ravvisa, se non quella risultante dall'Accomandigia con i Patti connessi. Ma certamente questa non fece variar la natura del Territorio, e seguitò ad essere separato, assumendo soltanto la nuova qualità di Raccomandato dell'Eccelsa Repubblica Fiorentina (2).

III. Le Capitolazioni non produssero riunione alla Corona, anzi stabilirono con una prova fermissima la libertà precedente, e ne assicurarono la durata fino al caso dell'estinzione della Famiglia per mezzo di un Patto pubblico (3). Possono in questo luogo riassumersi, e qui collocarsi i Fatti da noi riferiti *Part. II. Artic. III. IV. e V.* e quanto fu riportato nell'Articolo precedente (4). Perciò se debbono per l'accertata verità del Dominio, e per le infinite confessioni della Repubblica, e del Principato (5) sostenerli le Capitolazioni, deve per l'identità di ragione sostenerli ancora la *diversità del Territorio*, senza di cui l'*Accomandigia* non avrebbe prodotto il suo effetto (6).

IV. Tal diversità è stata sempre riconosciuta così direttamente, come indirettamente tanto nei tempi della *Repubblica*, che del *Principato*. Nè senza tale distinzione avrebbe avuto luogo il nominare i Conti della Gherardesca come *Raccomandati* nella Lega fatta col Duca di Milano e in altri pubblici Trattati (7), nè si troverebbero tante altre dichiarazioni le quali evi-

[1] Ved. Sopr. Part. II. Art. IV. e V.

[2] Ved. sopr. P. II. Art. III. IV. e V.

[3] Ved. sopr. P. II. Art. III. sopr. Part. IV. Artic. I.

[4] Ved. sopr. Part. IV. Art. II.

[5] Sopr. Part. IV. Artic. II.

[6] Sopr. Part. II. Artic. IV.

[7] Ved. P. I. Art. III. §. 79. Part. II. Artic. III. §. XIII. XIV.

li evidentemente la dimostrano; siccome tutte quelle da riferirsi nel seguito per la continuazione del Dominio fino ai nostri Tempi (1).

V. I Diritti sopra le persone, e le cose comprese nella Contea (2), la Libertà dalle Leggi della Repubblica, e del Principato, varj altri particolari stabilimenti, fan conoscere la positiva differenza dei Territorj.

VI. Onde non è maraviglia se i Dieci di Ballia scrivono al *Capitano di Campiglia* che non astringa i Forestieri dimoranti nella Contea dei Gherardeschi, o sia nelle *Terre loro* (3). E li stessi *Dieci di Ballia* osservarono che i Conti „ riscuotevano „ nel loro Contado il passo, e Gabella delle sime che passano per detto Contado e luoghi loro (4) „. Per tal causa il *Conte Simone*, trattandosi di Bolgheri e sua spiaggia, andato avanti gli Otto di Pratica e reclamando i suoi diritti per ragione di un naufragio, secondo quello che notò lo stesso Magistrato, disse le cose naufragate a lui appartenersi „ Per esser Signore „ delle robbe, & legni, che in la Jurisdizione rompono, come siamo noi di quelle che rompono sul nostro [5] „.

VII. Frequentissime sono le dichiarazioni, in cui si mostra la differenza dei Dominj, e ora diceasi che i Conti traggono dalla Signoria e conducono per i Dominj Granducali [6], ora che i Conti esigono la Gabella del Passo per le *Terre loro* [7]. Così la Pratica Segreta nella sua Relazione del MDLVII. parlando del *Conte Ugo* „ Egli ha prodotto i Capitoli fatti l'Anno MCDV. „ come i Conti della Gherardesca furono accettati sotto l'obbedienza del Comune in perpetuo, e lasciati „ *Padroni de' loro Castelli, e Uomini come erano prima*, eccetto „ che

[1] Ved. gli Articoli suffeguenti di queste nostre Osservazioni.

[2] Ved. Part. VI. Artic. I. e II.

[3] Sommar. all' Anno MCDXCVI. pag. 208.

[4] Sommar. all' Anno MCDXCVII. pag. 208. e 209.

[5] Somm. all' An. MCDXXI. p. 227.

[6] Sommar. all' Anno MCDXLIV. p. 192.

[7] Sommar. all' Anno MDXLVI. ove una lettera del Provveditore della Dogana di Pisa al Capitano di Campiglia pag. 236.

„ che potere esercitare il Criminale [1] „. Trovasi un Rescritto del MDLVIII. „ Nè gli Conti possan metter sull' altrui „ *senza passare sul nostro Dominio, essendo circondati* [2] „ ed in altro dicesi che quelli della Contea „ non è possibile che „ mettino, o cavino senza toccare il Dominio Fiorentino, se „ non per mare o per aria [3] „ E perciò la Contea fu chiamata in una Lettera del Magistrato de' Nove *Stato del Conte Ugo* [4], a cui il Principe *Francesco* scrisse relativamente alle Guardie della Marina „ Noi abbiamo ordinato che tutte le nostre Terre di marina con buone Guardie da piedi, e da cavallo sian vigilianti contro l' invasione che da quì avanti si sogliono fare dai Corsari con danno de' Sudditi nostri; la qual diligenza desideriamo che parimente, e quanto prima si faccia dalli vostri Vassalli di Bolgheri per ordine vostro [5].

VIII. Non proseguiremo l' enumerazione d' altri Documenti, notando soltanto che quelli i quali abbiain riferiti e fiamo per riportate, dimostrano pienamente la distinzione dei Dominj. Essa chiaramente vien comprovata non dirò dalle vere e reali *Dichiarazioni e Deliberazioni*, ma ancora da moltissime semplici *Enunciativoe* [6], le quali son reputate di gran momento [7], e in specie quando provengono dal Principe istesso, per i di cui diritti si agita [8], essendo comunissima opinione, che contro il Fisco facciano una valida prova [9]. De-

V

ve

- (1) Sommar. Ann. MDLVII. p. 239.  
 (2) Vedi Artic. V. di questa Parte.  
 (3) Sommario Contrario ove riportasi l' Informazione dell' Auditor Dani del MDLXXXVIII., la quale vedesi ancor nel nostro pag. 255. ed ivi il Rescritto pag. 259.  
 (4) Sommar. all' Anno MDLXI. p. 242. e 243. Ivi „ Et atteso che tal Grano è del raccolto ne' Beni, e *Stato del Conte Ugo*.  
 (5) Sommar. An. MDLXV. pag. 245.  
 (6) Soccin. Conf. 74. num. 9. Lib. I. Spada Conf. 44. n. 7. Lib. I. Rot.

- Decis. 434. n. 6. coram Ludovisio.  
 (7) Paris de Puteo de finibus Feudorum Cap. 7. n. 8. Mont. de Finib. Cap. 60. n. 2. Mascard. de probat. Conf. 354. n. 2. Alberto Bruno Conf. Feudal. 34. n. 3.  
 (8) Valenzuela conf. 100. n. 47. Grazian. Discept Foren. 893. n. 3. Rot. dec. 432. n. 2. part. 1., e dec. 120. n. 6., e dec. 191. n. 2. part. 4. recent.  
 (9) Genua de Verb. enunc. Lib. I. quest. 4. n. 102. Gobio conf. 99. n. 2. Rot. dec. 48. n. 6. Lib. XIII. in Mantiff.

ve dunque concludersi che la Contea appartenga ai Gherardeschi come *Territorio loro proprio*, e affatto diverso dai *Dominj Granducali*; giacchè a niuno può esser lecito di repugnare alle replicate contestazioni dei loro *Supremi Diritti fatte dai Conti alla Repubblica e al Principato*, e alle continue confessioni e dichiarazioni dell'una e dell'altro, le quali trovansi copiosamente nel nostro Sommario [1] e alle continue confessioni della Repubblica, e de' Serenissimi suoi Successori.

IX. Il Ch. Signor Difensore contrario tenta nelle possibili maniere d'impugnare la *Continuazione del Dominio*, deducendo una parte de' suoi argomenti dal suppor la Contea soggetta alle Leggi Toscane, e insinuando la di lei soggezione alle *Gravzze* e ai *Balzelli del Granducato*. Ma chiunque rifletta ai fatti già esposti, potrà dedurre che alla Repubblica Fiorentina e suoi Successori niuno potrà attribuire tal mancamento di fede, e l'uso violento di superiore potenza.

X. Adeguatamente dimostra la diversità del Territorio il non esser compreso sotto l'adiacente Capitanato di Campiglia. Onde non solamente vedesi che i Campigliesi furono dalla *Suprema Giustizia della Repubblica* obbligati a pagare le Gabelle ai Conti transitando con le loro mercanzie e robe per i luoghi della Contea [2], ma ancora essendosi fatta qualche imposizione sul Capitanato, la Gherardesca non vi fu compresa.

XI. Nel MCDLXXXII. nacque dubbio se questa dovesse pagare una gravezza imposta sopra tutto il Capitanato. Il Co. Gherardo fece in tale occasione valere i suoi Diritti: onde la Repubblica Fiorentina con sua Ordinazione dei 30. Ottobre diretta al Giudicante di Campiglia si espresse di *mantenere inviolabilmente i Capitoli* fermati con li Antenati del Mag. Conte Gherardo, volendo a detto Conte Gherardo, e a suoi Uomini osservare, e fare osservare dette tutte loro Immunità [3].

XII.

(1) Ved. da pag. 155. fino al termine del medesimo.

(2) Sommar. Ann. MDXLIX. pag. 137.

(3) Sommar. Ann. MCDLXXXII. p. 198.

XII. L'istesso affare dovendosi più maturamente discutere, gli Eccelsi Priori di Libertà ed il Gonfaloniere di Giustizia ordinarono che *Bernardo Buongiolami* Avvocato Fiorentino, considerate le ragioni delle parti ne facesse la sua Relazione. Questa fu intieramente approvata con la Deliberazione de' 13. *Luglio* MCDLXXXIII., e consecutivamente accettata dalla Comunità di Campiglia e dai Conti i quali furon dichiarati liberi dalle Imposizioni fatte nel Capitanato di Campiglia „ Magnifici, & Excelsi Domini simul ut supra adunati, visis..... dictum, & infra scriptum Rapportum omnibus & singulis in eo contentis, approbaverunt, & confirmarunt, & ab omnibus, & singulis inviolabiliter observandum „ mandaverunt [1] „.

XIII. Nel MDLXXXI. pretese il Capitanato di Campiglia di far concorrere i Conti alla spesa della restaurazione del Ponte di Cerbaja, ma il Magistrato de' Nove a Relazione di Messer Francesco Lenzoni loro Consultore dichiarò liberi i Conti da simile gravezza [2].

XIV. Nel MDCVI. Il Capitano di Campiglia si ostinò nel far pagare ai Conti una visita che egli fece in Bolgheri, ma il Magistrato ne prese cognizione, e come cosa affatto contraria ai Diritti dei medesimi dichiarò ingiusta tal pretensione, e siccome la visita erasi pagata per la violenza con cui i Conti furono costretti e sforzati, così essi ne ottennero il rimborso per mezzo del medesimo Magistrato [3].

XV. Nel MDCXXII. La Comunità di Campiglia pretese con tutta la forza di costringere i *Conti Ugo* e *Ippolito* e gli Uomini di Bolgheri loro Sudditi, a pagare la rata delle spese fatte per restaurare il Palazzo, e Carceri del Capitanato di Campiglia. Il *Magistrato dei Nove* sentite le ragioni di una e  
V v 2 l'altra

(1) Sommar. Ann. MCDLXXXIII. p. 199.

(2) Vedasi la Sentenza de 9. de 12. Gennaro MDCXXII. sopra il non pagare

per il Palazzo, e carceri di Campiglia.

(3) Vedasi la Sentenza dei Nove de 12. Gennaro MDCXXII. sopra il non pagare per il Palazzo e carceri.

l'altra parte, e considerando per le Sentenze, e Decreti del MDLXXXI. del MDCVI., del MDCXI. non essere i Conti obbligati a concorrere alle spese del Capitanato di Campiglia, decretò che „ detti Conti di Bolgheri, e Uomini di detta Comunità non sian tenuti, nè obbligati a concorrere con l'altre Comunità del Capitanato di Campiglia all'acconcime del Palazzo, e carceri ec. „.

XVI. Da ciò ne segue per conseguenza indubitata che sostanzialmente la Contea dei Gherardeschi era considerata come un Territorio a parte, dichiarandosi non compresa nei Balzelli del Capitanato di Campiglia. E si vede con chiarezza la differenza fatta dalla Repubblica fra la *Gherardesca* i *Signori della medesima suoi Raccomandati*, e *Campiglia* e *suoi Uomini Capitolati e Sudditi*; giacche quantunque i Campigliesi nel MDCX. si soggettassero al Comun di Firenze con molte esenzioni, queste non seguitarono ad essere in osservanza, e la *Libertà ed il Dominio dei Conti* si sostenne sotto la *Protezione della Repubblica e del Principato*.

XVII. Nel MDCX. fatte molte spese dalla *Comunità di Campiglia* per esserne rimborsata dal Capitanato, si pretese che dovesse concorrere ancora la *Contea dei Gherardeschi*. E quantunque così evidenti fossero le ragioni dei Conti all'effetto di sostenere i propri diritti, convenne loro secondo la maniera praticata da tutti i Raccomandati, l'aver ricorso alle superiori Magistrature. Ordinarono perciò i Sigg. Nove che *Niccolò dell'Antella*, esaminasse l'affare per proporlo al Magistrato (1): Noi abbiamo quella Relazione (2), in cui si prova i Conti non esser tenuti alle spese universali del Capitanato, si riferisce il Patto del MCDV., si enunciano diversi Atti provanti la Libertà dalle gravezze, e specialmente del MCDLXXXIII., onde costa che i Conti „ non potevano meno essere astretti a Balzello „ al-

(1) Sommario. Relazione dell'Antella sopra le spese de lupi. An. MDCXI. pag. 265.

(2) Sommario. Relazione e Deliberazione del Mag. del MDCXI. p. 265, 266. 267.



„ alcune in virtù delle loro Capitulazioni „ Si portano altri Ricapiti del MDXVII. , MDXLIX. , MDXCVII. , MDLXXXIX. , da quali concludesi essere i Conti, e gli uomini loro liberi dai Balzelli imposti al Capitanato. E siccome il Consultore ben conosceva l'origine del contrasto, nascendo il dubbio dal vedere gli uomini della Gherardesca *andare al banco del Capitano di Campiglia*, rispose all' opposizione notando non esser soggetti assolutamente alla Giurisdizione del medesimo, ma bensì *Raccomandati*, ivi „ Sebbene detti uomini di detta Contea della Gherardesca sono *Raccomandati* a detto Capitano, e però „ di presente vanno a detto Banco così nelle cause Criminali, come nelle civili, nondimeno dal Cancelliere di detto Capitanato non si esercita la medesima autorità, & giurisdizione ne' beni, e affari di dette Comunità esistenti in detta Contea nel rivedere i Conti, eleggere Officiali, e cose simili ec. „

XVIII. Da queste e somiglianti ragioni si conclude „ Che „ per buona giustizia si devon liberare dette Comunità di Castagneto e Bolgheri, e gli uomini di tutta detta Contea sottoposti a detti Sigg. Conti, e loro Consorti . . . che non fussero tenuti, nè obbligati concorrere per il bestame loro, nè per altro a dette distribuzioni per conto de' Lupi presi, e morti fino a qui fatte in detto Capitanato, e in futuro „ da farsi & distribuirsi nel Capitanato di Campiglia „ Il sentimento di *Niccolò dell' Antella* fu pienamente approvato dal Magistrato de' Nove [1], con la Deliberazione de' 30. Giugno MDCXI.

XIX. Dopo sì chiare risoluzioni *sempre più dimostranti il proseguimento del Dominio e della Supremazia dei Gherardeschi, e la connessa osservanza del Patto di Accomandigia*, ognun potrebbe credere che i medesimi non fossero per tal motivo forzati a implorare la suprema Giustizia, ed il soccorso de' Serenissimi

(1) Approvazione della Relazione della Antella sopra i Lupi. Sommar. An.

MDCXI. pag. 267. Debbono vedersi ancora gli altri Documenti posteriori.

nissimi Granduchi contro le violenze e la potenza de' loro Ministri. Ma la sfortuna dei Conti volle altrimenti: Pochi Anni servirono per mandare in dimenticanza la ragione e le Ordinazioni le più chiare e più precise. Nel MDXCV. il Capitano di Campiglia fece imprigionare un suddito loro per ragione delle medesime Tasse. Il Magistrato de' Nove ne scrisse [1] con risentimento allo stesso Giudicante, dicendo „ co- „ sa che apporta gran maraviglia al Magistrato nostro, che „ non sia stata osservata la suddetta Deliberazione; Però vi „ comandiamo, che subito alla ricevuta della presente faccia- „ te rilasciare senza spesa il detto Giovanni ec. per quello fus- „ se ritenuto per preteso debito di cotesto Capitanato per cau- „ sa di Lupi, come uomo di Castagneto „.

XX. Sempre nuovi motivi di questioni e dubbj inettissimi furono per qualunque leggiera causa suscitati contro gl'interessi de' Conti da certe Magistrature inferiori. Verso il MDCLIII. [2], in conseguenza di un motuproprio circa la Tassa delle bestie del *piè Tondo* dagli *Uffiziali de' Fiami* si scrissero le Circolari a tutti i Giudicanti dello Stato che tal Gabel- la si pagasse da tutti secondo la Legge del MDLXXXI.. Perciò fu scritto ancora al Capitano di Campiglia, onde ebbero origine i lamenti dei Gherardeschi costretti a fare le premure più vive per esser dichiarati con la loro Contea liberi da simil' aggravio. Il Magistrato nel MDCLIII. incaricò l'*Auditor Farinola* di riferire, siccome fece con la sua relazione delli 8. Ottobre MDCLIV.. Essa benchè fatta nel falso supposto che la Contea debba reputarsi *Feudo d'Accomandigia*, o *Feudo Oblato* (3),

(1) Lettera de' Nove nel Sommar. Ann. MDXII. p. 269.

(2) Relazione del Farinola Sommar. An. MDCLIV. p. 283.

(3) Ivi „ Perchè i Castelli erano loro „ propri, e non li riceverono dalla „ Repubb., ma Essi si raccomandaro- „ no. Onde ne segue, che sebbene pa- „ gano il Censo, e offeriscono il Pa-

„ lio, e fanno altre cose in segno d'ub- „ bidienza, e di maggioranza nientedi- „ meno rimangono liberi sotto la Pro- „ tezione del Principe più potente „ Così pure in altri Luoghi della mede- „ sima Informazione. In tal proposito debbono riassumerli le cose da noi os- „ servate di sopra Part. II. Artic. III. IV. e V.

le quali supposizioni abbiamo di sopra dimostrato niente nuocere ai Diritti dei Gherardeschi, contengono non pochi Documenti direttamente provanti il Dominio sopra la Contea. Ivi si considerano la Sentenza di *Paolo Vettori e Giovanni Franceschi* del MCDXLIV., *Relazione della Pratica* del MDLII., *Lettera degli Otto di Pratica* del MDXXXI., *Risoluzione della Pratica* del MDCXIII., *Deliberazione de' Provveditori delle Gabelle* del MDCXVIII., e varie altre Decisioni, Deliberazioni e Rescritti del MDXXXVI. MDXLVIII., MDLVII., MDLXXXI., MDCXI., MDCXIII., MDCXXII., MDCXXIII., MDCXX.

XXI. Da questi ed altri Documenti concludesi, che il Dominio dei Conti deve crederli Territorio separato e non soggetto alle Leggi, e Bandi Granducali; rimasero i Gherardeschi „ Liberi sotto la Protezione del Principe più potente, come disse l'istessa nostra Ruota nella Decis. di Castag. Art. 1. n. 6. „ 7., e per ciò non hanno prestato mai giuramento di Fedeltà nè mai ottenuta rinovazione d' Investitura, nè con la Repubblica, nè con i Serenissimi Principi, come si legge nella medesima Decisione al n. 20. dell' Art. 1. Anzi da una *Relazione de' Signori Otto di Pratica* del MDLXXVII. rapportata nella detta Decisione al n. 24. del detto Art. 1. si vede „ che son *Padroni come erano prima* dei loro Castelli, toltono „ la Giurisdizione Criminale, come si legge in quelle parole, „ che i Conti furono accettati sotto l'ubbidienza del Comune di Firenze, e *lasciatili Padroni de' Castelli e Uomini* come „ erano prima, eccetto il potere esercitare il Criminale. E meritano maggiormente che i loro Privilegj gli siano osservati „ perchè si unirono con la Repubblica Fiorentina contro la Pisana „.

XXII. Per simili e molte altre ragioni fermasi che non devono pagar la *Gabella del piè Tondo*, nè i sudditi de' Conti quando nella Contea contrattano fra di loro, nè i sudditi di S. A. R. quando contrattano in quella signoria „ E perciò „ ogni suddito di S. A. può andare in detto luogo a com-  
„ prare

„ prare senza poter essere sforzato al pagamento della gabel-  
 „ la non meno che se andassero *a comprare nelli Stati dei Prin-*  
 „ *cipi Forestieri* „, parificandosi il caso di comprare nella *Con-*  
 „ *tea dei Gherardeschi* al caso delle compre fatte in *Affsi* da San-  
 ti di Domenico del Comune di Pulicciano. In seguito formal-  
 mente si dichiara essere astretti e questi e quelli quando com-  
 prano e vendono negli Stati di S. A. S. „, Perchè *alcun suddi-*  
 „ *to dei Signori Conti* verrà nello Stato di S. A. a comprar be-  
 „ stie del piè tondo, *ratione Contractus*, fortisce il Foro in quel  
 „ luogo ove compra, e perciò può essere sforzato al paga-  
 „ mento della gabella; ma quando per difetto di Giurisdizio-  
 „ ne non si potesse contro di esso agitare, è tenuto secondo  
 „ la disposizione di detta Legge il venditore Suddito di S. A.  
 „ al pagamento „. Questa Relazione in cui vengono con  
 ogni sicurezza sostenuti i Supremi Diritti dei Conti e con cui  
 si mostra la continuazione del Dominio loro, fu approvata am-  
 piamente dal Magistrato „, Deliberand. la suddetta relazione in  
 „ tutte le sue parti approvorno, e pronunziando come in ef-  
 „ fa, ne comandano l'esecuzione a chi s'aspetta (1) „.

XXIII. Da tutto questo risulta una prova con cui si esclu-  
 dono quelle Relazioni passive alle quali la Gherardasca voleva  
 assoggettarli dalla forza delle inferiori Magistrature, se una su-  
 periore Intelligenza non l'avesse difesa col far costare della di-  
 versità del *Territorio affatto distinto dai Dominj Granducali*, e  
*specialmente dal Capitanato di Campiglia*. Oltre gl' altri riflessi  
 già fatti, la *considerazione sola e semplice della lunghezza del*  
*tempo* in cui la Contea fu considerata in tale aspetto, deve va-  
 lutarli di gravissimo momento perchè si creda giusto il conti-  
 nuare a riputarla della medesima condizione d'Indipendenza e  
 di Libertà.

AR-

(1) Sommar. Ann. MDLXIV. in ulti-

mo della Relazione medesima.

## A R T I C. IV.

CONTINUAZIONE DELLA SUPREMAZIA NELLA CONTEA COME  
TERRITORIO ESTERO, E IN SPECIE NON SOGGETTO ALLE  
IMPOSIZIONI E LEGGI DEL GRANDUCATO.

I. **N**E' certamente poteva considerarsi come una porzione del Capitanato di Campiglia un Territorio non soggetto nè alla Repubblica, nè al Principato. Mancava ogni termine onde potesse aver luogo una legge da riunirlo, come mancava perche le altre Leggi lo comprendessero. Le generali determinazioni dello Statuto Fiorentino non affissero la Contea (1), ed i Signori di essa non furono già obbligati a vendere o a demolire le Fortezze situate nei Castelli loro secondo il prescritto di quelle Leggi. Essi non furono in verun modo riputati soggetti alle varie disposizioni immediatamente toccanti *le Sovranità della Repubblica*, e in specie a quella ove si vieta l'esercitare Giurisdizione in alcun luogo del Contado e del Distretto, prendendone motivo da qualche privilegio acquistato, o dall'*Imperatore*, o da altro *Principe* (2). Ammenda rigorosa parimente a coloro veniva imposta che si fossero dati in protezione (3). La pena della Testa fu determinata per chiunque della Città del Contado e del Distretto, in qualsivoglia maniera acquistasse dall'Imperatore alcun diritto che al medesimo si dicesse appartenere nella Tosca-

X x

na,

(1) In luogo più opportuno si da schiarimento all'opposizione risultante dal V. Libro dello Statuto Fiorentino in quella parte, la quale fu revocata. Ved. Part. V. di queste Osservazioni.

(2) Stat. Fior. Lib. III. Rub. 80. Pena „ exercendis Jurisdictionem in Co- „ mitatu, vel Districtu Florentiæ vi- „ gore alicujus Privilegij. Ivi dicesi „ Occasione alicujus Privilegij, seu

„ Juris acquisiti ab Imperatore vel „ aliquo quocumque Principe, seu „ Domino, puniatur poena Lib. 1000, „ & privatus sit omni Jure, ac „ privilegio quod pretenderet ipso „ Jure. „

(3) Stat. Fior. Lib. III. Rub. 89. Ivi „ Et nullus se recommendet sub poena „ Lib. 500. tam dicto Recommendato „ auferenda...

na, o alcuna sua parte (1): ordinandosi in tal caso che tutti i Beni del Contraventore fossero devastati e confiscati.

II. Non ostante queste fortissime proibizioni si vedono i Conti presi in Protezione ancora dall'istesso Augustissimo Imperatore Carlo V. Fu il Conte *Simone* che procurò a se e a suoi Successori l'onore di simile Patrocinio. Fra le Cartapecore della Famiglia esiste ancora il Diploma in cui si vedono i Gherardeschi con tutti i loro Possessi Diritti e Sudditi, presi nella protezione e nella Salvaguardia Imperiale (2), comandandosi a tutti i Principi e Vassalli dell'Imperio di riconoscere i Gherardeschi contraddistinti con simile carattere, prescrivendo a tutti il non molestarli, nè turbarli in qualsivoglia maniera (3). Nè questa certamente fu al Conte *Simone* recato a delitto, che anzi

ve-

(1) Stat. Fior. Lib. III. Rub. 86. Ivi.

„ Quicumque de Civitate Comitatu,  
 „ vel Districtu Florentiæ presumpse-  
 „ rit emere, vel quocumque alio Ti-  
 „ tulo acquirere ab Imperatore, vel  
 „ alia Bona, sive Jura Imperii, vel  
 „ que ad ipsum spectare dicuntur in  
 „ Tuscia, vel aliqua parte Tusciæ,  
 „ capite puniatur, & omnia eius bo-  
 „ na devastentur, & publicentur, &  
 „ devastata deveniant, & remaneant in  
 „ Comuni, & ipse, vel ejus heredes  
 „ non possint in perpetuum esse Cives  
 „ Florentini, nec in Civitate, Comita-  
 „ tu, vel Districtu Florentiæ habitare.

(2) Diploma nel Somm. An. MDXXIX.

pag. 227. Ivi Recognoscimus, & no-  
 tum facimus . . . quod nos nobilem  
 „ nostrum, & Imperii sacri fidelem di-  
 „ lectum Comitem Simonem della  
 „ Gherardesca Dominum Borgherii, &  
 „ Civem Pisanum, ob rationabiles  
 „ causas nos ad id moventes presertim  
 „ ob sua erga nos & sacrum Roma-  
 „ num Imperium Fidem, & affectum  
 „ una cum eodem loco Borgari, eius-  
 „ que incolis, & habitatoribus, atque  
 „ omnibus aliis Possessionibus, Domi-  
 „ bus, familiaribus, subditis, Terzis,

„ Bonis, & rebus suis ubicumque sint,  
 „ & esse reperiantur, in nostram, &  
 „ Imperii sacri protectionem, tuitionem  
 „ & salvaguardiam specialem suscepimus, & assumpsimus, & per presentes  
 „ suscipimus, & assumimus, ita ut  
 „ sub huiusmodi protectione, & salva-  
 „ guardia nostra constituti, liberi, se-  
 „ curi, salvi, & protecti esse debeant  
 „ ab omni onere, gravamine, & op-  
 „ pressionem.

(3) Ivi „ Mandantes propterea omnibus  
 „ & singulis Principibus & Vassallis  
 „ nostris & Sacri Imperii . . . præ-  
 „ nominatum Comitem Simonem cum  
 „ Uxore, Liberis, & Familia, & cum  
 „ præfato loco Borgari omnibusque  
 „ ejus incolis, & habitatoribus, at-  
 „ que bonis, possessionibus, & rebus  
 „ antedictis in hac protectione, gra-  
 „ tia, & concessione nostra integre  
 „ conservent, & manteneant, con-  
 „ servarique & manuteneri faciant,  
 „ ne adversum illum, eos, aut aliquem  
 „ ex eis ullo modo directe, vel indi-  
 „ recte in personis, aut in bonis mo-  
 „ lestent, & perturbent, a quopiam  
 „ perturbari, seu molestari patiantur  
 „ . . . Sommar. pag. 228.

vedesi verso l'Anno MDXXXIV. benignamente dal *Duca Alessandro* esser ricevuto nella stessa Città di Firenze con sommo onore e decoro, e qual convenivasi a Persona che indipendentemente possedeva uno Stato proprio. Fu ammesso alla Cittadinanza con la sua Famiglia, ed ottenne speciali Privilegj che lo distinguessero fra gli altri abitanti, dandosi al medesimo la facoltà di acquistar beni nel Contado senz'esser tenuto a pagarne se non che una leggiera gravezza, come si vede per un partito del Dugento, fatto sotto il dì 13. Novembre MDXXXIV. (1).

III. Ma passando da questi ad altri Diritti dei Gherardeschi, dovrà sempre osservarsi continuato lo sforzo delle Magistrature subalterne ai danni dell'Illustre Famiglia, onde questa fu costretta ad implorare la superiore autorità della Repubblica, e con la più viva fiducia mettersi fra le braccia dei Clementissimi Sovrani Medicei. Fu preteso verso il MCDXXIX. che gli uomini del Conte *Bernabò e Co. Fazio* fossero soggetti alle fazioni e gravezze del Comune di Firenze. In tal occasione *Ser Biagio di Giovanni Cancelliere dei Conti* fece vive le loro ragioni, come vedesi da un Recapito del MCDXXIX. (2), ove dicesi „ Adì 29. Giugno MCDXXIX. *Ser Biagio di Giovanni* „ Cancellieri delli sopradetti Conti *Bernabò*, e Conte *Fazio* „ produsse un Quaderno di Capitoli, nei quali si contiene più „ Patti che detti Conti hanno col Comune di Firenze, per li „ quali Capitoli, e patti si dice che detti Conti, & Uomini „ sopradetti sono esenti, e liberi da ogni fazione, e spesa del „ Comune di Firenze, e del Comune di Pisa, li qual capitoli, „ e patti furono loro conceduti per i Dieci della Balla del „ Comune di Firenze nell'Anno MCDV. „.

IV. Che i Conti siano liberi dalle Imposizioni universali, apertamente lo dimostrano molte dichiarazioni ottenute

X x 2

stante

) Membr. del Co. Ugo de MDLXIV. di cui si parlerà estesamente in seguito.

(2) Esistente in un Codice dell'Archivio dei Signori della Gherardesca.

stante l'Accomandigia, e la Libertà de' loro Diritti stabiliti nel Contratto de MCDV. Nel MDXIV. i Consoli di Mare e Provveditori della Dogana di Pisa, pretesero che *Bolgheri e Castagneto* dovessero dare le Portate dei beni, e delle Teste secondo le Leggi, e Bandi. Il *Conte Neri* ne fece il suo reclamo.

„ Dice che per Capitoli hanno con quest' Eccelsa Repubblica  
 „ gli uomini suoi non son tenuti, nè obbligati a fare detta  
 „ portata dei beni, e hanno mostro l'osservanza di detti suoi  
 „ Capitoli, Immunità, e privilegj: come vi è noto e capitoli sono la fede pubblica, & è ufizio e debito di questa  
 „ Repubblica osservarli, e farli osservare inviolabilmente a  
 „ ciascheduno (1) „.

V. Nel MDXVII. essendo i Conti aggravati dal *Commisario dell'Uffizio de' Fossi di Pisa* per ragione di varie imposizioni fatte dal medesimo Tribunale, mandarono due *Ambasciatori* alla Signoria reclamando i loro Diritti. A tale oggetto i Priori di Libertà e il Gonfaloniere di Giustizia scrissero ai Consoli di Mare, dicendo loro che abbiano a se il Commisario de' Fossi „ Vedrete detti Capitoli, & esenzioni, & quelli osserverete, e farete osservare inviolabilmente, perchè così si richiede la fede pubblica promessa loro per quest' eccelsa Repubblica [2] „. Il Difensore del Regio Fisco ben conoscendo che simile dichiarazione mette sempre più in chiara veduta la prosecuzione del Dominio de' Conti, dimostrando la Libertà dagli aggravj, procura di toglierle la forza, portando l'Attestato di un Ministro dell'Uffizio de' Fossi di Pisa [3], che al proposito nostro niente significa.

VI. In quello si afferma [4], come nota il Difensore del Fisco [5], che „ quei Territorj che sono di là dalle colline „ del Pisano sottoposto all'Uffizio de' Fossi, e che non vi scono  
 lano

(1) Di questo Documento avrem motivo di trattarne in seguito.

(2) Ex Palatio nostro die 16. Novemb. MDXVII. Somm. Contrar. car. 69. t.

(3) Scrittur. Contrar. I. cart. 11. t. §. Perchè tutti.

(4) Sommar. Contrar. cart. 89.

(5) Scrittur. Contrar. I. l. c.



„ lano come sono i Castelli della Terra nominata Gherardesca, non sono tenuti pagare al detto Uffizio, e n'è una rõ-  
 „ prova certissima l'osservare, che non pagano, nè Rosigna-  
 „ no nè altri con tutto che non sian Feudi, come dal Docu-  
 „ mento a. 89.; onde male a proposito, e senza bisogno fu-  
 „ rono allegate le capitolazioni per liberarsi da un'aggravio  
 „ che non avevano [1]. „ Per qualsivoglia parte riguardisi tale  
 „ argomento con ogni agevolezza potrà conoscerlene l'ineffica-  
 „ cia, mentre l'attestato parla di ciò che *segue di presente*, e non  
 „ di ciò che poteva essere accaduto nel MDXVII. Il Difensore  
 „ del Fisco argomenta nella supposizione delle non variate cir-  
 „ costanze nel corso di due secoli e mezzo, e vi è sicuramente  
 „ nel suo discorso l'equivoco fra il *Tempo nostro* di cui parla il  
 „ Ministro, ed il *Tempo passato* di cui si parla nella lettera della  
 „ Repubblica.

VII. Esposero i Conti „ di non aver mai per tempo al-  
 „ cuno passato pagato cos'alcuna per cagioni di detti Fossi per  
 „ virtù di detti loro Capitoli, & esenzioni, e lui non pare  
 „ che ne faccia cos'alcuna di volerli loro osservare, & hanno  
 „ detti Ambasciatori richiesto dell'osservanza di detti loro Ca-  
 „ pitoli „ Da ciò ne segue che i Gherardeschi furono in quel  
 „ tempo molestati dall'Uffizio de' Fossi, e all'effetto di liberarsi  
 „ allegarono sommamente a proposito il Contratto del MCDV.  
 „ con cui dimostrarono non essere in alcuna parte soggetti all'au-  
 „ torità e alle determinazioni di questa Magistratura.

VIII. In veduta di ciò, il non esser soggetti i Popoli delle  
 „ Maremme al *pagamento de' Fossi*, come dicesi nell'Attestato,  
 „ non ha alcuna relazione significativa nel proposito nostro, e  
 „ non toglie la forza alla Dichiarazione dell'eccelsa Repubblica  
 „ che volle osservato il Contratto di Aceomandigia. Poteva ben  
 „ questi esser disprezzato dal Commissario dell'Uffizio *senz'ombra*  
 „ *e colore di ragione*; ma è più da crederfi, che con qualche  
 „ pre-

(1) Scrittur. Contrar. I. cart. 11. t. 5. Perchè tutti.

pretesto fossero i Conti vessati in quel tempo, vedendosi spediti *due Ambasciatori alla Repubblica Fiorentina*. Ciò accadde nel falso supposto che la Contea fosse soggetta come Rosignano e le altre Comunità delle Maremme. Le quali sarà vero che ancora in quel „ tempo non fossero collettate per le spese „ se del mantenimento dell' Arno e del Serchio „ siccome diceasi nell' Attestato; ma non è questo soltanto di cui poteva farsi ricerca, doveva vedersi se le stesse Comunità siano soggette per altre cause. Per tal richiesta sarebbe trovato che quelle concorrono ad altre spese e distribuzioni, cui presiede quella Magistratura o il complesso delle Magistrature sotto tal nome, come per la Strada consolare e litorale, per il mantenimento de' ponti di Pisa ed altre somiglienti [1], di cui l' Attestato non parla. Senza bisogno di ulterior discussione, ognuno sarà persuaso che l'argomento del Fisco non toglie niente di attività alla Dichiarazione chiarissima della Repubblica Fiorentina.

IX. Nel MDLVII. il Conte Ugo, e suoi sudditi di Bolgheri ricorsero alla pietà del Duca Cosimo contro i Deputati sopra le spese universali che gli astringevano a tale oggetto [2]. Commessa l'informazione agli Otto di Pratica, questi dissero [3], che i Conti furono lasciati padroni come erano avanti l'Accomandigia. Enunciarono la Deliberazione della Signoria del MCDLXXII. una lettera del MDXVII. ai Consoli di mare, come pure altri Documenti del MDXXXI. MDXLVI. MDLIV.. Da questi concludesi i Conti non esser soggetti alle spese universali. Onde il Granduca Cosimo *referisse* „ Non „ si facciano concorrere, ma ricordisi loro che se domandano „ poi rifacimento di Passate di Soldati, gli altri non saranno „ obbligati in tali spese, e così ognuno resterà ne' suoi termini [4], „ quasi volesse dire che se non vogliono essere riputa-

(1) Possono vederli gli Statuti dell' Ufizio de' Fossi compilati l'An. MCDLXXII. e le Leggi relative al dipartimento del medesimo.

(2) Sommar. Ann. MDLVII. pag. 239.

(3) Sommar. Ann. MDLVII.

(4) Sommar. Ann. MDLVII.

« come sudditi in riguardo di sì tenue spesa, nè pure il Duca gli riguarderà come tali, e gli reputerà come Forestieri, e risentiranno in tal caso tutto l'aggravio del passo delle Truppe senza poter pretendere nè ricercare di essere indennizzati dai sudditi de Principato..

X. Lungo sarebbe il rammentare le altre Leggi a cui non fu sottoposta la Contea, la qual di ragione esser non potè soggetta ad alcuna, *disegnandosi i termini della dipendenza dal Contratto di Accomandigia*. La Legge de' Macelli del 3. Maggio MDLVIII. La Legge de' 23. Aprile MDLXVI. sopra i contratti e l'obbligo de' Notaj di rimettere i Protocolli nell' Archivio Fiorentino. Quella de' 27. Luglio MDLXX. in cui si ordina che tutti gli Archivj delle Comunità sian rimessi nell' Archivio generale di Firenze, non compresero mai le Contee de' Ghetardeschi. Il Bando de' 10. Giugno MDLXXV. sopra l'estrazione delle Sete, quello de' 24. Luglio MDLXXVII. sopra la proibizione di ogni sorte di Moneta forestiera, ed altri molti ben cogniti alle Signorie LL. III. e Cl. furono affatto incogniti nella Contea nè poterono avervi luogo..

XI. Così per omettere varj altri Documenti, trovasi una Lettera dell' antico Magistrato de' Nove scritta nel MDLXVI. al Capitano di Campiglia, da cui deducesi che *i sudditi del Conte* furono riconosciuti come liberi dalle Fazioni, ed altri simili aggravj,, Perche il medesimo Conte *Ugo* ci dice che  
 „ in virtù della lettera che ti scrisse questo Magistrato circa il  
 „ fare la descrizione degli uomini e bestie, tu vuoi etiam com-  
 „ prendervi quelli di Bolgheri, & altri *sudditi del Conte*; e si-  
 „ milmente li comandi alcuna volta per marajuoli, & altre  
 „ Fazioni, come sottoposti, e come si fa degl' altri sudditi.  
 „ Però ti diciamo che l'intenzione di questo Magistrato non  
 „ è stata, e non è di comprendere per tal Lettera li suddi-  
 „ ti del Conte, e però lassali stare senza far descrizione, e  
 „ se non tieni commessione particolare da chi possa in que-  
 „ sta parte comandare tali sudditi del Conte alle fattioni cor-  
 „ po-

„ porali, e non li molestar per tal conto altrimenti, se non  
 „ tieni commissione in contrario (1) „.

XII. Continue pretensioni furono suscitare contro ogni più chiaro diritto dei Conti; ma essi mostraron sempre di non esser compresi sotto le leggi Toscane. Fecesi questione nel MDXCII. se i Macelli di Castagneto fossero sottoposti alla Grascia di Firenze. *Gio. Battista Gianfigliuzzi* liberò con la sua Relazione del 31. Ottobre MDXCII. (2) *Domenico Lupivecchi* di Castagneto, contro il quale si procedeva dal Capitano di Campiglia. „ Non  
 „ trovo che siano sottoposti agli ordini della Grascia di Firenze, & in oltre ho voluto sapere da' Ministri della gabella  
 „ di farina e carne se sono stati soliti di risquoter detta gabella della carne dal Comune e uomini di Castagneto, che  
 „ alla mia presenza si è visto la revisione de' conti di più anni avanti che fosse messa la gabella sopra il sale, non hanno trovato cosa alcuna.

XIII. Nel MDCXI. essendo stato *Giovan Battista di Domenico* da Castagneto condannato per vendita di vino a minuto contro la disposizione della Legge della gabella del sale pubblicata l'Anno MDLXXV. fu necessario implorare la Sovrana Autorità del Clementissimo Granduca. Commesso l'affare ad *Angelo Niccolini* Provveditor Generale, questi riferì che qualora avesse ottenuta dal Conte di Castagneto la permissione di tali vendite, la Legge del Sale non affliggeva il condannato. In questa informazione si considera il Contratto stipulato l'Anno MCDV., in ordine al quale si dice „ E' vero che in progresso di tempo essendo rimasti i Figliuoli piccolli di detti Conti fu dai loro Tutori Raccomandato el Governo dei loro Vassalli al Desco di Campiglia, riserbatosi la Jurisdizione in tutti li Capi, come si conosce da più accidenti seguiti ec. „. Si enunciano varj Documenti del MCDLXXXII., MDLXXI., MDXCII., e vi sono altre prove di fat-

(1) Sommar. An. MDLXVI. pag. 245.

(2) Relazione del Gianfigliuzzi sopra i

Macelli (Sommar. Ann. MDXCV. pag. 261.

XIV. Se questi tanto soffrirono stante le diverse pretese acerrimamente sostenute dalle Magistrature Fiorentine riguardo alle Imposizioni delle quali abbiamo parlato, molto altresì doveronsi adoprare perche loro fosse resa giustizia sopra la *Libertà delle Gabelle dei Contratti*, essendosi talvolta fatta questione, se la *Contea* sia soggetta alle Leggi imponenti simile aggravo. Ma le cose giudicate individualmente in questo proposito, non lascian luogo ad alcun dubbio ragionevole. Fino del MDXLVI. essendo notificato alle Gabelle il *Conte Fazio* per compra di beni, a *Relazione di tutta la Ruota Fiorentina* fu deciso esser libero da simil gravezza (3). Nel MDXCVII. *Pier' Antonio Conti Cancellier delle Gabelle de' Contratti* attestò, che gli uomini della *Contea* non hanno mai pa-

Y y

gate

(3) Lib. Motivor. L. 2 cart. 132.

gate gabelle, onde nell' Istesso Anno i *Consoli del Mare* dichiararono libero da tale Imposizione Silvio da Castagneto (1). Nel MDCVI. molti testimoni furono esaminati e deposero tutti con loro giuramento che gli uomini della Contea non avevano pagata mai la Gabella.

XV. *Non ostante le chiare determinazioni positivamente dimostranti la Libertà dei Conti*, convenne loro sottoporsi ad altra questione nel MDCXVIII. Per altro i Provveditori, e Macistri della Gabella dei Contratti sentenziarono non doverli gabella di alcune compre seguite nel MDCXII., ivi dicendosi della Contea „ Che altre volte per rimazione fatta si è visto „ non esser mai stata pagata gabella alcuna a quest' Ufficio „ per l' esazione delle Gabelle, come per più giustificazioni „ in filza, e Partiti delli Signori Nove della Giurisdizione „ Fiorentina, e della Magnifica Pratica di S. A. R. (2) „. Tutto ciò deve passare senza controversia, giacche se la Contea è fuori del Territorio degli Statuenti non potevasi sopra quello estendersi la Legge loro (3).

XVI. Nel MDCXV. fu dubitato se i *Conti della Gherardesca*, e la loro Signoria fossero soggetti alla Gabella delle Doti. I Consoli del Mare sostennero le Parti contrarie ai Conti: l'affare fu rimesso all' esame del Clarissimo Consiglio, e Pratica segreta, ove dopo una matura discussione, fu risoluto a Relazione di *Lorenzo Usimbardi* Segretario del Consiglio (4) „ che in „ questo caso non ci sia alcun dubbio, e che la dogana di Pi „ sa debba liberare li molestati di Castagneto „ In quella Relazione della Pratica si enunciano le Capitolazioni d' Acco-  
man-

(1) Ved. Lib. di Notificazioni dei Consoli XI. c. 66.

(2) Deliberazione del Magistrato delle Gabelle dei Contratti del dì 12. Dicembre MDCXVIII.

(3) Venturin. Conf. 13. n. 46., & seq. Maffol. Ratio 79. n. 5. Conciol. Allegat. 39. n. 33. Bonden. collect. 41.

n. 75., & seq. Rot. coram Merlin. Decis. 353. n. 9. & seq. cor. Emer. Jun. Dec. 335. n. 2., e nei nostri termini Gabr. Conf. 20. n. 1. Lib. I. Cepparell. Resolut. Fiscal. 135. n. 12.

(4) Sommar. Ann. MDCXV. ove la relazione dell' Usimbardi.

mandigia del MCDV., e varj Documenti del MDXLV. del MDXCI. del MDXCVII., con altre ragioni onde concludere per la Libertà della Contea da tale gravezza. In conseguenza di tale informazione emanò il Benignissimo Rescritto *Facciasi come si propone.*

XVII. Pretese il Capitano di Campiglia nel MDCCVII. che i Sudditi dei Conti fossero soggetti ai Bandi del Granducato relativi alla proibizione dei giuochi di carte. Il Chiarissimo Consiglio di Pratica avanti di cui fu reclamato, dichiarò a relazione del Senator Buonarroti che non devansi attendere le Leggi Granducali, ma bensì i Bandi e Leggi esistenti nella Contea in mancanza de' quali non dovesse ricorrersi agli Statuti Fiorentini, ma alla disposizione del Diritto Comune (1).

XVIII. Le Leggi Generali del Sale sonò state sempre un' oggetto della massima importanza nella Costituzione del nostro governo. Possono vederli quelle del MDLXXXV., MDLXXXVIII., MDXC., e del MDCLXIV. In queste non fu mai compresa la Signoria della Gherardesca (2), e la Clarissima Pratica nel MDCCXVI. (3) lo dichiarò formalmente.

XIX. Tali determinazioni *provennero dalla più matura considerazione del Giusto*, e furon certamente una conseguenza dell' essere stata sempre conosciuta la natura e la qualità della Contea, e dalla necessità di *conservare quella corrispondenza, corrispettività, e unione dei Diritti, senza di cui ne provengono gravi assurdi, e contraddizioni manifestissime.*

XX. Altro motivo per impegnarsi in una controversia al sommo pericolosa, ebbero i Conti Ugo e Ippolito verso il MDCXXII. a motivo di sostenere i loro diritti sopra i boschi e macchie. Fu nel MDCIV. promulgato un bando, con cui si proibì la devastazione delle macchie per far *Debbj* da seminar grano o biade senza licenza di S. A. R., e ciò nell'esten-

Y y 2

sione

(1) Sentenza della Pratica Sommar. An. MDCCVII.

(2) Ved. Part. II. Artic. ult.

(3) Sommar. An. MDCCXVI.

sione da Livorno ai confini del Piombinese (1). Volle la disgrazia dei Conti che si credessero compresi sotto tale Ordinazione, ed alcune Magistrature non mancarono di porli in angustia. Ricorsero alla Sovrana Clemenza del *Granduca Ferdinando* loro Protettore per esimersi da un tale aggravio. Rimesso l'affare al *Consiglio di Pratica* ottennero una Dichiarazione certa e precisa in cui si confessò non esser la Contea sottoposta a simili ordinazioni, e bandi (2). La rinuovazione di una simil legge fatta nel MDXXX. (3), quantunque i diritti dei Gherardeschi fossero così chiari, fu cagione che si promovessero gli stessi dubbj; ma la Giustizia Suprema liberò i Gherardeschi dall'invasione dei loro diritti, e nuovamente si confessò, e si dichiarò formalmente che la Signoria dei Conti non è soggetta a tali Ordinazioni (4). In luogo più opportuno (5) avremo occasione di esaminare più estesamente questa materia, giacchè è necessario il premettere la discussione degli altri Diritti dei Conti ad oggetto di poter concludere con la massima evidenza non esser la Gherardesca sottoposta a relazioni passive in riguardo alla libertà del taglio dei boschi, e in riguardo agli altri diritti forestali.

XXI. Le gravissime deliberazioni, e replicate confessioni della Repubblica e del Principato, dimostrano con chiarezza la *continuazione della Supremazia dei Conti, la diversità del Territorio, la Libertà e l'Indipendenza della Contea dalle Leggi e bandi Granducali, e altresì provano l'Osservanza delle Capitolarioni*. In veduta di queste Dichiarazioni sì patenti, e in veduta della provenienza dei Diritti dei Conti (6), e dell'osservanza e continuazione dei medesimi, in qual maniera mai possiamo immaginare che questi diritti, che sono *finalmente l'o-*

(1) Della maniera di bruciare i Boschi per ridurre la Terra a cultura nelle nostre Maremme, deve vedersi il Ch. Sig. Giovanni Targioni Viaggi Tom. III. p. m. 197.

(2) Sommar. An. MDCXXII. pag. 273.

(3) Legge de' 30. Novemb. MDCXXX.

(4) Somm. An. MDCXXXIII. p. 275.

(5) Part. VI. Artic. II.

(6) Sopr. Part. I. Artic. I. II., e III., e Part. II. Artic. III., IV. e V.



*pera di tanti secoli*, debbano tutti assorbirsi e consumarsi in un momento, credo che meco non potrà intenderlo chiunque rifletta alla verità dei fatti, e specialmente a tante ordinazioni, e stabilimenti in cui riposano le speranze dei Conti, le quali sono fondate, e pienamente assicurate sopra la Pubblica Fede e la Giustizia Sovrana, loro unico sostegno.

## A R T I C. V.

PROVA DELLA PROSECUZIONE DEL DOMINIO DEI CONTI IN RIGUARDO ALLA LIBERTÀ DELLE TRATTE DELLA CONTEA.

**I.** *L'* Argomento sopra cui molto fondansi le avversarie Scritture vien dedotto da un'intelligenza non buona data ai Rescritti del MDLXV. (1), MDLXVII. (2), MDLXIX. (3), MDLXXXIX. (4), MDCXII. (5) relativi alle Tratte concesse, o negate dai Serenissimi Granduchi. Con la forza attribuita a quelle Ordinazioni Sovrane, v'è immaginando il Difensore del Fisco che il *Dominio de' Conti non si proseguisse sopra la loro Signoria*, e che questa fosse riunita alla Corona Toscana (6). Egli crede che i nostri Principi abbian sempre date Leggi rapporto alle Tratte dei grani ed altre cose della Contea, e suppone tali Ordinazioni una prova del Dominio Granducale sopra la Gherardesca.

II. All'oggetto di evitar gli equivoci e le male intelligenze, discutendo questa parte interessantissima del Dominio dei Conti, deve osservarsi che nelle Scritture del Fisco si confondono i *Diritti dei Gherardeschi* sopra la Contea con i Diritti dei

(1) Scrittur. Contrar. I. cart. 9. §. *Successe*. Sommar. Contrar. cart. 51.

(2) Scritt. Contr. I. cart. 9. §. *Siccome l'altra*. Sommar. Contrar. cart. 53.

(3) Scritt. Contr. I. cart. 9. §. *Simile è l'altro*. Sommar. Contr. cart. 60. t.

(4) Scritt. Contrar. I. cart. 10. §. *Ma corona*. Sommar. Contr. cart. 62. t.

(5) Scritt. Contr. I. cart. 10. t. §. *E questo fu*. Sommar. Contr. cart. 67.

(6) Scritt. Contr. I. cart. 10. t. §. *Ora come avrebbero*.

*dei Principi Toscani* sopra le cose dei Conti qualora nell' *entrare*, o *uscire* dalla Signoria toccano i Dominj Toscani.

III. Deve perciò determinarsi *esser tre le Questioni* relative al proposito nostro.

- I. Se la Contea sia soggetta al pagamento delle gabelle, a chieder grazie per le tratte, e simili cose, qualora i generi si estraggono e s' introducono per mare, o per la parte di Suvereto e di Piombino senza toccare lo Stato di S. A. R.
- II. Se la Contea sia soggetta al pagamento delle Gabelle, qualora i generi si traggono dalla medesima, e si mettono negli Stati Granducali, o pure si levano da questi per condurli nella Signoria.
- III. Se i generi della Contea sian soggetti a gabelle ec. quando soltanto passano, e transitano per lo Stato di S. A. R. ad oggetto di essere esportati fuori del medesimo.

IV. Questa chiarissima separazione di cose è del massimo rilievo, perchè da essa dipende lo scioglimento di ogni dubbio, e l' adempimento della Giustizia. La confusione di tali diritti introdusse molte dispute e fece luogo ad *una questione non ancor decisa con incredibil danno e aggravio della Famiglia*. Convien per ciò riassumerla dai suoi principj, se vorremo porre in chiaro l' intelligenza dei Rescritti opposti, ed esaminar l' affare ai termini di ragione.

V. Nel *primo caso* la Contea non può esser soggetta ad alcun pagamento, nè ha bisogno di alcuna grazia, essendo un Territorio diverso dal Granducale secondo i suoi originarj diritti (1), proseguiti e assicurati col patto d' Accomandigia (2), e con l' osservanza consecutiva (3).

VI. Negli *altri due casi* l' affare muta di aspetto, e trattasi in sostanza se i generi spettanti alla Contea, *da introdursi o estrarsi dai Dominj Granducali* debbano essere soggetti alla gabella. E siccome sotto i primi tempi del Principato di *Cosimo I.*

(1) Part. I. Artic. I. II. e III.

(2) Part. II. Artic. III. IV. e V.

(3) Ved. Part. IV. V. e VI.

*mo I.* era la Contea circondata dai Dominj Ducali, l'uscire dalla medesima era lo stesso che l'entrare nel Granducato, e porre nella Gherardesca significava lo stesso che trarre dal Granducato. Dunque i Territorj de' Gherardeschi, essendo tutti limitrofi al Pisano, al Volterrano, al Piombinese, se da essi voleva trarsi o introdursi alcun genere, era necessario il passar questi per lo Stato. Dunque il *secondo e terzo caso* involgono un' affare di grazia, e poterono i Serenissimi Principi permettere o proibire la *tratta o messa nella Contea*, perche i generi da *trarsi* e da *mettersi* passando per i loro Dominj, *restavano affetti di quel vincolo*, a cui fosse loro piaciuto di sottoporli. Per conseguenza poterono o *proibire* la *tratta e messa*, o *premetterla con varie condizioni* di pagamento di gabella, e con la determinazione che tali generi non uscissero dai loro Stati, o *permetterla liberamente* e a tutti gli effetti.

VII. Da questo è facile il conoscere che tutte le grazie impetrate, tutti i Rescritti relativi al *secondo e terzo caso*, non offendono i Diritti della Contea. I Conti col *supplicare*, e i Granduchi col *rescrivere* non alterarono la natura e la qualità della Signoria, nè questa poteva dirsi soggetta alle Ordinazioni e Leggi Toscane quando esse dispongono delle cose *le quali si trovano nel Granducato, o debbono esservi trasportate*.

VIII. Riguardo al *primo caso* da non confonderli con gli *altri due*, non può eccitarsi verun dubbio. L'antico Dominio della Famiglia [1], il contratto di Accomandigia [2], con cui più fortemente quello si stabilì, le Conferme e Confessioni del medesimo [3], l'esser considerato quel Territorio come estero in rapporto agli Stati della Repubblica e del Principato [4], la libertà dalle altre gravezze, ed imposizioni [5], possono esserne tante prove certissime. Tutto ciò si potrebbe convalidare sul riflesso delle Prerogative già *considerate* [6], e di quelle

(1) Part. I. Art. I. II. III.

(2) Part. II. Art. III. IV. e V.

(3) Part. IV. Art. I. e II.

(4) Part. IV. Art. I. e II.

(5) Part. IV. Art. IV.

(6) Ved. sop. Part. IV. Art. I. II. III. e IV.

quelle da osservarsi [1], e specialmente in rapporto diritto sempre ritenuto di esigere le Gabelle del passo nella Contea, eccettuandosene soltanto i Cittadini Fiorentini [2].

IX. Dopo le Capitalazioni, ne' primi tempi non fu fatta controversia sopra quel *primo caso*, e altresì non fu promosso dubbio sopra gli *altri due*, ed i Conti estraevano ed introducevano liberamente le cose loro nella Gherardesca. Ma siccome frequentissime furono le occorrenze, che i grani e le mercanzie *per la ragione del più facile e comodo smercio e trasporto*, dalla Contea si trasferissero nei Dominj della Repubblica, si cominciò in seguito a contrastare la Libertà del passaggio nei medesimi. Una *Deliberazione fatta dagli Uffiziali del Monte Comune* [3], l'altra dei *Provveditori della Camera del Comune di Firenze* [4], come pure quella degli *Operaj di S. Maria del Fiore* [5], dimostrano egualmente che avanti il MCDXLIV. fu fatta qualche controversia, ma che fu risolta in loro favore, dichiarandosi in quelle che i Conti poterono liberamente e senza pagar *Gabelle e pedagj al Comune di Firenze* uscire ed entrare con le cose loro dal proprio Territorio. Simili Ordinazioni c'istruiscono delle ragioni per cui ai Conti non fossero tolti i loro Diritti e prerogative.

X. Nel MCDXLIV. dal Doganiere di Bibbona essendo pretesa la *Gabella dei grani* tratti dalla Contea, il Conte *Simone*, in nome di tutta la Famiglia si lamentò avanti *Paolo Vettori* e *Giovanni Franceschi* Provveditori delle Gabelle di Pisa. Considerate le ragioni [6] dopo matura discussione in veduta delle

(1) Ved. nel restante di queste Offervazioni.

(2) Ved. Part. VI. Artic. II.

(3) Nella Sentenza de' Provveditori delle Gabelle di Pisa del MCDXLIV. dicesi „ Visa quadam deliberatione facta in favorem dictorum Comitum „ per Officiales Montis communis „

(4) Visa etiam quadam alia deliberatione jam facta per Provisores Camere Co-

munis Florentiæ, & in favorem dictorum Comitum.

(5) Visa etiam alia deliberatione facta per Operarios Operæ S. Mariæ del Fiore de Florentia, & in favorem dictorum Comitum, & personarum ipsorum. Sommar. p. 193.

(6) Sommar. Ann. MCDXLIV, pag. 192. Ivi „ Comes Simon dictis nominibus „ dicit quod non tenentur vigore pa-

„ do-

delle *precedenti sentenze*, e dalle varie allegazioni dimostranti la giustizia della domanda [1], quelli decretarono, che i Gherardeschi non fossero tenuti alle Gabelle e ai Pedagj del grano biade e mercanzie e in specie per il Territorio Volterrano [2]. „ Et sic ab his Gabellis, & Passagiis, sive Pedagiis liberarunt, „ & liberos, & absolutos reddiderunt, mandantes dictis Passageriis Bibbonæ & aliorum dictorum locorum inviolabiliter observari „. Questa Dichiarazione *insieme con le altre in essa contenute*, ognun vede appartenere al *secondo e terzo caso* di cui sopra trattammo [3].

XI. In tal modo è da credere che dopo una Determinazione tanto solenne, pacificamente i Conti godevano dei loro diritti fino al MDXV. In quel tempo si vede mossa loro grave questione, volendosi la Contea compresa nella Legge del MCDXCIII. [4], disponente delle *Tratte del grano e delle biade* che si estraevano dal contado di Pisa, in ordine a' privilegi di quelli che possan trarre senza gabella. In quella si ordinava „ Che nessuno, il quale avesse simile privilegio in quel di „ Pisa, o inverso la maremma, o in nessun' altro luogo, etiam „ se fusse tale, che se ne dovesse fare speciale & espressa men- „ zione, possa usare il beneficio del trarre il grano, o biada, „ se non di quello proprio grano, o biada, che lui ricogliesse „ se, come dicono i suoi Capitoli, & a lui avanzassi satisfat-

Z z

„ to

„ Aorum factorum, & initorum inter Commune Florentiæ & dictos Comites della Gherardesca, & visis, auditis, & bene intellectis & consideratis Pactis & Capitulis, & conventionibus factis initis & firmatis inter Commune Florentiæ & dictos Comites della Gherardesca, & maxime viso quodam Capitulo in quo & per quod in effectu continetur quod dicti Comites della Gherardesca & quilibet eorum, & cujuslibet eorum, grano, bestiis, mercantiis & rebus possint ire & redire de eorum Territorio sine ali-

„ qua solutione Gabellæ pedagii vel „ passagii propterea solvendi dicto Comuni Florentiæ „.

(1) Nella Sentenza del MCDXLIV. nel Sommar. Contrar. cart. 73. t. e nel Sommar. nostro pag. 193. Ivi „ Visis „ Consiliis Sapientum, & Juris Peritorum.

(2) Sopra in quest' Artic. §. III.

(3) Questo si riferisce all' antica esenzione dalle Gabelle del Volterrano che fino dal MCCXIII. avevano i Gherardeschi. Ved. sopr. Part. I. Artic. II. §. VIII. e IX.

(4) Legge de' 26. Ottob. MCDXCIII.

„ to alla necessità della sua Famiglia, e per fuggire le frodi ,  
 „ non lo possino trarre, nè mandar fuori de' luoghi de' loro  
 „ Comuni, se non si va prima per la Bulletta in Dogana  
 „ di Pisa [1], „.

XII. *Il Conte Neri Figliuolo del Co. Gherardo e Simone, del Co. Ugo* a nome di tutta la Famiglia, reclamarono altamente i loro diritti contro i *Provveditori delle Gabelle di Pisa*, asserendo che si mancava loro di fede, che le Convenzioni si violavano e che non dovevano esser compresi sotto tale ordinazione [2]. Ma siccome i Gherardeschi si considerarono nel rango dei *Raccomandati* e in un certo modo tenuti a contribuire ai vantaggi della Repubblica loro Protettrice, e siccome per le cose di sopra osservate, passavano usualmente le loro mercanzie nei Dominj della medesima, perciò quantunque non soggetti a simili Leggi, giudicarono a proposito di usare il temperamento di una convenzione conforme costumasi fra le Nazioni. A tal effetto fu stipulato un Contratto in cui promissero avanti i *Priori ed il Gonfaloniere di Giustizia accettanti per tutto il Popolo Fiorentino* [3], di prestarsi ad osservare alcune cose [4] contenute in quella Ordinazione.

XIII. Nella Legge si assegna il termine di *due o tre giorni* per estrarre il grano, e le biade segnate nelle Bullette, ed essi *non furono contenti di quel termine*, ma vollero estenderlo a *sei giorni* [5]. Vollero di più che i Ministri della Dogana dovessero far la Bulletta ad ogni semplice loro richiesta [6].

Con-

(1) Instrumento del MDXV. nel Sommar. Ann. MDXV. pag. 224.

(2) Instrumento del MDXV. Ivi p. 225.  
 „ Afferentibus dictis Comitibus dicta  
 „ Capitula per dictam legem fuisse  
 „ maculata, nec in præjudicium dictorum Capitulorum fieri potuisse.

(3) Ivi „ Promiserunt, & solemniter stipulatione convenerunt coram Magnificis, & Excelsis Dominis, Dominis Prioribus, & Vexillifero Justitiæ Populi Florentini presentibus, intelligentibus, & acceptantibus pro

„ toto Populo Florentino „. Sommar. pag. 225.

(4) Ivi „ Se deinceps observaturos omnia „ & singula in dicta Provvisione contenta, salvis tamen infra scriptis.

(5) Ivi „ Quoad dictos Comites intelligantur esse, & sit actum usque ad sex dies.

(6) „ Ad omnes simplicem requisitionem dictorum Comitum vel alicujus ipsorum Procuratoris, vel mandarii, vel licite, & impune. Sommar. pag. 226.

Convennero in oltre che se tal Bulletta in qualsivoglia modo e per qualsivoglia cagione fosse negata, potessero i Conti o i loro ministri *farne protesta* per mano di pubblico Notajo, e per mezzo di simil Recapito provante la denegazione della licenza, estrarre liberamente il grano e le biade senz' altra permissione [1]. E prevedendo ancora il sinistro di qualche fortuna di mare o altro caso fortuito, si protestarono che *per tal ragione passati i sei giorni*, non dovessero incorrere alcuna molestia [2]. In tale occasione si dichiarò espressamente *che non veniva arrecato alcun pregiudizio ai Capitoli e Patti dell' Accomandigia del MCDV.* [3], e al Dominio dei Conti.

XIV. Questo Documento dell' estrema importanza, poteva esser ben veduto dal Difensore del Regio Fisco, giacchè nell' *Informazione fatta dai Ministri delle Riformagioni nel MDCXII.* al Granduca Ferdinando, viene assai chiaramente riferito, dicendo che i Gherardeschi *si contentarono*, e *promisero* secondare le disposizioni prese dalla Legge MCDXCIII. moderata nella forma convenuta (4). In vista di esso, se prima fosse stato co-

Z z z

no-

(1) Ivi,, Et casu quo dicta Apodixa „ dictis Comitibus, vel ipsorum Procuratori negaretur aliquo modo, „ vel causa, tunc etiam, & in dicto „ casu dicti Comites facta prius tamen „ per dictos Comites, vel ipsorum „ mandatarios protestatione dictis Consulibus maris, vel Provisoribus Gabbellarum quod dicta Apodixa denegatur, de qua protestatione apparere debeat publicum Instrumentum „ manu Publici Notarii conficiendum, „ possint libere, & absque alia licentia, vel Apodixa fienda extrahere „ dictum granum, vel fruges de ipsorum locis libere, licite, & impune, „ pro ut per ipsorum Capitula disponitur „ pag. 225.

(2) Vedasi l' istesso Istrumento pag. 225. Ivi,, Non possint propterea per dictos Consules vel alios modo aliquo molestari personaliter vel in bonis.

(3) Istrumento del MDXV. Ivi,, Item „ voluerunt, & declaraverunt dicti „ Comites quod per praedictum, vel „ aliquod praedictorum dicta Capitula, & pacta facta in dicto Anno „ millesimo quadringentesimo quinto „ non intelligantur alterata, sed in „ omnibus suis aliis partibus, & effectibus restare, & restent firma, & „ valida, neque eis, vel alicui ipsorum „ salvis praedictis intelligatur in aliqua ipsorum Parte, modo aliquo derogatum, vel aliquod praedictum factum „.

(4) Sommar. Contrar. cart. 64. Ivi,, Et „ come essendo nato differenza per „ cagione di detta Legge fra i Conti „ della Gherardesca, e i Provveditori „ delle gabelle di Pisa, asserendo „ i Conti venire per essa alterati, e „ maculati i loro Capitoli, e non si „ esser potuta fare in pregiudizio di „ essi

nosciuto dal Difensore del Fisco, egli certamente non si farebbe tanto fondato nell'asserire come cosa infallibile, che i Conti furono benissimo sottoposti alla Legge generale dell' An. MCDXCIII. (1), e sicuramente da tale osservazione non avrebbe dedotto argomento per concludere il Poter legislativo ritenuto sopra la Contea della Repubblica Fiorentina (2).

XV. E in realtà senza esitare può asserirsi affatto il contrario, giacchè in qual genere di Giurisprudenza, o in qual regolamento politico potrà trovarsi mai caso, in cui per l'osservanza della Legge, si giudichi necessario un pubblico Contratto, onde le persone comprese dalla Maestà del Sovrano debbano determinarsi ad osservarla? Come potremo immaginare che il Principe patteggi e convenga nelle *migliori forme*, perche il *Suddito si contenti*, e si compiaccia di *osservare le di lui Determinazioni*? L'Eccezioni ed i riservi onde ai Conti, e alla Repubblica piacque di considerare la Legge del MCDXCIII., tutto l'Atto in somma esclude con la possibile evidenza la Potestà Legislativa della Repubblica Fiorentina, dimostra la prosecuzione della Supremazia dei Conti, e la continuazione dell'Accomandigia. Per consenso e volere dei Contraenti altro non acquistò la Repubblica se non che un *Diritto parziale sopra di loro*, il quale deve limitarsi e conservarsi ai termini del Patto.

XVI. Oltre queste e simili conseguenze, risulta ancora dall'istesso Documento la *libertà dalle Gabelle dei Grani, e Biade, ed altro che può trarsi dalla Contea*. Ma quantunque chiare fossero queste Dichiarazioni, e Convenzioni, non per questo

„ essi Capitoli: Tuttavia si conten-  
 „ tarono; e promettono di osservarla  
 „ con questa moderazione però....  
 (1) Scritt. Contr. I. §. *Oltre di che*.  
 (2) Scritt. Contrar. I. cart. 13. t. §. *Ol-*  
 „ *tre di che*. Ivi „ *Oltre di che questi*  
 „ pretesi particolari privilegi niente  
 „ influiscano nella nostra questione se  
 „ devano sì, o no i tre Castelli, dei  
 „ quali si tratta venir sottoposti alla

„ legge de' Feudi, il che dipende uni-  
 „ camente dal poter legislativo eserci-  
 „ tatovi prima dalla Repubb. Pisana,  
 „ poi dalla Fiorentina, e finalmente dai  
 „ Sovrani Granduchi, come si vede  
 „ specialmente dal Documento a. 51. da  
 „ noi sopra riferito, in cui i Conti  
 „ furon benissimo sottoposti alla Leg-  
 „ ge Generale dell' An. MCDXCIII.



sto si creda che nel tempo successivo restassero quietamente preservati i Diritti dei Conti. La disgrazia della Famiglia volle che le Magistrature si scordassero sempre delle anteriori Determinazioni e spesso la riducevano nell'affannosa necessità di depauperarsi con dispendiosi litigj. Perciò ad istanza del Conte Simone nel MDXXV. scrissero gli *Otto di Pratica* ai Consoli di Mare (1), ordinando che vedano i Capitoli ove fondava il suo diritto della libera estrazione dei grani „ il che quando fosse „ non ci pare di mancargli di fede come non si manca mai a „ persona..... e trovando che possi come dice, cavarli senza „ gabella, gli lasciate cavare ad ogni richiesta „.

XVII. Nel MDXXXV. vedesi una *Lettera dei Maestri di Dogana di Pisa*, in cui si comanda al *Capitano di Campiglia* che non molesti coloro che avevan tratte dal *Contado del Conte di Castagneto*, e condotte nel Capitanato di Volterra alcune Bufale (2). In tal maniera *Filippo Valori* Provveditore di quella Dogana, nell'occasione del ricorso fatto avanti di lui da *Mariano da Querceto* costretto a dar sicurtà per causa della gabella di cose *tutte del Contado del Conte Gherardo della Gherardesca Conte di Castagneto*, scrisse al *Capitano di Campiglia* che questa Tratta „ si era potuta fare ragionevolmente, e che non lo „ molestasse in alcuna maniera (3) „.

XVIII. Ma siccome verso il MDXLIV. contrastossi nuovamente al Conte Simone il passaggio libero di alcuni Bestiami per i Dominj Ducali, ricorse con *umil preghiera* alla Clemenza del Duca Cosimo, e chiese che gli fosse accordato per grazia ciò che gli era permesso per i Capitoli (4). Fu l'affare rimesso agli *Otto di Pratica*, i quali lo risolverono favorevolmente, avendo veduti più Documenti e Fedi dei Ministri della Dogana,

(1) Sommar. Contrar. cart. 75. Ivi lettera del 4. Aprile MDXXV.

(2) Sommar. Aan. MDXXXV. p. 229.

(3) Sommar. all'Anno MDXXXV. ivi Lettera di Filippo Valori. pag. 230.

(4) Lettera. degli Otto di Pratica nel

Sommar. Contrar. cart. 77. Ivi „ E „ benchè gli fusse permesso per gli „ Capitoli, nondimeno voleva procedere solo per grazia per S. E. a „ poter trarre il Bestiame.

na di Pisa, e più Testimonj esaminati da cui risultava i *Conti non aver mai pagata Gabella*. Rescrisse il Clementissimo Principe „ *Così si facci* (1) „. Perciò il Magistrato intimò a tutti i *Rettori Officiali Doganieri del Dominio di S. E.* e nominatamente al *Provveditore di Pisa*, che si lasciasse passare *senza pagamento di gabella il bestiame*, per cui il *Conte Simone* aveva supplicato (2).

XIX. Simili fatti dimostrano due cose, cioè che i Conti ritennero il *Diritto e la Libertà* di trarre e mettere nella Contea ciò che vollero, e che essi ritennero il *Privilegio* di trarre dalla medesima, e condurre per i *Dominj Granducali* liberamente, e senza pagare gabelle i loro Bestiami e raccolte. Ma tali Diritti venendo loro continuamente contrastati, appena la superiore autorità del Principe potè raffrenare la ferocità delle Magistrature inferiori, perchè di nuovo non ponessero in dubbio prerogative sì liquide. Onde ancora nel MDXLVI. doverono i Gherardeschi ricorrere supplichevolmente alla Suprema Giustizia del *Duca Cosimo I.* per conservare i loro Diritti. Trovasi una Lettera del Clementissimo Principe indirizzata ad *Alfonso Capponi* Provveditore di Pisa, in cui si dice „ Replicasi alla Lettera vostra de' 30. passato sopra la „ gabella fattasi pagare dalli Conti della Gherardesca, e che „ noi vogliamo siano loro osservati li *Capitoli, e Privilegj* già „ concessi, e di questo voi ne darete l'ordine (3) „.

XX. Non molto dopo o sia verso il MDXLIX. trovasi una Sentenza degli *Otto di Pratica*, la quale si riferisce alla Determinazione del MCDXLIV. ivi copiosamente confermata (4).

Que-

(1) Sommar. Contrar. nel medesimo Documento del MDXLIV.

(2) Nello stesso Documento. Ivi „ Per „ ciò avendo noi riferito l'opinione „ nostra a S. E. essere, che possino „ trarre li loro bestiami fuori del Dominio senza gabella, & avendo S. „ E. ordinato „ così si faccia „ lo significiamo a tutti quelli che gli

„ saranno presentate queste nostre „.

(3) Sommar. Contrar. cart. 79. ove la Lettera dei 4. Agosto MDXLVI. e Sommar. Nostr. pag. 235.

(4) Questa sentenza dei 14. Gennaio MDXLIX. trovasi enunciata nell' Informazione di Jacopo Dani del MDLXXXVIII. nel Sommar. Contr. cart. 61. e nel Sommar. nostro p. 255.

Questa Sentenza e dichiarazione della Libertà delle tratte e Gabelle trovasi ancora confermata con un Rescritto de' 30. Novembre MDLII. giusta il parere della stessa Magistratura, la quale nella sua Relazione in tal guisa si esprime „ L'opinione „ del detto Magistrato sarebbe che potessero trarre i loro be- „ stiami fuori del Dominio senza Gabella per lo avvenire co- „ me per il passato (1) „.

XXI. Fino a questi tempi fu alla Contea menato buono ogni suo diritto, e libertà. Ai Signori della Gheradesca stante gl' antichissimi privilegj accordati loro dal Comune di Volterra (2), niuna questione facevasi quando con *i generi loro transitavano per quel Territorio*. E quantunque ancor questi Privilegj fossero talora un soggetto di qualche dubbiezza; ciò non ostante si videro mantenuti con lunga osservanza (3). L'uscire e l'entrare per la *parte del Piombinese* altresì non era controverso, essendo il Territorio in mano degli Appiani (4). Parimente la via del mare era più aperta non essendovi alla spiaggia quei Ministri vicini che invigilano al passaggio delle mercanzie. Ma dopo che nel MDLII. il *Duca Cosimo* prese la tenuta e possessione di *Piombino e degli altri luoghi di quello Stato*, cumulando le ragioni proprie provenienti dalle replicate Accomandigie, alle ragioni dell' Imperio, giacche antecedentemente aveva ottenuto in Feudo quello Stato dall' Imperatore Carlo V., e insieme comprando le ragioni del Re di Spagna con lo sborso di 16000. scudi d'oro in oro: fu allora che la Gheradesca restò racchiusa nei Dominj Ducali. Dimodoche qualunque cosa che per terra volesse *trarfi o mettersi*,

(1) Informazione, e Rescritto registrati nella Dogana di Pisa al Libro Rosso di Suppliche, e Rescritti 30. Novembre MDLII. cart. 185. n. 210.

(2) Ved. sopr. Part. I. Art. II. §. VIII. e IX.

(3) Lib. dello Statuto della gabella di Volterra a cart. 93. Lib. di Lettere del MDCXIII. MDCXXIV. e MDCXXV.

(4) Verso l' Anno MCDL. morì Jacopo Appiani Signor di Piombino, e di esso fu erede Caterina di lui sorella, dopo di cui passò nelle mani dei Fiorentini. Ved. Ammirato Ist. delle Fam. Napolet. ove parla degli Appiani. Ved. il Ch. Sig. Targioni Viagg. Tom. IV. pag. 255.

*tersi*, necessariamente toccar doveva lo Stato Mediceo; e per ciò tanto il Duca Cosimo I. quanto gli altri, poterono dar Legge alle cose che *uscissero o entrassero* nella Gherardesca.

XXII. E di fatto nel MDLVII. essendosi questionato se *Vincenzio Ceuli dovesse* pagar gabella facendo trasportare certa vena di ferro dall' *Elba* nella *Contea*, il Duca cominciò ad usare di quei diritti rigorosi, e a far sentire ai Gherardeschi che le robe loro quando passavano, potevano esser soggette alla gabella secondo il piacere, e la volontà sovrana. Questo ben dimostrò col Rescritto de' 27. Marzo MDLVIII. (1), ove dice si „ S'è „ già rescritto tutto, nè li Conti possono mettere sull'altrui „ senza passare sul nostro Dominio sendo circumdati „ Ognun vede che tal Rescritto non appartiene già al *primo caso*, ma bensì al *secondo*, e al *terzo* di cui sopra si fece menzione (2). Perciò non deve immaginarsi che recar possa alcun danno alla *Supremazia dei Conti*.

XXIII. In tal guisa parve che si cominciasse a restringere il privilegio e l'esenzione goduta dai Conti per il libero passaggio nelli Stati Granducali. Nel MDLXI. il *Consiglio di Pratica* scrisse alla Dogana di Pisa che bisognava *usar cautela riguardo alle Gabelle dei Conti*, facendo la distinzione fra il caso delle gabelle de' luoghi loro, e le gabelle delle mercanzie che passano per il Dominio Fiorentino. Ivi dice si „ La Pratica „ & io ancora credo chiaramente che gli Capitoli de' Conti „ gli facciano franchi dalle gabelle de' luoghi loro e quì le gabelle son loro, nel resto *non si possono passare per il Dominio Fiorentino senza pagare*, sebbene talvolta dalli Consolì di mare hanno ottenuto lettera, o sentenza in favor loro (3) „. Da questo si conclude che i Conti giudicansi obbligati alle Tratte e alle gabelle non quando traggono semplicemente-

(1) Filza V. della Clarissima Pratica dal MDLIX. al MDLXI. n. 3. esistente nell' Archivio delle Riformazioni.

(2) Sopr. in quest' Artico. §. III.

(3) Lettera de' 27. Luglio MDLXI. nella Filza VI. della Clariss. Pratica dal MDLXI. al MDLXIII. n. 9. *Somar. Ann.* MDLXI. pag. 242.

cemente dai luoghi loro *che è il primo caso*, ma quando traggono o mettono nel Dominio Toscano che appartiene al *secondo e terzo caso*, *da averfi sempre presente*.

XXIV. Simil questione agitossi ancora a motivo dell'essere revocato in dubbio, se dovessero pagar la gabella di 1000. Sacca di grano da condursi a Livorno Messer *Leone de Nerli*, e *Compagni Fittuarj del Co. Ugo*. Pertanto avendo supplicato il Clementissimo Principe, l'affare fu rimesso al *Magistrato dei Sigg. Nove* [1]. Questi ascoltò i Supplicanti e i loro Agenti, e altresì „ Il Conte Gherardo, e il Conte Ugo della Gherardesca per ogni loro interesse, e veduti i Privilegj, e Capitoli, Patti, e Convenzioni di detti Conti, dichiararono che „ tal grano è del raccolto nel *Beni e Stato del Conte Ugo*, allogati a detti Supplicanti, e condotto a Livorno „ Così fu determinato che si lasciassero estrarre senza pagamento di gabella. Questa Ordinazione ognun vede esser relativa al *primo caso*, ed essere una Dichiarazione della Libertà dei Conti, ed una Conferma del proseguimento della loro Supremazia.

XXV. E siccome gli stessi Fittuarj avevano in Livorno 3500. sacca di grano, e altre partite di biade, così nel MDLXII. chiesero di poter estrarre grani e biade senza gabella, servendosi del privilegio dei Conti. Il Granduca rimise l'affare a *Francesco Vintka*, di cui abbiamo l'informazione. In essa dicesi „ Ma venendo all'altro capo delle sacca 3500. che è in Livorno, io trovo per la Capitolazione de' Conti della Gherardesca che egli è concesso alli Conti infra le altre cose „ caricare e discaricare grano, e biade, che e' ricoglievano in Bolgheri, & altri Luoghi della Gherardesca senza pagamento di alcun Dazio o gabella, ma questo a mio giudizio „ non si può intendere del grano che *avevino a Livorno*, percioc-

A a a

cioc-

(1) Con il Rescritto „ Li Nove Conservatori risolvon tal cosa „ Questo trovasi nella Lettera de' 5. Novembre MDCCLXI. al Libro di Lettere

del Magistrato de' Nove cart. 72. di quell' Ann. Somm. An. MDLXI. pag. 242.

„ cioèchè e devono caricare, e scaricare alle loro spiagge,  
 „ & in quel luogo sono esenti dalla gabella; onde hanno bi-  
 „ sogno quanto a questo della grazia particolare dell' E. V.,  
 „ e così di tutto quello che in l'advenire conducessino a Li-  
 „ vorno, o in alcun altro suo Porto, ma di quel che faran  
 „ caricare alla loro spiaggia in virtù della Capitulazione, mi  
 „ pare non abbia dubbio, purchè venghino volta per volta a  
 „ notificarlo in Dogana di Pisa, e levare la Buletta (1), per  
 „ vigor della Legge allegata che comprende li Esenti, e li  
 „ Capitulati ec. (2).

XXVI. Da questo si vede cominciata la distinzione del pa-  
 gar la Gabella per i Luoghi proprj del Dominio Toscano,  
 vedendosi in quella chiaramente espresso che per le cose cari-  
 cate nella loro spiaggia, e non toccanti i *Dominj Toscani*, Pas-  
 sare non era soggetto di dubbio, come lo era riguardo al caso  
 del *Passaggio per i Dominj Granducali*. E perciò fu detto che  
 i Diritti de' Conti si comunicavano ai Fittuarij e Conduttori  
 de' beni, e specialmente „ atteso che li Conti non hanno la  
 „ facoltà meramente per privilegio, ma per Capitulazione (3).  
 In tal guisa rimase certo, ancora per simile Dichiarazione, che  
 i Conti alle loro spiagge, e non toccando i *Dominj Ducali*,  
 potevano liberamente *estrarre ed introdurre* i generi relativi  
 alla loro Contea. Questi son fatti dell' estrema evidenza.

XXVII. Ma seguitandosi dalle Magistrature ad eccitar dub-  
 bj sopra tal materia, ed essendo la Signoria rinchiusa nello  
 Stato de' Principi Medicei, si cominciò eziandio a controversare,  
 se alla loro spiaggia e non toccando i *Dominj Toscani*, potes-  
 sero i Gherardeschi *trarre e mettere* liberamente le loro mer-  
 canzie. E siccome i prodotti delle raccolte e del boschi sono  
 i maggiori capitali delle rendite della Contea, e lo smercio loro

(1) Questo non proviene dalla Legge,  
 ma dalla Convenzione del MDXV.  
 di sopra esposta §. XII. XIII. e seg.

(2) Informaz. de' 23. Aprile MDLXII.

Somm. Ann. MDLXII. pag. 244.

(3) Vedasi l' istessa Informazione nel  
 Sommar. all' Ann. MDLXII. p. 244.

loro richiede prontezza, così in mezzo alle dubbiezze eccitate era ben naturale che i Conti servissero alla necessità (1). Perciò fu costretto il Conte Bernardo nel MDLXV. a chieder grazia della Tratta di 1000. sacca di grano, allegando nel tempo medesimo le Capitolazioni, e la Convenzione del MDXV. o sia la Fede Publica. Rimesso l'affare alla Clarifs. Pratica (2), Francesco Vintha riferì che secondo le Capitolazioni del MCDV. potevano i Conti caricare alle spiagge della Ghetardesca grani blade ec., senza pagamento di alcun dazio o gabella, e soggiunse „ Non trovo già che sia permesso loro per li Capitoli, nè per la detta Legge (del MCDXXIII.) „ che possino protestare alla Dogana, nè sò che si sia mai „ usato, nè che convenga per molte ragioni „. Il Rescritto consecutivo con cui si negò la facoltà dell' estrazione riposa sopra questa informazione, per cui si vede che il Vintha non ebbe notizia dell' istrumento del MDXV. (3). Onde supponendo al Principe ciò che non era, e ponendo in cattiva veduta e come Atto arbitrario ed irregolare il protestar contro la Dogana di Pisa, fu assai facile che il Sovrano rescrisse contrariamente alla Supplica dei Conti.

XXVIII. Ognun vede perciò sopra qual motivo si fondè il Rescritto obiettato (4), riferendosi per ordinario le domande dei Conti al poter estrarre le cose loro passando per l

A A A A

Do-

(1) L'Avvocato Alessandro Schurz nella Scrittura fatta in una Causa per la libertà delle Fratte dei Ghetardeschi.  
 „ Ad objectum subsequente observantiae dicti Rescripti, ultra ceteras responsiones in praestito scripto cumulat, satisfacit inevitabilis ratio necessitatis, qua DD. Comites fegalibus iussibus S.C. parere coacti insistentes protestationes emisserunt, nullum eorum iuribus inferendi praedictum; hae autem protestatio omnem vim coactivi prorsus extinguit, ut ad rem tradit Giovagn. conf. 27. n.

„ 41. Lib. I. & comprobatur text. in L. Cura in princip. ff. de munerib. & honor. Roman. Conf. 252. n. 3. Menoc. Lib. VI. presumpt. 41. N. 14. & seq. Surd. Conf. 262. n. 73. & sequent. conf. 419. n. 35. Galera de renunc. Lib. V. Cap. VI. n. 25. & 27. Franc. de protest. addit. 37. n. 11.  
 (2) Informazione del Vintha nel Somm. Contrar. cart. 51.  
 (3) Ved. sopr. in quest' Artico §. XI. XII. XIII. XIV.  
 (4) Scritt. Contrar. 1. cart. 9. §. Successive Sommar. cart. 51.

Dominj Granducali: in veduta di che, come di cosa spettante al *secondo e terzo caso*, e derivante da Privilegio, la Suprema Intelligenza de' nostri Principi credè di poter essere in libertà di proseguire ad accordare e negare la Grazia.

XXIX. Così relativamente al diritto di cavar legna dalla Contea per mandarle fuori dello Stato di Toscana, trovasi nel MDLXVII. una Relazione nella quale si nega, dicendosi i precedenti Rescritti dipendere dalla sola *grazia*, e per *giustizia* non spettare ai Conti un tal Diritto (1). Ma ancora queste Suppliche provennero dalla necessità, e il Rescritto consecutivo nacque dalle false esposizioni, per le quali si occultava, che ai Conti spettasse *per giustizia e per la qualità de' loro Diritti* il poter trarre liberamente quanto loro piaceva dalla Spiaggia della Gherardesca, confondendosi *questo caso non dipendente da Grazia* con gli *altri due* che dipendono da *Privilegio*.

XXX. Tale alterazione dei Diritti nella parte riguardante la libera estrazione dei grani dalla Contea, non restò già *convalidata dal corso degli anni*, e dall'acquiescenza dei Conti: Essi querelaronsi spesso, ed insisterono per ottenere la giustizia. Nel MDLXIX. portarono gravissime doglianze al Trono in occasione della controversia mossa loro dai *Consoli di Mare*. Chiesero al Principe Francesco allora governante „ che facessi esaminare detti Capitoli e stabilirne una Dichiarazione tale, che sopra tutti i capi si avesse certezza (2), „ e chiesero che fossero osservate e vedute le Capitolazioni (3). In conseguenza di ciò, commesso l'esame alla *Clarifs. Pratica*, Essa riferì che i „ Conti della Gherardesca e loro Conduttori „ e Affittuarj siano tenuti, & obbligati ogni volta che passeranno con loro bestiami, e altre mercanzie e robe, per „ Tratta, o Messa in detta Contea, o toccheranno in qual-

„ sivo-

(1) Scrittur. Contrar. cart. 9. §. Siccome l'altra.

(2) Così parlasi di tale affare nell'Informazione fatta dai Ministri delle Riformazioni nel dì 12. Marzo MDCXI.

riferita nel Sommar. Contrar. pag. 65.

(3) Informazione di Jacopo Dani del MDLXXXVIII. nel Sommar. Contrar. pag. 60. t.



„ fivoglia modo del Contado di Pisa e dello Stato di Firenze, „ ze, pagarne le debite gabelle, Passaggj, e Dazj in tutto e „ per tutto, come sono tenuti &c. obligati pagarli li altri Cit- „ tadini, e particolari della Città di Firenze (1).

XXXI. Ma questa *Relazione* non offende i Diritti de' Conti riguardo al *primo caso* (2), e alla *Supremazia de' medesimi*; Nè può da somiglianti Fatti trarsi argomento provante il Diritto legislativo de' nostri Principi, come pretendesi erroneamente nelle Scritture del Fisco. Se il *Principe Francesco* non volle altrimenti continuare ai Conti il *Privilegio* da loro conseguito per patto, di non pagar gabella entrando con le cose loro nel *contado di Pisa e di Firenze*, ciò non deve riferirsi al *Potere Supremo* che disponga della Contea, ma all' autorità Sovrana (3), che non volle continuare l'esenzione nè il *passaggio libero e immune dalle gabelle per i propri Dominj*. Tali cose appartengono al *secondo e terzo caso* di sopra individuati, e vedesi nell' *Informazione* espresso con chiarezza, i Conti dover pagare le gabelle per la *Tratta o Messa in detta Contea, toccando in qualsivoglia modo il Contado di Pisa e di Firenze*.

XXXII. Lo stesso Consiglio di Pratica riferì ancora che quando i Conti facessero passare i grani, bestiami, robe, ed altre mercanzie nella Signoria loro da luogo a luogo, o dalla Contea „ in altro Stato non toccando il Dominio Fiorentino, non „ fussino tenuti pagar gabella o Dazio alcuno alla Dogana di „ Fio-

(1) Informaz. citata di Jacopo Dani c. 66. t. del Sommar. Contrario. Ved. Scritt. Contr. I. §. Simile è l' altro.

(2) Sopra in quest' Art. §. 3.

(3) Antecedentemente i Conti avevano la Franchigia dalle gabelle nello Stato. Se toccando il contado di Pisa e di Firenze doverono in seguito esser sottoposti a pagar le gabelle come gli altri Cittadini, cioè se il Privilegio non doveva esser loro continuato,

tutto ciò non offende i Diritti della Contea. Se furono revocate le Sentenze e Dichiarazioni con le quali si provava questo loro Diritto di Esenzione, ancora simili fatti niente nucono. Piace al Ch. Sig. Difensore Contrario di confondere il *primo* con gli altri *due casi* di cui sopra parlammo nel §. 3., siccome può vederfi nella di lui Scrittur. I. §. *Simile è l' altro*.

„ Fiorenza o di Pisa (1) „ . Così pure in quella Relazione dichiarasi manifestamente, i Conti non esser tenuti a pagar gabelle, qualora senza toccare il Dominio Fiorentino avessero condotto „ Bestiami, e robe di fuori dello Stato di Fiorenza „ . In seguito di tal' esposizione, il Clementissimo Principe si persuase che i Gherardeschi avessero per Diritto di Natura o sia per la *Qualità de loro Dominij*, e per le replicate Dichiarazioni di tante Magistrature il *libero passaggio sul Mare*, come portano con tanta evidenza oltre le altre ragioni, ancora i Capitoli di Accomandigia: Non così accordò il *passaggio libero nel Granducato*. Perciò scrisse „ non è possibile che mettino, o cavino senza toccare il „ Dominio Fiorentino, *se non per Mare o per Aria*, e a questo bisogna considerare rispetto alle Fraudi „ (2).

XXXIII. Questa Ordinazione Sovrana dichiarò dunque con la maggiore evidenza che la parte del Mare alle Spiagge della Gherardesca spettava al Dominio dei Conti, e che *entrando, e uscendo* nella Contea in tal maniera, non si toccava il Dominio Fiorentino. Lo che tanto dagli antecedenti quanto dai susseguenti Fatti resta pienamente convalidato, risquorendosi dai Conti le Gabelle di Mare (3), ed essendo Padroni della Pesca, e de' Naufragi e cose gettate alla spiaggia (4).

XXXIV. Similmente viene opposto l'altro Rescritto del MDLXIX. (5) firmato in occasione della medesima Controversia con i Consoli di Mare. Precede il Rescritto la Relazione seguente (6) „ che li Conti potevano caricare, e scaricare nelle „ Piagge della Gherardesca grani, e biade che si ricoglievano „ fero nei beni della Contea senza pagamento di dazio, o gabelle „ bella

(1) Nell' Informazione di Jacopo Dani nel Sommar. Contr. cart. 61. e nel nostro pag. 259.

(2) Sommar. Contrar. nell' Informazione di Jacopo Dani cart. 60.

(3) Sommar. Ann. MDCXI. pag. 268. Ivi „ Tutte le gabelle sì di terra, come di Mare e tutti li proventi si tengono e si possiedono per detti

„ Conti. Ved. Part. V. Artic. II.

(4) Part. V. Artic. II.

(5) Scritt. Contrar. I. cart. 10. Sommar. Contrar. cart. 61. e. Ved. nel Sommar. nostro pag. 259.

(6) Sommar. Contrar. cart. 61. t. e Sommar. nostr. pag. 259 ove si dà abbreviata nell' Informazione di Jacopo Dani.

„ bella, stando fermo che debbino dar notizia alla Gabella di  
 „ Pisa della quantità del grano, o biade che caricheranno in-  
 „ dere Spiagge (1) „ Il Sovrano rescrisse. „ Questo è per-  
 „ nizioso, pur concedesi che possino mettere, ma non trarre; e  
 „ sempre che la tratta è serrata per altri, s'intenda serrata per li  
 „ Conti ancora; eccetto che possino trarre per lo Stato; però  
 „ si riformi una volta per sempre, e chiariscasi di sorte che  
 „ ogni dì non si torni a queste dispute (2) „. Tal Rescritto è  
 una conseguenza del precedente, dicendosi in sostanza, che  
 quando la Tratta è serrata per i Sudditi, non si vuole che i  
 Gherardeschi che son circondati dai Dominj Granduoli, pos-  
 sano trarre se non nel caso che facciano restare nello Stato i  
 generi loro. Dal che si conosce tali Ordinazioni non offen-  
 dere la Supremazia dei Conti nel modo supposto dal Regio Di-  
 fensore del Fisco. Che anzi vedesi tal Disposizione non essere  
*decisa*, volendo che le cose si chiariscano in modo *che ogni*  
*dì non si torni a queste dispute*. E realmente trovasi che nel tem-  
 po posteriore le Spiagge della Contea sono state considerate  
 di pertinenza dei Conti, e quantunque la violenza delle Ma-  
 gistrature subalterne soverchiasse in varie occasioni la Famiglia,  
 questa fu sollevata dalla Suprema Giustizia dei nostri Principi.

XXXV. Nel MDLXXXV. il Doganiere di Castel Fio-  
 rentino molestando un Agente del Co. Francesco per la gabella  
 di certo bestiame levato dalla Gherardesca, esso ricorse ai Prov-  
 veditori della Dogana di Firenze, e ottenne favorevole Relazio-  
 ne dicendosi, che il Territorio della Gherardesca sia trattato co-  
 me luogo che non ha che fare con il Contado di Pisa (3).

XXXVI. Ma nel MDLXXXVIII. essendosi nuovamente  
 aperta la Comunicazione col Piombinese, il quale cessò di ap-  
 par-

(1) Ciò deve riferirsi alla Convenzione  
 seguita fra i Conti, e la Repubblica  
 nel MCDXV. di cui abbiamo parlato  
 sopra §. XI. XII. XIII. XIV.

(2) Sommar. Contrar. cart. 61. nell' In-  
 formazione di Jacopo Dani. Sommar.

Contrar. cart. 66. nell' Informazioni  
 dei Ministri delle Riformazioni del  
 MDCXII.

(3) Nella Dogana di Firenze Estratto  
 H. primo a cart. 127. e 128.

partenere al Dominio Mediceo, mentre dal Rè Filippo II. di Spagna fu dato ad *Jacopo VI. degl' Appiani* (1), non poteva più dirsi che per la parte di Terra la Contea fosse circondata dagli Stati Granducali. Fu allora che i Conti ben conoscendo i danni risultanti dalle incertezze promosse e sostenute con tanta violenza dalle inferiori Magistrature, ricorsero alla Clemenza del *Granduca Ferdinando I.*, si dolsero de' gravami loro inferiti, rammentarono i Patti, e rinuovarono le preghiere (2). Specialmente si lamentarono che i Ministri si ostinassero, negando loro „ la facoltà che hanno per detti Capitoli di poter caricare, „ e discaricare alle spiagge della Gherardesca (3), „ come pure di passare per il Territorio Fiorentino senza pagare gabelle di Bestiame, e altre cose (4). Fu allora che chiesero la Revisione delle sentenze contrarie, protestarono il Rescritto del MDLXX. per le variate circostanze *altrimenti non adattarsi alla situazione presente*. La Contea non era più circondata dai Domini Granducati „, perche possono trarre, e mettere nella Contea robe senza toccar lo Stato passando da Pietrarossa, o Sughero „, to che è di Piombino (5), „. Protestarono altresì che l'altro Rescritto (6) „ non è decisivo e non si è mai risoluto (7), „. In conseguenza di tali Domande emanò il seguente Rescritto. „ Conferminsi il loro Privilegj in quanto sono in osservanza, „ e che non sieno stati alterati per Ordini e Bandi o Rescritti „ de' Serenissimi Predecessori, e si osservino massime nel partire „ colare dell' Estrazione delle Grasce (8) „.

XXXVII. Chiunque legga la Relazione della Pratica o l'antecedente supplica, vedrà chiaramente che ivi si tratta l. dei Di-

(1) Ved. oltre molti il Ch. Sig. Targioni Viaggi Tom. IV. p. m. 287.

(2) Ved. la Relazione di Jacopo Dani Sommar. Ann. MDLXXXVIII. ed ivi la Supplica dei Conti pag. 255.

(3) Informazione citata di Jacopo Dani Sommar. Contrar. cart. 55.

(4) Informazione citata.

(5) Informazione citata Sommar. Con-

trar. cart. 62. e nel nostro pag. 260.

(6) Il quale comincia. *Questo è pernicioso*. Ved. sopr. in quest' Art. §. XXXIV.

(7) Informazione di Jacopo Dani nel Sommar. Contrar. cart. 62. e nel nostro pag. 260.

(8) Sommar. Contrar. cart. 62. t. Sommar. nostr. Cart. 260. Scritt. Contr. I. §. Ma corona poi.

Diritti proprj dei Conti, derivanti *dalla qualità della Signoria*; e non soggetti alle Leggi Granducali, e riguardanti il *primo Caso* di sopra considerato (1). II. Si parla dei Diritti dei Conti provenienti dal *Privilegio* di non pagar gabelle, toccando i Dominj Granducali, o sia del *secondo e terzo caso* proposti (2).

XXXVIII. Dunque è manifesto che quando nel Rescritto si confermarono i *Privilegj in quanto sono in osservanza*, non si parlò dei Patti e delle Convenzioni, le quali indipendentemente da qualunque atto liberale assicuravano gli antichi Diritti sempre proprj della Famiglia, o sia nel proposito nostro, non si fece parola del *primo Caso*, ma del *secondo e terzo* dipendenti dal *Privilegio e capaci di essere alterati dai bandi e rescritti*. Non ostante la facilità con cui simil distinzione compare, il Ch. Signor Difensore Contrario dando al Rescritto un estensione infinita ed un'interpretazione disperatissima, tenta di rovesciare tutto il Dominio Signoriale della Famiglia.

XXXIX. Ora come avrebbero potuto, *egli dice* (3), i „ Serenissimi Granduchi soggettare i Conti alle leggi universali del Granducato, e a tanti bandi e rescritti da loro promulgati, e promulgati come sopra, se Castagneto, Bolgheri, e Donoratico non fossero stati sottoposti al Granducato, e se la Potestà Legislativa fosse riseduta nei Conti, e non nei Granduchi medesimi „? In tal guisa pensa di far considerare come Grazie e Privilegj tutti i Diritti Signoriali dei Conti, e quello che è strettamente relativo alla *Tratta e Messa* nella Contea de' Generi che toccano lo Stato, ed è *realmente Privilegio*, vorrebbe estendere ad ogn'altra originaria e primitiva prerogativa de' Conti.

XL. L'equivoco pernicioso che si nasconde sotto il velo di tali parole è abbastanza scoperto: ognun conosce che nei Rescritti dei quali si è trattato, si parla soltanto delle Gabelle e Tratte dei generi spettanti alla Contea, e più specialmente del

Bbb

Pri-

(1) Sopr. in quest' Articolo §. III.

(2) Sopr. in quest' Artic. §. III. IV. e V.

(3) Scrittur. Contrar. I. pag. 11. §. Ora come.

Privilegio dei Conti e loro sudditi di non pagar gabelle *mettendo, o cavando dal Granducato per cavare e mettere nella Contea*. Questi Privilegj e questi Bandi non offendono la Supremazia dei Gherardeschi (1). Le leggi universali del Granducato, i Bandi, i Rescritti, ai quali si esagera che i Conti e loro Castelli furono sottoposti dai Serenissimi Granduchi, si riducono dopo tanti sforzi del Fisco, ad una *Rubrica* insignificante e revocata del Quinto Libro delli Statuti Fiorentini (2), alla *Legge* del MCDXCIV. (3), ed ai *pochi Rescritti* dei quali ora si è parlato e di cui si è mostrata l'intelligenza (4). In questi riconcentrasi l'amplificata moltitudine de'bandi e rescritti, il restante è più tosto nel desiderio e nella vivacità dell'espressione di quello che sia nella natura delle cose, e nella realtà dei fatti accaduti. Senza entrare di presente in altre discussioni, basta che le Signorie LL. Ill. e Cll. gettino uno sguardo di pietà sopra le replicate Confessioni e Dichiarazioni della Repubblica e del Principato, che tante volte assicurarono la libertà della Contea dalle Leggi e bandi Toscani (5), e serve considerare la qualità del Dominio dei Conti (6), assicurato col patto di Accomandigia (7), continuato fino ai nostri giorni.

XL. E siccome le dubbiezze furono ancora dopo il Rescritto del MDLXXXIX. relativo alla Tratta, proseguite in danno della Famiglia, doverono i Conti ricorrer di nuovo alla Sovrana Giustizia *del Granduca Ferdinando* nel MDCXII., supplicandolo conforme ai Patti che accordasse loro licenza di poter estrarre grani biade ec. (8). Fu l'affare rimesso ai Ministri delle Riformagioni in assenza dell'Auditore. Questi considerarono nella loro Informazione il Contratto del MCDV.

ove

(1) Ved. Sopr. Part. I. Artic. I. II. e III. Part. II. Artic. III. IV. e V.

(2) Ved. la Part. V. di queste Osservazioni.

(3) Sopra in quest' Articolo §. XI. XII. XIII. e XIV.

(4) Ved. sopr. in questo medesimo Articolo.

(5) Part. IV. Artic. II. III. e IV.

(6) Part. I. Artic. I. II. e III.

(7) Part. II. Artic. III. IV. e V.

(8) Sommar. Contrar. cart. 63. e seq. ove si riporta la Relazione dei Ministri delle Riformagioni.

ove riguarda la libera estrazione e introduzione nella Contea: Riferirono il contenuto della Convenzione del MDXV., come pure i Rescritti del MDLXIX., e specialmente quello che principia „ Questo è pernicioso „, in ordine al quale soggiungono, *non apparisce che poi si facesse altra riforma, o dichiarazione, in esecuzione di questo ultimo rescritto* (1). Osservarono ancora la protesta dei Conti sopra l'altro Rescritto *Non è possibile*, dicendo che il presupposto „ non sussisteva perchè poi „ sono trarre e mettere senza toccare lo Stato (2) „. Il *Granduca Ferdinando* non pare che decidesse, dicendosi nel Rescritto „ S. A. R. non si risolve ad alterare li rescritti de' Serenissimi suoi Predecessori (3) „. Perciò l'affare rimase in quei termini d'incertezza in cui le precedenti Ordinazioni lo avevano abbandonato.

XLII. Così dopo tali Ordinazioni e dopo tante proteste, i Signori della Gherardesca non trascurarono occasione di reclamare i loro Diritti, e specialmente nel MDCCXXI. per la controversia mossa dai *Consoli di Mare*, in cui domandarono avanti la Clarissima Pratica la *manutenzione della loro facoltà*, e della *Libertà delle Tratte*, e delle *Gabelle*. E come di presente il Difensore del Fisco insiste sopra il Rescritto = *Questo è pernizioso*, del MDLXIX., così i Consoli fecero in quel tempo sopra il medesimo tutta la forza.

XLIII. I Conti per tal causa ricorsero alla Pietà del *Serenissimo Gran-Duca Cosimo III.*, che dopo l'informazione della *Clarissima Pratica* e dell' *Abbondanza*, si compiacque benignamente di riscrivere „ *Il Giudice della Causa dichiarar quello con- venga per buona Giustizia* „. E quantunque i Consoli praticassero tutte le maniere le più insidiose e coperte per tagliare il corso agli Atti, tali premure riusciron vane, ed il Clementissimo Principe non volendo recar pregiudizio all'affitta Fabbrica  
Bbb 2 mi-

(1) Sommar. Contrar. cart. 64., 65., e 66.

Ministri delle Riformazioni. Sommar Contrar. cart. 66. t.

(2) Informazione suddetta degli Aud. e

(3) Sommar. Contrar. cart. 67.

miglia, ordinò con suo benignissimo Rescritto „ di rimettere il „ Supplicato di detti Conti agl'Ordini di buona giustizia „. In seguito assunse la cognizione di tal Causa il *Senator Buonarruoti* verso il MDCCXXIII., e al medesimo fu aggiunto l'Auditor *Buonaventura Neri Badia*, supponendosi che lo Scrittojo delle Possessioni vi avesse un interesse immediato e presente. Questo affare *veglia ancora*, ed è *quello precisamente che discutiamo in questa parte delle nostre Osservazioni*. Vedesi da questi Atti e dalle molte cose che abbiám riferite, in quali termini e sotto quale aspetto l'affare debba considerarsi.

XLIV. L'incertezza proveniente dai fatti complicati, dalla variazione dei Dominj Granducali passati in altra mano, le dubbiezze eccitate dai subalterni Ministri possono oscurare la verità, ma non disperderla. Reclamarono i Conti spesse volte, e le loro voci furono sentite, ordinandosi *che l'affare si discutesse in giudizio*. Da ciò egli è chiaro che il Rescritto del MDLXIX., ancora nel caso che contenesse disposizione contraria ai diritti della Famiglia, deve esser in miglior forma considerato, giacchè i Sovrani Successori accordarono ogni facilità perchè un tale affare importantissimo più maturamente si esaminasse. Determinarono i Principi che dalle ordinazioni Sovrane si reclami al Sovrano medesimo fintanto che meglio informato non resciva [1].

XLV. La suprema giustizia loro vuol che si abbiano come involontariamente fatte le Disposizioni contrarie alla Giustizia [2], e gl'Imperatori *Teodosio e Valentiniano* risposero al Senato „ Rescripta contra jus elicit, ab omnibus Judicibus re- „ futari præcipimus [3] „. Niente vi è di maggiore, di più diffi-

[1] Copiosamente tutti i Dottori all' Auth. de Mandat. Princip. §. Deinde: vers. si quos autem. Solorzan. de Jur. Indiar. Tom. II. de Indiarum gubern. Lib. II. Cap. VIII. n. 5. e Lib. IV. Cap. X. n. 40.

[2] Grazian. Discept. Foren. Cap. 868. n. 19. Giurb. Decis. 47. n. 3. Rot.

Dec. 11. n. 11. in Mantiss. ad Card. de Luc. de Régali. Tom. II.

[3] L. 7. rescripta C. de precib. Imp. offerend. prosegue lo Stryckio Opp. Tom. VII. Disput. XVI. Cap. III. n. 42. = ivi „ Maxime si alium læ- „ dant, imo ut nullum Rescriptum, „ nullam Pragmaticam Sanctionem, „ nul-



difficile ed arduo che sostenere la persona di Principe per le cure faticose, e l'immensità del peso di ogni genere di affari, e per tal motivo niente v'è di più facile che deludere, e sorprendere la di lui paterna vigilanza [1]. Non tutte le verità sono egualmente fortunate da pervenir subito al Trono: talora è necessario che più volte riprendano il volo per arrivarvi. Perciò a niuno si toglie la difesa, e si preclude l'adito alla Sovrana Beneficenza. Essa vuole che nelle sue Ordinazioni sia sempre implicita e sottintesa la clausula Salutare, che quelle ad altri non tolgano l' Jus Quesito ed i propri Diritti [2], nè sian contrarie alla disposizione delle Leggi, e molto più che non si oppongano all'equità del Diritto di Natura. Tutto questo procede con maggior certezza nel caso nostro, in cui trattasi della

„ nullam sacram Adnotationem quæ  
 „ generali juri, & utilitati publice  
 „ adversa esse videtur, in disceptatio-  
 „ nem cujuslibet litigii patiantur pro-  
 „ ferri, imo certam poenam imponant  
 „ eis, qui vetuerunt precum falsita-  
 „ tem argui l. 3. C. si contr. juf. vel  
 „ utilit. conf. c. quando §. x. de Re-  
 „ script. Hoc ipsum intendit quoque  
 „ l. 11. C. de Judic. ubi Imp. ait:  
 „ subtilitatem legum Judex curæ ha-  
 „ beat, non autem his, quæ præter  
 „ jus dicta vel prolata sunt attendens.  
 [1] Stryck. Opp. Tom. VII. Dissert. 21.  
 Cap. 3. pag. 553. n. 205. ivi „ Un-  
 „ de si probabiliter ex circumstantiis  
 „ dijudicari possit mandata niti falsâ  
 „ alicujus suggestionem, non sunt sta-  
 „ tim executioni tradenda sed rescri-  
 „ bendum Principi, & ulteriora jussa  
 „ expectanda, præsertim si Princeps  
 „ contra jus quid mandaverit. Non  
 „ presumitur enim Princeps, vel ali-  
 „ quid contra jus statuere, & si quid  
 „ contra illud mandaverit, presumi-  
 „ tur potius per ambitiosam impor-  
 „ tunitatem alicujus factum c. qui per  
 „ ambitiosam f. x. de Rescript. in 6.  
 „ l. 1. C. de petit. bonor. sub. Lib.  
 „ X. Gaill. 2. obs. 58. n. 9. prefer-

„ tim cum nec omnium memoriam  
 „ habere possit.  
 [2] Stryck. loc. cit. n. 207. = ivi „ Un-  
 „ de Reges Ægyptiorum judices suos  
 „ jurejurando adigebant, ut si quid  
 „ juberent, quod injustum esset, nul-  
 „ lo modo id exequerentur; & Ti-  
 „ berius Cesar dixisse fertur: si quid  
 „ contrarium legibus per epistolam  
 „ jussuero, obsequi nolite, sed me igno-  
 „ rantia lapsu credidote. De Antio-  
 „ cho Tertio Asiæ Rege referunt,  
 „ Gail. 2. obs. 58. n. 10. & Mar. Giur-  
 „ ba Dec. 47. n. 3. quod omnibus suis  
 „ urbibus scripserit, ut, si quid in li-  
 „ teris, quæ ejus nomine scriberen-  
 „ tur, esset, quod legibus adversari  
 „ videretur, crederent, ignaro se hu-  
 „ jusmodi literas scriptas fuisse, &  
 „ propterea eis non parerent. Idem  
 „ quoque de Agesilao Rege idem re-  
 „ fert. Pertinet huc c. si quando 6. x.  
 „ de rescript; quod scilicet in tali casu  
 „ qualitas negotii, quod demandatum  
 „ est officiali, diligenter sit consideran-  
 „ da, & ita aut mandatum reveren-  
 „ ter adimplendum, aut rationabilis  
 „ causâ alleganda, quare non adim-  
 „ plere possit jussu.

della religiosa Clemenza dei nostri Principi, e in specie della gloriosa memoria di *Francesco I.* il quale fino de 29. Luglio MDLXI. dichiarò con Legge universale *che i Rescritti offensivi delle ragioni del terzo non si attendessero* [1]. Egli stesso più particolarmente dimostrò la sua Clemenza in riguardo all'affare di cui si tratta col benignissimo Rescritto dei 10. Marzo MDLXXX. dato in seguito delle preci dei Conti, esprimendosi „ che non voleva dare ne torre giurisdizione ai Conti, „ ma che si facesse quello che era di giustizia „.

XLVI. Queste e simili riflessioni ci manifestano che i Rescritti opposti nelle Scritture del Fisco, non offendono la Supremazia dei Gherardeschi, e che nel caso che l'offendessero, sopra il contenuto dei medesimi *verte ancora per la concessione Sovrana il Giudizio da molti anni principiato.*

XLVII. Sogliono i Sostenitori dei Regj Diritti, ancora che siano pieni d'umanità e di giustizia, portare in trionfo certi Atti contrarj alle richieste e alle suppliche dei particolari, e favorevoli all' Erario ed al Fisco. A questi danno il nome di *Consuetudine* e d' *Offervanza*, e in tale aspetto presentati al Trono niuna forza può vincerli, perche la Suprema Giustizia trova di che appagarli. Essi dicono, son 40. son 50. son 100. Anni che i Supplicanti ed i loro Autori pagano, supplicano, ottengono grazie. Ma il zelo per gl'interessi del Principe nasconde loro le Cause di tali fatti, e senz'accorgesene tralasciano di esporre che sono *altrettanti anni* in cui una forte ed imperiosa necessità gli produce. In tal guisa le miserie passate somministrano argomenti per aggiungerne delle nuove.

XLVIII. I Conti per il corso di varj Anni umiliarono le loro preghiere per la facoltà di trarre carboni e legna dal Territorio di loro libera e allodiale pertinenza. L'origine di queste Suppliche e degli Atti connessi alle medesime, discende dalla necessità precisa di operare in tal modo. Mentre l'affare delle Tratte rimaneva involto nelle dubbiezze per l'ostinazio-  
ne

[1] Vedasi la Legge dei 29. Luglio MDLXI

ne delle Magistrature, i Conti avean bisogno di far uso delle cose loro *per vivere*. Ma di esse e de' loro prodotti non potendo servirsi senza passare per i mezzi voluti dai Ministri, così fu necessario o il *chiedere le tratte* o *lasciar perire* tutti i generi loro, e languire la Famiglia in una miseria estrema, e nella mancanza del necessario per sostentare la vita.

XLIX. I grani, carboni, le legna sono di quei generi onde formansi le rendite della Contea. Qualora si disputi se essi debbano esser considerati come soggetto di gravezza a favore del Fisco, è certo che i Ministri soprintendenti cominciano il giudizio dall'esecuzione. Il bisogno d'imbarcare, trasportare, e vendere tali prodotti è giornaliero: Conviene in conseguenza ai Conti impetrar quelle grazie, pagare quelle Gabelle, avere quelle bullette, e fare tutti quegli atti che farebbero, essendo realmente obbligata alle leggi del Granduca: la loro Contea, che non lo è, siccome ampiamente abbiám dimostrato [1]. Diversamente operando niun capitale far potrebbero delle loro rendite.

L. Così nell'Anno scorso conoscendo i Sigg. Conti esser ne' loro Boschi molti alberi che andavano a perire, ne contrattarono la vendita [2], e prevedendo che non poteva eseguirsi senza chiedere la *Grazia delle Tratte*, supplicarono per ottenerla, e l'ottennero in fatto. Nell'Anno presente dovendo accettarla per farne uso, convenne loro obbligarsi in mano di un Ministro de' Boschi di pagare per la Tratta il 50. per 100., o sia la metà dell'importare dei legnami venduti. Ognun conosce perciò, e le SS. LL. Illustriss. lo conoscono perfettamente che fu la necessità la quale forzò i Gherardeschi a chieder grazia per cavare dalla Contea certi generi senza toccare gli Stati Granducali. Lo che tanto certo deve giudicarsi quanto è certo che replicatamente i Gherardeschi reclamarono i loro

(1) Ved. sopr. in quest' Artic. §. 26. 27. e seq.

(2) Sopr. Part. I. Artic. I. II. e III.

Part. II. Artic. III. IV. e V. Part. IV. Artic. I. II. III. e IV.

i loro Diritti [1], ed invocarono la Suprema Giustizia per non esser sottoposti a simili aggravj; Perciò qualunque atto contrario comeche derivante dalla necessità, *niente può mettere in essere*. Il Principe ad altri non toglie il loro diritti profittando della necessità in cui sono di non poterne usare [2]. Sarebbe questi il primo esempio onde si giudicassero imputabili e capaci di produrre obbligazione le azioni forzate da un genere di necessità a cui non può resistersi [3].

LI. Nè sicuramente dovrà mai per giustizia farsi capitale delle suppliche dei Conti, all'oggetto di contrastare i loro Diritti, perchè questo repugnerebbe a qualunque principio di ragione. Sopra abbiamo osservato che *la lite è ancor pendente*; sicchè gli Atti contrarj ai Conti per tal ragione niente significano, e tutti provengono dalla stessa incertezza, che dà motivo all'esame. Se pendendo la questione, ancora le Sovrane Ordinazioni rimangono in sospenso [4] e non producono effetto, molto più potrà dirsi lo stesso degli atti forzati e determinati dalla necessità come causa impulsiva [5].

LII. Nè questi ultimi stati o atti contrarj debbono considerarsi a svantaggio dei Conti con *le ordinarie regole introdotte dal Diritto Positivo*, come se si agitalle la questione di Precedenza e di Patronato, mentre i Gherardeschi dimostrano le loro ragioni primitive e originarie, e *le cause per cui necess-*

(1) Vedasi in proposito del Taglio quanto si è detto sopra Part. IV. Art. III. e quanto dice si nella Parte VI. Art. II.

(2) Oltre molti vedasi Ludewig. in Conf. Hallens. 165. Lib. 1. de jur. civili.

(3) Ved. la Dissert. di Ahasuer. Fritschio *De Praesidio Necessitatis contra legem.*, fra i di lui Opuscoli Tom. II. Part. III. Tractat. XXXI. pag. 386. Ved. Cno. Tommasio Instit. Jurisprud. Div. Lib. II. Cap. II. Pufendorff de J. N. & G. Lib. II. Cap. VI.

(4) Stryck. Operum Tom. VII. Dissert. 21. de Jur. Epistalmatis n. 206. Ivi „Imo in Nov. 82. Cap. 13. tales jus-

„ fiones quæ sunt contra leges non  
„ attendi debere præcipitur, sed po-  
„ tius leges sequendas, cum Princeps  
„ id velit obtinere quod ejus leges  
„ volunt. Et in Nov. 123. disposuit  
„ Imperator ne lite pendente iussiones  
„ Principum attenderentur quæ Judi-  
„ ci injungerent aliter causam esse  
„ tractandam quam per jus commune  
„ liceret. Conf. L. rescripta 7. C. de  
„ prec. Imper. offer. S. fin. C. si con-  
„ tra jus vel util. publ.

(5) Mi astengo dal riferire le solite autorità in cose tanto note.

*cessariamente han dovuto praticare tali Atti.* Onde da un possessore così turbido niun vantaggio può risultarne al Regio Fisco. E molto più non dovrà immaginarsi senza offendere ogni nozione fondamentale di equità, che da simile origine possa principiare alcun *Diritto di Prescrizione*, nè potrà dirsi che corra alcun termine della medesima, mentre in tutti i tempi si trovano gravi monumenti delle loro doglianze portate al Trono. Ne vi può esser' ombra di presunta derelizione, o abbandono, o dimostrazione da poter figurare che i Conti abbian dato il loro consenso per soggettarli a consimil genere di gravezza. Questi fatti son così chiari che non han bisogno di esser confermati con altre ragioni, e con regole legali, riducendosi la causa degl' Atti praticati dai Conti contro i loro Diritti al timore giusto, al fortissimo spavento, e alla pura e semplice necessità, da cui non debbono trarsi conseguenze pregiudiziali per quelli che vi sono involti, siccome è noto secondo ogni principio di ragione (1). *L' obbligazione è puramente effetto e non causa del Diritto.*

LII. E realmente oltre le cose già esposte, niuno dei motivi, dai quali sorge la potenza d'imporre le gravezze, trovasi in rapporto alla Contea dei Gherardeschi. All' effetto di poterle esigere bisogna ritenere il Dominio e l' Imperio pubblico sopra le cose tutte del Territorio, onde ricavar da esse quanto è necessario per il bene comune (2). Così per la ragione di esso e per un fine sì giusto e legittimo, *nella proprietà de' particolari giudicasi fondato il Patrimonio del Pubblico*, da cui il Sommo Imperante sotto diverse forme trae varie porzioni delle rendite col nome di gravezze. O questo segua imponendo direttamente so-

Ccc

pra

(1) L. Tutor qui 7. ff. de Adm. Tut. L. ut gradatim 11. de muner. & Honoribus. L. non solum 10. §. 1. De Excus. Tut. L. Aliquando 5. De Offic. Proconsul. L. si quis 6. De injust. Rupt. irrit. L. 1. C. de Oper. L. 3. C. de privil. Dom. Aug. Se ciò è vero a termini delle Leggi positive, mol-

to più deve esserlo secondo le naturali. Ved. oltre molti Pufendorff. De J. N. & Gest. Lib. II. Cap. VI. (2) Vedasi Grozio de Jur. Bell. & Pac. Lib. I. Cap. 3. Zyglero de Juribus Majestatis Lib. I. Cap. IV. Hubero de Jur. Civit. Lib. I. Cap. XVIII., ed ivi il Barone di Lyncher p. m. 181.

pra i fondi, o sopra le persone, o pure all'occasione di passaggi e trasporti, o in altre maniere, ciò dipende sempre dalla potestà suprema nel Territorio. Ma queste Cause niente han di Comune con la Gherardesca.

LIII. I Conti ritennero la Supremazia loro fino da antichissimi tempi (1), la conservarono sotto il Patrocinio della Repubblica Fiorentina (2). Fu perciò la Contea considerata come paese *Raccomandato e non Suddito*. Se la Repubblica vi acquistò alcuni diritti, questi furon convenuti nel Patto (3), stante il quale *dopo l'estinzione della Famiglia, e non innanzi*, fu determinato che spettasse il Supremo Dominio di essa ai Serenissimi Successori della medesima (4). Perciò non fu soggetta alle Imposizioni Toscane (5), e cento e cento sono le confessioni e dichiarazioni, per cui si vede che il Comun di Firenze, ed i Principi Medicei han voluto osservare la Fede pubblica (6). Perfino l'Estensore dei Motivi nella Causa di Castagneto, sopra i quali tanto fondansi le ragioni del Fisco, chiaramente conviene che la *Libertà delle Tratte* sia un Diritto proprio dei Conti (7). Questi e altri simili riflessi che io rimetto alle Signorie Loro Illustriss., e Clariss. dimostrano, che siccome fu conosciuto non esservi ragione alcuna per sottoporre la *Contea come Dominio Estero* (8) alle altre gravezze, così manca per sottoporla alle conseguenze annesse alla concessione delle Tratte per i generi della Contea.

LIV. Tutto ciò passa all'evidenza per qualunque parte l'affare possa discutersi, giacchè l'impedita libertà delle Tratte è precisamente nella più forte opposizione con altri diritti che liquidamente spettano ai Gherardeschi. Essi in tal guisa son padroni

(1) Sopr. Part. I. Artic. I. II. e III.

(2) Ved. sopr. Part. II. Artic. III. IV. e V. Part. IV. Artic. I. II. e III.

(3) Sopr. Part. II. Artic. III.

(4) Sopr. Part. II. Artic. V. §. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

(5) Ved. sopr. Part. IV. Artic. III. e IV.

(6) Ved. sopr. Patt. IV. Art. I. e II, e seg. e molto più nel seguito di queste Osservazioni.

(7) Motiv. Rot. Florent. in Caus. Castagnet. Artic. II. §. XLVIII.

(8) Sopr. Part. IV. Artic. II.

droni della loro spiaggia che tutti gli *Stracchi di Mare loro appartengono*: infinite volte la Repubblica ed il Principato confessarono esser di loro privativa pertinenza quel *Diritto Supremo* (1). Ritengono il diritto di esigere le Gabelle di ciò che si trae e mette nelle loro Terre, e tutti i Sudditi dei Conti, tutti i forestieri, e tutti i Sudditi di S. A. R., eccettuati i Cittadini Fiorentini, son tenuti passando con certi generi a pagare le gabelle determinate dalla volontà dei Conti: ciò deve crederfi un fatto innegabile e dell'ultima certezza (2). Oltre questo essi ritengono privatamente ad ogn'altro il diritto libero della Pesca (3), ed è antichissima la costumanza di *Sposare il Mare alle loro Spiagge* (4). In somma essi hanno, quantunque modificata per i loro Capitoli, ogni prerogativa Signoriale in tutta l'estensione del Territorio (5), sul quale hanno imposte quelle Gravezze che loro è piaciuto.

LV. Da questo ognun vede quali assurdi e quali conseguenze risultino dall'impedita libertà delle Tratte della Contea, e come possa combinare con le regole del giusto che gli stessi Conti padroni dei Naufragj, padroni del Territorio sopra cui ai medesimi si pagano le Gabelle, sian essi pure soggetti a pagarle ad altri, quando le cose loro passano per i medesimi luoghi. Questa considerazione sola dimostra a chiare note quali danni fin'ora abbian sofferti e quante perdite quasi che inestimabili abbian fatte i Signori della Gherardesca. Di quanta compassione essi sian degni, e con quali sentimenti di pietà debbano riguardarsi, ben lo conoscono le Signorie LL. III. e CII. senza che io mi diffonda a mostrarlo (6). Per togliere

Ccc 2

gliere

(1) Part. VI. Art. II.

(2) Part. VI. Art. II.

(3) Part. VI. Art. II.

(4) Part. VI. Art. II.

(5) Ciò deve intendersi secondo il Patto d'Accomandigia di cui si tratta.

(6) Il Ch. Signor Difensore Contrario nella sua Scrittura III., niente risponde sopra l'affare delle Tratte e sol-

tanto avverte nel §. *Si è di sopra*  
 „ Nella Rappresentanza dei Signori  
 „ Amministratori Generali vedranno  
 „ le Signorie LL. III. le ragioni per  
 „ le quali si pretendono obbligati al  
 „ pagamento dei Diritti delle Dogane  
 „ ne „ Noi non abbian veduta simile  
 „ Rappresentanza, e ci riserviamo a  
 „ rispondere qualora ci venga commu-  
 ni-

gliere quelle prodigiose irregolarità o bisogna spogliare i Conti dei loro Diritti Signoriali sul Territorio e in special modo sopra i Naufragj e Gabelle, o conviene lasciar loro quella Libertà della *Tratta che forma una parte del loro Patrimonio* e che è di assoluta loro pertinenza. Ma il primo caso come potrebbe eseguirsi se tali prerogative per Diritto di natura son proprie dei medesimi, se *per il corso di 800. Anni le han ritenute*, se una lunga serie di Fatti le comprovano, se infinite volte son state confessate dalla Repubblica e dal Principato, e se quelle medesime riposano sopra il fondamento immutabile della Pubblica Fede?

LVI. Dunque deve concludersi per le cose già esposte, che i Gherardeschi continuarono a ritenere i loro Diritti Signoriali, e che essi hanno il Diritto chiarissimo di *trarre, e mettere* nella Contea quei generi che loro piace senza poter essere obbligati a pagare alcuna gravezza, purché ciò segua per la parte del Piombinese o per la via del Mare, e non toccando i Dominj di S. A. R. Deve concludersi altresì che essi ritennero per lungo tempo il *Privilegio del libero trasporto per lo Stato nostro*, ma questo come Immunità ed Esenzione essendo un affare di Grazia può essere soggetto a quelle variazioni ed alterazioni che sembrano convenienti alla Volontà Suprema, conforme lo fu relativamente ai Rescritti opposti dal Regio Fisco, i quali non possono offendere la Supremazia dei Gherardeschi nella loro Contea.

AR-

nicata. E' per altro molto facile che questa si fondi sopra le partite dei Libri delle Dogane, e sopra le suppli-  
che e i pagamenti fatti dai Conti. Ma questi esempi non sosterranno mai la

Giustizia, e dimostreranno soltanto ciò che dai Conti si confessa, cioè che la necessità gli ha costretti a simili Atti, siccome sopra abbiamo osservato.



## A R T I C. VI.

SI PROVA LA CONTINUAZIONE DEL DOMINIO BENCHE LA CONTEA PAGHI ALCUNE PRESTAZIONI AL GRANDUCATO.

**S** Embra un'argomento di sommo rilievo al Ch. Signor Difensore Contrario il trovare che Castagneto fino dal MDXLV. *pagasse le Gravezze al Tribunal dei Nove* (1), e che il Granduca Ferdinando I. con suo Rescritto (2), e il Granduca Cosimo III. nel Rescritto del MDCCXVI. ne vollero la continuazione (3). Io aggiungerò che altri pagamenti furono fatti a quel Magistrato non solo del MDXLV., ma fino del MCDLXI., dal qual tempo devesi ripetere l'origine di simile prestazione. Per altro non si supponga come in contrario si pretende, che tal peso dimostri *la Subiezione delle Contee*, che anzi questo medesimo stabilimento è *una prova fortissima della continuazione del Dominio e dell'osservanza dell'Accomandigia*, siccome con agevolezza potrà osservarsi.

II. Nel Contratto del MCDV. essendo convenuto che un Ufiziale della Repubblica dovesse amministrare la parte di Giurisdizione criminale ceduta dai Conti (4), e avendo essa posteriormente

(1) Sommar. Contrar. cart. 61. t., e Scritt. Contr. I. cart. 12.

(2) Sommar. Contrar. cart. 62. t. Scritt. Contrar. I. cart. 12.

(3) Sommar. Contrar. cart. 48., e 49. Scritt. Contrar. I. cart. 12. §. *Oltre di che.* Ivi „ Oltre di che se mai i „ Signori Conti pretendessero da ciò „ di dedurre qualche generale esenzione dalle gravezze, gli si risponderebbe con facilità che i fatti posteriori sono in contrario, vedendosi dal Documento a. 61. t. che „ Castagneto ha pagate le Gravezze

„ al Tribunale dei Nove, e che il Granduca Ferdinando I. con suo Rescritto a. 62. e il Granduca Cosimo III. nel Rescritto del MDCCXVI. a. 48. t., & a 49. vollero che continuassero a pagarle.

(4) Capitolazione, d'Accomandigia del MCDV. Artic. III. „ Hoc tamen declarato quod executiones condemnationum ipsorum malefactorum, & delictorum in persona, & membro fiant, & fieri debeant per Officium, cui fuerit commissum in dictis locis, vel quocumque ex eis „.

riormente data la Commissione di esercitarla *al Capitano di Campiglia*, fu creduto giusto che i Comuni di *Bolgheri*, *Castagneta* e *Donoratico*, contribuissero qualche somma del proprio per il mantenimento del Giudicante da cui risentivano vantaggio.

III. Una Cartapecora fortunatamente trovata nel grande e famosissimo Archivio del Signor *Carlo Alessandro Strozzi* (1) ci ha svelato ogni mistero sopra la supposta Imposizione. Da quella si scuopre che nel MCDLXI. i Deputati per la distribuzione dell' *Esimo* avendo osservato il Contratto di Accomandigia e tenuto proposto con il Conte *Gherardo*, convennero e determinarono col di lui consenso (2), che confermate e approvate prima le Capitolarioni i Patti e le Deliberazioni favorevoli ai Conti (3), potesse il Comun di Firenze esigere circa diciottu lire dalle Comunità al medesimo Conte sottoposte, da non considerarsi tale spesa se non come una piccola prestazione al Capitano di Campiglia (4).

IV. Da consimile maniera con cui accordarono i Conti che le Comunità loro pagassero tal prestazione, può rilevarsi qual grado di prova possa desumersi dalle Gravezze, che diconsi pagare i Conti al Magistrato de' Nove. E in vero queste

non

(1) Pergamena dei 17. Febb. MCDLXI. Segnat. num. 880. e da noi riferita nel Sommario pag. 193.

(2) Istrumento citato. Ivi „ Et habito „ Colloquio, & matura deliberatione „ de predictis, & infrascriptis, cum „ Domino Gherardo uno de dictis „ Comitibus della Gherardesca loquente, & exponente pro se, & vice, & nomine Comitum Simonis ejus „ Germani, & dictorum Comunium, „ & demum de suo consensu, & presentia dictis modis, & nominibus, „ & ipsos dictis modis, & nominibus „ infrascriptis consentiente, & omnia „ infrascripta accertante, e ratificante „.

(3) Nel medesimo Istrumento in Sommar. all' Anno MCDLXI. Ivi „ Et

„ omni meliori modo via, Jure, & „ forma quibus magis, & melius potuerunt primo, & ante omnia confirmando, & approbando omnia, & „ quaecumque pacta, & Capitula, & „ quascumque deliberationes factas in „ favorem dictorum Comitum.

(4) „ Pro solvendo solum, & duntaxat expensas Capitanei, & Capitaneorum Campigliæ deliberantes, & „ declarantes quod dicta Impositio, „ & taxa non computetur in Massa Comitatus Pisarum, nec debeat presentis impositio quoquomodo incamerari in Camera Actorum Communis Florentiæ, sed solum duntaxat „ ut supradicta executioni mandetur „ pro dictis Saliis Capitanei Campilæ „.

*non risultano da titolo di soggezione di Sudditto, ma bensì dalla Convenzione e dal Patto, onde piacque alla Famiglia di contribuire alcuna cosa del proprio per mantenimento del Ministro che invigilava ad una parte così interessante la loro Contea. Simili Prestazioni debbono considerarsi in linea di tributo, e recognizione della superiorità nella Lega e nell'Accomandigia (1), e non potranno mai per giustizia confondersi i Pesi indotti dal Patto, con le Gravezze che s'impongono per il Supremo potere del Principe. Vedesi per ciò che essendo ricorsi nel MDCXXII. gli Uomini di Bolgheri forzati a concorrere alle spese del Palazzo e Carceri di Campiglia, furono liberati per Sentenza del Magistrato de' Nove (2). Vedesi per le cose di sopra notate che la Contea non fu mai soggetta alle Imposizioni proprie del Capitanato di Campiglia (3) e fu considerata come Territorio estero a tutti gli altri riguardi (4). Molto più ancora, osservandosi che l'Estimo e le Imposizioni prediali si regolano dall'Arbitrio dei Conti per le loro leggi (5). Che se l'antico Magistrato dei Nove oltre le XVIII. lire convenute con tanta solennità, a voluto con tal pretesto esigere altre somme dagli Uomini della Contea, ricorrono in questo caso e si concentrano le ragioni di una necessità a cui i Conti non possono resistere, e da cui non si potrà mai dedurre un argomento Contrario alla Supremazia dei medesimi per le cose di sopra notate (6).*

V. Il Ch. Signor Difensore Contrario desume altra opposizione dal credere che la Contea sia soggetta alla Tassa del Macinato. „ Ma quello, egli dice (7), che toglie tutte le dispute „ si è il Documento a 71. dal quale risulta che i Popoli di.

Ca-

(1) Ved. sopr. Part. II. Artic. IV.

(2) Sentenza del Magistrato dei Nove del MDCXXII.

(3) Sopr. Part. IV. Artic. III.

(4) Sopr. Part. IV. Artic. II. e III.

(5) Ved. Part. VI. Artic. II.

(6) Ved. nell'Artic. preced. §. 50. ec.

(7) Sommar. Contrar. cart. 71. Scritt.

Contrar. I. cart. 12. Ivi „ Ma quello „ lo che toglie tutte le Dispute si è „ il Documento a 71., dal quale risulta che i Popoli di Castagneto „ hanno sempre pagata, e pagano a „ S. A. R. la Tassa del macinato „.

„ Castagneto han sempre pagata e pagano a S. A. R. la Tassa del Macinato, dal che ne seguono due necessarie illazioni.  
 „ La prima che essendo stabilita la Tassa di Macina con una Legge universale del Sovrano, ne segue perciò che essi sono sottoposti alle di lui Leggi universali. La seconda, che quei Castelli sono sudditi egualmente che gli altri a S. A. R., altrimenti gl' uomini di essi non gli pagherebbero questo Dazio così solenne (1) „. Pure chi lo crederebbe mai! il Documento che secondo il Fisco toglie tutte le dispute, atterra tutte le nostre ragioni, e può spogliare i Gherardeschi dei loro Dominj ritenuti per il corso di otto secoli, consiste in soli quattro versi, fu lavorato nel MDCCLXIX. da un Ministro della Tassa, ed è il seguente „ Attestasi per me infrascritto che i Popoli della Comunità di Castagneto hanno sempre pagato in mano al Camarlingo della Tassa del Macinato la loro rispettiva Tassa di Macine e anco di presente la pagano (2) „.

VI. Per altro ancor leggermente considerando un tale attestato, niuna conseguenza contraria agl' Interessi dei Signori Conti potrà per giustizia desumersi dal medesimo. Ognun sa che passa gran differenza tra i *Popoli di Castagneto*, ed il *residuo della Contea*, alla quale con interpretazione latissima il Fisco vuol' estendere l'espressione in quello contenuta. E' assai diverso il nominar *Castagneto*, che *Bolgheri*, *Segalari*, e gli altri luoghi e Territorj che non vengono sotto nome di Castagneto; dimodochè per questa sola ragione, quella seconda conseguenza dedotta dal Fisco non è di alcun rilievo.

VII. Ma prescindendo da somiglianti riflessi, deve esser certo che per la grave controversia di cui si tratta, quell' Attestato non può significare cosa alcuna, perchè non può tener' il luogo di quell'esatta rimazione, la quale è necessaria al durissimo effetto voluto in contrario. Io non starò a corroborare,

(1) Scritt. Contrar. I. §. Ma quello. (2) Sommar. Contrar. 71.  
 §. La prima. §. La seconda.

rare con ragioni e regole legali una verità così chiara che mi disimpegna dal proseguirne il discorso.

VII. Oltre di che vivamente si supplicano le SS. LL. III. e CII. a degnarsi di riflettere, che l'attestato di cui si parla è certamente falso, contenendo una falsità manifesta nell'asserire che i Popoli di Castagneto han *sempre* pagata quella Tassa. Nè la falsità dell'Attestato deve imputarsi al Ministro che lo distese, poichè disavvedutamente scrivendo, col' attestare che quel Comune ha sempre pagato, intese solamente di parlare del tempo *in cui trovavasi nell'Ufizio e di cui aveva memoria*. Onde quello che è relativo ad un piccolo numero d'anni, estendendosi dal Fisco al corso di più di due secoli, resta chiaro non essere tal argomento di alcun rilievo. Nè per difendere quell'Attestato possono giovare le parole contrarie, dicendosi che „ confronta precisamente con i Libri e „ con il fatto verissimo dell'attual pagamento (1) „, giacchè quanto è certo che attualmente si fa pagare a quei Popoli l'Imposizione, altrettanto è infallibile che non vi sono stati sempre sottoposti e che l'Attestato non può confrontare con i Libri in cui la Tassa si registrava.

IX. La Gravezza delle Farine provenne dalla Legge del 7. Ottobre MDLII. e da quella degli 11. Dicembre MDLIII. (2). La maniera con cui esigevasi, chiaramente dimostra che i Conti non vi furon soggetti, poichè l'esazione della Tassa per più d'un secolo non fu opera dei *Camarlinghi* come di presente costumasi, ma bensì dei rispettivi *Mugnaj*, i quali non potevano macinare se non veniva loro pagata la Tassa dai Padroni del Grano. Ora noi ben sappiamo quali siano stati sempre i diritti che i Gherardeschi han ritenuti sopra i Mulini della loro Contea (3); basta per convincersene il riferirsi alla confessione e dichiarazione del Dominio dei Conti fatta in tal pro-

D d d

po-

(1) Scrittur. Contrar. III. §. Paga in oltre.

nei medesimi Anni.

(2) Queste furono stampate in Firenze.

(3) Part. VI. Artic. II. ove più opportunamente si tratta questo argomento.

posito dal *Magistrato dei Nove* sotto dì 16. Agosto MDLXXVII in seguito della Relazione di *Gio. Battista Asinio* uno degli Avvocati del Magistrato medesimo (1). Oltre di ciò leggesi in una Relazione di *Gio. Battista Gianfigliuzzi* del MDXCII. „ E „ in oltre ho voluto sapere dai Ministri della Gabella di Fari- „ na e Carne, se sono stati soliti di risquotere detta Gabella „ della Carne dal Comune e Uomini di Castagneto, che al- „ la mia presenza si è visto la revisione dei conti di più anni „ avanti che fosse messa la Gabella sopra il Sale, non hanno „ trovato cosa alcuna „. Da questo ognuno può facilmente ar- „ guire che la Contea non fu soggetta a simili Imposizioni sen- „ za aggiunger altro in tal proposito.

X. Il modo con cui tale Imposizione cominciò ad eligerli egli è bastantemente chiaro senza che noi ci affatichiamo a indagare sopra i Libri della Tassa il nome della Contea, essendo vana ogni ricerca che possa farsi dal MDLIII. fino al MDCLXIV. poichè verso questi tempi si cominciò l'esazione nelle forme. Pretesero gli *Uffiziali delle Farine* che i Conti fossero soggetti alla Tassa, e la pretensione loro non si fermò già nelle parole, ma vennero in tal maniera ai fatti che il giudizio principiò dall'esecuzione, e dalla più violenta in-valuatione, facendo sequestri con mano forte sopra i beni e le raccolte dei *Conti Guido, Pietro, e Simon Maria*, e in tal guisa si sforzarono di eligere i pretesi pagamenti. „ Domini Of- „ ficiales Farinarum ... prævia sequestratione super introitibus „ ac bonis propriis Dominorum Comitum Guidi, Petri, ac „ Simonis Mariæ, solutiones ab invitis etiam extorquere cona- „ ti sunt, id quod causæ fuit ut dolentes Domini Comites „ Con-

(1) Sommar. Ann. MDLXXIII. pag. 251. ivi „ Moveor autem ad ita re- „ ferendum quia ex pluribus apparet „ ipsum Comitem Franciscum esse Do- „ minum dicti Castri Castagneti cum „ omnibus suis pertinentiis aquarum, „ pasturarum, & aliarum rerum; nam

„ primo id apparet ex Capitulis ini- „ tis inter antecessores D. Comitum „ & Excelsam Rempublicam Flo- „ rentinam & ex eis declaratur Co- „ mites ipsos habere omnem admini- „ strationem & jurisdictionem.

„ Conventiones ac Pacta anni MCDV. male sibi ipsis servari,  
 „ seque atque Homines suos novis oneribus nimium lædi &c. (1).

XI. In tal maniera le Farine cominciarono ad esigersi, e in tal modo si procurò con dispregio della suprema Giustizia de' Sovrani Medicei, che il Principato esercitasse tali Atti sopra la Gherardesca. Gravissimi furono i lamenti dell'infelice Famiglia, fu invocata la Fede pubblica, fu fatta ogni protesta preservante le ragioni della medesima. Ognun vede perciò in qual modo possa dirsi che i *Popoli della Comunità di Castagneto abbian sempre pagata la Tassa*, e ognun conosce qual genere di contraria Osservanza presentemente si opponga. Paga le Farine la Contea, ma dal *fatto verissimo dell'attual pagamento*, è facile il conoscere se la giustizia soffra che si rilevino le conseguenze dedotte dal Fisco. Dicesi nelle Scritture Contrarie „ Essendo stabilita la Tassa di Macina con una „ Legge universale del Sovrano, ne segue perciò che essi sono „ sottoposti alle di lui Leggi Universali (2) „ Simile raziocinio in vero non dovrà giammai offendere i Diritti dei Conti, e dalle passate loro disgrazie a niuno caderà in pensiero di trarre argomento perche ne soffrano delle nuove. La condizione della necessità che non ha legge, è bastantemente dimostrata nel proposito nostro, e gli Atti contrarij ai loro Diritti, esercitati dai Conti e da' loro sudditi, sicuramente non potranno riferirsi in disvantaggio dei medesimi (3). Questi son

D d d z

prin-

(1) Così l'Avvocato Benedetto Gori in una sua Scrittura „ In causa Castagneti, „ Bulgheri, & Donoratici Immunitatis. Pro Illustriss. DD. Comitibus della Gherardesca contra Illustrissimum D. Proviforem, & DD. „ Officiales farinarum Civitatis Florentiæ. Juris Allegationes D. Benedicti Gori Advocati Florentini, & „ ex Collegio Nobilium. Florentiæ „ ex Typographia Joannis Antonii de Bonardis MDCLXIV. Superiorum Permissu „

(2) Scrittur. Contrar. I. cart. 12. §. La prima.

(3) L. Cura ff. de muneribus & honoribus. Decio in Consil. cum accessissent n. 17. vers. 5. Menoch. de Presumpt. Lib. VI. presump. 41. n. 12. Surd. Conf. 252. n. 73. e Conf. 419. n. 35. Olafch. dec. 91. n. 19. versific. secundo dato. Benedetto Gori nella sua Scrittura pag. 23. così prosegue „ Ter- „ tio cum eodem Giovagn. n. 41. & „ Bursatt. n. 83. 84. & 85. Re- „ spondetur, neque etiam homini- „ bus

principj troppo cogniti di Legge Naturale, ed io abuserei della pazienza delle SS. LL. Illustriss. e Clariss. continuandone il discorso.

XII. Quello che seguita a dimostrare la Contea non esser per giustizia soggettata a quella Tassa, resulta *dalla maniera in cui fu riscossa quasi che fino ai nostri tempi*. I Conti furon quelli che fecero la repartizione della medesima, la descrizione delle Bocche, la distinzione delle Classi. Fu per molto tempo determinata la *somma dell'imposizione in 117. Scudi annui*, con i quali gli stessi Conti doveessero corrispondere alla Cassa delle Farine. Al quale effetto essi tassarono sopra le semente che si fanno in ciascuno de' luoghi della Contea, non solo per le persone che seminavano i terreni propri, ma per quelli ancora che tenevano terre d'altri in affitto e a terratico, al ragguaglio di quanto importar potesse il consumo degli Operanti tenuti alla cultura dei medesimi terreni. Vedonsi molte Leggi dei Conti fatte in tal proposito che io non starò a rammentare, bastando quella del MDCCXXXIX. con la quale fu notificato „ a ciascun capo di Famiglia tan- „ to uomo, che donna che per tutto il corrente Mese abbia „ presentato nel Tribunal di Castagneto suddetto, la portata „ delle Bocche, col notare in essa il nome e cognome e „ l'età di ciascuno di detta sua Famiglia, anco dai lattanti, „ serve, servitori, garzoni attuali, alla pena di scudi due per „ ciascuna portata non fatta, o fatta non fedelmente, e d'ef- „ fere

„ bus Comitatum præfatas solutio-  
 „ nes præjudicium intulisse, qui non  
 „ sponte exsolverunt onera, a quibus  
 „ erant immunes, sed coacti ex præ-  
 „ cepto Superiorum, unde non cen-  
 „ setur amissa immunitas, cum omnia  
 „ dicantur ab illis gesta non animo  
 „ renunciandi, sed per vim & metam,  
 „ quandoquidem velle non creditur  
 „ qui obsequitur Imperio Judicis L.  
 „ velle ff. de reg. Jur. Et licet de

„ jure cogi non potuissent, dicuntur  
 „ tamen justum habuisse metum. L. cu-  
 „ ra ff. de muner. & honor. Dec. in  
 „ d. cons. cum accepissent 17. vers.  
 „ Quinto intelligitur. Menoch. de  
 „ presumpt. Lib. VI. presumpt. 41.  
 „ n. 14. surd. d. cons. 262. n. 73. &  
 „ seq. & d. cons. 419. n. 35. Olasch.  
 „ d. decis. 91. n. 19. vers. secundo  
 „ dato „



,, sere impostato il doppio più dell' Anno scorso nella Tassa del macinato (1).

XIII. Questi ed altri simili stabilimenti mostrano la diversità di esigere tal gravezza nella Contea, e negli altri luoghi, e manifestano sempre più il dissenso dei Conti. Se doveronsi prestare al pagamento della medesima per il timore a loro incusso, procurarono almeno di eseguirlo in maniera da risentire minor danno, ed in un modo che sempre testificasse la loro Supremazia, e dimostrasse che i Ministri del Granducato non si sono ingeriti negli affari della Contea. Fino del MDLXXXVIII. i *Rappresentanti di Campiglia* attestarono che il loro Cancelliere non aveva alcuna ingerenza nella Signoria de' Conti nè ivi faceva *qualswoglia altra cosa spettante al suo Ufizio* (2).

XIV. Fu solamente ne' nostri tempi che ancora il *Diritto di esigere tal gravezza* non dovè altrimenti ritenersi dai Conti. Un forte ed espresso comandamento fece luogo a stabilire quella Tassa, e la maniera di risquoterla, come se trattato si fosse di luogo soggetto al Granducato. Deve perciò concludersi che *la Contea non fa soggetta per giustizia a tale imposizione*, a cui fu sottoposta per la violenza usata dai *Ministri delle Farine*. Tutto questo fecesi contro la Volontà Sovrana che *tan- te volte innanzi e dopo* dimostrò e confessò la necessità di mantenere la Fede-Pubblica, e volle considerare il Territorio dei Gherardeschi come estero, e libero sotto la sua Protezione (3). Ognun vede che in questo luogo debbono riassumersi gli argomenti ed i fatti già da noi di sopra esposti (4), giacchè ognuno a parte, e molto più tutti nella continenza loro, militano egualmente contro l'*Imposizione delle Farine* che contro le altre Gravezze, alle quali talora si è fatta questione se la Contea fosse sottoposta.

XV. La Tassa del Macinato allora soltanto potrebbe effe-  
re

(1) Sommar. Ann. MDCCXXXIX. pagina. 313.

(2) Sommar. Ann. MDLXXXVIII. pagina. 254.

(3) Sopr. Part. IV. Artic. I. e II.

(4) Sopr. Part. I. II. III. e IV.

re significante quando l'obbligazione di pagarla si trovasse congiunta con l'obbligazione di soffrire ancor l'altre, le quali derivano dalle Leggi Generali del Granducato. Ma quali sono le altre gravezze, e quali le altre leggi? Queste, se noi amiamo la verità, son contenute solamente nelle Scritture del Fisco, che deluso dalle apparenze ha dato corpo a certe immagini, le quali debbono credersi affatto dileguate al comparire dei fatti da noi esposti, che servono di sostegno alla *Verità* e alla *Giustizia*.

XVI. Omettiamo varj riflessi di più, giacchè non parlassi della questione nostra stabilita da' Sovrani Rescritti, dalla quale protestiamo di esserci molto allontanati, in veduta di sciogliere le opposizioni, ancora non facienti a causa. Da tanti fatti finora probabilmente ignoti al Difensore del Fisco, risulta con somma chiarezza una convincentissima prova, onde si assorbitiscono tutti i contrarj argomenti, e con la quale resta dimostrata la libertà della Contea dalle imposizioni, gravezze, leggi, e bandi del Granducato.

XVII. Ma contro la certezza dei fatti, contro tutti i riguardi dovuti all'Accomandigia e al Patto, ammettendosi ancora in subalterna condizione, la *Contea sottoposta ad una o altra prestazione*, ciò non ostante prendendo per vero questo falso supposto, dovranno dirsi erronee le conseguenze dedotte in contrario. Domanda il Ch. Sig. Difensore del Fisco, „E se gli „ stessi Conti sono stati tante volte soggetti alle Leggi, Ban- „ di, e Rescritti de' Serenissimi Granduchi, per qual ragione „ non devan essere legati dalla legge sopra i Feudi promulgata da S. M. C.? „ Certamente la risposta è al sommo facile, osservandosi che non si verifica tal *soggezione*, non reggendo in fatto che la Contea sia stata soggetta alle Leggi Granducali (1). Che anzi nel proposito dell'Imposizione delle Farine e nel caso più svantaggioso, altro non può risultare *se non che*

(1) Lo afferma il Sig. Difensore Contrario prendendo equivoco in proposito de' Rescritti sopra le Tratte sic-

come può vedersi sopra Part. IV. Art. V.

*che una nuova obbligazione soprintodda alle antiche in recognizione della Superiorità nell' Accomandigia.* Altre volte abbiamo notato che i Tributi e le Prestazioni in qualsivoglia maniera derivate dal consenso, non alterano la qualità e la natura del Supremo Dominio, ritenuto da quelli che per qualunque ragione furono necessitati ad ubbidire (1). Più fortemente tutto ciò procede se vogliasi riguardar l' affare in rapporto alla Legge de' Feudi, giacche l' *essere un Paese soggetto alle leggi di un Principe non vuol dirsi che resti compreso sotto le di lui leggi Feudali quando non sia Feudo*, sicchè subalteramente ammettendo per vero il falso supposto del Fisco, non ne segue mai che la Contea sia soggetta alla Legge del MDCCXLIX., perchè non è Feudo, e volendosi a forza considerare con tal qualità, non potrà dirsi se non Franco ed Oblato (2), e in conseguenza libero dall' istessa Ordinazione.

XVIII. Le altre conseguenze derivanti dal credere la Contea soggetta a tutte le Leggi Toscane, per ragione che ad *alcuna trovisi sottoposta*, debbon giudicarsi di niun rilievo. E per verità nel supposto che quella fosse stata soggettata a' Bandi relativi *alle Tratte de' Grani, o all' Imposizione delle Farine*, non si deve da uno o altro caso limitato e ristretto argomentare al *Totale dei Diritti*. Possono i Conti essersi uniformati con il loro consenso in qualsivoglia modo prestato, al volere del Sovrano Protettore, senza che deva crederli con un' estensione inf-

(1) Ved. sopr. Part. II. Artic. V. §. XXIV. e seg.

(2) Il famoso Aud. Buonaventura Neri Badia Decis. Flor. Tom. I. Dec. 49. n. 1. „ In dubbio si deve presumere „ costituito piuttosto il Feudo Franco e libero che proprio e retto come erano in quei tempi avanti le „ Costituzioni Feudali, e dopo ancora chi pretende la feudalità e propria e retta deve concludentemente provarla Bald. cons. 15. 151. n. 2. „ & in fin. Lib. I. Mantica de tacit. „ lib. XXIII. tit. 5. n. 11. 21. e tit. 18.

„ n. 1. & seqq. Ror. Rom. dec. 93. „ n. 55. Part. V. Recent. & cor. seraph. Dec. MCCXLIX. n. 2. & „ Dec. MCCXLIX. n. 2. & Decis. „ MCDXXII. n. 10. essendo compatibile il giuramento di fedeltà e la fedeltà ancora ne' Feudi Franchi e liberi che si dicono Oblati. Cujac. „ in pref. Lib. I. Feud. in princ. de „ Luc. de Feud. disc. 35. n. 5. Cristin. „ ad consuetud. Feud. diver. provinc. „ dit. 1. Lib. I. Scrad. de Feud. Part. „ VI. Cap. IV. n. 7. „ Ved. sopra Part. III. Artic. II.

infinita, repugnante ad ogni principio di equità naturale, ad ogni regola di giustizia, e ad una immensa copia di Contratti, Dichiarazioni, e Confessioni della Rep. e del Principato, che *i Conti abbian perduta la loro Supremazia e tutti i Diritti Signoriali ritenuti per otto Secoli*. La verità o assurdità di qualsivoglia cosa proposta, mirabilmente si manifesta dalla coerenza o dissonanza con i Fatti indubitati.

XIX. Così nella subalterna condizione, in cui parliamo, e considerando la Contea come sottoposta ad alcuna gravezza, nella più svantagiosa ipotesi da noi espressamente ed invincibilmente dimostrata falsissima, altro non può risultarne, se non lo scapito determinato e strettamente limitato di alcuni Diritti, e *potrà soltanto dirsi che ai pesi convenuti nell' Accomandigia altri ancora siano stati aggiunti nel tempo posteriore*. In qualsivoglia maniera adunque voglia riguardarsi l'argomento derivante dalle Gravezze e dai Bandi, rimarrà certo che la Contea ritiene la condizione sua di Signoria Raccomandata al Sovrano Potere di S. A. R. Tanto è vero che la Supremazia dei Conti per qualunque aspetto si riguardi, non ammette alcuna controversia, sempre facendosi più chiara la verità che copiosamente si mostra in una lunga serie di antichi e recenti Documenti, comprovante la non mai intermessa Prosecuzione del Dominio de' Gherardeschi sopra la loro Contea.

## P A R T E V.

CONTINUAZIONE DEL DOMINIO DEI CONTI DOPO IL MCDV.  
NON OSTATE LE RESE DE LORO CASTELLI, LA  
GIURISDIZIONE DEL CAPITANO DI CAMPIGLIA,  
E MOLTE ALTRE OPPOSIZIONI.

### A R T I C. I.

CONTINUAZIONE DEL DOMINIO NON OSTATE LE  
SOMMISSIONI FATTE DAI CASTELLI DELLA  
GHERARDESCA.

**V** Erità così manifeste e sensibili, comechè risultanti da incontrastabili Documenti con i quali si escludono quelle Relazioni passive di cui finora abbiain trattato, certamente non cesseranno di ritenere tutta la loro forza per dimostrare la *Continuazione della Supremazia dei Gherardeschi*, ancora a fronte delle opposizioni proposte con tanta industria e sforzo d'ingegno dal dottissimo Difensore del Regio Fisco. Le Capitolazioni del MCDV. *egli dice*, sono un Documento inconcludente ed antiquato che non produsse alcun'effetto, mentre i Castelli compresi nelle medesime come *Bibbona, Casale, e Donoratico*, fecero posteriormente la loro Sommissione e Capitoli di Resa alla Repubblica (1); onde non può esser dubbio che quei medesimi Castelli come sudditi dei Fiorentini non debbano ancora considerarsi soggetti al Dominio dei Serenissimi di lei Successori. Queste Rese si fecero poco dopo le Capitolazioni, e col mezzo di esse ben si dimostra l'ineffettuazione delle cose precedenti. „ Concludentissime a questo oggetto sono le tre  
Ecc „ Som-

(1) Scritt. Contrar. I. cart. 6. §. Il primo.

Scrittur. Contrar. II. cart. 3. 4. §. 26.

„ Sommissioni fatte dai Popoli di Bibbona, Casale, e Donoratico, nelle quali si dichiarano sudditi della Repubblica Fiorentina, e non d'altri. Or come mai ciò poteva succedere, se nelle Capitolazioni fatte con i Sigg. Conti, la Repubblica Fiorentina si fosse spogliata di ogni Dominio (1), „

II. Queste Rese per altro la forza delle quali tanto si esagera, qualora ben si considerino niente possono nuocere ai Diritti dei Sigg. della Gherardesca. Quei tre Castelli si diedero sicuramente in potere della Repubblica. *Casale* nel 14. Gennajo MCDVI. (2), *Bibbona* sotto il medesimo giorno (3). *Donoratico* sotto il dì 10. Febb. MCDVII. (4). Tali fatti sono innegabili, ma le conseguenze che in contrario si deducono, non sono del minimo rilievo (5). La maniera di combinare le Rese obiettate con il contenuto delle Capitolazioni è dell'estrema facilità, ne questo potrà mai metterci in angustia.

III. Cinque furono i Castelli sopra i quali ritennero i Gherardeschi il loro antico Dominio, *Castagneto*, *Bolgheri*, *Donoratico*, *Bibbona*, e *Casale*, e se ne convenne con solennissimo Patto nel MCDV. (6). I tre ultimi si ribellarono dai Conti nei due Anni consecutivi. Le Sommissioni degli Uomini di *Bibbona*, e di

(1) Scritt. Contrar. III. §. *Concludentissime* Ved. §. *Tanto più che si veggono*.

(2) Scritt. Contrar. II. cart. 2. §. Poichè. Sommar. Addizion. Contrar. cart. 4.

(3) Scritt. Contrar. II. cart. 2. t. §. Anzi che. Sommar. Addizionale Contrar. cart. 8.

(4) Scritt. Contrar. II. cart. 3. §. Nell'istessa. Sommar. Addizionale Contrar. cart. 17.

(5) Scritt. Contrar. II. cart. 3. §. *Ora mi farebbe*. Ivi „ *Ora mi farebbe* sommar. „ ma grazia che mi dicesse come possono conciliarsi con questi tre recapiti le Capitolazioni addotte dai Sigg. Conti, e come la Dazione pretesa fatta dai Sigg. Conti suddetti alla Repubblica Fiorentina, e

„ il successivo ricevimento di essi Castelli in Vicariato, possa combinarsi „ con la dedizione, e sommissione dei „ Popoli dei Castelli medesimi, i quali vollero diventar veri Sudditi della Repubblica Fiorentina con una plenaria subiezione, e come finalmente possa dirsi, che questi Popoli restassero Vassalli dei Conti, & insieme veri, e meri Sudditi della Repubblica Fiorentina, e non d'altri. „ Le Capitolazioni addotte dai Sigg. „ Conti non hanno il minimo fondamento prossimo di verità; Ma all'incontro le tre Sommissioni da me dedotte restano pienamente verificate dagl' immediati fatti susseguenti. „

(6) Ved. Sopr. Part. I. Artic. IV.

di *Casale* ebbero un effetto pienissimo per la consecutiva acquiescenza dei Conti, e per questo capo essi abbandonarono i loro Diritti i quali si accrebbero alla Repubblica. La Resa di *Donoratico*, benchè ricevuta in principio, fu non molto dopo disprezzata, e i Gherardeschi continuarono ad averne il Dominio, siccome in appresso dimostreremo (1). Il Difensore del Fisco dalle *tre Sommissioni* obiettate argomenta a tutto il Restante della Contea. Ma i Conti non erano solamente Padroni di quei *tre Castelli*, ritenendo ancora *Bolgheri*, e *Castagneto*, e oltre questi *Colmezzano*, *Casaglia*, *Casalgiusfri*, *Castiglione*, *Oliveto*, *Segalari*, *Pietrarossa*, *Castiglione Mandigli*, ed altri Territorj. (2)

IV. Tengasi dunque per fermo e come cosa certissima ed al sommo importante, essere affatto inutile l'illazione della *Parte al Tutto*. Perciò maravigliosamente si combina la plenaria Subiezione di *Bibbona*, e di *Casale*, e la resa di *Donoratico* (che non ebbe il suo effetto) con la continuazione del Dominio dei Conti sopra la Signoria loro e con la consecutiva Osservanza delle Capitolazioni. Queste si sostennero riguardo a *Donoratico*, e agli *altri Castelli* e *Luoghi* ora costituenti la Contea, de' quali in contrario non si portano le Sommissioni. Onde a riserva degli *Uomini de due primi Castelli*, tutti gli altri poterono continuare ad esser Sudditi dei Gherardeschi, ed essi a proseguire nel loro Dominio, ed il Contratto a ritenere la sua forza. Il Difensore del Fisco in veduta delle *tre Sommissioni* argomenta sempre nel falso supposto della Resa di tutta la Contea. L'acquisto de *due Castelli* con un'estensione senza limiti si riferisce a tutto il restante dei Dominj. Ma le prove derivate da quelle Rese, sono così deboli, che ancora dal supporre in subalterna condizione le Sommissioni di tutti li *altri Castelli* e *luoghi*, niun danno arreca ai Diritti controversi.

Ecc 2

V.

(1) In quest' Articolo §. . .

(2) Capitolazioni nel Sommar. Contrat.

Artic. IV. nel nostro pag. 155. come pure in altri Documenti.

V. Non è dubbio che considerando tali Sommissioni con l'idea delle cose presenti, non debbano parere significanti e capaci di formare un argomento apparente contro i Diritti dei Conti. Ma diverse considerazioni della *variata costituzione* dei Governi nel corso quasi di *quattro Secoli*, molte osservazioni di fatto sopra la *diversità apertissima delle Circostanze*, e relative alle *nuove, e posteriori Disposizioni* in tal proposito fatte dalla Repubblica Fiorentina, ci persuadono con sicurezza che la *Resa di Donoratico*, e subalternamente ancor le Rese di tutti gli altri luoghi componenti la Contea, non debbono in alcuna maniera apprezzarsi come appunto se non fossero accadute.

VI. E quantunque a simile argomento potesse darsi una pronta replica di fatto da togliere ogni questione, notando a riserva di *Casale e di Bibbona*, non aver quelle avuto il loro effetto, perchè la Repubblica non ne fece conto nel tempo posteriore, e renunziò in tal maniera ai Diritti che da esse ne faceva risultare, siccome mostreremo in appresso; ciò non ostante *volendo sempre abbondare in riprove*, non sarà difficile, esaminando i Fatti dai lor principj, il dimostrare l'insufficienza di tali argomenti, per render chiara la maniera onde quelle *Rese accadessero ed altresì non portassero nocumento ai Diritti dei Conti*.

VII. In veduta di ciò, bisogna premettere come *Fatto certissimo* che la Sommissione di *Donoratico e le altre*, furono eseguite *non dai Conti*, o mediatamente, o immediatamente, ma senza il volere e consenso dei medesimi, da' *Sindaci* e dalle rispettive Comunità dei Castelli (1). Dunque deve concludersi queste

(1) La sommissione di Donoratico fu fatta da *Antonio di Lupo* chiamato il Corso, come Sindaco del Comune, Sommar. Contrar. cart. 17. ivi „ Considerantes submissionem factam „ .... de Comuni, & Castro Donoratici Comitatus Pisarum, & ejus „ Fortilitiis, Curils, Hominibus, &

„ Personis in perpetuum per Ant. Lupi vocatum Corso, Sindicum, & „ Sindicario nomine ipsius Comunis „ Donoratici. „ Così dicevasi in altre simili Rese, da vedersi nel nostro Sommar. An. MCDV. pag. 151. 152. 153. 163. cc.



queste sommissioni di cui si parla essere state altrettante Convenzioni fatte dai *Comunisti* con le quali cederono alla Repubblica i loro *Diritti*. Sicchè per dare alle medesime la necessaria valutazione, convien esaminare la *Condizione di quelli*, i loro *Diritti*, il *Rapporto con i Conti*, e le *Conseguenze* a cui somiglianti Patti conducevano.

VIII. Per conoscere adeguatamente quanto ci sian proposti, bisogna *riassumere tutto ciò che di sopra fu esposto* riguardo alla Costituzione politica de' Governi della Toscana, quanto al potere dei *Conti Rurali* ed altri piccoli Signori del Contado, i quali facevano rango nella Società delle nazioni di quei tempi (1), e insieme conviene abbandonar l'idee delle maniere, dei costumi, dello stato civile delle persone nel tempo nostro, e riferirsi onninamente agli usi dei secoli dei quali si parla. Mai non fu necessità maggiore di far uso dell'aureo insegnamento di Quintiliano „ *Temporum gradibus Defensor utetur ad de-* „ *trahendam ei quod obijcitur fidem* (2) „. Le circostanze variate dal caso degli anni e i lumi somministrati dalle antiche carte, debbono di nuovo porsi a calcolo. Gli Scritti dei vecchi Interpreti sono quegli ajuti, senza i quali non è sperabile di giudicar bene dalle cose accadute di lunga mano avanti di noi.

IX. Due sono in questo proposito gli *errori capitali ed enormissimi* con cui si sciupano e si rovinano gli affari presenti i quali si staccano dagli antichi. Il primo consiste nel giudicarne con le regole del *Diritto Comune* e secondo i principj del *Gius Romano* rischiarato dalla cura dei Sommi Interpreti dei nostri tempi. Il secondo consiste nel giudicarne con la scorta dei *Governi presenti* e con i *Canoni*, & insegnamenti dei *Pubblicisti* e *Politici moderni*. La successiva e sempre complicata conversione delle cose che fecero porta il corso de' Secoli, induce una mutazione e perturbazione totale di usi costumi massime e principj; i quali direttamente influiscono nel Governo dei *Pò-*  
poli

(1) Part. I. Artic. I. dal §. 7. fino al §. 19. (2) Quint. Instit. Orat. Lib. V. Cap. 10.

poli e negli Atti pubblici. Per lungo tempo nella Toscana come nelle altre parti dell' Italia promiscuamente furono in vigore la *Legge Salica Longobarda e Romana*, e per lungo tempo ebbe luogo una confusione ed intralcio di diritti che non possono soggettarsi alle regole della Legislazione presente (1). Il ricorso al Popolo vicino più forte e che avesse la *Curia per i Forestieri*, era usuale. Una gran parte delle cose che ora forma il soggetto dei Diritti Supremi, il Popolo si riserbava, nè le prerogative del Principato erano con sì delicata esquisitezza appurate. „ Unde apparet „ come *saviamente avverte un celebre Filosofo* „ minus ampla olim fuisse credita regnandi „ jura (1) „.

## X.

(1) Mi piace di riportare in questo luogo una Lettera scritta da Uberto Ben-  
voglianti al P. Abate Grandi. Questa esiste nella Libreria Grandiana fra le moltissime che furono dirette a quel celebre Professore, le quali di presente ha ordinate con somma cura il Ch. P. Ambrogio Soldani degnissimo Bibliotecario della medesima. Ved. il Vol. I. delle Lettere degl' Italiani p. 838.

„ Intorno a ciò si contenti che per  
„ ora senza prova dichiaro il mio pa-  
„ rere. L' uso di vivere con Leggi  
„ Longobarde, Saliche, e Romane  
„ dubiterei che universalmente non  
„ fosse praticato più di 300. Anni, cioè  
„ intorno al DCCCC. infino al MCC.  
„ I Francesi essendo fatto debole il lo-  
„ ro Imperio pretesero con questa li-  
„ bertà di mantenerlo, e quest' uso  
„ stimo che fosse piuttosto boria che  
„ notevole sostanza, e con questo mol-  
„ te Famiglie avevano la vanagloria  
„ di dimostrare la nazione dalla qua-  
„ le derivavano, e perciò molti usava-  
„ no dire *Natione mea*; queste Leggi  
„ a poco a poco vennero meno per  
„ la Libertà che le Città d' Italia  
„ acquistarono. Ne' tempi antichi per  
„ Legge Romana altro per mio avvi-

„ so non s' intendeva che qualche Ri-  
„ stretto delle *Leggi di Teodosio*, ge-  
„ nio molto confacevole a tempi Bar-  
„ bari come osserva il Gran Salma-  
„ sio. Le Leggi poi di Giustiniano mi  
„ giova credere che a poco a poco  
„ fossero introdotte non solo per es-  
„ sere più ordinate, ma molto più  
„ per essere meno contrarie alla pre-  
„ tesa Libertà Ecclesiastica, come que-  
„ sta Libertà prese gran piede a tem-  
„ pi del nostro S. Gregorio VII. In-  
„ torno a quel tempo mi vado pen-  
„ sando che dopo la venuta dei Bar-  
„ bari, le Leggi di Giustiniano inco-  
„ minciassero ad aver luogo nella no-  
„ stra Italia. Intorno poi alle Pan-  
„ dette parmi che ella eccellentemen-  
„ te ne provi la conoscenza nelle no-  
„ stre Parti in tempi assai antichi, ma  
„ in circa all' uso io ne sto assai dub-  
„ biofo.

(2) Leibnitzio. *Praefat. ad Cod. Jur. Gent. Diplomatic.* Esso riferisce Part. I. n. 6. p. m. 8. una Pace fra l' Inghilterra, e la Francia in cui i Baroni e Signori di ambedue i Regni son garanti del patto, promettendo di far guerra al proprio loro Principe nel caso che violasse la Pace.

X. Questi e somiglienti riflessi fan conoscere la diffusione ed il credito delle massime affatto opposte alle nostre, e dimostrano che il Diritto delle Genti come volgarmente s'intende, è una chimera. Onde per capire il vero significato de' *Trattati Pubblici* del secolo XIII. XIV. e XV., male a proposito si usano le *Regole delle Leggi Romane* delle quali si è inteso il vero senso nell'età posteriore, e soltanto dopo i tempi di *Ambrogio Camaldolense*, *Leonardo Aretino*, *Ang. Poliziano*, *Modesto Pratense*, *Antonio Minucci*, *Emilio Ferretto* ed altri de' nostri che insegnarono ai Forestieri la maniera di costituirne una *Scienza nuova*. Male a proposito altresì per l'intelligenza e la discussione de' medesimi Atti pubblici si portano i Dogmi della *Prudenza Civile e Diritto Naturale*, Scienze gravissime per la loro dignità ed importanza, che parimente dopo i tempi dei quali si tratta, risorsero fra noi per lo studio fatto nel secolo XV. sopra le cose morali di *Platone*, di *Aristotile*, e degli altri antichi, avendo somministrato tali Studj i lumi necessarij ad un genio grande che fra noi nel secolo XVI. additò il primo i principj del Diritto della Guerra e della Pace (1). La scoperta dell'America per quanto io credo, influì assai per conoscere che con le regole del Diritto Comune non debbono esaminarsi le Controversie de' Popoli Liberi. *Scipion Gentile* ed altri dei nostri, che fecero la strada al Restauratore della Giurisprudenza Naturale per ridurla in sistema, son tutti assai posteriori a' secoli di cui si parla, ne' quali se si pensasse essere stato fatto uso de' *Canoni de' Publicisti*, e *Politici moderni* (2), sarebbe lo stesso del credere che i Filosofi d'allora si servissero delle scoperte del Galileo, e del Calcolo Differenziale.

XI. E come sarebbe un error grande il supporre intesa in tanta barbarie una Filosofia tanto sublime, così dobbiam guardarci

(1) Ved. la Prefazione alle Massime e Trattati Pubblici in *Tucidide* stamp. in Fir. nel MDCCCLVI. Deve vederfi ancora il Tom. VIII. della Scienza del

Governo del Sig. de Real. pag. 685.

(2) Ved. *Essai sur l'Histoire du Droit Naturel*. Tom. I. pag. 452.

darci dal discutere con le regole non conosciute in quei secoli i Trattati Pubblici allora fermati. Questi Fatti mi sembrano così chiari che non può pensarsi diversamente se non da quelli che

*Fastant & in toto verba canina foro.*

La vera idea de' Supremi Diritti si è sviluppata e spiegata ai nostri giorni. Le opere politiche del *Besoldo*, *Wendelino*, *Arnisæo*, *Schombornero* ed altri Autori di simil tempera, ben dimostrano qual vasta oscurità cuoprissi questa scienza ancor nei tempi a noi vicini. Dunque se noi non ci lasceremo strascinare dai pregiudizj volgari, e se per indagare la verità ci riferiremo ai tempi de' quali si parla, non solo gli Atti delle Rese di cui si tratta, ma ancora gli altri Atti i quali ci vengono opposti con tanta fermezza, si giudicheranno di niun rilievo.

XII. Parlandosi con l'idee del tempo presente, sotto nome di Comunità e di Comunisti s'intende il complesso degli Abitanti di un Castello, o di un Territorio rappresentato da un Corpo di persone presso le quali si riuniscono certi Diritti di ciascuna di Esse, nè vi è causa o ragione di differenza rapporto alla loro civile costituzione. Non è dubbio che in simil veduta non deva parer in qualche modo significante la *Resa fatta dai Comunisti di Donoratico*.

XIII. Ma l'affare era molto diverso ne' secoli passati, e nei tempi del Contratto del MCDV., o prossimi al medesimo. Le Comunità non eran corpi di persone nella maniera che lo sono di presente: poichè tanto nella *Gherardesca*, quanto in altri simili luoghi della Toscana, quasi non vi era Persona che non fosse distinta dall'altra nella sua *Civile Costituzione*, nelle *dipendenze*, nelle *condizioni e prerogative*, e i *Comunisti* furono spesso la più scarsa ed infelice parte degli Abitatori di un Luogo soggetto a qualche piccolo Signore.

XIV. Se la nostra Istoria non mancasse di un *Corpo Diplomatico Toscano*, più agevolmente si potrebbe conoscere quanto da noi si propone; ed è assai deplorabile che la massima  
parte

parte di quelli che han veduti i nostri copiosi Archivj, lo abbian fatto con la sola mira d'ingrandire la scienza de' millesimi, o con altre corte vedute e poco fruttuose. Per altro una gran copia di Documenti ci persuade che in tali Castelli *per la Parte maggiore gli Abitanti erano servi*, più o meno astretti a prestare obbedienza e servizio al loro Signore. E siccome strettissima correlazione e corrispondenza in tal proposito, passava fra gli usi dell' *Italia*, e *quelli di tanti Popoli Setten-trionali che l'invasero*, e specialmente degli antichi *Tedeschi*: così per meglio assicurarci della condizione de' servi in quel tempo, un sommo vantaggio può ritrarsi dalle osservazioni dell' *Ertzio*, del *Bohemero*, del *Tommasio*, di *Arrigo Coccejo*, ed altri Uomini dotti (1). Non è dubbio che questi Schiavi non fossero in gran numero, altri nascendo tali, altri diventando o per debito o per delitto o per volontaria vendita (2). Furono essi incapaci dei Diritti di proprietà, e si occuparono in una maniera, che non differì molto da quella degli antichi servi Romani (3). Queste Famiglie serviti venivano diversamente denominate dalle diverse loro incombenze, e dalla maggiore o minor relazione di servitù che avevano col Signore del Territorio (4).

XV. Nei tempi da noi assai remoti o sia dopo il X. Se-  
colo

- (1) Ved. Gio. Niccolò Hertzio Disput. de Hominibus Propriis. Cno. Tommasio de Hominibus Propriis, & liberis. Poetsiefer. de Condition. & Stat. servor. Gasp. Zegler. Dissert. select. dissert. 10. de Prædiis Censiticis ruralibus: Arrig. Coccejo Jurisprud. Publ. Cap. IX. § IV. Muratori Antiquit. Ital. med. Æv. Tom. IV. Dissert.
- (2) Murator. loc. cit. pag. .... lit. ....  
„ Servi alii bello capti alii .....  
„ ob crimina patrata, aut ob æs alienum, alii non invitati se divendebant  
„ & filii servorum erant servi, & ut pecudes augebantur, „
- (3) Son da vederse le Opere del Pignorio „ e del Loon.
- (4) Murator. l. c. *Ministeriales* alii Domi „ manebant, alii ad usum culturæ. *Mas-* „ *sarii* alicui prædio, seu massæ destina- „ ti; massa enim non unum prædium „ sed multa sub uno Procuratore.... „ Fiscalis, seu Fiscalini.... Subsidia- „ les seu Succidiales.... Cortisani... „ Condomæ.... Ved. Boëmero Exer- citat. ad Pandect. Lib. I. Exercit. 18. de Jure, & Stat. homin. prior. Ducange Glossar. Med. & inf. Latin.. I Benedtini nelle Annotazioni all' Epistole di S. Gregorio Magno Lib. II. Epist. 20.

colo, i servi si tenevan lontani dal mestiero della Guerra, ma in seguito la necessità consigliò a far uso dei medesimi, e da questo provennero gli *Uomini di Masnada*, o *Masnadieri* (1), e i *Fedeli* (2), che stante il più importante servizio che prestavano, erano i più accettati al Padrone del Territorio, ed eran contati come la più interessante parte del Patrimonio. Serva il riflettere che avendo Guido Tarlati Vescovo di Arezzo tolta la Rocca di Caprese al Conte di Romena verso il mcccxiv. potè impadronirsi di 500. Fedeli i quali erano tutti Guelfi (3). Molti Documenti da noi riportati, e altri più che potrebbero riferirsi, dimostrano quale abbondanza e qual copia di schiavi di uomini di Masnada e di Fedeli fossero addetti ai Conti della Gherardesca che secondo l'uso dei tempi ne avevano il possesso, come delle altre cose comprese nel Territorio loro (4).

XVI. Questi servi, e Fedeli come vogliono chiamarsi, talora con la prestazione del buon servizio ottenevano dal *Conte* e Signore non pochi benefizj, e premendo al medesimo di conservarseli, faceva loro delle concessioni Livellarj e Feudali, onorandoli talvolta con altre beneficenze, acciò non fuggissero o fossero più addetti alla sua persona. Da ciò ne provenne che altri attirati da simil genere di fortuna, o fossero liberi o ancor Forestieri, si soggettavano volentieri con certe con-

(1) Il nome *Masnada* derivasi da alcuni delle Parole *Gens* quasi *manso* addita o nata, e secondo *lo Speculatore Lib. IV. P. III. de Feud.* „*Mansata* „*est quando Dominus dat alicui Mansum cum diversis Possessionibus, & propter hoc ille facit se hominem Domini & ad certum servitium tenetur* „ Secondo il Murator. L. C. le antiche carte confondono „*Hominem de Maximata, & Vassallum.* Debbono vederli le di lui Dissertazioni L. C., ed il Trattato delle Masnade di Monsignor. Fontanini.

Trovasi una Provvisione della Rep. Fiorentina del MCCXXXII. in cui prescrive che siano esattamente notati e descritti tutti i Masnadieri ed Allodieri spettanti al Comune nel Contado e nel Distretto della Città.

(2) Le antiche nostre Carte son piene dei nomi di costoro. Posson vederli senon altro quelle che si enunciano dall' *Ammirato il G. nell' Ist. de' Conti Guidi.*

(3) Ved. Gio. Villani Lib. IX. Cap. 235. pag. m. 479.

(4) Debbono vederli diversi Documenti riferiti nel nostro Sommario.

convenzioni. Da queste risultarono diverse condizioni di persone che o per il patto, o per liberalità del Signore conservavano qualche Diritto, e godevano quasi che d'uno stato medio fra la libertà e la servitù. Alcuni di questi si dicevano *Coloni*, *Manenti*, o *Residenti*, *Tributarj*, *Mansionarj* (1), altri si chiamarono *Allodieri*, *Ascrittizj*, *Livellarj* (2). Alcuni altri si chiamarono *Liti*, *Litones*, *Lassii* (3). Vi era un'altra specie di servi manumessi, questi solevan dirsi *Aldii*, & *Al-diani* (4). Molti più vi erano che dicevanli *Commendati*, e *Commendatini*, con varie Obbligazioni analoghe alle servili (5). Deve osservarsi la *Formula Sirmondiana* per conoscere la condizione di tali persone (6). La varietà degli usi, la diversità de' Paesi, non ci lascia ben ravvisare i particolari caratteri onde si distinguevano fra loro tanti generi di persone.

XVII. Per altro quello che è certo in oscurità sì profonda, deve riferirsi alla loro Subiezione, per cui se talora eran capaci di ritenere alcun diritto e alcun possesso, tutto si riduceva ad esser precario e dipendente dal volere del Padrone del Terri-

Fff 2

10-

(1) Questi secondo il Muratori l. c., „ al-  
„ quo servitutis vinculo tenebantur,  
„ utpote invito Domino ab agris ex-  
„ colendis recedere non licebat, atque  
„ ad Operas Domino præstandas ob-  
„ stringebantur.

(2) Qui ad libertatem non indigebant  
manumissione, sed venia Domini qui  
obligationem ab his contractam dis-  
solveret.

(3) G. Gh. Vossio de Vit. Serm. Lib. II.  
Baluzio nelle Not. al Capitolare di  
Carlo Magno del 793. Murator. Dis-  
sert. med. æv. Dissert. ...

(4) Ducange Glossar. Lat. Barb. voc. Al-  
dii, Murator. l. c. Deve vedersi tutto  
il Titolo XII. del Lib. II. delle Leggi  
Longobardiche nella Compilazione del  
Lindembrogio, o del Ch. Sig. Georgisch.

(5) Murat. Dissert. med. æv. Dissert.

de manumiss. Ved. sop. Part. II. Art.  
IV. §. III.

(6) N. 24. dove un ingenuo, o libero  
„ Non habens unde se pascere, vel  
„ vestire, ideo petii pietati vestre,  
„ ut me in vestrum Mundoburdum tra-  
„ dere, vel commendare deberem, &  
„ videlicet modo, ut me tam de vi-  
„ ctu, quam de vestimento juxta quod  
„ vobis servire, & promereri potue-  
„ ro, adjuvare, & consolare debeas  
„ & dum ergo in Caput advixero,  
„ ingenuili ordine tibi servitium, vel  
„ obsequium impendere debeam, &  
„ me de vestra Potestate, & Mundo-  
„ bardo tempore vitæ meæ potestatem  
„ non habeam subtrahendi, nisi sub  
„ vestra Potestate, & defensione die-  
„ bus vitæ meæ debeam permanere,,  
Ved. la Raccolta del Ch. Sig. Georgisch.

torio (1). Moltissime riprove ne somministrano le antiche memorie della Toscana, e in specie della Gherardesca. Quelli che possedevano un Castello, possedevano pure tutte quelle specie di Persone, e queste venivano comprese nelle vendite, nelle donazioni, nelle permutate, nelle divisioni del Patrimonio.

XVIII. Pietro Traversari e Paolo suo Figliuolo vendono ai Figliuoli del Conte Guido Guerra, Dovadola ed altri Castelli con tutti gli Uomini, cioè Coloni, Ascrittizzi, Manenti ec. (2). Un esempio può trarsi da un Contratto, in cui il Co. Marcovaldo riceve dal Conte Aghinolfo ed altri Conti Guidi, quattro delle cinque parti degli Uomini di Bagno (3). Aldobrandino di Ranieri da Premilcuore vendè al Conte Tegrino tutti i suoi Coloni e Residenti con le cose loro, in un suo Castello (4). Vediamo in una Sentenza Arbitraria di Geri di Messer

(1) La Condizione di essi gli allontanava dal Sacerdozio conforme notasi in una Decretale di Gregorio IX. Il Patrimonio non potevasi da loro contrarre senza consenso dei Padroni del Territorio. Tit. Decretal. de Conjug. Servor. I Coloni erano costretti affissi al Fondo che non avevano la libertà di partirsi. Ved. il Borghini ne Vescovi Fiesolani p. 504. ove discorre dei Mani e de Fondi istruiti di Coloni che reputavansi poco più degli Armenti.

(2) Instrumento nelle Riformazioni del MCCXVI. fra le Carte dei Conti Guidi n. 1040. „ ivi „ Et omnes Terras, & Vineas, Casas, Capannas, Silvas.... & omnes Homines Colonos, vel Inquilinos, Castellonos, Adscriptitios, vel Manentes, vel Residentes, vel originarios, vel alterius cuiusque Generis, & conditionis sint, & omnia servitia, redditus, prestationes..... Homines nobis adscriptos personaliter, vel realiter, ubicunque sint.

(3) Instrumento nelle Riformag. fra le cose spettanti ai Conti Guidi Instrumento 108. all'Anno MCCXXV: ivi

„ Concedimus vobis Comiti Marcoaldo.... quatuor partes pro indiviso de quinque partibus omnium „ & singulorum Hominum infra proxime scriptorum de Balneo, & Gorgano, & eorum Resediorum, & Tenimentorum, & aliorum, & omnium, & singulorum que nobis in dictis Hominibus, vel Personis, & eorum Familiis, sive in eorum rebus „ bonis, & Peculio aliquo modo, vel ingenio quod recogitari pertinent, „ vel competunt.

(4) Instrumento del MCCXXXI. nelle Riformazioni fra le Carte de Conti Guidi. Ivi „ Pleno Jure Dominii, Possessionis, & Proprietatis, vendidit, „ & tradidit atque in Eternum Jure proprietatis concedit eidem Comiti Tigrino infra scriptos Homines Residentes in Castro de Alpibus pro suis „ Colonis, & Residentibus cum eorum Resediis, & Tenimentis, Rebus, „ Bonis, & Peculio, & Familiis, „ & Uxoribus, videlicet Rodolphum „ Filium quondam Terami cum suo „ Resedio &c. „ lo stesso vedesi da una Car-



*Messer Matteo Spini* data in occasione di una Controversia fra *Guglielmo del Conte Guido Novello*, *il Conte Ugo*, e *Simone del Conte Guido da Battifolle*, venire come porzione del Patrimonio, i Fedeli e i *Commendati*, e il prodotto che da quelli derivava (1).

XIX. Nel MCCCXL. M. *Andrea*, *Gherardo*, ed *Angelo*, ed altri *Bardi* venderono al Comune di Firenze il *Castello di Mangona* con tutti i *Fedeli*, *Afscrittizi*, *Censiti*, e *Coloni* (2). Lo stesso potrebbe dimostrarsi in riguardo a molti altri Signori del Contado: Possono vedersi alcuni Istrumenti riferiti da *Lapo da Castiglionchio* nell' Epistola al suo Figliuolo (3), ove si nominano in gran copia i *Fedeli*, *Vaxalli*, *Coloni*, & *Residenti con le loro Famiglie* & *Residii* spettanti ai Signori da *Quona* (4). In simil guisa diffusamente potrebbe dimostrarsi lo stato delle persone soggette ai Conti, o altri Signo-

Cartapecora nella Lib. Stroziana che trovasi registrata in estratto nel Cod. DDD. cart. 185. ove „ Mannus quondam Etbolotri & Allobrandinus „ ejus Filius vendunt Buono Filio „ Ubaldini della Cuna Vicecomiti Guidonis Guerræ & Rogerii Comitum Pupillorum.... e mentem omnes „ Colonos, Residentes, Adscriptitios, „ Inquilinos, & Masnaderios, & „ cujuscumque alterius conditionis „ sunt....

(1) Lodo del MCCCXXIV. nelle Riformag. fra le Carte dei Conti Guidi = Ivi „ Item dicho, sententio „ ... quod dictus Comes Guillelmus, „ & dicti eius Filii.... Dent tradant „ & concedant in perpetuum dicto „ Chomiti Simoni.... omne jus, & „ juris partem, Jurisdictionem, merum, „ & mixtum Imperium... in Castro, Cassero, & fortilitia Castri de „ Poppio, & omnes Fideles ipsorum „ Chomendatos dicti Castri.

(2) Questa fu tratta da un Codice della Biblioteca Laurenziana e stampata dal celebre Signor Abate Lorenzo Mehus alla di cui erudizione deve mol-

tissimo la Storia Letteraria d' Italia dei tempi di mezzo.

(3) Ved. quella Lettera Part. III. pag. 36. e seg. da cui molti fatti potrebbero trarsi per l'argomento che noi trattiamo.

(4) Istrumento di vendita nelle Riformag. del dì 15 Gennajo MCCCXL. Ivi „ Castrum, Terram, Casserum.... „ Jurisdictionem, Jura, Fideles, Homines Adscriptitios, Residentes, Censitos, & Colonos cujuscumque conditionis, & nominis censeantur, & „ omnia jura, & nomina predictorum occasione competentia. Illos videlicet Fideles, Homines, Adscriptitios, „ Censitos, & Colonos solummodo, „ qui non pertinent de Jure ad Comitum Guillelmum.... & illos qui „ non possidebantur per ipsos Comites tempore mortis supradicti Comitum Alberti. Hac etiam vendiderunt Operas, Fictus, Redditus, „ Prestationes, Pensiones, Pedagia, Villas, Usus, seu usurias Fidelium, Hominum, & Colonorum ipsorum Castri Mangonis Terre, Curie, & Districtus.

gnori essersi regolato sul piede delle consuetudini, e leggi di quelle Oltramontane Nazioni che calarono nell'Italia (1), e potrebbe farsi costare che nei tempi vicini al nostro Contratto del MCDV. i Servi, e i Fedeli e gli Uomini di condizione Colonica affissi ai fondi si compravano, si rivendevano alli stranieri, si faceva un traffico delle persone loro, e dei loro Diritti, senz'aver riguardo a trarli dall'istesse Città di maggior forza (2). Di somiglianti vendite che dimostrano la Libertà di un Commercio sì vergognoso, molti sono gli esempj che potrebbero addursi (3). Nel MCCLXXXVI. il dì 13. di Febbrajo

Gui-

(1) Ved. Engelbrecht. de Jurisdiction. alta, & bassa. Sect. I. Conringio Judic. Reip. Germanic. Einecc. Dissertat. de Origin. atque Indol. Jurisdiction. Patrimonial. Ertzio, Tommasio, Boemer. l. c.

(2) Ved. Statut. Fiorentin. Lib. III. Rub. 90. Sommar. An. MCDXIV.

(3) Riportasi dal P. Grandi nell'Appendice all'Epist. de Pandect. pag. 172. un' Istrumento Pisano „ Venditio cuiusdam Ancillæ pro solidis 40. „ Così pure riferisce un' Istrumento di Manumissione fatta „ Furatæ Filie „ Torchitoris pag. 207. Diverse carte di Donazioni e vendite di Servi trovansi nell'Archivio del Sig. Ball. Francesco Roncioni, e fra le altre la seguente dell'Ann. MCLVIII. n. 332. Ivi „ In nomine Domini nostri Jesu Christi Dei Eterni Anno ab Incarnatione ejus Millesimo centesimo quinquagesimo octavo Mens. Martii. Indictione duodecima. Manifesti sumus nos *Albertus* quondam *Albiti*, & *Vanni* quondam *Uberti* quia communiter & consentientes per hanc cartulam vendimus, & tradimus tibi *Sergio quondam Lei* unum Famulum meum nomine *Jannello* qui fuit de Insula Corsica cum omni Jure & proprietate, & actione, & omni sua pertinentia, tibi cum ut dictum est vendimus, & tradimus

„ & pro quo a te meritum recepimus anulum unum de aureo pro sol. XXXV. in prescripto. Quam nostram venditionem & traditionem si nos qui supra *Albertus* & *Vanni* vel nostris Eredibus sive cui nos eam dedissemus aut datam retollere vel minuire quesiverimus per aliquod ingenium, tibi qui supra *Sergio* vel tuis heredibus aut cui vos eam dedideritis vel habere decreveritis, & si nos exinde auctores dare volueritis, & eam vobis ab omni homine defendere non potuerimus & non defensaverimus, spondemus nos vobis componere istam nostram venditionem in duplam infer quidam loco sub extimatione qualis tunc fuerit. Et in tali ordine hoc scribere rogavit Bonacorsum Notarium Apostolice Sedis. Actum Vada juxta Mare = Signa Manum Alberti quondam Alberti quondam Albiti & Vanni quondam Uberti qui hanc Cartulam fieri rogaverunt = Signa manum Uberti quondam Johannis Chavaceppi & Tebaldino quondam Guidi & Chaciaconte quondam Gerardi rogatorum Testium.

„ Ego Bonacorsus Notarius Apostolice Sedis post tradita compleri & dedi.

*Guido Salvatico dei Conti Guidi* comprò da Enrico Vescovo Saxonatis diverse Famiglie delle Parocchie di S. Andrea e di S. Lionardo da Vescia per 200 Fiorini d'oro, e queste Famiglie il dì 19. dello stesso mese gli giurarono fedeltà (1) „ Messer *Manetto Dante e Vieri* Figliuoli del già Messer Ugo della Scala espongono alla Signoria di Firenze che son creditori di alcuna somma di Danari del Nobile e Illustre M. Guido da Battifolle il quale offerendo loro in pagamento alcuni suoi Fedeli e Affitti che ha nel Contado di Firenze nella Curia di Vespignano, la pregano della licenza di poterli comprare (2) „ Antichissimo fra noi fu l'uso di contrattare Castelli e Territorj con gli Uomini affissi ai fondi e di condizione colonica e servile: le antiche carte di molti Archivj ne somministrano esempi in larga copia; ed altresì varj Processi si trovano per verificare lo stato di simili persone (3) e molte carte ancora di Manumissioni, e Concessioni di varj generi di Libertà (4).

XX. Dalla considerazione di tante condizioni di persone, specialmente sottoposte ai Conti e piccoli Signori delle Campagne, rilevasi qual fosse lo stato degli *Abitanti di Danoratico*, di *Castagneto*, e del restante dei Dominj dei Gherar-

(1) Da una Cartapecora delle Riformazioni Scip. Ammir. il Giov. Ist. dei Co. Guidi pag. 70.

(2) Ammirat. il Giovine Ist. dei Conti Guidi pag. 31. ove riporta un Documento del dì 4. Aprile MCCC.

(3) Nell' Archivio della Confraternita di Arezzo trovasi una Cartapecora del MCCXLVI. contenente un Atto di Manumissione da noi riportato in Sommar. pag. 62. ove „ Dominus Altogradus. ... manumisit Rainerium „ Sabatine de Faltona & Guidonem „ Filium dicti Rainerii & eorum Uxores, Filios, & Filias ab omni Obligatio, Servitute Colonaria, Ascriptitia, Glebaria, Manentitia, Censita.

(4) Del MCCXXXVII. trovasi un Processo nell' Archivio dei Monaci di S. Fiora e Lucilla di Arezzo Cass. T. n. 86. fabbricato per riconoscere la vera condizione di un certo Uketto da Sarna, che pretendeva di passare per ingenuo. Un Testimone indotto a favore dei Figliuoli del medesimo „ Ca „ vasca testis juratus dixit quod sunt „ triginta anni & plus, quod vidit „ Ukettum de Sarna esse honorabilem „ hominem, & quod vidit eum statim „ tanquam liberum hominem & „ uti Libertate, & non audivit dici „ quod fuerit Homo alterius. Ved. Sommar. An. MCCXXXVII.

ardeschi. Oltre la moltitudine dei Servi di tanti generi, de' Fedeli, de' Livellarij, Coloni ec. che finora abbiamo considerata, si trovavano ancora nei luoghi soggetti a *Piccoli Signori*, alcuni altri in poco numero che erano *Ingenui*, o *liberi*. Questi si vedono in diverse maniere denominati, e più spesso col nome di *Herimanni*, o *Arimanni* (1), e reputavansi di un grado diverso dal restante degli abitanti. Se non possedevano Terre o Case si dicevano *Homines minores*, e quando erano possessori di Beni che coltivavano e lavoravano, si dicevano *Allodiali*, cioè Padroni degli *Allodj*, o *Mansi Ingenuili* (2). Essi benché soggetti in grado di Sudditi, arrogandosi certi diritti non intesi di Libertà di cui abusavano, convertendola in mostruosa licenza, altro non tentavano se non che di guadagnare nuove prerogative a misura della debolezza del Padrone del Territorio, e a seconda delle circostanze, in cui o l'una o l'altra parte si ritrovava.

XXI. Questi soli eran quelli che possederono talvolta alcune Terre fra loro in comune, e costituirono un corpo particolare che si chiamò col Nome di *Comunità*. La conseguenza a cui fece strada il continuato sforzo degli *Arimanni* nelle Città

(1) Il Muratori Dissert. Med. Æv. Dissert. cit. de Liber. & Arimann. sostiene che col nome di Arimanni vengano sempre persone libere. Ciò si avvera in varie carte, ma in molte altre si vede l'opposto. Oltre molti osservò il Bignon. nelle Note a Marculfo Lib. II. Cap. 18. „ Arimannia heic „ pro Familia usurpatur. Sane eo nomine fervorum seu Colonorum speciebus significari manifestum est multis ex Instrumentis „ Trovasi nel nostro Archivio delle Riformagioni un Istrumento de 10. Ottob. MCCLXVI. in cui Petricciolo da Salecchia Procuratore di Ubaldino della Pila concede a Ugolino di Azzo un Podere. Questo promette „ Super dicto Podere „ „ & Terris residere, & habitare

„ tamquam Agricola Censitus, Colonus, Magrentus, seu Arimannus, „ Ascriptus, & Fidelis legitimus dictorum Dominorum, & dare, & prestare eisdem Dominis Ubaldinis, „ & horum heredibus in perpetuum nomine Homagii & perpetue Fidelitatis, vel eorum certo Nuntio quolibet Anno . . . &c. Ved. Borghini l. c. Scipion. Admirat. Opuscul. Tom. II. Disc. 18. p. m. 14.

(2) Dei Dominicati, Mansi Indomnicati, Ingenui e servili ved. l'Epistola di Lapo da Castiglione Part. III. Vedasi ancora il nostro Borghini nei Vescovi Fiorentini pag. 504. e Scip. Admirato nei suoi Opuscoli Tom. II. Discors. XVIII. pag. m. 14.

Città, fu l'occuparne il Governo, e ridurlo Repubblicano, nei piccoli luoghi e Castelli, fu il cacciare i Conti e Signori per darli in potere di un Popolo più forte. Tale è l'Origine delle Libertà di varie Città d'Italia, e specialmente della Toscana, e questa è la vera Causa dell'abbassamento, e dispersione dei Signori del Contado.

XXH. Le antiche memorie ci somministrano una larga copia di prove. Gli *Uomini di Casciavola* ricorsero ai Pisani per liberarsi dai Lambardi di Sancalesciano (1). Varj piccoli Castelli s'indirizzavano agl'Imperatori e spedivan loro gli Ambasciatori, come fece il *Castello di Cepperello* che mandò ad Enrico VII. i suoi Deputati, conforme rilevasi da una Cartapecora del maraviglioso Archivio del Signor *Bald. Francesco Roncioni* (2). *Empoli, Monterappoli, e Pontormo* fecero una specie di Lega Federativa in cui furon compresi XXIII. Popoli che lungamente si tesserò a guisa di Repubblica (3). Così pure *Pescia, Montecatini, Buggiano, Uzzano, Colle, Cozzile, Massa, Montefommano, e Montevettolino* nel MCCCXXIX., fra loro entrarono in confederazione, furon compresi sotto nome della Lega di Valdinievole, fecero la pace con i Fiorentini nel dì 21. di Giugno MCCCXXIX., e promisero „ d'havere li Amici „ loro per Amici, e' nimici per nimici e fecero lega.... e „ vollero Capitano da Firenze (4) „. Abbiamo molti altri esempj di varj luoghi, in cui gli Uomini liberi erettisi in Corpo scossero il giogo del Padrone del Territorio. Ciò non

G g g

era

(1) Cartapecora dell'Archivio Roncioni da Noi riferita di sopra Part. I. Art. IV. not. al §. XXXVI.

(2) Pergamena dal MCCCXII. In questa bella Raccolta di antiche membrane vi sono molti Atti dimostranti che varj piccoli Castelli mandavano gli Ambasciatori agl'Imperatori.

(3) Nell'Arch. delle Riformagioni esiste un Codice segnato B. scritto dal Cancelliere del Pubblico, in cui lungamente si parla di questa Lega. Può

vedersi il Ch. Sig. Lami Tom. X. Delia Eruditor. Nelle Osservaz. sopra i Sigilli Tom. X. Sigill. 7. riportasi il Sigillo della Lega dal Celebre Sig. Domenico Manni, le di cui Opere sono un Tesoro di Monumenti che illustrano l'istoria dei bassi Tempi e somministrano molti lumi per conoscere il Diritto pubblico di varie Città d'Italia.

(4) Giov. Villani Ist. Fior. Lib. X. Cap. 137. Ammir. Ist. Lib. 7. Ved. il Ch. Sig. Manni Sigill. Tom. V. p. 82.

era difficile a succedere, sì perchè fra loro le Comunità si prestavano ajuto, sì perchè datefi in Accomandigia a un più potente Signore, esigevano maggior rispetto. I Corpi indeffertibili quando son piantati con buoni e solidi principj i quali tendino ad arricchirli, soffrendo la fortuna contraria passano in seguito del tempo per circostanze favorevoli da rifarsi delle perdite e la vincono alla fine contro quelli che non hanno un egual carattere di fermezza. Così varie Comunità con ogni specie di continua ed occulta violenza s'ingrandirono con la rovina dei Signori del Territorio.

XXIII. Per altro tal genere di Persone libere, tali Comuni nei piccoli Castelli ove dominava un potente Padrone, non ardivano molto, e non erano se non una piccola e miserabil parte degli Abitanti addetti al volere del medesimo, e venivano considerati nel rango de' Sudditi. (1) In segno di obbedienza facevano ai Conti e Signori, alcuni pagamenti che si chiamavano *Angaria*, ed erano astretti al *Fodro*, all' *Albelgaria* (2) e all' *Arimannia*, che era appunto un diritto del Conte di esigere certa specie di servitù dagli Uomini liberi (3); talchè tutti i Possessori benchè si dicessero Liberi, dovevano prestare servizio al loro Signore (4).

XXIV. Deve dunque concludersi che per ordinario nei Dominj dei piccoli Signori del Contado, al *Potere legittimo* dei medesimi formava un partito d'opposizione lo *stabilimento dei Comuni*, i quali erano sempre intenti ad usurparli nuove prerogative.

(1) Ducange Gloss. „ Liberi Homines sub „ Patrocinio alicujus esse debebant „ „ nec omnino sui Juris erant.

(2) Varj esempi di questo Diritto de' Signori da Quona sono negl' Istrumenti riferiti nell' Epistola di Lapo da Castiglionchio Part. III: pag. 37. „ Un „ Albergheria la quale debbono dare „ gli Uomini di Rosano.

(3) Murator. de Hominib. Lib., & Arimann. Ludewig. de Jur. Clientelar. sect.

r. Bohemer Exercitat. 19. de Libertat. Imperfect. Rusticor.

(4) Muratori l. c. „ Erant Villæ, & Castellorum quorum agri partim Arimannia „ „ partim Emphyteusis titulo ab „ „ habitatoribus possidebantur, Emphyteutæ Censum Domino, Arimanni militiam, Pastum receptorem Communitati. „ ved. Anton. Matteo De nobilitat. Lib. IV. Cap. 29.

rogative. L'idea della Sovranità, ed il concetto del Sommo Imperio furono ben lontani dall'essere intesi nei tempi anteriori o prossimamente posteriori al nostro Contratto di Accomandigia, come già abbian notato (1). Tutto suoleva decidersi per ordinario con la forza, ed alcuni Scrittori del Secolo XIV. e XV. ci descrivono i Governi di quei tempi con i colori della *Anarchia* più disperata o di un *Despotismo* il più sanguinario; giacchè nella corruzione dei Popoli, e l'una e l'altro sono a vicenda cause ed effetti.

XXV. La considerazione sola dei *partiti* che sì lungamente afflissero tutta l'Italia, può somministrare bastante idea dell'inversione d'ogni principio di Governo, servendo l'accostarfi alla fazione più potente e farsene capo in qualche Territorio per divenirne Signore, onde un nostro Poeta scrisse

*Che le Città d'Italia tutte piene  
Son di Tiranni, e un Marcello diventa  
Ogni Villan che patteggiando viene* (2).

I Commentatori soli a quel luogo di *Dante* ben dimostrano le miserie in cui per tal causa fu involta l'Italia ed ogni più piccola parte di essa (3), e serve a tal riguardo riferirsi agli Scrit-

Ggg 2

ti

(1) Sopra in quest Artic. §. X.

(2) Dante nel Cant. VI. del Purgatorio verso il fine. Così in un Codice prima della Libreria di S. Croce ora della Laurenziana scritto da Filippo Villani nel MCCCXLIII. = Completum in festo Sancte Anne in quo Dux Athenarum Gualterius Tyrannus Civitatis Florentiæ pulsus est Anno MCCCXLIII.

(3) Nella Libreria Laurenziana trovansi moltissimi antichi Comentatori. In un Codice del MCDIX. Plut. 43. Cod. II. Membt. = ivi „ Vult ergo Poeta „ dicere tacite quod sicut olim Marcellus ex magna affectione presum-

„ sit & insurrexit contra Cæsarem  
„ primum Imperatorem, ita omnis  
„ Castellanus & Villanus presumit,  
„ & insurgit contra dominum & bene  
„ ne iudicium venit supra dictum Mar-  
„ cellum. Nam cum Cæsar clementis-  
„ sime donasset sibi vitam, quidam  
„ servus ejus crudelissime gladio eri-  
„ puit „ e nel Codice 115. del Plu-  
„ teo LXXX. contenente il Commen-  
„ to dei Sei fatto in Milano si legge  
„ Metello in cambio di Marcello è di-  
„ cesi „ Questo fu uno Romano, lo  
„ quale era Consolo... però dice  
„ l'Autore non solo in Italia si tro-  
„ vano Tirapni, ma omne Villano di-  
„ ven-

ri di *Bartolo* (1), e altri de' nostri antichi Interpreti, come pure a tutti i Documenti di quei tempi. Oltre di che le stravaganti massime di legislazione e gli usi inveterati e provenienti dalla barbarie de' più antichi tempi, facevan credere compatibili col ben pubblico alcune forme di Governo sempre incerto e mal sicuro, le quali ai giorni nostri sembrano così lontane dal buon senso, che si revocherebbe in dubbio la passata loro esistenza, se in mezzo alla luce di tanti fatti vi restasse luogo per dubitarne.

XXVI. Così un' *Adunanza di Sudditi non sicuri* e una parte di essi sempre intenta a porsi in libertà, si soffrivano nel sistema Politico di quel tempo, e si credeva che non apportasse danno alla Sovranità de' Principi e al Dominio de' Conti nelle loro Signorie. Talora avveniva che si combinavano la *Comunità*, ed il *Padrone del Territorio* con interessi affatto separati e con egual grado di autorità, siccome con l'esempio di *Lucca* osservò il Ch. Muratori (2). Parimente avveniva che il Dominio supremo sopra un ristretto Territorio spettasse a più Famiglie, o ad una Famiglia sola ed insieme ad altra Potenza straniera, e spesso accadeva che più persone della Famiglia medesima vi ritenessero diverse porzioni di Dominio, quale per un terzo, chi per un quarto, per un dodicesimo, per un ventiquattresimo ec. di giurisdizione (3). Questo solo può convincerci della misera condizione di tali possessi, poichè quando i disgusti e le querele domestiche e casalinghe divengono disordini di Stato, può ben credersi che in tal caso facilmente si avanzi la perfidia dei sudditi mal contenti, e che la potenza dei vicini non tralasci tale occasione d'impadronirsene.

XXVII.

„venta simile a Metello predetto in  
„volere regere, tirannigiare & si-  
„gnoreggiare „ e nel Cod. CXVIII.  
dell' istesso Pluteo si trova „ & ideo  
„dicit autor non solum in Ytalia in-  
„veniuntur Tiranni sed quilibet ru-  
„sticus fit similis dicto Marcello re-  
„gere dominari & tirannizzare.

(1) Bartolo nel suo Trattato de Regimine Civitatis Opp. Tom. ult. cap. 153. n. 29.

(2) Antiq. Ital. Med. Æv. nella Dissert. de assumpt. a Civ. Ital. Reip. forma.

(3) Deve vederli quanto abbiamo sopra tal proposito osservato nella Part. I.



XXVII. In questa situazione de' piccoli Governi de' Paesi Toscani nei tempi vicini alle Capitolazioni del MCDV., si deve costituire il fondamento de' progressi che sopra i minuti e fra loro divisi Signori delle Campagne, fecero le Città erettesi in governo Repubblicano. Il Comune di Firenze sopra gli altri fino da' suoi principj profitto di sì favorevoli circostanze per ingrandirsi, conoscendo in tal modo aprirsi il campo alla più aspra e coperta guerra che potesse fare con poca spesa e con buon effetto ai Sigg. del Contado.

XXVIII Chiunque sia mediocrementemente informato delle nostre Istorie, vedrà che i Fiorentini s'ingrandirono particolarmente coll'aver poste in *perpetua contraddizione le Comunità con i Sigg. del Territorio*. Questo genere di occulta invasione da cui niuno vi era che si sapesse difendere, fa appunto quello che in altre circostanze simili ebbe tanta influenza nella rovina de' Latini, de' Sabini, de' Volsci, delle Repubbliche della Grecia, e di tanti Regni floridi e grandi divenuti misere Provincie Romane. La compassionevole lettera di *Mitridate Re di Ponto* conservata tra i Frammenti di Salustio (1), l'Istoria di *Pausania* specialmente, ed i molti fatti riferiti dagli altri Storici, discuoprono l'artificio delle pratiche sediziose, ben rilevate dal Segretario Fiorentino (2), dagli altri che camminarono sopra le tracce da lui segnate (3), e da quelli che han trattato de' Latrocinj delle Genti (4). In tal guisa i Fiorentini estesero il loro Dominio, e furono in grado da continuare le loro conquiste. L'Ufizio dei Dieci di Balìa aveva l'ingerenza di

(1) Ved. nell'Ediz. del Wasse. Trovasi questa lettera con le note di Gio. Barbeyrac nella di lui Raccolta dei Trattati Antichi. Part. I. Art. CCCCLXXVIII.

(2) Nel Princip. Cap. III. e sopra la Deca Lib. II. Cap. III. e IV.

(3) Montesquieu Della Grand. e Decad. dei Romani Cap. V. e VI.

(4) Singolarmente possono vederli Tolland

in Adeisidæmon. sive Liv. a Superstit. vindic. Ved. i Discorsi sopra Tacito di Tom. Gordon. la Dissert. di Christ. Tomasio Historia Latrocin. Gentis in Gentem, e in special modo N. Hook. The Roman History, ove parte a parte percorrendo tutti i fatti Romani, dimostra la coperta guerra fatta a tutti i Popoli col mezzo delle discordie seminate fra loro.

di ricevere le *Sommissioni de' Popoli*, le quali erano l'ordinario effetto degl' anteriori maneggi; onde taluno de' nostri dovè confessare che tal Magistratura fu tirannica e violenta (1): Celebre in tal proposito è il ricordo che *Gino Capponi* lasciò al suo figliuolo „ Fate de' Dieci di Balla uomini pratici e che „ amino il Comune più che il proprio bene e che l'animino „ ma (2) „.

XXIX. Deve altresì osservarsi la corruzione interna in ogni genere di cose e specialmente per le persone che dalle Arti più basse venivano sollevate alle più importanti Magistrature. Chiunque consideri che l'*Inquisitore dell'Eretica Pravità* dava le licenze dell'Armi (3), chiunque pensi che si creavano di Magistrato ancora i Bambini in fasce (4), e pensi che si mandavano per Uffiziali della Repubblica perfino i Fratelli Conversi (5), e rifletta ai moltissimi altri Fatti di cui son piene le nostre Istorie, denotanti ogni perversione di Governo, sicuramente anderà capace come in quei tempi con il procurare le sollevazioni e le conseguenti Rese dei Comuni si tentassero tutte le maniere di spogliare de' loro antichi Dominj le più ragguardevoli Famiglie del Contado.

XXX. I premj con i quali s'invitavano i Sudditi dei vicini Signori a scuotere il giogo, la lusinga de' privilegi grazie e favori, l'esenzioni che loro accordavano, la riputazione ed il grado di onore in cui si figurava di tenerli, una specie di Autocrazia che loro si accordava, l'esercizio di alcuni Diritti, e i Beni dei Conti e Signori espulsi che davansi in preda alla loro rapacità, servivano di forte stimolo e di potente allet-

(1) Donato Giannotti della Repubblica Fiorentina Lib. II. Cap. V. Che l'autorità dei Dieci di Balla era Tirannica.

(2) Ricordi di Gino Capponi nella Raccolta degli Scritt. Ital. Tom. XVIII. col. 1149. litt. B.

(3) Giovan. Villani Lib. II. cap. 57.

(4) Donato Giannotti loc. cit. Lib. II. pag. m. 85.

(5) La Repubblica teneva nella Valdinievole per suo Uffiziale Frate Jacopo Converso di S. Salvatore di Settimo, che fu poi condannato per Ladro nel suo Sindacato riferito dal Ch. Signor Manni nei Sigill. Tom. XIII. pag. 87.

allettativo per ribellarsi e per costituire i Sindaci e i Consoli a fare *Alleanza* (1) o sommissione alla Repubblica di Firenze.

XXXI. Nel MCCCXXVII. il Conte *Guido del Conte Guido* vendè a Ficciarino di Gezzo e a Vanni di Nacci dal Bucine l'ottava parte che aveva per indivisa con altri *Conti Guidi*, nei Castelli di Piano, Montemezzano, Modigliana, Maradi per fiorini 8000. (2). Non molto dopo fu facile il conoscere che questa compra era stata forzata, ed erasi fatta dal Comune di Firenze. Nel MCCCXXXVI. gli *Uomini di Viesca* in Valdarno si ribellarono ai Figliuoli del *Conte Ruggieri di Dovadola*. Essi cercarono di recuperarla, ma come osserva Giovanni Villani (3) „ trovato contrasto dalle genti dei „ Fiorentini che vi pretendevan sopra ragione, non potero- „ no far' altro „ „

XXXII. Nel istesso Anno si ribellarono al Conte Guido da Battifolle il Castello del *Terrajo* in Valdarno e tutti i Borghi di *Ganghereto*, le *Conie*, le *Cave*, *Balbischio*, e *Moncione* del *Viscontado*, e del *Chianti*. Queste sollevazioni furono l'opera delle Magistrature Fiorentine, che procurarono ai Conti un tanto male tenendo segreti Trattati e intelligenze con i Comunisti di quei Paesi. *Giovanni Villani* talvolta più amico del vero che della gloria della sua Patria, chiaramente discuopre un tale artificio (4). Fecero i Conti ogni sforzo per sedare i tumulti, e punire la malvagità dei Comunisti e sarebbe loro riuscito, ma i Fiorentini ajutarono e sostennero la Ribellione, e fu mandato dal Comune *un'ordine segreto* a tut-  
te

(1) Dice l'Autore delle Considerazioni sopra la Grandezza e Decadenza dei Romani Cap. VI. „ Quand quelque Prin- „ ce ou quelque Peuple s'étoit sou- „ strait de l'obéissance de son Souve- „ rain, ils lui accorderoient d'abord le „ titre d'Allié du Peuple Romain.

(2) Vedasi l'Istrumento di Procura presso l'Animirato nell'Istoria dei Conti Guidi pag. 55. ove „ confesso che il

„ vederci presente un Fiorentino (cioè „ Matteo dal Canto) mi da sospet- „ to servino per ombra.

(3) Istorie del suo tempo Lib. II. Cap. 52.

(4) Eſso racconta a quell' Anno esser „ ciò accaduto per seducimento e con- „ sorto di certi Grandi Popolari di „ Firenze Reggenti, nemici dei Con- „ ti, e per simil modo si rubellò *Viesca* in Valdarno..

te le Terre del Valdarno, acciocchè impedissero ai medesimi la recuperazione dei loro Castelli „ tutte le Terre del Valdarno per comune v'andarono a soccorrere per mandato del „ nostro comune fatto per Rettori *tacitamente* (1) „. I Conti vedendo di non poter altrimenti rientrare nei loro Dominj, fecero compromesso in sei Popolani di Firenze, e diedero la Rocca di *Ganghereto* in guardia alla Repubblica. La sentenza fu uniforme al principio dell'impresa, essendo stato giudicato „ che le dette Terre fossero del Comune di Firenze, dando al sopradetto Guido delle sue ragioni fiorini 8000. d'oro, e penogli avere fino a gran tempo appresso e non gli ebbe poi intieramente, e ciò fu grande ingratitudine con „ forza del Popolo di Firenze e poco si ricordarono dei servigi fatti per li loro Antecessori del Comune, e Popolo di „ Firenze e Parte Guelfa: che secondo giusto prezzo, alle „ ragioni vi havieno i Conti, valeano più di Fiorini ventimila d'oro con tutto fossero Terre di giurisdizione d'Imperio, che mal si potea vendere o comprare (2) „. La Repubblica in tale occasione costituì per Sindaco *Tano di Nardo Gualfconi* a ricevere l'investitura per baculi *dationem* dal Conte Guido, che cede ogni Giurisdizione e Signoria e mero e misto Imperio (3). Un tal caso e ancor quanto ne avvenne dopo, fu certamente assai compassionevole, giacchè il *Conte Guido* Padrone di quei Castelli era in quel tempo di età immatura ed incapace di guardarsi dai tradimenti (4). In veduta di simili fatti forse a ragione scrisse dei suoi tempi il nostro *Villani* „, ma „ al tutto è abbandonata per loro la Santa Carità umana e „ civile, e sotto a baratterie e tirannie con grande avarizia „ reggere la Repubblica (5) „.

XXXV.

(1) Villan. Lib. XI. Cap. 52.

(2) Gio. Villani Lib. XI. Cap. 52. p. m. 722. Del Compromesso fatto in alcuni Cittadini Fiorentini e della loro sentenza, parla l'Ammirato nell'Istoria de' Conti Guidi pag. 34.

(3) Ammirat. Ist. de' Conti Guidi pag. 34.

(4) Ammirat. nell'Ist. de' Conti Guidi pag. 33. il quale osserva che il Conte era amicissimo de' Fiorentini.

(5) Lib. II. Cap. 117. p. m. 773.

XXXIII. Nel MCCCLI. essendo ricorso gli Uomini di *Rincine* e *Fornace* sottoposti ai *Conti Guidi*, scrisse il Comune nel dì 20. Gennajo una Lettera ai *Conti*, in cui dicevasi che quei Popoli dovevan ben trattarsi, mentre il trattamento che loro si farebbe si stimerà fatto al Comune (1). Nel MCCCLVII. essendosi avuto il *Castello di Raggiuolo* per la rivolta dei Comunisti, fu determinato nelle Capitolazioni che la Contessa *Altovilla* ritenesse tutti i suoi Beni in quel Territorio e che dopo la di lei morte andassero ai Comunisti medesimi (2).

XXXIV. Nel MCCCLXIX. fu preso S. *Miniato* per il famoso tradimento di *Luparello*, il quale se l'intendeva coi Fiorentini (3). Vedesi nell'Archivio delle Riformagioni una Provvisione della Repubblica (4), in cui si determina che esso sia fatto Precettore della Famiglia dei Signori, Cittadino Fiorentino, sia dotata le di lui Figliuole, ed al medesimo, ed a *Bar-na* suo Figlio sia passato un assegnamento mensile. Il Signor *Gio. di Poggio Baldovinetti* eruditissimo Gentiluomo Fiorentino possiede una Lettera attenente a questo fatto, la quale è riportata dal *Ch. Sig. Domenico Manni* (5).

XXXV. Nel MCCCXCIX. ordinò la Repubblica „ che „ tutti i Sudditi e Fedeli del *Conte Ruberto*, & altri de *Conti* „ *Guidi*, cioè del *Conte Antonio da Palagio de Conti Guidi* „ & *Riccardo da Bagno*, com'anche d'*Androino*, & di *Fa-* „ *rinata degli Ubertini*, che verranno ad abitare, e stare nel- „ la Città di Firenze, ovvero suo Contado, & in quello d'*A-* „ *rezzo*, ancora con portar mobili, & condur Bestiami, non „ possino essere arrestati, nè molestati per debito o altra obli- „ gazione, che havessero co detti *Conti*, e *Signori*, e che per

H h h

„ 5.

(1) Ammirat. Istor. de *Conti Guidi* pag. 75. e gl' altri Storici.

(2) Ammirat. Istor. de *Conti Guidi* pag. 17.

(3) Si veda l'Istoria del *Rucellai* citata dall' Amm. ne *Conti Guidi* pag. 4. *Donato Vellati* nella sua *Cronic.* cart. 129.

*Poggio* Istor. Fior. Lib. I. Cap. XXXVIII. *Pietro Buoninsegni*, Ammirat., e altri Storici.

(4) Lib. di Provvision. del MCCCLXIX. cart. 151.

(5) Sigill. Tom. XI. pag. 37.

„ 5. Anni siano esenti da ogni carico del Contado (1) „

XXXVI. Nel MCDV. furono spediti *Matteo dello Scelto* e *Marsilio Vecchiotti* Commissarij in Romagna, e siccome gli Uomini di *Dovadola*, e di *Tredozio* avevan fatte delle novità contro il Conte Malatesta, fu a quelli ordinato il trattare d'aver quei Castelli „ e che se il Conte voglia patteggiare, e pigliar danari e andarsene con i suoi mobili, lasciando anche gli altri „ luoghi e che s' accordino, e a Popoli promettino esenzioni e „ privilegi. (2) „. E siccome ancora il Papa si dolse della prefa di quel Castello con Fra *Giovanni Domenici* (dà lui posteriormente creato Cardinale) che si trovava in Roma al Servizio dei Fiorentini, la Signoria sotto il dì 13. di Febbrajo MCDVIII. commise ai suoi Ambasciatori di riferire al Pontefice che il Conte Malatesta aveva loro fatta donazione.

XXXVII. Lungo sarebbe il rammentare tutte le altre occulte pratiche tenute dai Fiorentini per sollevare gli Arimanni contro i Signori dei Territorj (3). Così vedesi nel MCDLXXI. ampiamente ricompensato *Fantazzo da Filattiera*, perchè con esecrabile tradimento diede in potere dei Fiorentini il *Castello di Bagnone*, dal quale discacciossi il *Marchese Cristiano Malaspina* (4). Fu cosa usuale, e consueta che cacciandosi per opera dei Comunisti i Padroni del Territorio, si elargisse in beneficio della Comunità una parte dei beni dei Conti e Signori dispersi, e questa è l'origine dei Beni comunitativi di molte Terre e Castelli i quali fecero la loro Sommissione alla Repubblica. Copiosamente dimostra la provenienza di simili stabilimenti quell' *ampia Raccolta di Capitoli di Sommissioni* che ritrovasi nel.

(1) Ammirat. pag. 47. dell' Istoria dei Conti Guidi.

(2) Ammirat. l. c. pag. 76.

(3) Come i Fiorentini fossero fomentatori di tali discordie, oltre molti lo indica ancora il Ch. Signor Recanati nelle sue Note all' Istoria Fiorentina del Poggio pag. 135, Serve lo scorrere i

nostri Storici per non poterne dubitare.

(4) Provvisione del dì 8. Novembre MCDLXXI. riportata nel Sommario di una mia Scrittura „ Ad Sacri. Cæs. „ Majest. Expositio humillima Ratio „ num exhibitum ap. Exc. Consilium „ Aulicum pro Manfredi V. Marchib. „ de Malaspina de Filattiera.

**XXXVIII.** Da questi ed altri Fatti può concludersi con ogni genere di sicurezza, che le *rese dei Comunisti ed Arimani* altro non furono se non che Atti di perfidia sostenuti dalle Magistrature inferiori della Repubblica. Sarebbe adesso Ribellione formale ed il più enorme Delitto di Maestà se un Corpo di Sudditi impugnando i Diritti del proprio Principe, tentasse di soggettarsi ad altra Potenza; ma nei tempi vicini alle Capitolazioni del MCDV. appena era soggetto di ammirazione la Rivolta dei *Comunisti*. Il darsi in *Accomandigia*, fare la *Sommessione*, o *temporaria*, o *perpetua*, e costituirsi per Sudditi, succedeva frequentemente. I Fiorentini stabilirono varie pene nel MCDXV., e bisognò proibire con severe Leggi, che *niuno ardisse di soggettare a tempo determinato, o in perpetuo, e trasferire in alcuno il Dominio, la Giurisdizione, il mero, e misto Imperio delle Città e Distretti spettanti alla Repubblica* [1]. Così stravaganti sembrano questi Fatti, e così lontani dalla regolarità delle maniere presenti, che potrebbero credersi chimerici se non fossero individuati in un Corpo di Leggi col quale ancor di presente ci governiamo. All'oggetto di ovviare ai Disordini cagionati da tali rese, fece la Repubblica varj provvedimenti, e quello in specie con cui si proibì ai Cittadini di stringer relazioni di Parentela con i Conti *Gnidi, Alberti, Uher-*

„ Poena submittentis alicui Civitatem  
„ vel Districtum Florentiae.

*Ubertini, Pazzi, Ubaldini* ed altri Nemici del Comune di Firenze (1), rinnovando in tal proposito gli antichi Statuti che prescrivono lo stesso (2).

XXXIX. La Costituzione Civile mal fondata e mal intesa, repugnante affatto ai più sicuri principj del Diritto Naturale, si risentiva ancora verso i principj del Secolo XV. delle consuetudini e maniere disseminate dalle stravolte massime della Legislazione barbara, e delle conseguenze della disperata Anarchia che per tanto tempo sconvolse l'Italia. Secondo una *Legge di Rotari* (3) ognuno poteva farsi *Commendato* di chi più li piaceva (4), e ognuno poteva divenir *Vassallo*, e *Fedele* come meglio parevali (5).

XL. La Repubblica Fiorentina ben considerando di quanto danno poteva esser cagione tal'uso pernicioso, fino dal MCCLXXXIX. proibì che alcuno nella Città, nel Contado, e nel Distretto, potesse sotto qualunque colore *darfi ad altri*. Una solenne *Provvisione* fatta in tal proposito apertamente lo dimostra (6). E omettendo di far menzione degli Statuti

(1) Sommar. Ann. MCDXV. pag. 183. Statut. Lib. III. Rub. 179. De non contrahendo Parentelam cum Comitibus Guidonibus & aliis.

(2) Nel MCCLXXXVIII. Gucio di Cino dei Nobili supplicò la Repubblica a farli grazia di lasciarli ritenere per Moglie la *Contessa Pata Figlia del Conte Guido da Battifolla*, dicendo che non sapeva esservi la pena nello Statuto contro quelli che s'imparentassero con i Forestieri. Ammir. Ist. dei Conti Guidi pag. 38.

(3) Legge 177. Ved. nel Cod. del Ch. Signer Georgisch.

(4) Ivi „ Libero. Homini liceat migrare. „ quo voluerit. ... unusquisque liber „ Homo post mortem Domini sui hinc „ centiam habent se commendandi ad „ quemcumque voluerit, similiter ille „ qui nondum alicui commendatus „ est „.

(5) Murator. Dissert. de Eib., & Ant. man. „ Qui commendati in antiquis „ cartis appellantur plerunque intelligendi Liberi Homines, qui aliquem „ sibi in Patronum sive Seniores acceperant, horum nempe Vassalli, & „ Fideles effecti, qui, & ipsi propter „ ea non desinebant esse nobiles Homines, & Libertatis prerogativa „ frui „.

(6) Sommar. An. MCCLXXXIX. pag. 74. Documento estratto dal Lib. di Provvisioni nell' Archivio delle Riformagioni all' Anno MCCLXXXIX. de' 6. Agosto „ In Dei nomine amen „ Anno sue Incarnationis MCCLXXXIX. „ Indictione secunda die 6. Int. Mens. „ Aug. Cum libertas quas cuiusque „ voluntas non ex alieno, sed ex proprio dependet arbitrio, jure naturali multipliciter decoretur „ quae etiam Civitates & Populi ab op- „ pref-



anti Fiorentini del MCCXCII. come pure dello Statuto compilato da Messer Tommaso d' Agubbio verso il MCCCXLIV. [1] e di altre conferme significanti il costume di vendere e cedere le prerogative di Libertà e ribellarsi ad una Potenza per darsi ad un'altra, basta notare tal uso essere stato in vigore ancora dopo le Capitolazioni del MCDV. avendosene una *certa riprova dallo Statuto Fiorentino medesimo*, o sia fino dell' Anno MCDXV.

XLI. In esso chiaramente si dispose [2]. I. Che niuna persona e Comunità o Università possa alienare ad altra Università di persone o *soggette* o non *soggette* al Comune di Firenze, i *Coloni*, *Censiti*, *Ascrittizi*, *Manenti*, o *Servi*. II. Nè possa alienare i Diritti di Servitù, di Fedeltà, di Omaggio, di *Accomandigia*, o i Diritti di alcuna *Giurisdizione*, e *Signoria* ad altra Università, Villa, e Castello [3]. III. Seguendo tali

Alie-

„ preffionibus defenduntur, & ipso-  
 „ rum Jura tuentur & augentur in  
 „ melius, volentes ipsam & ejus spe-  
 „ cies non solum manutenere, sed &  
 „ etiam augmentare per Dominos Prio-  
 „ res Artium .... Ivi segue „ Quod  
 „ nullus undecumque sit . . . possit vel  
 „ per se vel per alium tacite vel expresse  
 „ emere vel aliquo alio titulo, Jure,  
 „ modo, vel Causa acquirere in perpe-  
 „ tuum, vel ad tempus aliquos Fide-  
 „ les, Colonos, Perpetuos, vel Condi-  
 „ tionales, Adscriptitios vel Censitos,  
 „ vel aliquos alios cujuscumque con-  
 „ ditionis existant vel aliqua alia Ju-  
 „ ra, scilicet *Angaria*, vel *Proan-*  
 „ *garia*, vel quævis alia contra liber-  
 „ tatem, & Conditionem Personæ ali-  
 „ cujus in Civitate, vel Comitatu,  
 „ vel Districtu Florentiæ. Et quod  
 „ nullus undecumque sit, & cujusque  
 „ conditionis, dignitatis, vel status  
 „ existat, possit, audeat, vel præsumat  
 „ prædicta, vel aliquid prædictorum  
 „ vendere, vel quovis alio titulo alie-  
 „ nare, Jure, modo, vel causa, vel  
 „ alienare concedere in perpetuum,

„ vel ad tempus alicui personæ un-  
 „ decumque sit . . . . .  
 (1) Una Copia di esso tratta dalle Riformazioni, trovasi nella Magliabechiana fra i Manoscritti Class. XXV. Cod. 44.  
 (2) Statut. Fior. Lib. III. Rub. 90. „ De „ non emendis, vel acquirendis Fi- „ delibus, Juribus, vel Servitiis rea- „ libus, aut Personalibus. „ Ved. nel Sommar. pag. 181.  
 (3) Stat. l. c. Rub. 90. ivi „ Nulla Per- „ sona . . . . . vel universitas præsumat „ . . . . . alienare, vel alio titulo trans- „ ferre in aliquam Personam, Uni- „ versitatem, seu Collegium suppositum Comuni Florentiæ, aut non „ suppositum aliquos Colonos, Cen- „ sitos, Adscriptitios, Reddentes, seu „ manentes vel servos, aut aliqua Ju- „ ra . . . . . servitutem Fidelitatis, Ho- „ magii sive Accomandigiæ, aut ali- „ cujus Jurisdictionis, vel Signoriæ, „ seu ipsam Jurisdictionem, aut Si- „ gnoriam in aliquam, vel super ali- „ quam universitatem, Villam Ca- „ strâ &c. Ved. Sommar. An. MCDXIV.

Alienazioni, si determinò che il venditore decadesse da ogni suo Diritto, e le persone vendute si dichiararono immediatamente di stato libero [1]. IV. Ordinò in oltre che se il compratore non fosse sottoposto al Comune di Firenze, si forzasse non ostante a cassare il Contratto e rinunciare a tutto, e stabilì a tal effetto poter costringersi i Fratelli, i Nipoti, e gli altri Parenti a operare a tal renunzia [2]. V. Prescrisse che niuno potesse ricevere a titolo di Feudo, o di Omaggio i Diritti Angarj o reali, o Personali, e proibì l'uso dei *Fedeli*, *Manenti*, *Ascrittizzi*, e *Servi* [3]. VI. Con severissime pene dispese che qualunque Popolo o Comunità contrattasse alcuni di tali Servizi, o li prestasse, s'intenda nella totale disgrazia della Repubblica, determinando che non le gli offervi più nè legge nè giustizia, ma si perseguiti e offenda da tutti ne beni e nella persona [4]. Possono aggiungerli le altre simili proibizioni determinate negli stessi Statuti, e quella specialmente per cui fu vietato il soggettare ad altra Potenza la Città, ed il Contado della Repubblica [5]. Chi crederebbe mai essersi

(1) „ Et talis alienans, vel vendens ipso  
„ Jure perdat omne jus quod habebat  
„ super illos contra quos alienatio,  
„ vel concessio predicta erat, & illi  
„ ex tunc sint liberi, & absoluti, &  
„ libere conditionis, & status. Som-  
mar. pag. 181.

(2) „ Et talis qui dictam Concessionem,  
„ seu venditionem receperit, si non  
„ sit suppositus Communis Florentie  
„ compellatur ad cassandum dictum  
„ Contractum, & acquisitionem, & ad  
„ renuntiandum eisdem in totum, &  
„ etiam compellantur Fratres, Filii  
„ Fratrum, & alii conjuncti ad fa-  
„ ciendum predictis renunciari. Som-  
mar. pag. 181.

(3) Stat. Fior. l. c. „ Et nullus presu-  
„ mat accipere ad Feudum, vel Ho-  
„ magium, seu Jura Angaria, Realia,  
„ vel Personalia, seu quelibet alia fer-  
„ vitia perpetua, seu ad longum tem-

„ pus, seu Accomanditiam aliquam,  
„ quam, seu Jus Accomanditie ali-  
„ qualiter obligare aliquam universi-  
„ tatem Comuni, vel Populum, vel  
„ singulares Personas... se in Fide-  
„ lem, adscriptitium, residentem, ma-  
„ nentem seu Feudatarium, aut Servum  
„ .... Ved. Sommar. An. MCDXV.  
pag. 181.

(4) „ Quaecumque autem Universitas,  
„ Populus, vel Communitas... seu  
„ ad predicta, vel aliquod predicto-  
„ rum in posterum obligavit ex dictis  
„ Juribus, seu servitiis alicui impen-  
„ det, faciet, vel prestabit ex tunc in-  
„ telligatur esse, & sit extra Caste-  
„ diam, & Protectionem, & Defensio-  
„ nem Communis Florentie..... nec  
„ sibi Jus, vel Justitia observetur,  
„ & a quocumque possit offendi tam  
„ in persona, quam in Bonis.....

(5) Statut. Fior. Lib. III. Rub. 39.  
„ potest

offerirsi dati certi tempi così infelici da dover prescriber le pene per impedire l'alienazione delle Città in pregiudizio del Sommo Imperante?

XLII. In tal guisa la Superiore Intelligenza della Repubblica assicurò i suoi Dominj, e conguagliò la civile costituzione e lo stato delle persone, procurando di sradicare l'inverehrato costume sì dannoso alla comune sicurezza, e al naturale stabilimento de' Governi. Ben comprendendo le conseguenze perniciosissime provenienti da consuetudini sì strane, proibì a' suoi Sudditi di far quello che le Inferiori sue Magistrature promulgavano fosse eseguito dai Sudditi de' Sigg. del Contado. In tal modo con lunga e occultata guerra, finalmente restaron disfatti, e dispersi i Conti Guidi Padroni del Casentino, di una parte della Romagna, e parte del Valdarno, e della Montagna di Pistoja, i Conti di Pontormo, di Certaldo, di Capraja, i Contalberti, gli Ubaldini Sigg. di tutto il Paese del Mugello fin nello Stato di Bologna, i Pazzi in Valdarno, i Ricasoli in Chianti, i Cattani di Montebuoni, di Monte Orlandi, di Montegrossoli, i Marchesi Malaspina, e molti più. Le Accomandigie, e la contraddizione con i Comunisti sempre protetti e sostenuti dalla Repubblica, aprirono la strada alla rovina de' medesimi.

XLIII. Certamente poteva accadere il medesimo di tutti i Dominj dei Conti della Gherardesca, e nel modo stesso che per la dedizione dei Comunisti rimasero privi avanti le Capitolarioni, del Territorio e Castello di Guardistallo nel dì 25. Gennajo MCDV. per la resa fattane da Antonio di Ghinaccio, e Antonio di Piero Sindaci del Comune [1], restaron senza Montescudajo nel 22. Gennajo MCDV. [2] per la resa fatta da Giacobbo, e Mariotto di Bartolommeo e altri Sindaci del medesimo luogo; e perdettero dopo il MCDV. alcuni dei Luoghi assicurati poc-  
anzi

„ Poena submittentis alicui Civitatem,  
„ Comitatum, vel Districum Floren-  
„ tia, „ Stat. Fior. Lib. III. Rub. 89.  
„ Poena recipientium Commendationem,  
„ seu Protectionem. La Rub. 176, trat-

ta ampiamente la materia del Servi,  
e degli Schiavi. Ved. Sommar. Ann.  
MCDXV. pag. 178.

(1) Ved. sopra Part. II. Artic. II.

(2) Ved. sopra Part. II. Artic. II. §. 8.

anzi nel Contratto medesimo, come *Casale*, e *Bibbona*, i di cui Rappresentanti si dettero nel MCDVI.; così non è dubbio che potessero far perdita ancora di *Donoratico*, i cui Comunisti fecero quei Capitoli, che dal Fisco son portati in obietto.

XLIV. Ma ciò per fortuna dei Gherardeschi non accadde, e Dio volle preservarli fino ai nostri giorni dall'ultima rovina, e dal perdere il restante dei loro *Dominj* che di presente conservano sotto il Patrocinio di S. A. R. La ragione della differenza deve desumersi dall'opposizione dei *Conti* che fecero valere contro i *Comunisti* le loro ragioni, onde la Repubblica dispregiò il pretesto che le somministravano quelle *rese*, le quali considerandosi per formalità e riguardi di mera apparenza, non furono portate alle solite conseguenze siccome fecesi delle altre, ben conoscendosi che quelle erano sostanzialmente ingiuste e inconcludenti se non si aggiungeva il peso della continuazione e dell'acquiescenza dei *Conti*.

XLV. E in verità, premessi quei fatti incontestabili, ognuno vede a colpo d'occhio che tali *Rese* erano in se stesse di niun rilievo. Formavano i *Comunisti* un piccolo ed infelice numero di persone non addette ai *Conti* nella maniera del restante degli *Abitatori* della *Gherardesca*, le quali *gloriandosi secondo l'uso di quei tempi di non esser servi*, e facendo valere la loro pretesa libertà, niente reputavano la condizione di *Sudditi* perchè appena la distinguevano dalla libertà naturale, e perchè appena si conosceva in quel tempo se non nei luoghi ove si faceva apprendere con la forza.

XLVI. Per dimostrare quanto piccola parte fossero i *Comunisti* della *Gherardesca*, serve il riassumere ciò che notammo relativamente al numero degli altri *Abitanti* di varia condizione [1]. Basta il percorrere varj Documenti già riferiti come l'*Istrumento* del MCXIII. spettante alla Contessa Cecilia Vedova del Conte Ugo, ove riserva al Dominio della sua casa tutti i *Servi* e *Uomini da Guerra*, l'*Istrumento della pace* del MCCXXXVIII.

(1) Sopra in quest'Articolo §. XIV. e seg.

MCCXXXVIII. la vendita fatta dalla *Contessa Maria* del Conte Uguccionello, e di tutti i *Fedeli, Coloni, Pensionarj*, e di tutti i servizj, che da quelli si ritraevano [1], come pure l'altra vendita fatta dalla *Contessa Preziosa* delle Case, e Terre dei suoi *Fedeli Fittuarj Coloni e Pensionarj* [2]. Trascurando altre memorie, serve il considerare il famoso Codice fortunatamente lasciato dal *Conte Niccolò di Montescudajo*, in cui nel MCCCLXXXVII., cioè pochi Anni avanti le Capitolazioni, fece descrivere i suoi Dominj e Possessi [3].

XLVII. Egli riteneva una sola parte del vasto Patrimonio diviso fra gli altri della Casa. Verso quei medesimi tempi dominavano nella stessa Signoria il *Conte Barnabò di Donoratico* [4], e il *Conte Gualando di Castagneto* [5], il *Conte Lotto di Montescudajo* [6], il *Conte Duccio di Castagneto* [7], ed altri non pochi. Ciò non ostante aveva 57. Fedeli Capi di Famiglia in un solo Castello, ed altrettanti suoi Livellari o Feudatari e Pigionali [8], i quali erano strettamente considerati come Sudditti e ancor Servi [9]. Nel *Castello di Casale* [10] possedè,, Tutti gli Uomini che abitano, e abiteranno detto Castello, e suoi Confini, Fedeli, e tutta la Giurisdizione,,. In *Colmezzano* ebbe la Giurisdizione della Corte, e del Comune [11]. Tenne ancora la quarta Parte dei Fedeli del *Castello di Donoratico* [12], la metà della Giurisdizione del *Castello Comune e Corte di Guardistallo*, tutti,, gli Uomini e Fedeli,, che stanno, e staranno in detto Comune [13],,. In veduta di questi e simili fatti, e considerando la ristrettezza e

l i i

mise-

(1) Ved. sopr. Part. I. Art. II. §. 53. pag. 49.

(2) Part. I. Artic. II. §. 54. pag. 49.

(3) Codice Membranaceo nell' Arch. dei Sigg. della Gherardesca. Ved. Sommar. all' Ann. MCCCLXXXVII. pag. 142.

(4) MCCCL. Sopr. Part. I. Artic. III.

(5) MCCCLXXIV. Sopr. Part. I. Artic. III.

(6) MCCCLXXXVIII. Sopr. Part. I. Artic. III.

(7) MCCCXCIII. Sopr. Part. I. Artic. III.

(8) Cod. Membranac. sopracit. Cart. 12.

(9) In quest' Artic. §. 14. e seg.

(10) Cod. Membranaceo cit. cart. 2.

(11) Cod. cit. cart. 30.

(12) Cod. cit. cart. 57.

(13) Cod. cit. cart. 66.

miseria, e le altre circostanze in cui era la Gherardesca, è ben facile il persuadersi che i *Comunisti* formassero una piccola parte dei *Sudditi naturali dei Conti*.

XLVIII. Questo numero di persone, ristrettissimo in rapporto alle altre più dipendenti, era ancor esso ai medesimi sottoposto siccome di sopra si è provato [1], e non limitava il Potere i Diritti il Dominio dei Conti. Essi eran gli arbitri di tutto, esercitavano i Diritti delle maggiori Regalie, sottoponevano i loro Sudditi agli aggravi, e alle Gabelle [2], e come Signori naturali disponevano liberamente delle persone loro, e delle cose comprese nel Territorio [3]. Quello che tali Uomini avevano era affatto precario e diffuso con certe condizioni, dalla *Liberità dei Conti*. Se formavano un Corpo, se possedevano alcuni Beni in Comune, se potevano adunarsi e fare alcune disposizioni concernenti il loro piccolo dipartimento, ciò nasceva dagli usi, dalle maniere, dall'invecchiato costume, dall'Annunzia dei Gherardeschi, dal rispetto e timore che avevan questi di qualche superiore Potenza, alla quale coloro si fossero raccomandati.

XLIX. Dimodochè siccome la Repubblica per la *Cessione dei Comunisti* acquistava ciò che potevan cederle, di qui è che simili Rele, o erano insignificanti affatto, o non obbligavano se non i *Comunisti* e ancora i loro Beni, ma non già le tante altre Persone costituenti il Complesso degli Abitanti dei Castelli, non già li *Abitatori della Campagna*, non i Fondi e i Beni di questi, non i *Conti medesimi*, e i loro Diritti, con i quali tutta la Signoria si governava. E in verità quando tali Sommissioni facevansi secondo un cert'ordine di Giustizia, o i Conti e Signori erano in qualche modo indennizzati, o per altre ragioni prestavano il loro consenso e liberavano i loro sudditi da ogni fedeltà. Nel MCCXCI. essendosi reso il *Castello d'Am-*

(1) In quest' Art. §. 23. 24.

(2) Part. VI. Art. III.

(3) Part. VI. Art. III. ove lungamente si parla di tal materia.

d' *Ampignana in Mugello*, la Repubblica donò al Conte Guido Novello 3000. fiorini d'oro [1]. Nel MCCCXXXVI. i *Comunisti di Poggio* costituirono un lor Sindaco a far la *Sommessione* al Comune di Firenze: il Conte Guido Zaffiro dei *Conti di Modigliana* vedendo di non poter trattenere la rivolta, diede il suo Consenso e spogliossi dei suoi Diritti [2]. Così nel MCDXLII. Lodovico dei *Conti Guidi*, e la Contessa Francesca sua Madre assolverono gli Uomini del loro Castello di Porciano dal giuramento di fedeltà, acciocche potessero darsi alla Repubblica [3].

L. Da questi riflessi ognun vede che le *Sommessioni* dei *Comunisti* non offesero quanto può volgarmente supporli i Diritti dei Signori del Territorio. Tali Rese si riducevano ad esser *Patti Personali e non Reali*, e se noi ci riferiremo agli usi e alle maniere di quei secoli potremo conoscerlo distintamente, tenendo sempre fermo che i Contratti Pubblici di quei tempi dei quali parliamo, si componevano s'intendevano s'interpretavano con le regole del *Diritto Privato e del Gius Comune inteso secondo le maniere di quell' Età*. Ora è assai noto, specialmente per le dotte riflessioni del nostro *Giuseppe Averrani* [4], che i Patti secondo le Leggi Romane oltre le varie distinzioni, si consideravano *Reali e Personali*, ed è noto per i *Libri di Bartolo* e per gli Scritti degli altri antichi Interpreti che sono i fonti delle opinioni legali d'allora, le *subiezioni delle Persone essersi strettamente repute Patti Personali*. Sicchè se le Signorie LL. III. e CII. vorran considerare maturamente lo spirito e la sostanza di quelle Rese, vedranno che queste non si credevan lesive dell'autorità dei Padroni del Territorio, giudicandosi che in questo esser vi potesse un Corpo di Persone Suddito di una Potenza Straniera: Cento esempj avrei in pronto per dimostrarlo con estrema chiarezza, comprovandosi special-

lii 2

men-

(1) Villan. Ist. Lib. Cap. 159.

(2) Amm. Ist. de Conti Guidi pag. 54.

(3) Ammirat. il Giov. nelle Annotaz.

all' Ist. de Conti Guidi pag. 63.

(4) Deve vederla di lui Consultazione stampata nel MDCCXXI.

mente dal vederfi dopo tali Sommissioni i *Conti e Baroni seguitare a tener i loro Castelli, e i Comunisti proseguire ad essere talora indipendenti dai medesimi.*

LI. Lungamente regnarono queste opinioni sanguinarie e crudelissime derivanti dalla barbarie e dall'ignoranza, e spesso avvenne che i più floridi Regni non che i miseri Castelli di cui discorro, fossero turbati e sconvolti con perversione della Pubblica Economia. Chi ritiene l'Imperio Pubblico ed è Signore del Territorio, è altresì Padrone delle Persone tutte ivi piantate, di qualsivoglia colore o diritto voglian esse rivestirsi e adobbarfi. Questi son principj elementarj delle Leggi di Natura, i quali ognun sa quanto tempo mai restassero avviluppati tra i sofismi e tra gl'inganni, e ravvolti nelle tenebre e nella caligine più densa. Ben li conobbero tante Nazioni che ebbero maggior bisogno di farne uso quando si riscossero da un letargo sì profondo.

LII. Ma se fu opera dei nostri tempi il far argine alle opinioni pregiudicate, le quali furono e ancora in parte sono in voga, egli è ben chiaro quanto grave sia lo sbaglio di coloro; i quali come sopra si disse [1], voglion discutere i Patti Pubblici dei tempi che precederono il Secolo XVI. con l'autorità dei Pubblicisti, e Politici moderni. Provennero quelle Massime dall'Invasione successe dopo la rovina dell'Imperio d'Occidente, poichè appena sapendosi chi rappresentasse la Maestà nell'universale sconvolgimento [2], ogni persona niente curando le ragioni del Territorio e del Domicilio, credeva di aver libertà di farsi *Suddita*, o *Raccomandata* di chi piacevale [3]. Le Famiglie e le adunanze delle medesime crederono altrettanto: Da questo provennero i Patti dei *Commendati particolari* [4], le *Accomandigie delle Università* [5], la *stolido soggezione dei Corpi di Sudditi* a qualche straniera e lontana Potenza, le *frequenti Rese dei Comunisti*, le spessissime turbolenze, sedizioni, tumulti, e l'instabilità de' Governi.

LIII.

(1) Sopr. §. IX. X. e XI.

(2) Sopr. Part. I. Artic. I. §. XII.

XIII. XIV. Part. II. Artic. IV. in princ.

(3) Part. II. Artic. IV. §. III. e IV.

(4) Part. II. Artic. IV. §. III.

(5) Part. II. Artic. IV. l. c.



LIII. Adunque nella sostanza quelle Sommissioni non furono se non che opera di alto tradimento, non preso allora in quell' aspetto in cui di presente per la variazione delle massime devonsi considerare. *I Dieci di Balìa avevano l'ingerenza di accettare tali Reje*, e per dovere del loro ministero non potevano recusarle; nè il conoscere della giustizia o malvagità di simili Atti fu fra le Commissioni della Magistratura, nè quelli furono tempi in cui fortilmente si tirassero le linee di confine fra il giusto e l'utile. Questa preziosa qualità è solamente propria de' tempi nostri.

LIV. Sieche somiglianti Atti inefficaci per se stessi, acquistavano la loro forza dal corso del tempo, e in quanto che la Suprema intelligenza e Giustizia della Repubblica voleva valutarli, ed i Padroni del Territorio con la loro lunga acquiescenza mostravano di consentire allo spoglio. E in realtà *quelle Sommissioni sempre s'intendevano fatte e ricevute senza pregiudizio dei Patti e Convenzioni stipulate dalla stessa Repubblica con i Signori dei Castelli*, siccome oltre alcune Provvisioni anteriori al Contratto, apertamente lo determinò poi l'Ordinazione dello Statuto Fiorentino [1]. Ivi limitando il Potere dei Dieci di Balìa, si prescrisse „ nec contra pacta de quo Commune „ Florentiae habet cum suis Colligatis possit aliquo fieri „ vel veniri.

LV. In conseguenza di *queste Ribellioni* ne succedeva per opera delle Magistrature una specie d'incorporo; e quantunque fossero state ingiustissime, si cominciava a discorrerla e a trattare degli accordi prendendo il possesso e dando esecuzione alle medesime. I Padroni de' Castelli e Luoghi resi quando reclamavano, erano talora sentiti in una certa specie di Giudizio, e vi sono esempj di simili Controversie, le quali dimostrano la suprema giustizia del Comune di Firenze. L'affare certamente era dell'estrema delicatezza, *trattandosi in somma di rendere ciò che erasi occupato*. Le Leggi e in specie li Statuti  
Fio-

(1) Lib. V. Rub. de Officio Dominorum Decem Baliae.

Fiorentini vietavano ai *Priori medesimi* della Repubblica il restituire tali Castelli senza molte solennità e senza la deliberazione de' Consigli Maggiori (1). Questi ostacoli provenienti dalle leggi e altri che si partivano dal genio di rapina proprio di quell'età, producevano dilazioni eterne e lunghezze quasi metodiche e sistematiche, mentre la Repubblica era al possesso di quello che si stimava il soggetto della questione.

LVI. L'esser *Giudice e Parte* ne' tempi nostri, nei quali le Magistrature son lontanissime da ogni genere di prevenzione di privata gloria e d'interesse, e ne' quali la Giustizia la Clemenza la Religione siedono sul Trono, e l'Umanità ha ripresi i suoi Diritti, sicuramente può star bene insieme; ma in quei secoli, nei quali secondo l'espressione di un Antico, *Nunquam defuerunt Principibus qui fronte gravi & tristi supercilio uulnibus Fiscì contumaciter adessent* (2), e ne quali le adunanze ed i Consigli si tenevano non per raccogliere i suffragj ma per forzarli, era senza dubbio cosa al sommo pericolosa. Allora doveva esser difficile repugnare ai vantaggi di una tacita invasione, e la considerazione del giusto e la pietà naturale difficilmente potevano trattenere il corso di tali compassionevoli imprese. „ Ho fatto riflessione, dice Scipione Ammirato „ più volte nel „ modo del trattare de' Conti di questa Famiglia, che sempre „ che hanno avuta differenza con la Repubblica Fiorentina, o „ co' suoi sudditi, non si volendo obbligar la Repubblica col con- „ correre nelle sue ragioni e pretese, sempre si son rimessi „ in Fiorentini, & sempre hanno avuto il torto, o in tutto o „ almeno ne' capi principali, come se fosse stato loro affai il „ poterla disputare con andarne a capo rotto (3). „

LVII.

(1) Voto dei Cinque Giureconsulti riferito nel nostro Sommar. Anno MCCCXXXI, pag. 135. = Ivi „ Reformatio prohibens restitutionem „ Terrarum, & Arcium sive Castrorum que per Commune Florentiae „ tenerentur vel regerentur, restitui,

„ reddi, seu relaxari absque deliberatione consiliorum opportunorum „ non porrigitur ad istum casum. „

(2) Plinio nel Panegirico ad Trajan.

(3) Ammirat. Istor. de' Conti Guidi pag. 58.

LVII. Il *Co. Guido Alberto da Modigliana* cominciando a riedificare un Forte sul monte di S. Bavello, la Repubblica gli ordinò che desistesse. Ezzo che fabbricava nel suo, non si acquietò ad un tal comandamento; onde si vede la Repubblica da una parte, ed egli con i suoi Uomini dall'altra, affidar la decisione a *Lionardo Marsili* per mezzo di un Contratto rogato nel Palazzo della Signoria. L'esito del contratto terminò con la Sentenza Arbitrale in cui si disse,, Che gli „ Uomini de' Comuni di San Godenzo, e di Sambavello „ *sian sudditi de' Fiorentini*, e che ne devino fare sommissione „ per lor Sindici (1).

LVIII. Nel MCCCLVII. il *Conte Bandino da Montegranello* ed il *Conte Piero* stante i danni recati loro dai Comunisti, disputarono a chi spettasse il Dominio del Castello e Territorio di *Romena*, e fecero un Compromesso nel *Conte Roberto da Battisolle*. Questi opinando in favore del primo diede occasione all'altro di ricorrere al Comune di Firenze, ed il Comune deliberò di voler la Terra o per amore o per forza. Il Conte Bandino che era al possesso credè ben fatto di andarsene alla Città e di offerire le sue Terre in regalo alla Repubblica. Così la controversia loro terminò nella vendita, che bisognò fosse fatta da ambedue le parti della Terra, dei *Fedeli*, e di tutta la Giurisdizione. Ratificarono tali Contratti ancora *Guido e Goffredo* Figliuoli del *Conte Pietro*, *Gismonda* sua moglie, e *Uberto* suo Fratello (2).

LIX. Non è per altro che talora non fossero restituiti i Castelli dati dai Comunisti, o questa restituzione accadesse con il lasciar rientrare pacificamente ne' loro Diritti i Padroni de' Territorj, o con il comprare e legittimamente acquistare le ragioni de' medesimi, o col giudicare che fosse fatto il rilascio delle cose occupate. Nel MCCCXLII. sotto il dì 10. di Aprile *Simone e Guido de' Conti Guidi* domandano alla  
Si-

(1) Ammirat. Ist. de' Conti Guidi. p. 58. ne parlano ancora altri Storici.

(2) Vedasi Matteo Villani Ist. del suo tempo Lib. 8. Cap. 6.

Signoria „ che approvi la restituzione fatta loro de' Popoli di „ *Ampinana*, di *Casoli*, della *Torricella*, di *Farneto*, di *Cornole*, di *Paterno*, *Rasoile*, e che non solo a questi, ma „ anco a quei di *Dicomano*, di *Samprognano*, d' *Orticaria*, di „ *Fabiano*, di *Corella*, & altri, conforme all'istanza che ne „ fanno sia levata ogni gravezza messa loro dal *Comun di Firenze*... La Signoria approvando tutto, libera non solo il „ Conte Guido, ma fa anche grazia della condannagione della „ *Testa di Agnolo* (1).

LX. Nello stesso Anno il *Co. Marcovaldo* avendo rimesse negli Arbitri le sue differenze col Comune, questi giudicarono che i Popoli di *Santa Maria d' Arata* e della *Rocchetta* essendo sempre stati del medesimo Conte, gli siano lasciati liberi e siano levati dai *Libri del Comune* non ci avendo che fare (2).

LXI. Nel MCCCXLIII. *Simone e Guido de Conti Guidi* supplicarono la Signoria „ che essendo stato restituito loro dal „ *Duca d' Athene* i *Castellari di Ganghereto*, del *Pozzo*, di „ *Cavi*, & di *Pernina*, come anche i *Castelli di Moncione*, „ *Barbischio*, e *Pietravelsa*, i quali *Castellari e Castelli* furono „ già aggiudicati dagli Arbitri alla Repubblica con obbligo di „ pagar loro 8000. Fiorini: Et che stante il non esser mai stato „ sborsato il denaro, ed il buon servizio reso da essi alla „ Repubblica, e a parte Guelfa, gli voglia far loro restituire. „ La Signoria mossa da questi rispetti fa il medesimo giorno „ *Sindici Ser Lottieri da Cerreto* & *Ser Gherardo da Vico* a „ restituire i *Castellari, & Castelli* ai *Conti*, e a 3. ne scrive „ Lettera ai *Rettori*, e a *Sudditi* di detti *Luoghi* comandando che si restituiscino (3) „.

LXII.

(1) Ammirat. il Giovine nelle Note all' Ist. de Conti Guidi.

(2) Lodo dei sei Cittadini proferito nel dì 9. Maggio Ved. presso l'Ammirat. loc. cit. pag. 74.

(3) Ammirat. il Giov. Not. all' Ist. de' Conti Guidi pag. 39. Tal restituzione vien menzionata ancora da altri Storici, e in specie da *Gio. Villani*.

**LXII.** Nel MCCCXLVIII. si ribellarono a *Galeotto Novello de Conti Guidi* gli Uomini de' Castelli di *S. Niccolò, Gargliano, e Vado*, gli tolsero le sue Terre, crudelmente lo spogliarono del suo tesoro, e si diedero in potere dei Fiorentini. Vide l'*Ammirato* il Giovine la Sommissione fatta da costoro: Da questa si rileva essere stato convenuto, che il *Conte, e suoi Figliuoli, e Fratelli* facendo pace con la Repubblica, non potessero esercitare Giurisdizione alcuna sopra quei Castelli. I ministri Inferiori della Repubblica non è dubbio che non si prestassero per sostenere tanta violenza, ma il Conte essendo ricorso alla *Superiore Intelligenza*, benchè l'affare si procrastinasse, fu poi terminato nella *Pace di Sarzana* conclusa nel MCCCLIII. fra la Repubblica e l'Arcivescovo di Milano, e bisognò che il Conte lasciasse al Comune di Firenze la Giurisdizione sopra quei Castelli. Marco figliuolo di Galeotto nel MCCCLIX. venne a Firenze, cedè e donò alla Repubblica tutti i suoi Diritti sopra quei Castelli ed altri ancora a nome di *Orrabile* sua sorella. Per lo che la Repubblica accordò loro la Cittadinanza, e gli fece dono di 5200. Fiorini d'oro. In tal guisa fu comprato dalla Repubblica ciò che la malvagità degli uomini di quei Castelli aveva alla medesima concesso (1).

**LXIII.** Percorrendo le nostre Istorie sarebbe facile il rinvenire molti altri esempi che dimostrassero l'inutilità delle Rese dai Comunisti, e quante volte sia accaduto che la Repubblica abbia procurato di convalidarle con il consenso dei Padroni del Territorio. Nel MCCGLXI. essendo stato preso il Castello di *Cerbaja*, di cui era padrone il *Conte Niccolò d' Aghinolfo de' Conti Alberti*, come dice l'*Ammirato*, fu poi comprato dalla Repubblica per 6200. fiorini.

**LXIV.** Nel MCCCLXX. alquante Terre essendosi ribellate al Comune di Volterra, esso convenne con la Repubblica Fiorentina, acciò questa usasse della sua forza per ricondurle nell'an-

Kkk

tica

(1) Matteo Villani Istor. Lib. IX. Cap. 47. Vedasi il Ch. Sig. Domenico Man-

ni Sigill. Tom. XVIII. pag. 141.

tica loro ubbidienza. *Gli Uomini di Montecastelli* che avevan cagionata tale rivoluzione giudicarono a proposito di far la loro Sommissione e dichiararsi sudditi dei Fiorentini (1). Sentendo i Volterrani con dispiacere che la Repubblica proteggesse il tradimento e profittasse della disgrazia accaduta, mandarono XI. Anni dopo, o sia nel MCCCLXXXI. i loro Ambasciatori a Firenze. Quantunque l'affare fosse di tanta chiarezza, non ostante si volle che andasse in disputa.

LXV. I Priori ed i Collegi richiesero il parere di cinque famosi Giureconsulti *Filippo Corsini, Giovanni Ricci, Francesco di Bico, Donato Barbadori, e Bene del Bene*. E' degno di esser veduto il loro Voto che noi riportiamo nel nostro Sommario (2). Da questo si conosce che non si dubitava, quelle Terre essersi ribellate ai Volterrani, ed i Fiorentini esser obbligati a sedare i tumulti, e non si dubitava che Montecastelli dopo quel tempo *si fosse dato al Comune di Firenze*. Il dubbio si restringeva a conoscere in sostanza, se l'autorità dei Priori bastasse per farne la restituzione (3). Fu risoluto concordemente che il Castello doveva restituirsi, e che i Priori potevano renderlo senza deliberazione di altri Consigli, „ Quod Co-

(1) Sommar. Ann. MCCCLXXXI. p. 134. Riflette l'Autore dello Spirito delle Leggi nelle Considerazioni sopra le cause della grandezza, e della decadenza de' Romani Cap. VI. Ivi „de „ maniere qu'il n'y avoit point de „ Roi, quelque grand qu'il fût, qui „ pût un moment être sûr de ses sujets, ni même de sa famille.

(2) Sommar. Ann. MCCCLXXXI. pagin. 139.

(3) „ Domini Priores, & eorum Collegæ non sunt nec intelliguntur esse „ prohibiti dictam restitutionem facere d. Comuni Vulterræ sine nova „ deliberatione sienda in Consiliis opportunis. Et hoc quod Reformatio „ prohibens restitutionem Terrarum, „ vel Arcium, sive Castrorum quæ per

„ Comune Florentiæ tenerentur, vel „ regerentur, restitui, reddi, seu relaxari absque deliberatione Consiliorum opportunorum, non porrigitur ad istum casum; quinimo potius iste casus videatur a Statuto, seu Reformatione prædicta exceptus cum per ipsa prædicta Consilia opportuna Communis, in quibus firmata fuerunt dicta pacta inter Comune Florentiæ, & Vulterræ, intelligatur d. Comune per consilium deliberasse de restitutione d. Castri sienda d. Comuni Vulterræ vigore obligationis & promissionis supradictæ de faciendo, & curando ita & taliter quod Terræ, seu Castra Comitatus Vulterræ rebellata restituerentur d. Comuni Vulterræ.

„ Comune Florentiæ teneatur & debeat dictum Castrum restituere dicto Comuni Vulterræ (1). „ Dopo un certo tempo il Voto produsse qualche effetto.

LXVI. Altri esempj direbbero lo stesso, trovandosi varj Castelli restituiti, e disprezzate diverse Sommissioni in veduta dei patti antecedenti. *Obizo, Paride, ed altri Alidosi* in occasione che i Comunisti di *Castel del Rio* eransi a loro ribellati ed avevan fatta la Sommissione loro alla Repubblica di Firenze nel MCDXC, ricorsero alla Suprema Giustizia della medesima, e pacificamente rientrarono ne' loro Diritti, siccome vedesi da una Provvisione di quell' Anno, la quale conservasi nell' Archivio delle Riformagioni (2). Lo stesso accadde ai *Conti di Montauro* nel MDIII. mentre gli uomini del Comune ribellatisi dai loro antichi padroni, si diedero alla Repubblica Fiorentina. E siccome fu considerato „ tal cosa essere stata fatta „ *più presto per l'occorrenze di quei tempi, che per altro* „ così quantunque la Repubblica avesse ritenuto per diec'anni i Diritti a lei trasmessi da quei Comunisti, nel MDXIII. rientrarono i Barbolani nel loro antico possesso (3).

LXVI. Non è dubbio adunque, che qualora la Repubblica Fiorentina faceva caso delle Sommissioni de' Comunisti, e che i padroni del Territorio se ne acquietavano e vi consentivano, quelle non operassero compiutamente l'effetto loro, giacchè l'acquiescenza dei veri padroni e la tacita derelizione poteva in certo modo legittimarne l'acquisto. Il consecutivo tratto del tempo ed il corso dei secoli, deve far presumere la nascita dei titoli più forti. Dimodoche quanto è certo che per la ragione del possesso immemorabile, *Guardistallo, Montescudajo, Casale, e Bibbona* formano una parte legittima del Graducato, altrettanto è infallibile che i *Castelli e Territorj compo-*

Kkk 2

nen-

(1) Voto citato Ved. Somm. c. 135.

(2) Lib. di Provvisioni DD. CC. c. 4.  
2. Gennajo.

(3) Tutto ciò desumesi da una Provi-

sione del MDXIII. esistente nell' Archivio delle Riformagioni, e da noi per maggior comodo riferita nel Sommario pag. 222.

nenti la Contea quando essi ancora avessero fatta la Sommissione loro, restarono non ostante nel Dominio dei Conti. Dal quale certamente per le rese non poterono essere avulsi, mentre a riserva di quei primi Atti consecutivi alla Sommissione di Donoratico, conservarono essi il loro Dominio sopra il medesimo come sopra il restante della Signoria.

LXVIII. *La discussione sola di usi e fatti così antichi in cui c' impegnano le opposizioni sostenute con tanta forza e con tanto ingegno dal Ch. Sig. Difensore del Fisco, tentando di far rinascere in danno dei Gherardeschi le disgrazie loro accadute al di là di tre secoli, sarà sempre da giudicarsi una potentissima risorsa che dimostra l'inefficacia de' suoi argomenti, ed assicura il Dominio de' Conti. Quando il possesso che questi ritengono sopra Donoratico, Castagneto, Bolgheri, e le altre Parti della loro Contea è inmemorabile (1), per questa ragione sola bisogna convenire che debba essere mantenuto ancor nel supposto che accadessero negli antichi tempi alcuni fatti contrarj. E in vero in luogo di tante ricerche sopra la diversa condizione delle Persone, ed il valore delle Sommissioni, e in luogo di esaminare le cose accadute in quattro secoli, si poteva dir francamente secondo le regole del giusto, possiedono perchè possiedono (2). Ancora a fronte delle dubbiezze eccitate serviva il*  
ri-

(1) Trovasi in una Lettera di Bernardo da Castiglionchio stampata dal Ch. Sig. Mehus. insieme con l' Epistola celebre di Mess. Lapo pag. 146. „ Ancora chi volesse opporre e dire le „ dette Castella e Jurisdizioni non l' „ ebbero i nostri Progenitori dal Principe o dalla Legge: rispondo che „ quando le possedettero per lo spazio di tanto tempo che del principio non è memoria d' uomo, si presume di ragione questo essere stato „ con giusto Titolo, il quale convenne venisse dal Principe, o da altro „ Signore o Comune che ciò potesse „ fare, o forse per legittime compere

„ da coloro che ciò avevano dal Principe, o forse per usanza, e prescrizioni legittime, le quali cose per „ autorità di Legge hanno effetto di „ giusto titolo.

(2) Fra le Leggi de' Visigoti nella Raccolta delle Leggi Barbare del Sig. Georgisch Lib. X. Tit. II. L. 4. pag. 2134 diceasi della Prescrizione di XXX. anni. „ Jam sic constanter inolevit in „ negotiis actionum ut non jam quasi ex instructione humana, sed veluti ex ipsa rerum processisse natura „ videatur „. Così gl' Ostrogoti giudicarono con gl' istessi principj di equità naturale, come dimostra un Editto di



riflettere che in sì lungo spazio di tempo intendesi compresa ogni ragione ed ogni titolo più sicuro, e noi abbiamo veduto quanto s'ingannerebbe chi giudicasse in contrario.

LXIX. E in verità è tanta certa la continuazione del Dominio dei Conti sopra Donoratico, e il restante della Contea, che già fino dai primi tempi dopo le supposte Rese, si trovano varj Documenti che l'assicurano. Gli sforzi de' Comuni per soggettarli alla Repubblica, la cura che ebber quelli di *Castagneto* nel MCDXXI. di farsi approvare i loro Statuti a Firenze [1], rimasero affatto inefficaci. La Repubblica non proseguì ad accomodare l'autorità sua per sostenere la rivolta, e gli atti di Ribellione. Quel che sia di *Bibbona*, e di *Casale* noi non ricercheremo, poichè il tempo lunghissimo, in cui i Conti non vi hanno avuto Diritto deve farci presumere e credere qualunque Titolo il più legittimo in favore della Repubblica e del Principato, „ Tanti enim temporis cursus non minus „ Dominia, & Jura quam alias res mundanas omnes mutat [2].

LXX. Ma non è così rapporto a *Donoratico*, e agli altri *Castelli*; alla difesa dei quali sempre accorsero i Gherardeschi mostrando la Successione dei loro Dominj, e portando le Capitolarioni, valutate costantemente dalla Repubblica, e dai Principi Medicei [3]. L'autorità di quei medesimi Comuni che fecero le rese, vedesi ristretta a quel Carattere di dipendenza che in sostanza li conguagliava alla condizione degli altri Sud-

diti.

di *Teodorico*, del quale *Cassiodor. Ep. Lib. I. Ep. 18.* ed è riferito dal Sig. *Georgisch pag. 2207. n. 12.* „ Qui per „ XXX. annos quamlibet rem iugi- „ ter possidere fuerit adprobatus, ne- „ que publico neque privato nomine „ patiatur aliquam penitus questio- „ nem „. *Grimoaldo Re de' Longobar- di* nelle sue Leggi Cap. IV. e *Luitprando* nelle sue Ordinazioni Lib. VI. Cap. XXIV., come pure *Gundebaldo Re de' Borgognoni* nelle sue Leggi Tit. 79. De Præscript. Tempor. Col-

le&. cit. pag. 390. prescriissero le medesime cose e tali usi presso tali Nazioni furono esattamente osservati.

(1) Scritt. Contrar. II. cart. 4. §. In secondo luogo. Som. Contr. I. cart. 39.

(2) *Teodor. Rheinking. De Regimin. Sæcular. & Eccles. Lib. I. Class. V. Cap. 2. n. 29. Meichsner. Tom. III. Decis. Camer. III. n. 23.* Si vedano i Consigli *Marpurgensi Vol. III. Conf. XXI. n. 93.*

(3) Ved. sopr. Part. IV. Art. I. e II.

diti dei Conti. Questi seguitarono ad esercitare i pieni loro Diritti di Dominio sopra di Efsi e sopra i Castelli che avevan fatte le rese, o procurata l'approvazione degli Statuti.

LXXI. Accadde la pretesa Sommissione di Donoratico sotto di 7. febbrajo MCDVI. Non molto dopo o sia ne' 9. Luglio MCDVII. i *Conti Niccolò, Giovanni, Piero, Francesco, e Jacopo* Padroni del Castello [1] precurarono di trattenere la rivolta, facendo agli abitanti di quel Castello una grandiosissima Donazione e Concessione di molte Case e Terre, ed accordando loro certi altri Diritti. *La Cartapecora contenente quest' Atto solenne si è sempre conservata nell' Archivio dei Signori della Gherardesca*, e noi la riportiamo nell' Appendice dei Documenti [2]. *Antonio di Lupo* chiamato *il Corso* il quale fu Sindaco per far la resa ai Fiorentini [3], è quello stesso che compare in questo Istrumento a ricevere la Donazione in nome del Comune insieme con *Guglielmo di Matteo da Napoli* [4].

LXXII. Il Ch. Signor Difensore Contrario osserva che il Documento di cui si parla fu „ una donazione di Case fatta „ dai Conti a diverse Persone di Donoratico „ e che „ tali „ Contratti nulla hanno che fare con i Diritti pubblici [5] „ La sola ispezione di quel Documento risolve ogni dubbio, essendo tanto chiaro quanto può mai essere, che ivi la Concessione di molte Case del Castello, e di moltissime Tenute di Ulivi, di Viti, ed altre terre coltivate, *non è quel solo che deve considerarsi*, risultando ancora pienamente dal medesimo il Do-

(1) Non altrimenti fecero diversi altri Signori del Contado, e particolarmente *il Conte Guido Guerra dei Conti Guidi e la Contessa Imilia* sua Moglie, invitando ad abitare nella Pieve di S. Andrea coloro che abitavano in Empoli. Ved. il Documento presso l'Ammirat. il Giov. nell'aggiunte all'Istor. dei Conti Guidi cart. 4.

(2) Sommar. Ann. MCDVII. da p. 168. a pag. 176.

(3) Sommar. Ann. MCDVI. pag. 163. „ Per Antonium Lupi vocatum Corso „ so Syndacum & Syndacario nomine „ ipsius Communis.

(4) Sommar. Ann. MCDVII. pag. 168. Antonio vocato Corso olim Mattei... Guglielmo Maffei de Neapoli.

(5) Scritt. Contrar. III. §. Si risponde in contrario.

il *Dominio Supremo* in ogni parte del Territorio. I Conti non entrarono a far simile Concessione in forma privata, ma come persone vestite di autorità Suprema, ed in figura di Padroni di tutto il Territorio, trovandosi fortissime espressioni onde pienamente si dimostra. Ivi si dice I. Che tutti i Terreni, eccettuate le cose concesse, spettano al Dominio dei Conti,, Et „ omne Terrenum ubicumque sit positum in dicta Curia & „ Territorio: . . . intelligatur sit & remaneat dictis Comitibus [1] „ II. Che quei Possessi che non son descritti nell' Istrumento possano ritenersi dai particolari „ sine aliqua solutione, quousque dicti Comites sive alter eorum locaverint „ novo conductori forensi [2] „ III. Che il Comune e gli Uomini possano pascolare i loro Bestiami „ dummodo non fiat „ in fraudem, per totam Curiam & Territorium dicti Castri sine aliqua solutione fienda de aliquo dictis Comitibus „ vel alteri eorum [3] „ IV. Si concede che gli Uomini del Comune, e gli Abitatori di Donoratico possano e sia loro *licito di prevalersi dell' acque de Fiumi e delle Fonti per tutta la Curia e Territorio del detto Castello* „ possint, sive possit & licitum sit eis vel alteri eorum uti & frui aquis, sive aqua „ Fluminum & Venarum, & cujuslibet earum currentium si- „ ve exeuntium per Curiam sive Territorium dicti Castri Donoratici [4] „ VI. che i medesimi Uomini del Comune possano fare erba e fieno per tutta la Curia e Territorio del medesimo Castello „ possint erbam vel erbas vel fenum facere vel fieri facere per totam curiam vel Territorium dicti „ Castri [5] „ VI. Fu determinata una certa prestazione con cui il Comune dovesse riconoscere ogn' anno il Supremo Dominio de Conti „ dabit & solvet dictis Comitibus sive eorum heredibus vel „ alteri eorum, vel eorum vel ejus certo Numptio pro quolibet „ foco qui accenderetur deinceps in dicto Castro Doneratici, „ sive

(1) Sommar. all' An. MCDVII. p. 174.

(4) Istrumento in Sommar. l. c. p. 175.

(2) Istrumento nel Sommar. pag. 174.

(5) Istrumento in Sommar. l. c. p. 175.

(3) Istrum. nel Sommar. pag. 175.

„ five ejus Curia familiariter in festo Santæ Mariæ mensis Augusti proxime venturi [1] „.

LXXIII. Da questo ognun comprenda se il Fisco abbia ragione da supporre così risolutamente, *che in quella concessione si tratti soltanto di donare le Case*, e se un tal Atto abbia che fare con i Diritti pubblici. Quando noi vediamo i Conti così solennemente *disporre di tutta la Curia e Territorio*, come potremo mai ancora con uno sforzo d'immaginazione impugnare il di loro Dominio? Quando si trova che allora cominciavano a concedere quasi che l'esercizio degli Uffizj comuni di umanità, e le cose stesse che *la Natura ha fatte a comun beneficio di uso inesauito* [2], egli è ben naturale il supporre che antecedentemente gli Abitatori di Donoratico non avessero Diritto di proprietà e fossero soltanto disciolti allora dalla schiavitù barbara, in cui la misera condizione di quei tempi ravvolgeva gli Abitatori dei Castelli e Territorj soggetti ai piccoli Signori del Contado [3]. Che se tali Concessioni furon fatte dopo la *Ressa di quei Comunisti*, deve certamente sembrare incontrastabile che la Repubblica non vi avesse acquistato il Dominio come vuol supporre in contrario, e deve conchiudersi stabilmente che *quel Documento solo e semplice dimostra che la Sommissione di Donoratico non fu curata*, e che malgrado la Ribellione successa, continuarono i Conti a ritenere la loro Supremazia. Ma le prove onde si difendono la Verità e la Giustizia da noi sostenute non discendono da uno o due Documenti: sempre è la moltitudine che può allegarsi fino a stancare la pazienza delle Signorie LL. III. e CH.

LXXIV. Confermasi la continuazione dei Diritti Signoriali ritenuti dopo la pretesa Sommissione dalla continuata Prestazione del Palio in segno di Accomandigia [4]; Lo che non sarebbe accaduto, quando essa fosse stata distrutta. Ma tanto è lon-

(1) Istrumento in Sommar. l. c. p. 175.

(2) Ved. L. 4. ff. de Acq. Rer. Dom. ad ivi tutti gl'Interpetri.

(3) Ved. Sopr. in quest' Articolo.

(4) Ved. sopr. Part. II. Artic. V. §. XXIV. e seg.

lontano che l'Accomandigia non si sostenesse, che continuavano ancora a dar tal contrassegno di dipendenza e di ossequio.

LXXV. Omettendo gli altri Documenti già riferiti (1), fino dal MCDXXVII., e consecutivamente molti Anni appresso i *Peruzzi*, e i *Ricasoli* difesero le ragioni loro col sostenere che *Donoratico*, e le porzioni che in esso avevano erano sotto la Giurisdizione dei *Gherardeschi*. Nel MCDXXXIII. in un Partito dei Comunisti di Castagneto si confessò che deve giudicare di alcune cose il Comune, & il Conte, o chi per il Conte fosse qui in Casa sua (2).

LXXVI. Nel MCDLXVI. i Conti *Simone* e *Gherardo* di *Donoratico* furono per pretesa Ribellione contra la Repubblica condannati alla morte, e nella confiscazione de' loro Beni per sentenza data da *Tommaso Soderini* Capitano di *Campiglia* (3). Essi che non riconoscevano la Repubblica se non per la ragione dell'Accomandigia, ricorsero alla Suprema Magistratura e ottennero una Dichiarazione amplissima (4), in cui fu revocato e annullato come insignificante tutto l'Atto, fu stabilito che si volesse dai Registri, e ne fosse affatto dissipata e spenta ogni Memoria (5). In tale occasione la Repubblica si protestò nelle

LII

for-

(1) Part. IV. Art. I. e II.

(2) Infr. Part. VI. Artic. II.

(3) Sommar. An. MCDLXVI.

(4) Ivi „ Et quod licet in dictis Sententiis, & Condemnationibus narratur, & dicti Comites Simon, & Comes Gherardus, & alii predicti condemnati ut supra, commississent multa maleficia, & excessus, & plura tentassent, quæ redundabant contra honorem, & Statum Communis Florentiæ, tamen rei veritas est quod ipsi Comites, & alii predicti fuerunt semper devotissimi, & devotissimi Servitores hujus Excellæ Dominationis.

(5) Provvisione del 15. Ott. MCDLXVI. Sommar. Ann. MCDLXVI. ivi „ finit adversus eas integraliter restituti, &

„ de ipsis sententiis..... cancellari possint, & debeant de Libris Camerae Communis Florentiæ per Notarium Actorum dictæ Camerae, & de quibuscumque aliis Libris ubi forent. „ e di poi „ Dictæ Sententiæ, Condemnationes, & Banna, & quælibet & quodlibet ipsarum vel ipsorum intelligantur esse, & sint ex tunc vigore presentis Provisionis revocatæ esse, & penitus nullæ, seu revocatæ esse, & penitus nulla, & nullius roboris, efficacæ, effectus, & proinde penitus ac si latæ, & factæ, & seu lata, & facta nullatenus extitissent in omnibus, & per omnia, & quoad omnes, & omnia. Ved. quanto dicesi in proposito delle Condanne Part. V. Art. III.

forme più solenni di voler considerare i Gherardeschi come suoi *Raccomandati* (1), e di voler proteggere e mantenere i loro Diritti e Prerogative, e conservare le *Convenzioni stipulate nel MCDV. ancora in forza di nuovo stabilimento* (2).

LXXVII. Tutto ciò dimostra con precisione che i Conti proseguivano nei loro Dominj, che le Capitolazioni erano in vigore, che i Diritti i quali si pretendono trasmessi dai Comunisti, dalle Rese, dall'approvazione dei loro Statuti, e da qualche altro Atto, non si valutavano altrimenti, come appunto se non fossero seguiti. L'Accomandigia non poteva significar cos' alcuna se le rese avessero prodotto l'effetto imaginato del Fisco. Il *Conte Gherardo* era in quel tempo *Padrone di Dominico*, che poi nel Testamento del MCDLXXII., lasciò ai suoi Figliuoli con tutta la sua Giurisdizione; lo che sempre più fortemente comprova il Dominio Successivo dei Conti, ed esclude onninamente l'idea della trasmissione e trasfusione dei Diritti fatta dai Comunisti alla Repubblica Fiorentina.

LXXVIII. Dimostrano la continuazione del Dominio i Diritti sopra le Condanne e le Multe, che furono considerate come Porzioni del Patrimonio, e che si vedono appartenere ai Conti, come *Padroni del Territorio*, e con un reparto relativo al numero di quelli, che avevano comuni i Diritti del Fisco Signoriale (3). Da ciò deducesi le *Sommissioni non aver avuto il loro effetto*; giacchè se per il mezzo di tali Rese la Repubblica avesse acquistate quelle Prerogative che ora si pre-

ten-

(1) Comes Simon, & Comes Gherardus.... remaneant, & sint in eisdem preheminentiis Predecessoribus eorum, quando venerunt sub Devotione, & Protectione dicti Communis....

(2) „Eo etiam ultra predicta expresse appo-  
„posito quod ipsi Comes Simon, &  
„Comes Gherardus, & quilibet eo-  
„rum, & eorum, & quilibet eo-  
„rum Filii, & Descendentes per

„Lineam Masculinam intelligantur  
„esse, & remaneant etiam vigo-  
„re presentis provisionis in eisdem  
„Preheminentiis, Privilegiis, Pactis,  
„& Capitulis, & Juribus per Com-  
„mune Florentie Predecessoribus eo-  
„rum quando venerunt sub devo-  
„tione, & Protectione dicti Commu-  
„nis de Mense Januarii MCDV., vel  
„alio tempore veriore concessis.

(3) Ved. nell' Artic. seguente.

tende di attribuirle, certamente ai Gherardeschi non sarebbe rimasto un Diritto così importante, nè avrebbero potuti conseguire i Frutti della loro Giurisdizione, i quali realmente goderono ne tempi consecutivi.

LXXIX. Avendo varie discordie dato Causa ad un litigio fra il *Conte Gherardo*, e i *Conti Lorenzo ed Ugo* nel MCDLXXXIV. noi troviamo fra le Cartapecore della Famiglia una sentenza Arbitrale di *Lorenzo dei Medici, Francesco Pucci, e Tinoro Bellacci* per comporre tali differenze (1). In essa vediamo aggiudicati i Possessi di *Donoratico, di Castagneto, di Pietra Rossa* al Conte Gherardo, ed il Castello di *Bolgheri* ai *Figliuoli del Conte Simone* (2). E intanto a quel primo accordossi una Parte maggiore perche egli aveva sostenute molte fatiche, e molti disastri per difendere i Possessi della Famiglia (3).

LXXX. E omessi altri Documenti di più, riguardanti il Secolo XV., molte prove si trovano pure negl' Istrumenti dei Secoli posteriori. Nel MDVI. per alcune vertenze fra il *Conte Fazio*, ed il *Conte Neri* Figliuoli di *Gherardo*, furono eletti Arbitri *Messer Francesco Gualterotti, e Luca Buondelmonti*. Avanti di questi trattavasi di fare una separazione e *Divisione delle Giurisdizioni e dei Beni*. Noi abbiain riferito nell' Appendice dei Documenti la Cartapecora contenente la Decisione di tal controversia (4). In quella si determinò che il Castello di *Castagneto* appartenesse al *Conte Fazio* (5), e *Donoratico* al *Conte Neri*, „ Item pro parte & portione dicti Comitum Nerii al- „ terius compromittentis damus concedimus & adsignamus...

L 112

„ Ca-

(1) Sommar. Anno MCDLXXXIV. pag. 201.

(2) Ivi „ Donoraticum & Castagnetum „ & Pietram Rossam.

(3) Ivi „ Et quidquid habent defensa „ vit & multos labores passus est.

(4) Lodo dei 23. Ottobre MDVI. Sommar. Ann. MDVI. pag. 209. Il Conte Gherardo sposò *Clarice Figliuola di Pietro Paolo Signore della Sasset-*

*ta*, che in un Lodo dato da Jacopo d' Appiano nel MDVII. fu obbligato al pagamento della Dote come vedesi da una Cartapecora dell' Archivio dei Signori Conti Sommar. Anno MDVII. pag. 211.

(5) Ivi „ In partem, & pro parte dicti Comitum Fatii compromittentis „ damus, & eidem consignamus Castellum Castagneti „ pag. 209.

„ Castrum vocatum Castrum Donoratici (1) „. Avendo sotto gli occhi questo genere di Documenti, o bisogna rinunciare a tutti i principj di ragione ed ostinatissimamente impugnar l'evidenza la più luminosa, o convenire che la Sommissione di Donoratico fu inconcludente, che gli Atti contrarj ai Conti furono insignificanti, che essi proseguirono l'antico loro Dominio, e che l'Accomandigia fu sempre in vigore.

LXXXI. Con certezza eguale un' altro Istrumento prova la *Prosecuzione del Dominio dei Conti* in quei Castelli, dei quali si portano o la pretesa Sommissione, o l'approvazione degli Statuti. Insorse nuove Controversie fra il *Conte Fazio*, e il *Co. Neri*, si fece altro Compresso, e fu maturamente discusso l'affare da *Giovanni di Tommaso Ridolfi*, e da *Luca di Francesco Buondelmonti* (2). Vedesi nella Sentenza Arbitrale, che i Diritti delle *Miniere*, e dei *Metalli*, delle cose *perdute*, e dei *Tesori* ritrovati nel Territorio di *Castagneto*, *Donoratico* e *Pietra Rossa*, come pure l'*Eredità vacanti* siano comuni ad ambedue le parti (3); e oltre le altre Determinazioni che noi non rammenteremo, si trova che al solo *Conte Neri* dovesse appartenere la *Giurisdizione* e il *Dominio* di *Donoratico*, aggiudicando non ostante il Diritto di esiger le Gabelle al *Conte Fazio* „ Item „ laudamus quod Comes Neri habeat Jurisdictionem & Dominium Castri Donoratici & Petre Rosse (4) „. Dopo simili Documenti, in cui i Gherardeschi fra loro dividonsi il Dominio, le Giurisdizioni, e i più importanti Diritti Supremi e Signo-

(1) Sommar. pag. 216. L'Arte del Cambio vi aveva alcuni possessi.

(2) Lodo dei 26. Marzo MDX. Sommar. pag. 218.

(3) „ Item laudando ut supra quod omnes „ Cavae cujuscumque metalli, & al- „ terius mineriarum, & materiarum „ quae essent, & seu reperientur in „ futurum, tam in Territorio Ca- „ stri Castagneti, & etiam Donora- „ tici, & etiam Petrae Rosae, & „ cujuscumque loci partium predicta-

„ rum, sint Communes inter dictas „ Partes, & omne Thesaurum quod „ reperietur in locis, & bonis predi- „ cis, sit Commune Partium predi- „ starum, aequali portione &c. Som- „ mar. pag. 219.

(4) Lodo citat. Sommar. pag. 221. Ivi „ Salvo stante Jure Passagii, seu Ga- „ belle Passagii dicto. Comiti Fatio, „ qui Passagius & Gabella, pertineat „ ad ipsum Comitem Fatium.



gnoriali, come potrà immaginarsi che non seguitassero a ritenere *Castagneto*, e *Donoratico* ec., quantunque la Rivolta dei Comunisti gli avesse posti in situazione di perderli? Se questi riscontri fermissimi, se queste infallibili testimonianze si dovessero credere inefficaci per dimostrare la verità, si caderebbe senza dubbio nel grave assurdo di pensare che *niun fatto, niuna prova, niuna ragione possa valere contro il Fisco*...

LXXXII. Da un Contratto del MDXIV. (1) può dedursi come da tanti altri, un sicuro argomento onde provare la dipendenza dei Comunisti, giacchè fu stabilito, che i *Sindaci di Castagneto si dimetteffero, e niuno potesse riceversi per uomo del Comune senza licenza del Conte Fazio, e suoi Successori data per mezzo di un Istrumento* (2). Da ciò si apprende se i Comunisti dipendessero dalla Repubblica, o pure da i Conti: da ciò si conosce se l'approvazione degli Statuti portata in contrario significhi cos' alcuna...

LXXXIII. Nel medesimo Anno MDXIV. il *Conte Fazio* che secondo le precedenti dichiarazioni era *Padrone e Signore di Castagneto*, lasciò per suo Testamento tutte le sue sostanze i suoi Diritti, e preminenze a *Gherardo suo figliuolo*, costituendo *Clarice sua moglie Governatrice dei beni Signoriali* (3). Come dunque oltre gli altri riflessi, in veduta del passaggio dei Diritti da una in altra persona fino dai tempi delle pretese Sommissioni, potrà mai dubitarsi che queste non fossero disprezzate dalla Repubblica Fiorentina, e che i Gherardeschi proseguissero a ritenere i loro Dominj e la loro Signoria?

## LXXXIV.

(1) Contratto de' 29. Marzo MDXIV. Ved. infr. Part. VI. Artic. II.

(2) „ Item convenerunt quod homines, & persone dicti Comunis Castagneti non possint modo aliquo admittere in dicto Comuni aliquem, vel aliquos homines, vel personas, neque acceptare sine expressa licentia

„ dicti Comitum Fatii, & suorum Heredum, & Successorum, de qua licentia apparere debeat per Publicum Instrumentum manu Publici Notarii, & aliter facta non valeat ipso Jure, & sic perinde, ac si facta non fuisset.

(3) Testamento del dì 5. Febb. MDXIV.

LXXXIV. Nel MDXV. abbiamo una Convenzione (1), fra la Repubblica, e i Gherardeschi, che sola potrebbe servire in deficienza d'ogni altra prova per dimostrare la loro Supremazia. L'Instrumento del MCDV. vien confermato abbondantemente. „ Quod per prædicta vel aliquid prædictorum, „ dicta Capitula & pacta facta in dicto Anno MCDV. non in- „ telligantur alterata, sed in omnibus suis aliis partibus, & ef- „ fectibus, restare & restent firma & valida, neque eis vel „ alicui ipsorum, salvis predictis, intelligatur in aliqua ipso- „ rum parte modo aliquo derogatum, vel aliquod præjudicium „ factum quoquo modo. (2). Questa convenzione sì solenne fu stipulata con il Conte *Neri di Gherardo*, e con il Conte *Gherardo del Conte Fazio*, che erano appunto, come di sopra abbiain veduto, Padroni di *Donoratico*, e di *Castagneto*.

LXXXV. Non parlerò di quanto avvenne sotto il Conte *Simone* nel MDXXV., giacchè l'esserfi egli colla sua Contea e i suoi sudditi di *Bolgheri*, raccomandato all' *Imperator Carlo V.*, e l'aver ottenuto quel grazioso Diploma di Protezione e di Salvaguardia che abbiain riportato nel Sommario (3), fa conoscere che la Repubb. Fiorentina non dominava nel di lui Territorio siccome pretende il Regio Fisco. Il Testamento del medesimo, fatto nel MDXXXVII., ove dispone de' suoi Dominj e Diritti Signoriali (4), è altresì una riprova che esclude il preteso Dominio della Repubblica.

LXXXVI. Nel MDXLIX. e negli anni susseguenti seguirono più litigj fra i *Gherardeschi* e i *Serristori*, per la ragione delle vaste tenute fruttifere che questa nobilissima Famiglia ritiene nel Territorio di *Donoratico*. Fu costante opinione di molti Uomini valentissimi, spettare ai Sigg. Conti il Castel-  
lo,

(1) Sommar. Ann. MCDXV. pag. 224.

(2) Ivi „ Cum sit quod de Anno Dom.  
„ Incarnationis MCDV. de Mense  
„ Januarii dicti Anni, & die 18. di-  
„ sti Mensis fuerint facta, & Contra-  
„ sta quedam Capitula, & Pacta in-

„ ter Comune Florentiæ, & agentes  
„ pro eo, & Comites della Gherar-  
„ desca. . . .

(3) Sommar. Ann. MDXXIX. pag. 227.

(4) Sommar. Ann. MDXXXVII. pa-  
gina. 231.

lo, e le adiacenze di Donoratico con tutta la Giurisdizione, sotto la quale i Possessi dei Sigg. Serristori sono stati sempre conservati. Tante decisioni, considerando ancor queste sole, non son forse capaci di provare la Supremazia dei Conti, la continuazione del loro Dominio e dell'Accomandigia?

LXXXVII. Nel MDXLIX. ricorsero alla Repubblica i Campigliesi ricusando di pagar le gabelle ai Conti (1) nell'occasione di passare per Donoratico, e gli altri luoghi della Contea. Pretesero che le Franchigie accordate quando fecero la loro Dedizione dovessero estendersi ancora alla Signoria dei Conti. Gli Otto di Pratica assunsero l'esame di tal causa, e a Relazione dell'Auditor Quistelli (2), fu deciso non esser la Gherardesca Territorio della Repubblica, doverli mantenere ad essi la fede pubblica interessata nel Contratto del MCDV. dicendosi „ che di ragione non si può con nuove provvisioni derogare „ all' Jus già quesito da altri, che però i Campigliesi devin „ pagare quello che erano soliti di pagare in ordine alle Capitolazioni del MCDV. „ Tutto questo come mai avrebbe avuto luogo, se Donoratico, se Castagneto fosse stato posseduto dalla Repubblica, e se le Sommissioni dei Comunisti avessero prodotto quell'effetto che essi desiderarono?

LXXXVIII. Nel MDLXXXIX. ricorsero i Signori della Gherardesca al Serenissimo Granduca implorando il suo Patrocinio contro alcune Magistrature. Narrano nella loro Supplica di tenere Bolgheri, Donoratico, Castagneto, i Villaggi di Segalari, Castiglioncello, Pietra Rossa, e Biserno (3). Chi mai oppose allora quelle rese che di presente oppongonsi dal Fisco? Non eran forse quei tempi più vicini de' nostri? Allora per altro in luogo di tali opposizioni, quantunque troviamo essere occorsi gravi e pericolosi contrasti, si fecero in fine Dichiarazioni e Confessioni evidentissime della continuazione del Dominio dei Conti.

LXXXIX.

(1) Sommar. Ann. MDXLIX. pag. 237.

(3) Sommar. Contrar. cart. 75. t. Ved. sopr. Part. IV. Artic. V.

(2) Sommar. Ann. MDXLIX. pag. 237.

LXXXIX. Basta per convincersene, considerare le molte Relazioni di *Lelio Torelli*, di *Francesco Vinta*, di *Gio. Battista Asinio*, *Angelo Niccolini*, *Niccolò dell' Antella*, *Lorenzo Usimbardi*, *Jacopo Dani*, *Valentino Farinola*, e le replicate dichiarazioni del *Magistrato degli Otto*, de' *Nove*, della *Ruota*, della *Clarissima Pratica*. Non si troverà mai in alcuna di esse che le Rese dei Comunisti abbian tolti i Diritti ed il Dominio dei Conti, non si troverà mai chi abbia pensato „ che le Capitazioni del MCDV. non abbiano il minimo fondamento „ prossimo di verità (1) „. Che anzi un tal Contratto meritò sempre ogni riguardo e si giudicò sempre come un Documento irrepugnabile. Ne certamente il giudizio di tanti Secoli e di tanti Uomini sommi, dovrà essere un miserabile oggetto di scherno e noncuranza, perchè di presente viene ad essere fra le opportunità del Fisco di farne un così fiero ed orribile scempio.

XC. Se la ragione sola dell' utilità potè consigliar le Magistrature del Comune ad accettare la Sommissione dei Comunisti di Donoratico, è certo per altro che vi fu il positivo e continuato dissenso dei Conti, ed è certo che la Pietà, la Giustizia, la Fede pubblica assai migliori consiglieri, non consentirono allo spoglio; onde *quel Territorio fu rilasciato senza valutare il pretesto dell' invasione che offerivasi con quegli atti*. Oltre le cose da noi esposte, lunghissima sarebbe l' enumerazione dell' altre, per le quali provasi che non ebbe effetto la Sommissione esagerata. Nel qual proposito devonsi onninamente e come parte principale di questo nostro discorso, riassumere tutto ciò che fu detto provando la continuazione del Dominio in genere (2), tutto ciò che spetta alla prova della Supremazia nella Contea come Territorio estero e separato dai Granducali (3). Hanno qui luogo tutti i Fatti con i quali si mostra che la Gherardesca non fu soggetta alle leggi generali del Granducato (4), e alle altre relazioni passive (5). Debbono qui rife-

(1) Così è piaciuto di afferire al Ch. Sig. Difensore Contrario.

(2) Sopra Part. IV. Art. II.

(3) Sopra Part. IV. Art. III.

(4) Sopr. Part. IV. Art. IV.

(5) Sopr. Part. IV. Art. V. e VI.

riferirsi i Fatti che riguardano la Giurisdizione e gli altri Supremi Diritti sempre esercitati dai Conti sopra Donoratico, come sopra gli altri luoghi della loro Contea. A tale oggetto contro la pretesa Sommissione abbiamo in capitale tanti Secoli di esercizio delle Regalie sopra le Gabelle, sopra i Naufragj, ec. ed altro di cui dovrà parlarsi in appresso (1).

XCI. E quando la moltitudine di tante prove convincentissime, non bastasse, *il solo Rescritto della gloriosa memoria del Granduca Cosimo III. e la consecutiva osservanza che oltrepassa la metà di un secolo* (2), pienamente assicura i Gherardeschi sotto la Protezione dei Serenissimi Successori della Repubblica Fiorentina. In veduta di che, o bisogna rinunciare a tutte le regole legali, o bisogna credere che la forza sola di quella Ordinazione Suprema risolva tutte le opposizioni risultanti dalla Resa opposta, e dai Documenti dissepoliti per involgere nell'oscurità dei passati secoli un fatto chiarissimo perchè stabilito pienamente dall'Autorità del Principe. Se questi ebbe in veduta di sostenere i Diritti della Contea provenienti dal possesso immemorabile, *ogni possibile ed imaginabile ragione e considerazione del giusto*, richiede che noi ce ne acquietiamo. Se togliesi la forza a simil genere di fatti, non vi sarà più possesso al mondo, il quale possa ritenersi con sicurezza. Tornerò sempre a ripetere e sostenere contro le Rese e contro qualsivoglia contrario argomento, che la sola ragione del tempo immemorabile in cui i Gherardeschi sono in possesso, deve togliere ogni dubbiezza. „ *Où en seroit-on, s'il étoit permis* „ *de révoquer en doute un Droit reconnu pendant un tems* „ *immémorial, & lorsque les moyens de le prouver sont détruits par le tems ? La possession immémoriale est donc un* „ *Titre inexpugnable, & la prescription immémoriale un* „ *moyen qui ne souffre aucune exception* (3).

M m m

AR-

(1) Part. V. Art. II. e III.

(2) Rescritto del MDCCXVI. nel Sommar. pag. 303.

(3) Vattel le Droit des Gens Tom. I. Lib. II. Cap. XI. §. 143. pag. m. 153.

## A R T I C. II.

CONTINUAZIONE DEL DOMINIO DEI CONTI, E COME  
L'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE LORO PROPRIA  
PASSASSE PER DELEGAZIONE DAI MEDESIMI FATTA  
AL TRIBUNALE DI CAMPIGLIA.

I. **P**rosegue con sommo ingegno e dottrina il Ch. Sig. Difensore Contrario le sue opposizioni, ma come che queste son dedotte dalle conseguenze delle Sommissioni e dei tumulti accaduti nella Contea, sarà facil cosa il risolverle avendo già mostrata la loro provenienza. Egli obietta che dopo le Rese dei Castelli della Gherardesca *passò nelle consuete forme la Giurisdizione alla Repubblica, la quale ne commise l'esercizio al Tribunale di Campiglia (1); da cui lungamente si ritenne.* Seguitò dunque ( nel senso contrario ) l'incorporo alla Corona di Toscana, e la Contea deve crederli soggetta al pari delle altre Provincie del Granducato.

II. A questo genere di Argomenti non altro da noi può risponderli se non quello che altre volte abbiain replicato, o sia, che il Fisco condotto dalla forza della sua difesa, *da uno a altro Diritto parziale argomenta sempre con estensione infinita a tutti gli altri Diritti*, e gli suppone penduti o perchè di alcuno ne fu intermesso l'esercizio, o perchè alcun altro passò nella Repubblica Fiorentina. Dunque nel proposito di cui si parla, deve quasi ch'è preliminarmente osservarsi *che la Giurisdizione Civile e Criminale propria dei Conti*, non è quello solo che essi ebbero e ritengono riguardo ai loro supremi Diritti, e che se questa fu esercitata dal Capitano di Campiglia, non può seguirne mai che essi debban crederli spogliati di tutte le altre Prerogative costituenti la Supremazia. Tutto ciò

(1) Scritt. Contrar. I. cart. 7. §. Il secondo. Così pure in altri luoghi.

ciò comparirà con chiarezza se vorremo riflettere alla maniera con cui *tal Giurisdizione dai Conti fu raccomandata e delegata a quel Giudicante, e come in seguito, da questi fosse usurpata con violenza, e restituita poi alla Famiglia dalla giustizia e pietà del Granduca Cosimo III.* Da tali Fatti ognun conosce con qual ragione il Sig. Difensore Contrario sostenga che i Conti della Gherardesca non hanno avuto Diritto Legislativo e non han tenuti Giudicanti nella loro Contea.

III. L'origine dell'intralciamiento e della confusione provenne dall'aver i Conti nelle Capitolazioni del MCDV. ceduta una parte della Giurisdizione relativa ai delitti importanti secondo l'Us Comune, *pena di morte o di ascissione di membr* (1). Tal riserva avendo fatto luogo al potere legittimo della Repubblica, in consimile dipartimento autorizzò in conseguenza il Capitano di Campiglia ad esercitare *quella parte del Mero Imperio confidatoli dalla Repubblica.* Proseguirono i Gherardeschi a ritenere il restante della Giurisdizion Criminale e tutta la Giurisdizion Civile.

IV. E siccome il Capitano di Campiglia aveva la parte più ragguardevole del Criminale, così fu facile che il rimanente con buona fede fosse in progresso di tempo affidato alla di lui custodia. Non è sicuramente nuovo che il Padrone indipendente di un Territorio ricorra al Principe vicino e si prevalga dei Ministri di questo per gli affari di Giustizia. Delegazioni di tal natura furono *usuali e frequenti.* Ritengono i Conti *Schianteschi* discesi dagli Antichi Sigg. di Montedoglio varie Prerogative Signoriali sopra *Gorga Scura* ai confini del Vicariato del Borgo S. Sepolcro. I Serenissimi Granduchi furono soliti di conceder loro di servirsi delle *Carceri ed Esecutori di*

Mm

gib-

(1) Capitolazioni Artic. III. Sommat. pag. 156. ivi. „ Quod in dictis Capitulis & locis & eorum Curis hominibus & personis dicti Comitatus ut Vicarii predicti possint in perpetuum exercere omnem Jurisdictionem

„ nem, salvo tamen quod de malefictis & delictis pro quibus veniret de jure Comuni imponenda poena mortis & abscissionis membri. Ved. sopra, Part. II. Art. V. §. XIX. XX. e XXI.

*giustizia del modesto Tribunale.* In questo i Conti fecero conoscere le lor cause, e la concessione fecesi di 5. in 5. anni, e l'ultima per quanto io ne sappia; seguì nel dì 16. Settembre MDCCXLIII. stante un benigno Rescritto della gloriosissima memoria dell' Imperator Francesco. Simili Delegazioni nella continuata mutazione dei Giudicenti, e nelle calamitose circostanze per le quali passano le Famiglie, e per la forza maggiore delle Magistrature, egli è certo che non producono buoni effetti. Altrettanto accadde ai Sigg. della Gherardesca.

V. *Angelo Nicolini Provveditore della Gabella del Sale* in una Informazione al *Granduca Ferdinando*, osserva „ che in „ progresso di tempo essendo rimasti piccoli i Figliuoli dei det- „ ti Conti, fu da' loro Tutori raccomandato el governo dei „ loro Vassalli al Deseo di Campiglia (1) „. Tali espressioni di un Ministro incaricato di riferire al suo Principe sopra i Diritti e la natura della Contea, forse non meritavano di esser considerate come una *favoletta*, secondo l'espressione del Sig. Difensore Contrario. All'oggetto d'impugnar un tal racconto egli combina diversi fatti, da cui gli sembra discendere una prova contro tale delegazione.

VI. Nel MCDXV. *Essa dice* „ la Repubblica Fiorentina „ fa uno Statuto, in cui dà la Giurisdizione ordinaria al Po- „ testà di Campiglia in tutte le Cause Criminali e Civili di „ questi Castelli. Nel MCDXXI. si vede dalli Statuti di Ca- „ stagnaeto approvati dalla Repubblica che esso l'esercitava. „ Nel MDLXXXVIII. l'Isudicente di Campiglia disse che „ non trovava in quelle Scritture l'origine quando i suoi Pre- „ decessori cominciassero ad esercitarla; come dunque nel „ MDCXI. quando riferì il Niccolini poteva esservi stata questa „ Raccomandazione di Giurisdizione, quando nel MDLXXXVIII. „ e così soli 23. anni avanti la Relazione del Niccolini, era „ certo che i Sigg. Conti non l'avevano avuta, ma bensì da  
tem-

(1) Sommar. Ann. MDCXI. pag. 168.



„ tempo immemorabile l'aveva sempre esercitata il Jusdicente di Campiglia (1) ?

VII. In veduta delle cose da noi osservate, questa *serie di fatto* è certamente poco significante. Essa principiandosi dal MCDXV. sicuramente comincia male, poichè dal MCDV. fino al MCDXV. i Conti (ancora nella supposizione contraria) potevan tenere quanti Jusdicenti loro pareva; e in *quei primi dieci Anni* poteva esser accaduta la Delegazione. Ne viene per necessaria illazione *che tutto il restante del fatto combinato non sia di alcun valore.*

VIII. Prescindo di presente dalla considerazione del Quarto Libro dello Statuto e dalla subita revocazione di esso della quale parlerò in appresso (2). L'approvazione data alli Statuti di Castagneto è altresì inconcludente, mentre essa fu effetto d'una sollevazione de Comunisti, la quale non portò ad alcuna conseguenza pregiudiziale all'interesse dei Conti (3). Esi poterono ancora in questo tempo ritenere quella parte di Giurisdizione che loro competeva fino da antichissimi tempi, e che si erano conservati nelle Capitolazioni medesime. Per non andare in lungo, ferve per disciogliere ogni concerto e lega imaginata nella combinazione di quei documenti, collocarvi in mezzo l'*Elezione fatta dal Conte Arrigo nella Persona di Giovannozzo Pini*, per suo Potestà e Jusdicente nella Contea (4). Da questa Suprema Ordinazione sola dei Conti, può dedursi agevolmente il loro *Diritto di creare Magistrature e costituire Tribunali*, e da quella sola può arguirsi che fino da quel tempo o sia dal MCDXL. la Delegazione di cui si parla non era successa. Essendo posteriormente morto il *Conte Arrigo*, ed essendo stato ammazzato alla caccia il *Conte Ugo*, e accadute moltissime altre disavventure alla misera Famiglia, può ben crederfi che la *Contessa Bartolomea Madre del Conte Arrigo*, o quelli a cui fu affidata la Tutela di altri Conti rimasti in età

(1) Scrit. Contrar. III. §. Nel MDXCV.

(2) Vedasi l'Articolo seguente.

(3) Ved. in questa Parte. Artic. III.

(4) Ved. sopr. Part. IV. Artic. II. §. X.

età tenera privi di altro sostegno, raccomandassero la Giurisdizione a Campiglia come luogo adjacente alla Contea.

IX. In qualsivoglia maniera ciò accadesse, egl' è certo che fino del MDLXXXVIII. quel Giudicante non trovava l'origine o sia la cagione per cui i suoi Predecessori avessero principiato ad esercitarla, siccome vedesi nella diffusa informazione fatta da Jacopo Dani nel MDLXXXVIII. (1). Prendendo perciò in veduta *Angelo Niccolini* tanto questa Relazione quanto altri Documenti, concluse che tal Giurisdizione in principio appartenne come Delegata dai Conti al Tribunale di Campiglia. Nota il Ch. Signor Difensore del Fisco: „ Come dunque nel MDCXI. , quando riferì il Niccolini , po-  
„ teva esservi stata questa Raccomandazione di Giurisdizione  
„ quando nel MDLXXXVIII. , e così soli 23. Anni avanti la  
„ Relazione del Niccolini era certo che i Signori Conti non  
„ l'avevano avuta , ma bensì da tempo immemorabile l'ave-  
„ va sempre esercitata l'Judicante di Campiglia „ Ma tutto  
questo ciascuno vede che niente significa nel caso nostro , men-  
tre in quella Relazione parlasi della maniera con cui tali Di-  
ritti dei Gherardeschi cominciarono ad esercitarsi fuori del lo-  
ro Territorio.

X. Oltre tutto ciò , molte son le ragioni per credere che tal Giurisdizione fosse in principio delegata e precaria . Diceasi nei Capitoli di Accomandigia „ Possint in perpetuum exer-  
„ cere omnem Jurisdictionem , salve tamen quod de malefi-  
„ ciis & Delictis pro quibus veniret de Jure Comuni impo-  
„ nenda poena mortis vel abscissionis membri (2) „ Se do-  
po uno *stabilimento così certo , così preciso , così solenne* , per cui è infallibile che la Giurisdizione spettasse ai Conti , noi tro-  
viamo che questa si esercita da Campiglia , ogni ragion vuole che si creda *delegata , commessa , e raccomandata* da quelli dai quali era ritenuta . Non starò a corroborare con regole legali questi principj di ragione sì chiari e manifesti .

XI.

(1) *Somma* pag. 248.

(2) Part. IV. Art. III. IV. V.

XI. Oltre di che, deve osservarsi *come cosa principalissima*, che quantunque il Capitan di Campiglia esercitasse la Giurisdizione, si vede non ostante che ciò accadeva *con dipendenza dalle Leggi dei Conti*, e che esso non faceva eseguire nella Gherardesca le Leggi della Repubblica e del Principato. Diverse volte negli Articoli precedenti abbian notate le Ordinanze e i comandamenti fatti al medesimo, qualora avesse tentato di soggettare i Gherardeschi alle Leggi del Comune o del Granducato. Cento e cento volte già l'abbiamo avvertito, e deve passare per certissimo secondo la moltitudine dei Documenti da noi riferiti (1). Ora, come potrebbe mai crederli propria dei Ministri della Repubblica e del Principato la Giurisdizione sopra un Territorio che non è sottoposto alle loro Leggi, ma che perpetuamente è dichiarato Estero e Libero (2)? Questo solo argomento è al parer mio di tanta forza che chiaramente dimostra quella Delegazione di cui si parla.

XII. E di fatto i Conti fino dagli antichi tempi ordinarono ai loro Ministri di andare avanti il Capitano di Campiglia. Trovasi un Ricordo nel MCDXCII. del Conte Giovanni del Co. Gherardo „ Di quello si faceva pagare, e s'ha da pagare di „ Gabella per entrare nel Castello di Castagneto e passanti in „ detto luogo .... Et io Giovanni del Conte Gherardo ho fatto la presente Fede per sua volontà, e consegnata al sopradetto Corfino di Monteverdi, e daffeli piena autorità polsi esercitare, costringere, e sequestrare pigliare in pagamento con quella piena autorità concessa dall'Eccello Popolo Fiorentino, e che polsi comparire avanti il Capitano di Campiglia, o ad alcun altro Capitano, o Offiziale a chi fusse tal cosa innanzi, e detta autorità s'intenda poter esercitare per questo Anno prossimo avvenire (3) „.

XIII. La verità del successo non solo comprovasi dal veder sottoposto il Capitano di Campiglia a giudicare secondo le Leggi.

(1) Questi occupano quasi la metà del nostro Sommario.

(2) Part. IV. Artic. III. e IV.

(3) Sommar. Ann. MCDXCII. p. 207.

Leggi particolari e Ordinazioni dettate da' Conti, *ancora che queste fossero repugnanti alle Leggi Generali proprie del Granducato*, ma ancora più pienamente lo dimostra l' *Aggiudicazione delle Pene pecuniarie e delle Multe*. Queste talora per metà, talora per il terzo si dicono spettare ai Conti Padroni del luogo, ove il delitto fosse commesso. Noi ne abbiamo diversi esempi, e serviranno al proposito nostro solamente i seguenti.

XIV. Nel MCDXV. *Filippo Pulci* Capitano di Campiglia condannò *Donnino Coli* in 400. lire, la metà dalle quali aspettava ai Conti di Montescudajo (1). Nell'Anno MCDXVII. *Jacopo dei Buonavveri* condannò *Bartolomeo Coli* in libris 400. „ F. p. dandis, & solvendis Nobilibus, & Egregiis Viris Comitibus de Montescudario habitantibus Castagneti vel eorum „ legittimo Camerario pro Dimidia (2) „.

XV. Nel MCDLXXIII. abbiamo pur una Sentenza dello stesso Giudicante, in cui trovasi „ Reservando Comitibus Gherardis, & Simoni della Gherardesca in, & super predicta multa omnia, & singula Jura quomodolibet eisdem competentia „ vigore Capitulorum eis concessorum a Comuni Florentia (3).

XVI. Vedesi fra le Cartapecore sempre conservate dalla Famiglia un' Istrumento del MCDLXXIV. in cui il *Conte Simone* fa la grazia della Composizione di una pena pecuniaria a *Pieruzzo d' Antonio della Sassetta* „ pro quadam condemnatione maleficiorum, quam quantitatem librarum quinquaginta sex dictus Pierus promittit solvere ad præsens libras sex, & quolibet Anno libras decem usque ad integram solutionem (4) „.

XVII. Tutti questi Fatti e molti altri simili che potrebbero riferirsi, se il bisogno lo portasse, ben dimostrano che  
fino

(1) Nell' Archivio del Monte Comune Cod. segnato T. del MCDXV. Sommar. Ann. MCDXV. ivi „ Et alia „ medietas Comitibus Castri de Montescudario. Sommar. p. 185.

(2) Archivio della Camera Fiscale Fil-

za segnata litt. X. a cart. 47. Sommar. pag. 185.

(3) Sommar. Ann. MCDLXXIII. pag.

(4) Sommar. Ann. MCDLXXIV. pag. 107. Tralasciamo per ora di riferire questi esempi in maggior quantità.

fino da' primi tempi esercitavasi ancora a nome dei Conti il *Poter Giudiciario ed Esecutivo*, per quelle parti che a' medesimi spettavano secondo la *Natura* del Territorio, e le *Convenzioni* del MCDV. Non può dunque esser dubbio che la *Partecipazione delle pene pecuniarie* nel caso nostro originariamente non dipenda dal Supremo Diritto di punire, e sia un frutto della Giurisdizione, di cui è un' Accessione necessaria (1).

XVII. Il Ch. Signor Difensore Contrario dà due risposte contro le *Multe e le ragioni chiare che da quelle* risultano, dicendo „ Che in esse non si leggono i motivi per i quali „ viene applicata la metà della pena ai Conti di Montescuda- „ jo (2) „. Tal discorso è affatto irrilevante non tanto perchè niente preme *che si leggano o non si leggano i motivi di tale aggiudicazione*, bastando pienamente il Fatto per convincersi che appartenevano loro per la ragione della Supremazia, quanto ancora perchè osservando la Sentenza del MCDLXXIII., quando vi fosse bisogno di trovarvi espressi i motivi, *vi si trovano chiaramente*, leggendosi in quella che si riserva al Conte Gherardo e Simone ogni loro diritto sopra tal condanna *vigore capitulorum eis concessorum a Comuni Florentiae*. Tutto ciò serve per dimostrare ad esuberanza che il Fisco, come chiunque altro, s'ingannerà sempre trattandosi dei Diritti dei Conti, perchè finora non sono stati conosciuti i fatti, i quali con somma evidenza corroborano i loro Diritti.

XVIII. Il Ch. Signor Avversario ha creduto ancora di togliersi d'imbarazzo nel rispondere agli argomenti *resultanti dalla considerazione delle Multe*, dicendo delle medesime „ se „ non fosse un sussidio caritativo stato assegnato a questi Conti „ ti dalla Repubblica Fiorentina per poter vivere, giacchè  
Non „ anco

(1) Che le Pene, le Multe, i Servizi, i Pesi, e simili Emolumenti siano conseguenze, e Frutti della Giurisdizione, passa senza contraddittore presso tutti i Dottori. Potrei accumulare

delle Autorità senza numero, che dimostrassero questo sicuro principio di ragione.

(2) Scrittura Contrar. III. §. Queste Sentenze.

„ anco secondo le controverse Capitolazioni al n. 14. e 21.  
 „ gli avea spogliati di tutti i loro beni anche privati „. Que-  
 sti discorsi non han bisogno di alcuna confutazione, giacchè  
 tornando comodo al Fisco di descriverci i Conti in sommo gra-  
 do di meschinità ed inopia, per render compatibile il preteso  
 loro avvilitamento col Sistema della sua Difesa, arrischia di cita-  
 re a suo favore due Articoli delle Capitolazioni, nei quali per  
 altro niente si contiene di quello che vien supposto: basta il  
 leggerli per esserne pienamente persuasi (1). Non è del presen-  
 te scopo l'osservare, come dopo le Capitolazioni ritenessero i  
 Conti tante ricchezze da poterli maravigliosamente distinguere  
 fra tutti i Gran Signori d'Italia loro eguali.

XIX. Non fu forse dopo il Patto Accomandigia che essi  
 somministrarono armi ed ajuti alla Repubblica Fiorentina? Non  
 fu dopo quel tempo che essi ritennero così vaste possessioni da  
 arricchire diversi loro Fittuarj (2)? non fu dopo quel tempo  
 in

(1) Nell'Artic. XIV. si trovano solamen-  
 te queste parole. Sommar. p. 157. = ivi

„ XIV. Item quod Patronatus Abba-  
 „ tiarum, Ecclesiarum, & Hospitalium,  
 „ & aliorum beneficiorum pertineant  
 „ ad dictos Comites prout de jure ad  
 „ eos pertinent, excepto tamen quod  
 „ aliquo jure Patronatus non possint  
 „ uti in aliquo Beneficio vel loco Ec-  
 „ clesiastico existente infra Castrum  
 „ Guardistalli, & seu intra Castrum  
 „ Montiscudarii.

Nel Artic. XXI. si trovano sola-  
 mente quest'altre parole. Sommar.  
 pag. 157. = ivi „ XXI. Item quod  
 „ dicti Comites possint uti omnibus  
 „ eorum juribus in omnibus possessio-  
 „ nibus quas habent, vel ad eos spe-  
 „ ctant ad presens, salvo & excepto  
 „ quam in Castris, & Comunibus  
 „ Guardistalli & Montiscudarii, &  
 „ quod omne sequestum factum ad  
 „ petitionem officii supradictorum Do-  
 „ minorum Decem Balie tollatur,  
 „ & revocetur. Et insuper quod de,

„ & pro omni, & quocumque debito  
 „ ad quod ipsi Comites, vel aliquis  
 „ eorum teneantur cuicumque de Ci-  
 „ vitate aut Comitatu seu Distric-  
 „ tu Florentie, vel aliunde preter quam  
 „ de Civitate, Comitatu, vel Distri-  
 „ ctu Pisarum, stetur cuicumque de-  
 „ clarationi, & diffinitioni quæ infra  
 „ tres annos facta fuerit semel seu  
 „ pluries, & simul, & separatim per  
 „ illum Officialem, & seu illud offi-  
 „ cium cui commissum erit infra di-  
 „ ctum tempus per Dominos Decem  
 „ Balie, vel duas partes eorum, &  
 „ non existentes Decem Balie per Do-  
 „ minos Priorem, & Vexilliferum Ju-  
 „ stitie Civitatis Florentie vel duas  
 „ partes eorum, & quelibet talis dif-  
 „ finitio, & declaratio observetur „.  
 Ognun vede da quali Documenti de-  
 duca il Fisco che i Conti furono spoglia-  
 ti di tutti i loro Beni ancora privati.

(2) Moltissimi riscontri potrebbero qui  
 riferirsi. Ne abbiamo indicato alcuno  
 nel Sommar. Ann. MDLXII. p. 243.

in cui il Fisco asserisce essere stati spogliati di tutti i loro beni, che *Clarice* Figliuola di *Pietro Paolo Signore della Sasseta* (1), che *Marietta* di *Paolo Soderini* (2), che *Beatrice Apiana Aragona*, *Barbera dei Conti di Sansevero*, *Maria d' Jacopo Salviati* (3), *Lucrezia di Piero Capponi* (4), ed altre degli *Albizi*, degli *Strozzi dei Ricasoli*, dei *Marchesi Malasпина*, dei *Marchesi del Monte*, e delle più splendide Famiglie, vollero esser compagne della meschinità dei Conti in contrario descritta? Il Granduca *Cosimo I.* interpose la sua mediazione, interessandosi perchè *Alessandra* Sorella del *Conte Ugo* e Vedova di *Gio. Corsi* disceso dai Signori da *Diaceto*, si maritasse con *Domenico Martelli* (5). Ognun sa che *Cammilla Martelli* fu *Granduchessa di Toscana*, essendo stata sposata dal *Granduca Cosimo* dopo *Eleonora di Toledo*. Questi avvenimenti senza dubbio fondano una prova contraria ai discorsi del Fisco: E sicuramente quando noi sappiamo che *Costanza dei Medici* *Cugina di Cosimo I.* e *Sorella del Pontefice Leone XI.*, maritossi al *Conte Ugo della Gherardesca*, sarà sem-

Non 2

pre

(1) Una Cartapeccora della Famiglia contiene una Sentenza Arbitrale data per cagione di dote. Ved. il nostro Sommar. Ann. MDVII. pag. 211.

(2) Maria Soderini fu Moglie di Pier Francesco dei Medici.

(3) Da Lorenzo il Magnifico nacque Lucrezia, la quale si maritò a Jacopo Salviati, e da questa nacque Maria che fu Madre del Granduca Cosimo I.

(4) Trovasi nell' Archivio dei Signori Conti questo ricordo „ Noi Luigi Cardinale Capponi, e Ruberto Cardinale Ubaldini per l' Autorità dataci dalle parti rispettivamente, dichiariamo per la presente che sarà sottoscritta da noi, d' avere stabilito Parentado tra la Signora Lucrezia Figlia del Signor Piero del quond. Signor Francesco Capponi, e della Signora Costanza Bardi di Vernio,

„ e tra il Signore Conte Ugo Figlio  
„ del quondam Signore Conte Simone Maria della Gherardesca, e della Signora Contessa Barbera Rossi di S. Secondo con dote di scudi dodicimila moneta Fiorentina da pagarsi contanti al detto Signore Co. Ugo al tempo che si contrattà il Matrimonio....

Il Card. Capponi  
Il Card. Ubaldini.

(5) Nell' Archivio dei Sigg. Conti conservasi nella Filza I. delle Lettere scritte alla Famiglia dai Principi di Toscana, una Lettera del dì 6. Febb. MDLXXI. del Granduca Cosimo al Co. Ugo in cui si dà notizia di questo Fatto.

pre facile il credere ideale la miseria dei Conti, e che la Repubblica gli spogliasse di tutti i loro Beni anco privati.

XX. Omettendo moltissimi altri Fatti, denotanti lo splendore ed il lustro in cui questa nobilissima Casa,, sempre mai,, si è mantenuta e a di nostri ancora si sostiene con sommo,, decoro, e medesimamente, dirò così, rispettata dagli stessi Sovrani (1),,, tanto della Toscana (2) che Forestieri (3) [e fra questi può contarli *Eleonora Duchessa di Mantova* la quale volle dar parte alla Famiglia del Matrimonio stabilito fra la Principessa Margherita e il Duca di Lorena e di Barry (4)] chiunque abbia senso di umanità, deve sentirsi trafitto e vinto dalla compassione più forte, considerando l'infelicità di questa Famiglia piena di grandezza e di gloria. Quella medesima che,, ha il pregio di ogni grande antica e ben provata Nobiltà,, di Sangue Regio, havendo prodotti al mondo Principi di,, Sardegna, e quattro, o Cinque di Pisa ed altri Principi del,, Paese delle Maremme (5),,. Quella medesima che secondo l'espressione del *Ch. Muratori*,, può gloriarsi fra quasi tutte le,, altre

(1) Ved. in Sommar. pag. 6. ove si riporta una Lettera del Ch. Signor Joannon de Saint-Laurent.

(2) Ved. in Sommar. Ann. MDCV. e MDCVI. pag. 262. 263. ove le Granduchesse di Toscana scrivendo alle Contesse della Gherardesca si sottoscrivevano „ Affezionatissime Amiche Affezionatissime Parenti. „ Ved. le Lettere del Granduca Ferdinando e di Cosimo Gran Principe di Toscana p. 263.

(3) Sommar. pag. 264.

(4) Nell' Archivio della Famiglia trovavasi questa Lettera diretta alla Contessa Costanza,

*Illustriss. & Excellentiss. Signora*

„ L' Amore che ha sempre mostrato vostra Eccellenza di portare a questa Casa, mi astringe a comuni-

„ carle le contentezze che ora noi tutti qui sentiamo per lo stabilito Matrimonio fra il Signor Duca di Barri Principe di Lorena, e la Principessa Margherita mia Figlia maggiore: onde per ciò vengo con questa a raggiugliarne l' Eccellenza vostra, rendendomi certa che sarà meco a parte in queste consolazioni, perche altrettanto farò io per sentire d'ogni sua prosperità; e con tal fine bacio all' Eccellenza Vostra le Mani, desiderandole da Dio ogni vero Bene.

*Di Mantova li 16. Marzo 1606.*  
Di V. E.

*Affezionatiss. Parente e Serva*  
*Leonora Duchessa di Mantova.*

(5) Celso Cittadini nel Sommar. p. 2.



„ altre d'Italia (1) „ è quell'istessa che di presente il Fisco, essendo all'oscuro dei fatti e senz'accorgersene e senza volerlo, disprezza con tanta crudeltà e con tanta ferezza, per farsi strada a spogiarla di quei possessi che ritiene da otto secoli; e riterrà sempre perche sempre regnerà sul Tromo di Toscana la Giustizia che con mano vigorosa sostiene i Patti e la Fede Pubblica.

XXI. Adunque le Multe non appartennero ai Conti in figura di Elemosine, ma furono una conseguenza dei loro Diritti Supremi ed il frutto della Giurisdizione delegata al Capitano di Campiglia. Quando gl'Uomini di sommo ingegno ricorrono a consimili generi di risposte, fan conoscere con certezza, che non hanno cos'alcuna da opporre. E per vero dire alle ragioni evidentissime risultanti dalla *Delegazione nel Capitano di Campiglia*, non vi è risposta, la quale possa sembrar ragionevole neppure in apparenza.

XXII. Niente significando l'opporre che tal Giurisdizione sia stata propria di quel Tribunale per la ragione che questa trovò per lungo tempo esercitata dal medesimo; giacchè gl'Atti che discendono dalla forza della necessità non possono produrre conseguenze svantaggiose agl'interessi di quelli i quali sono obbligati a soggiacervi. Fu la Giurisdizione delegata in principio, ma quando si cominciò a convertirla in abuso e soverchieria, cessò la delegazione e prese tutti i caratteri d'invasione e di usurpazione. Mancato il consenso dei Conti subentrò la violenza dei Ministri per sostenere in disvantaggio di Essi un acquisto che sembrò di somma importanza. Spesso i Gherardeschi reclamarono i loro Diritti e con Proteste e Suppliche dolentissime si lamentarono dell'invasione successa. Motivo più importante e più giusto non produsse mai le più vive ed appassionate rimostanze.

XXIII. Verso il MDLXIV. il *Conte Ugo* richiese la sua Giurisdizione, invocò la Fede pubblica, rammentò i Capitoli di Accomandigia (2), che altro poteva fare per ricuperarla? Se

(1) Lettera del Muratori nel Somm. p. 4. Sarebbe facile il portare altre simili testimonianze in gran copia.

(2) Trovasi nell'Archiv. della Famiglia la Supplica da esso fatta al Duca Cosimo

Se non ottenne il compimento di giustizia, non per questo i Diritti che non potè esercitare, cessarono di appartenere alla Famiglia. I nostri antichi Espositori considerarono sempre il *Timore e le conseguenze del medesimo* in quell'aspetto che dovevano riguardarsi. Essi ebbero avanti agli occhi la Risposta data dagl'Imperatori *Diocletiano e Massimiano*, „ Licet possessio „ nudo animo acquiri non possit, tamen solo animo retineri „ po-

„ simo la quale è la presente

*Illustriss. ed Eccellentiss.*

SIG. PRINCIPE.

„ Ugo de' Conti della Gherardesca  
 „ reverentemente espone a V. E. Illu-  
 „ striss. come fino l'Anno MCDV.  
 „ li Conti suoi Antecessori, furono ben-  
 „ gnamente co' loro *Homini & Castel-*  
 „ *la ricevuti in Protezione dalla Re-*  
 „ *pubblica di Firenze insieme con tut-*  
 „ *ti e' loro Descendenti maschi, le-*  
 „ *gittimi, & naturali, & nel tempo*  
 „ *medesimo, li sopradetti Conti fur-*  
 „ *no lassati, e instituiti in tutte le*  
 „ *loro Castella perpetui Vicarij di detta*  
 „ *Repubblica con autorità di poter*  
 „ *esercitar in quelli ogni justitia, &*  
 „ *jurisdictione, eccetto che ne' casi do-*  
 „ *ve venisse la pena della morte, o*  
 „ *effusione di sangue, con più altri*  
 „ *Patti, Privilegi, & Esentioni, co-*  
 „ *me amplamente ne' Capitoli della*  
 „ *loro Acccomandigia apparisce, & co-*  
 „ *si sono stati sempre buoni & fede-*  
 „ *li servitori di chi ha retto, & go-*  
 „ *vernato questa Nobilissima Città.*  
 „ L'Anno MDXXXIV. il Conte Si-  
 „ mone Padre del Supplicante essendo  
 „ risoluto abitar in questa Città, &  
 „ quì con sua moglie, & figli vivere,  
 „ & morire, ottenne dall' *Illustriss.*  
 „ *& Eccellentiss. Sig. D. Alessandro,*  
 „ *di poter acquistar beni nel Contado*  
 „ *di Firenze, & non esser tenuto a pa-*  
 „ *garne altra gravanza che una certa*  
 „ *Tassa, & Decima ordinaria, come*

„ apparisce per partito de' *Consiglieri,*  
 „ *& Dugento passato sotto di 13. No-*  
 „ *vembre MDXXXIV.*

„ Desiderando oltre le sopradette  
 „ Grazie il sopradetto Ugo, come  
 „ fedelissimo, & obbligatissimo Vas-  
 „ sallo delle Ecc. V. Illustrissime, oltre  
 „ alle tante altre da loro Ecc. ottenu-  
 „ te fino a questo giorno, ottenerne  
 „ una per la quale e' sua Figli, &  
 „ Descendenti fossero in perpetuo obbli-  
 „ gati a nomi, & grandezze dell'  
 „ Ecc. VV. Illustrissime & come fos-  
 „ se segno, e testimonio della Fedel-  
 „ tà sua verso di loro: confidatisi  
 „ molto più nella Grandezza, & nel-  
 „ la Liberalità delle Ecc. VV. che ne  
 „ meriti suoi, humilmente ricorre a  
 „ quelle, supplica che gli vogliano fa-  
 „ re Grazia dell' Amministrazione di  
 „ ogni Justitia, che per l'avvenire  
 „ occorrerà esercitar nel suo Castel-  
 „ lo & Territorio di Borgheri, acciò  
 „ che li suoi Vassalli Abitatori, & Ter-  
 „ ritorio sia in futuro in tutto, e  
 „ per tutto libero, & esente, & so-  
 „ LO RICONOSCHINO IL DETTO SUP-  
 „ PPLICANTE IN PATRONE, ET SIGNO-  
 „ RE ASSOLUTO, ET NON ALTRI, &  
 „ questo ..... a beneficio suo &  
 „ de' suoi Descendenti durante la sua  
 „ Linea masculina, col pagarne ogni  
 „ Anno, oltre al Palio che si offeri-  
 „ scie la mattina della chiamata in no-  
 „ me di tutti e Conti, quel Tributo,  
 „ in suo particolare, che parrà a V. E.  
 „ Illustriss., alla quale humilmente si  
 „ raccomanda.

„ potest. Si ergo prædiorum desertam possessionem non dere-  
 „ linquendi affectione, transacto tempore non coluisti, sed  
 „ motus necessitate, culturam eorum distulisti, præjudicium tibi  
 „ ex transmissi temporis injuria generari non potest (1) „. Re-  
 lativamente a quel principio, è uniforme l'opinione degli altr'  
 Interpreti, e *Baldo* scrisse sopra quel Testo „ Nudo animo  
 „ possessio non quæritur sed retinetur, & qui metu hostium  
 „ non accedit ad agrum colendum, non propterea perdit pos-  
 „ sessionem „. Oltre *Paolo di Castro* (2) dissero lo stesso an-  
 cor tutti gli altri, e può ben crederli che di un tal fonda-  
 mento di Legge Naturale ne convengano pienamente gl' Inter-  
 petri posteriori (3); nel qual proposito deve osservarsi quanto  
 notò *Ugone Grozio* trattando dei Diritti della Casa di Nassau so-  
 pra la Gueldria fra i di lui Opuscoli raccolti da *Isacco Grute-  
 ro* (4), e quanto espone *Nic. Gir. Gundlingio* nella sua *Dis-  
 sertazione de Efficientia Metus* (5). La Legge Naturale che ci  
 prescrive l'esquir ciò che gli altri han Diritto di esigere da  
 noi, è assurdo l'immaginare che autorizzi e renda inviolabili  
 le obbligazioni determinate dalla sola forza. Una legge che  
 proibisce ogni genere di violenza, non farà mai riguardar que-  
 sta come una maniera legittima di acquistare alcun Diritto (6).

XXIV. Nel MDLXXXVIII. reclamarono i Gherarde-  
 schi i Diritti loro spettanti rapporto alla Capitolazione del  
 MCDV., protestandosi che „ li Capitoli alterati sono intorno  
 „ alla Vicaria perpetua, & Jurisdizione che fu concessa alli detti  
 „ Conti in molti Castelli e Ville, delli quali Castelli ne riten-  
 „ gono al presente solo tre, Bolgheri, Castagneto, e Dono-

„ ra-

(1) L. Licet Cod. de acquir. vel retin. posses. ed iv. Tulden. Perez e gl' altri Interpreti.

(2) Nella medesima L. Licet.

(3) Ved. Grot. de J. B. & Pac. Lib. II. Cap. IV. §. IX. ed iv. Boecler. Tesmar. Gronov. Barbeyr. i Cocceii. Pufendorff. de J. N. Lib. III. Cap. VI. Domat Loix civiles réduites en ordre naturel Part. I. Lib. I. Tit. 18. Sect. 2.

(4) Hugonis Grotii quædam hætenus inedita aliaque ex Belgicæ editis latine versa. Amstelod. MDCCLII. da pag. 36. fino a pag. 46.

(5) Questa trovasi nella Collezione delle di lui Dissertazioni.

(6) Ved. Barbeyrac sopr. Pufendorff. de J. N. & G. Lib. III. Cap. VI. §. X. Not. (5).

„ ratico . . . , & in quelli non è loro mantenuta quella Juris-  
 „ dizione, che fu concessa per li Capitoli, fuori che delli ma-  
 „ lefizj e delitti, per li quali venisse a imporsi pena di mor-  
 „ te . . . . . (1) „.

XXV. Verso il MDCXX. nuovamente esposero „ Co-  
 „ me sono intorno a 600. Anni che per pubbliche, & auten-  
 „ tiche Scritture provano che gli Antenati loro erano assolu-  
 „ ti Conti, e Padroni di molte Castella nel Territorio chia-  
 „ mato Gherardesca posto nelle Maremme di Pisa „ mostran-  
 „ do come „ sono in possesso della maggior parte di tali con-  
 „ venzioni, etiam Jurisdictionali, come di riscuoter gabelle,  
 „ vender sale, robbe naufragate, non pagar gabelle nella Con-  
 „ tea di vendite di Beni, di Doti, nè di altro, eleggere Of-  
 „ fiziali delle Comunità, e parimente dichiarare che si deva  
 „ ammettere al Reggimento, & simili altre attioni. E perchè,  
 „ Serenissimo Signore, in detto Instrumento di convenzione si  
 „ determina che li Contraenti, & i lor Successori legittimi,  
 „ e naturali per Linea masculina siano perpetui Vicarj al Go-  
 „ verno di quelli Popoli, conoscendo, & amministrando giu-  
 „ stizia eccetto nei casi di morte, & di mutilazione di mem-  
 „ bra, & essendo che di presente si ritrovano (senza colpa  
 „ veruna loro, e de' loro Antenati) non essere in Possesso di  
 „ tal Capitolo, ricorrono per tanto umilmente alla benignità  
 „ dell' A. V. S. supplicandola di essere per sua innata bontà  
 „ reintegrati in esso, cioè nel Governo delli pochissimi Uo-  
 „ mini rimasti, sendo quasi il tutto desolato e dishabitato,  
 „ mossi dalla bontà immensa dell' A. S. S., e dal retto, e giu-  
 „ sto Governo che si osserva, parendo che il Domandato sia  
 „ in conformità della Giustizia (2) „.

XXVI. Di nuovo ancora si raccomandarono altre volte,  
 e con vivissime Suppliche implorarono la restituzione della Giu-  
 risdi-

(1) Supplica dei Conti nel Sommario  
 Contrar. cart. 55. r.

(2) Supplica dei Conti nell' Archivio  
 della Famiglia.

risdizione che il Capitano di Campiglia esercitava nella loro Contea. Ma furono vane tutte le preghiere, e quel Giudicante seguì per lungo tempo a ritenere l'esercizio dei Diritti ad esso non spettanti. Trovansi per ciò molte Sentenze dal medesimo proferite, le quali dimostrano ai Conti per lungo tempo non essere stato restituito l'esercizio di quei loro Diritti che mai non vollero abbandonare, e che per conseguenza mai non perderono. „ Itaque nihil differunt „ poterono sempre dire i Gherardeschi al Giudicante di Campiglia „ Jus ali- „ quod habeas, an Jus opprimas? Tranquille possideas, an „ possessionis causam oppugnes (1)?

XXVII. Finalmente il Conte Ugo ed altri Figliuoli del Senator Guido, nel MDCCXVI. con umilissima loro Rappresentanza ricorsero alla Sovrana Clemenza del Granduca Cosimo III., ottennero la reintegrazione de' loro antichi Diritti, e furono mandati in tal guisa in obbivione tutti gli Atti contrarij, come se la Delegazione della Giurisdizione fosse cessata per volere dei Conti (2).

XXVIII. Dunque è certo, che la *Giurisdizione Civile e Criminale* originariamente spettante ai Gherardeschi (3), fu ceduta in parte da questi alla Repubblica (4), e del restante fu in progresso di tempo, commesso e delegato l'esercizio al Tribunale di Campiglia, il quale sotto tal pretesto e nella variazione de' Governi l'usurpò insensibilmente, e tentò di farla passare per propria, fintantoche i Conti non la recuperarono verso i principj del nostro Secolo (5).

O o o

AR.

(1) Ved. Boecler. sopr. Grozio Lib. III. Cap. XIX.

(2) Ved. nell' Art. seguente.

(3) Sopr. Part. I. Art. I. II. e III.

(4) Ved. sopr. in quest' Art. §. 3.

(5) Ved. infr. Art. IV. di questa Parte.

## A R T I C. III.

CONTINUAZIONE DEL DOMINIO DEI CONTI NON OSTANTE LA  
DISPOSIZIONE CONTRARIA DEL LIBRO V. DELLO STATUTO  
FIORENTINO, LE 516 SENTENZE DEL TRIBUNALE DI  
CAMPIGLIA, E CONDANNE DI RIBELLIONE ED  
ALTRE OPPOSIZIONI SIMILI.

I. **Q**Uando noi abbiain conosciuta con chiarezza la ma-  
niera onde il Capitano di Campiglia usurpasse la Giu-  
risdizione Civile, e la Parte di Giurisdizione Crimi-  
nale propria de' Conti, resterà ancor facile il dissipare le dub-  
biezze che il Fisco ha fatte nascere in tal proposito. Singo-  
larmente è osservabile *quanto viene opposto in riguardo al V.  
Libro dello Statuto Fiorentino*.

II. Prescrive in questo [1], che sotto il Capitanato di  
Campiglia, oltre gli altri luoghi restin compresi ancora *Bol-  
gheri, Castagneto, e Donoratico*: Che il Capitano mandi un  
suo Ufiziale al governo dei predetti Castelli [2]: che il mede-  
simo abbia in tutti i luoghi ad esso soggetti il Mero e Misto  
Imperio [3]. Da questa Ordinazione prendesi motivo di fare  
un obbietto tendente a mostrare l'inosservanza dei Capitoli d'Ac-  
comandigia [4], e a far vedere che i Conti non han segui-  
tato nella Supremazia dei loro Castelli.

III.

(1) Stat. Lib. V. Tract. IV. Rub. 35.  
De Potestariis Comit. Civ. Pis. Som-  
mar. Contrar. cart. 37. Scritt. Contr.  
I. cart. 7.

(2) „ Sub Capiteatu Campigli subint:  
„ loca infra scripta. Comune Campi-  
„ gli, Saffetti, Donoraticchi, Casta-  
„ gneti, & Bolgari....

(3) „ Et habeat dictus Capitaneus me-  
„ rum, & mixtum Imperium in Ci-  
„ vilibus, & Criminalibus....

(4) Scrittur. Contrar. I. cart. 6. ivi.  
„ E quelli che dimostrano più chiara-  
„ mente che i detti tre Castelli di Ca-  
„ stagneto, Bolgheri, e Donoratico  
„ restaron sudditi della Repubblica  
„ Fiorentina come erano della Repub-  
„ blica Pisana, e anco di più sono  
„ i fatti seguenti.

„ Il primo è l'approvazione degli  
„ Statuti di Donoratico.... Il se-  
„ condo a. 37. è la Rub. 35. del Lib.

V.

III. Riassumendo le cose da noi esposte [1], e considerando la Lettera delle Capitolazioni del MCDV. [2], ognun conosce agevolmente che tale Ordinazione non può togliere i Diritti dei Conti. E in verità non deve sembrar cosa contraria ai medesimi, che lo Statuto ordinasse *la Costituzione di un Notaro del Capitano di Campiglia nel loro Territorio*, e sopra quell'oggetto *bisogna far seria riflessione per non lasciarsi preoccupare dalle male intelligenze date a certi Documenti*. La Costituzione di quel Giudicante fu giustissima, giacchè si convenne nell'Accomandigia, che per l'esercizio di quella *Parte di Giurisdizione Criminale* trasmessa nel Comun di Firenze, *dovesse darsi la cura ad un Ufficiale della Repubblica*, „ *Hoc tamen declarato quod executiones condemnationum ipsorum malefactorum & delictorum in persona & membro, fiant & fieri debeant per Officiale cui fuerit commissum in dictis locis vel quocumque ex eis* [3], „ onde qualora dallo Statuto si determina il Ministro, altro non si fa *se non eseguire il convenuto nel Patto di Accomandigia*. Dunque tal Disposizione non offese i Diritti de' Conti.

IV. Nè potrà dirsi siccome il Fisco pretende [4], non esservi distinzione fra *Guardastallo*, *Rosignano* ec. di vero ed assoluto Dominio Fiorentino, e *Bolgheri*, *Castagneto*, e *Donoratico* posti alla pari con gli altri, giacchè se nello Statuto la differenza non osservasi, è ben facile dimostrarla col Patto non molto tempo innanzi stipulato, e con quei Fatti consecutivi che da noi furono descritti [5]. Perciò i *Castelli* dei Gherardeschi furono annessi al Capitanato di Campiglia in quella maniera che dovevano, e per le parti convenute [6]. Debbono per tal ragione riassumerli tutti i Fatti da noi proposti, giacchè

O o o 2

„ V. degli Statuti del Comune di Firenze „. Ved. Scrittur. Contr. III. §. L'istesso maggiormente.

(1) Sopra Part. IV. Artic. I. e II.

(2) Sommar. Ann. MCDV. p. 155.

(3) Capitolazioni Artic. III. Sommar. pag. 156.

(4) Scrittur. Contrar. I. cart. 6. Scritt. Contrar. III. l. c. Scritt. Contrar. III.

§. Ma questo si chiama.

(5) Part. IV. Artic. I. e II.

(6) Sommar. l. c. p. 156. Ved. sopr. Part. IV. Art. I.

chè contro l'opposizione derivante dallo Statuto, abbiamo in capitale tutte le Prove dell' *Accomandigia* [1], e tutte le dichiarazioni e confessioni della Repubblica e del Principato [2]. Tanti recapiti per non cadere in soverchie repetizioni, noi intendiamo di contrapporre tanto allo Statuto quanto agli altri pochi Documenti i quali ci vengono opposti.

V. Nè dobbiamo maravigliarci che i Fiorentini mandassero talvolta i loro Ufiziali e Ministri al Governo de' luoghi raccomandati, ciò essendo spesso avvenuto per diversi Trattati e Pratiche di cui molti sono gli esempj. Chi ha una cognizione mediocre delle nostre Istorie, non può formalizzarsi, vedendo che spesso la Repubblica Fiorentina ha mandati tali Giudicenti. *Gherardo di Lionardo d' Appiano* raccomandò nel suo Testamento l' Anno MCDV. *Jacopo* suo Figliuolo al Comun di Firenze „ qui mittere debeat strenuum, bonum, sapientem, & „ Magnanimum virum civem Florentinum eligendum per oportuna Consilia dicti Communis qui stet ad Gubernatorem ... „ cum salario prout ipsis videbitur (3) „. E di verità in quell' Anno fu mandato Giudicante a Piombino il Cav. *Magalotti*, al quale successe *Jac. Castellani*, ed in seguito nel MCDVI. *Lorenzo Ridolfi*. Chiesero la continuazione dell' *Accomandigia* nel MCDVII. il Sig. di *Piombino e Donna Paola Colonna* di lui Madre, facendo istanza che il Comune seguitasse a mandare e ad eleggere il Giudicante, siccome realmente seguì, trovandosi ancora la memoria di tali elezioni. Nel MCDXIV. *Andrea del Palagio* fu eletto per cambiar *Neri di M. Andrea Vettori*: nel MCDXV. vi fu *Gio. Peruzzi*: nel MCDXVII. *Piero del Cav. Luigi Guicciardini*: Nel MCDXX. *Lorenzo Ridolfi* (4). Da questi Fatti, e dall' elezione di tali Giudicenti inviati a Piombino, chi argomentasse alla subiezione del medesimo

(1) Sopr. Part. II. Artic. III. IV. V.

(2) Sopr. Part. IV. estesamente.

(3) Ammirat. nelle Famiglie Napoletane ove parla degli Appiani pag. 361.

(4) Di tali Elezioni de' Giudicenti e Commissarij di Piombino spediti dal Comune di Firenze Ved. l' Ammirat l. c. pag. 363.



desimo alla Repubblica, certamente s'ingannerebbe. Tali Ministri furon Fiorentini, furon mandati ed eletti *per opportuna Consilia dicti Communis*, ma fu il Patto ed il consenso delle Parti, non la Potestà e l'autorità Pubblica per cui si fecero tali stabilimenti.

VI. Che se ancora niente curando queste ragioni, vorrà dirsi *i Castelli dei Conti essere nello Statuto considerati alla pari degli altri*, in tal supposto ancora benchè lontano da ogni ragionevole fondamento, i Diritti dei Gherardeschi sono in sicuro. La Repubblica dando la valutazione maggiore alle Sommissioni, altro non averebbe acquistato se non alcuni Diritti sopra i *Comunisti* e sopra quanto apparteneva loro, non mai per altro a tal motivo potrà crederfi perduta la Supremazia dei Conti, rovesciato il Dominio, violata la Fede pubblica, e disprezzata l'Accomandigia, la quale fu sempre conservata, e noi l'abbiam provato ad esuberanza (1). Perciò lo Statuto varrebbe quanto vagliono quelle *Rese istesse che poterono dar motivo alla Determinazione*; ma le Sommissioni delle quali si parlò non ebbero effetto (2), dunque ancora tal parte dello Statuto non portò a conseguenza, nè altrimenti deve farci contrasto.

VII. Oltre molto più che potrebbe cumularsi, farò contento di un solo riflesso, che ancora considerato indipendentemente da ogni altra risposta, basterà per distruggere le contrarie dubbiezze. Quanto è certo che *le Leggi revocate non hanno alcuna forza, altrettanto è certa l'inutilità di allegare il Libro V. dello Statuto*. Non molto dopo la pubblicazione del medesimo fatta nel MCDXV., si videro varie Rimostranze, onde conobbesi che da quello venivano indotte diverse mutazioni, le quali offendendo gli altrui Diritti, potevano porre in confusione e pericolo la Repubblica (3). I Priori delle Arti e il Gon-

(1) Sopr. Part. IV. Art. I. II. e III.

(2) Sopr. Part. V. Art. I.

(3) Provvisione dei 17. Febb. MCDXVI. Sommar. pag. 186. ivi „ & quod „ hujusmodi variatio talis posset esse

„ naturæ quod nisi præsto diligenti  
„ committeretur remedium, multa Rem-  
„ publicam tangentia in viam con-  
„ fusionis, & periculi faciliter incli-  
„ nari „.

«Gonfaloniere di Giustizia con la *Provvisione de' 15. febbrajo* MCDXVI. (1), tolsero l'inconveniente: decretarono perciò, che fossero revocati ed annullati (2) gli Statuti del MCDXV. relativi agli Uffiziali della Repubblica (3). Dunque l'opposizione derivante dallo Statuto, sopra cui il Fisco credè a proposito di tanto fondarsi (4), non può ai termini del giusto considerarsi della minima sussistenza.

VIII. Nè contro la forza della *Deliberazione che onninamente lo distrusse*, può servire la risposta con cui il Signor Difensore Contrario ha creduto di evitarla, dicendo che tal *Provvisione* „revoca solamente quelli Statuti fatti nel MCDXV. „ che in materia di Uffizj mutassero o variassero li Statuti „ Vecchi, e questa è la Lettera della *Provvisione medesima* „ che si porta in contrario. Ora qual'era mai il Vecchio Statuto Fiorentino che disponesse che i Castelli in questione „ non fossero sottoposti all'Judicente di Campiglia? certo che „ non ve n'era, ne ve ne poteva essere alcuno (5).

IX. Ma pure in questo luogo trattasi d'un fatto, di cui l'ispezione sola del *Documento estratto dall'Archivio delle Riformagioni*, e da noi riportato nel *Sommario* (6), sicuramente decide. Alcune Disposizioni del Libro V. facevano delle variazioni sopra la continenza e gli effetti dei più antichi Statuti in materia degli Uffizj, e dei Giudicenti „ Multa vi-

„ deo-

(1) Archivio delle Riformagioni nel Lib. delle Provvisioni del MCDXVI. a cart. 304. V. Sommar. An. MCDXVI.

(2) Ivi „ Ex tunc intelligantur esse, & „ sint revocata, irrita, & annullata, „ & nullius valoris, efficaciz, & effectus „.

(3) Ivi „ Deliberaverunt die 15. Mensis Feb. MCDXVI. quod omnia, „ & singula statuta, & ordinamenta „ approbata ut supra, & eorum Capitula quaecumque quæ ad Officiales, Cives, seu aliquod Officium „ Civitatis Florentiæ, aut Communitis, seu pro Comuni Florentiæ

„ tam intra, quam extra ipsam Civitatem quomodolibet exercendum..

(4) Scritt. Contrar. III. §. 1.º l'istesso maggiormente. Scritt. Contrar. I. cart. 7. §. Il secondo. Scritt. Contrar. II. cart. 4. §. E finalmente, ivi „ E finalmente „ nel MCDXV. fu dalla Repubblica formato il solenne Statuto esistente nel Lib. V. alla Rub. 35., con cui tutti questi Castelli furono sottoposti al Capitano di Campiglia „. Sommar. Contrar. cart. 37.

(5) Scritt. Contrar. III. §. Ma questa *Provvisione*.

(6) Sommar. An. MCDXVI. p. 126.

„ dentur variare continentiam & effectum veterorum ordina-  
 „ mentorum loquentium de infrascriptis... (1) „. *Nei Vecchi*  
*Statuti non potè trattarsi certamente del Capitanato di Campi-*  
*glia, e degli altri stabilimenti derivati dall'acquisto di Pisa,*  
*nè si poteva in alcun modo trattare di Guardistallo, Montescu-*  
*dajo, Bolgheri, e Castagneto.* Dunque egli è chiaro che *tutte*  
*le disposizioni in materia degli Uffizi date dai nuovi Statuti rap-*  
*porto a questi luoghi,* entravano nel Rango delle cose non con-  
 tenute nelle precedenti Ordinazioni, ed eran quelle che mutava-  
 no la continenza e gli effetti già determinati dalle medesime.

X. Queste appunto son quelle che generalmente furono  
 revocate e affatto annullate „ Deliberaverunt die 15. Mensis  
 „ Februarii MCDXVI. quod omnia & singula Statuta, & Or-  
 „ dinamenta approbata ut supra, & eorum Capitula quæcum-  
 „ que, quæ Officiales Cives, seu aliquod Officium Civitatis  
 „ Florentiæ aut Communis seu pro Comuni Florentiæ, tam  
 „ intra quam extra ipsam Civitatem quomodolibet exercendum  
 „ .... ex nunc intelligantur esse & sint revocata, irrita, & an-  
 „ nullata & nullius valoris efficacie vel effectus (2) „. Ognun  
 vede adunque che la Costituzione dei Giudicanti nella Ghe-  
 rardesca, comechè non contenuta negli antichi ordinamenti  
 della Repubblica doveva contarsi fra le cose che mutavano  
 l'antica forma, e alteravano le anteriori disposizioni, onde  
 stabilmente deve crederli fra quelle le quali furon revocate. L'in-  
 telligenza di tali Documenti a me sembra di semplice intuizione.

XI. Nè per convalidare l'Argomento fatto nascere dallo  
 Statuto, possono essere di alcun rilievo le *Sentenze date dal Ca-*  
*pitano di Campiglia e riferite in numero di 516 nel Sommario*  
*secondo del Fisco.* I Conti prima d'ora han confessato che l'e-  
 sercizio della loro Giurisdizione si usurpò loro, e tanto mostra-  
 no le Condanne e Sentenze opposte quanto spiegano le reite-  
 rate dolentissime Istanze con cui lo hanno reclamato. Noi ab-  
 biam.

(1) Sommar. An. MCDXVI. pag. 186.

(2) Sommar. An. MCDXVI. pag. 186.

ove trovasi tal Deliberazione da ve-  
 derli per somma grazia.

biam veduto di sopra in qual maniera tal Giurisdizione passasse in Campiglia, e come ne fosse ai Conti restituito l'esercizio, nè occorre ripeterlo in questo luogo (1). Sicche tutte quelle Sentenze, o sia *l'esercizio della Giurisdizione continuato per molti anni* in quel Tribunale, per le molte ragioni che abbiamo di sopra esposte, non potranno mai secondo le regole del giusto portarsi in obietto. Molto più poi perche l'Ordinazione Sovrana del Granduca Cosimo III. *fu impetrata appunto perchè i precedenti fatti di violenza fossero posti in perpetua dimenticanza* (2).

XII. Ma siccome l'Argomento Contrario risultante da quelle Sentenze di cui abbiain parlato, è strettamente connesso con altre opposizioni dedotte da alcune antiche Carte, ove si vede che *i Conti furon considerati come Ribelli, caddero nei Bandi della Repubblica, furon condannati ed assoluti*, così all'oggetto di poter meglio discutere questa parte, giudico di somma importanza l'avvertire, che le vecchie memorie le quali ci son rimaste delle *Condanne date dal Comune di Firenze* non debbono farci travedere, nè credere che sempre fossero Sudditi i Condannati, e sudditi i Paesi in cui si esequirono, essendo certo che *spesso ciò dipendeva dalla violenza, dall'incortezza dei Dominj, e dalle stravolte massime della Legislazione di quei tempi*. Gli usi dell'età prossimamente posteriore all'Accomandigia del MCDV. non possono più misurarsi con la regolarità delle cose presenti (3); le *facili Oppignorazioni dei Territorj, l'istabilità dei Dominj, la frequenza delle sommissioni temporarie, le concessioni della Guardia delle Terre e Castelli*, davano luogo all'esercizio dei Supremi Diritti in un Paese non proprio e che dovevasi abbandonare. Nel MCCCXXIX. *Pistoja* si diede in guardia ai Fiorentini per un' Anno; nel MCCCXXX. si diede *Colle* per quindici Anni; nel MCCCXLVI. *S. Miniato* per cinque, e nel MCCCXLIX. *S. Gimignano* per dieci

(1) Sopr. Part. V. Artic. II.

(2) Ved. infr. Part. V. Artic. IV.

(3) Sopr. Part. V. Artic. I §. IX. e X.  
e ancora in altri luoghi.

dieci Anni *Firenze* stessa a tempo determinato si diede al Duca d'Atene, e al Duca di Calabria. Perdute le memorie di tali cose, le quali frequentemente occorrevano nei Castelli e luoghi del Dominio dei minuti Signori delle Campagne, qualora si disepelliscano dagli Archivi, e si facciano rinascere le condanne date in quei tempi, ogaun vede quanta ingiustizia in se contenga ogn'argomento da quelle derivato, ed è ben più naturale il dire dei Fiorentini di quei tempi ciò che un'antico scrisse de Romani, *che vicini o son Nemici o son Padroni*.

XIII. Fu cosa usuale presso la Repubblica di Firenze il dimostrare quella superiorità di forze che poteva, sopra i luoghi vicini e lontani dal suo Dominio. Essa procurò sempre di ingerirsi in tutti gli affari dai quali in sostanza poteva ricavar profitto. Trovasi una Lettera della Repubblica in un Codice della Libreria Riccardiana in cui si dice „ Nos popularis Civitas „ soli dedita mercaturæ . . . & non solum domi libertatis cultrix, „ sed etiam extra nostros terminos conservatrix (1) „ . Nel MCCXXX. i Conti *Guido e Tegrino de' Conti Guidi* volendo venire a divisione con *Guido e Ruggiero* loro Nipoti, e Figliuoli del Conte *Marcovaldo* loro Fratello, ricorsero a *Messer Otto da Mandella* Potestà di Firenze. Il Giudice o Assessore del medesimo dà il Curatore del ventre alla *Contessa Beatrice*, e questi fu il *Conte Ridolfo di Capraja* Padre della medesima. In tal guisa fecesi la divisione. Ma non essendo poi d'accordo fra loro, pochi giorni dopo vedesi il *Conte Guido* in lite avanti al *Giudice* delle Cause sospette e straordinarie del *Potestà di Firenze*, il quale commise l'affare a *Messer Guelfo Boscoli* d'Arezzo (2). Ma pure quei Conti non erano Sudditi del Comune.

XIV. Nel MCCLVIII. il dì 2. d'Ottobre fu dal Sindaco del Comune di Firenze dato in nota per bandito, il Co.  
P p p Si-

(1) Lettera data Florentiæ die 13. Maii XIII. Indition. MCCCXC. diretta *Italicis* trovasi stampata nel Tom. XVI. delle Delizie degli Eruditi del Ch.

Sig. Lami in un' Appendice a pag. LXXXVIII.

(2) Ammirat. Ist. dei Conti Guidi p. 16.

*Simone Fratello del Conte Guido* (1). Nel MCCLXVIII. furono banditi il *Conte Guido Novello* e *Simone dei Conti Guidi* (2). Nel MCCLXXIV. il *Conte Simone* ottiene di esser liberato da ogni Bando della Parte Guelfa (3). Nel MCCLXXXI. nella Pace Generale fatta tra i Guelfi e Ghibellini, trovasi essere stato confinato il *Conte Guido Novello* (4). Nel MCCLXXXII. Messer Jacopino da Rondelia Potestà di Firenze, essendo stato commesso un Omicidio dagli Uomini di *Porciano* sotto il dì 18. Agosto, condannò il Conte in cinquemila lire.

XV. Nel MCCLXXXVII. fecesi istanza al *Giudice dei Malefizj della Curia del Sesto e Borgo di S. Pietro Scheraggio*, acciò fosse punito *Feo di Giunta* del Popolo della *Rasa*, „ *secundum formam Juris & constitutionem Communis Florentiae & bonum regimen Domini Potestatis* „. Il Comune intraprese il Processo, fu citato il Reo, comparvero i Testimoni, furono esaminati, e si concluse che coloro non eran sudditi, ma che dovevano rimettersi alla Curia del *Vescovo di Fiesole* (5). Pareva appunto che allora i Fiorentini cominciassero a sapere che quel Paese non apparteneva loro, e pareva che il Popolo di quella Contea sapesse appena qual fosse il suo Signore.

XVI. Verso il MCCLXXXVIII. vivevano il *Conte Guido*, *Alessandro*, e *Aghinolfo dei Conti Guidi*, e accadde che *Maestro Adamo da Brescia* falsificò il Fiorino di Firenze verso il *Castello di Romena* appartenente ai medesimi. Un' oggetto così delicato e che tanto offendeva il Commercio dei Fiorentini, può

(1) Ammirat. il G. p. 29.

(2) Ammirat. l. c. p. 16.

(3) Gaetano Pilli uno dei Capitani della Parte Guelfa per Firenze, promise al Conte Simone e Guido „ di difenderli e mantenerli nelle loro Giurisdizioni, e onori, e che insieme con i lor Fedeli faran liberati da ogni Bando e condannagione, e che la Parte Guelfa non farà accordo col Conte Guido Novello senza loro. Ammir. nelle Note p. 29. 30.

(4) Ammir. l. c. p. 16.

(5) Questi Atti sono nel famoso Codice di Buonaccorso Latini dalla Lastra, che conservasi nell' Archivio della Curia di Fiesole. Dicono i Testimoni che *Turicchi* „ *est de Jurisdictione Domini* „ *Episcopi Fesulani*, & *suit jam tantum tempus quod non extat ad memoriam alicujus* „ Perciò venne ordinato „ *Quod predicti Accusati remittantur a Dominum Episcopum Fesulanum*, & *non procedatur per Curiam contra eos qui sunt de Jurisdictione ipsius Domini Episcopi*.

può crederfi aver destato il più fiero risentimento. Perciò senza aver riguardo alcuno ai Diritti di un Territorio estero, fecero abbruciare quel malfattore nel luogo del delitto (1).

XVII. Nel MCCXCI. i Conti *Tancredi, Ranieri, Tegrino*, e *Amerigo* furono condannati dal Capitano del Popolo e dal Poteetà di Firenze in 1000. lire per ciascuno, avendo fatto imprigionare un Anconese che il Comune aveva loro mandato per dolarsi di un latrocinio (2). Nel MCCXCIV. un certo Gherardo ricorse contro il *Conte Simone* perchè essendo alla guardia del Castello di Molezzano, gli erano stati cavati gli occhi. Nel MCCXCVII. i *Comani di Toscana* che furon in Lega con i Fiorentini, non pagando la rata dei danari convenuti per sostenerfi a comun beneficio, furono condannati ed incorsero in tutti i pregiudizj e le pene prescritte dai Bandi della Repubblica. Una Provvisione del medesimo Anno riportata dal Borghini (3) fa ben conoscere quali Diritti il Comune si arrogava nel condannare e punire i non sudditi.

XVIII. Nel MCCCXXIII. il dì 9. Aprile la *Contessa Beatrice* dei Conti Guidi comparisce avanti *Messer Francesco da Barberino* Giudice Ordinario in Firenze. Gli narra esser morto il *Co. Bandino* suo Fratello, e aver lasciato di se due Figliuoli *Giovanni* e *Guido Francesco*, e domanda che sia loro dato un Curatore fintantochè i Curatori Testamentarj non s'ingeriranno nell'amministrazione del Patrimonio. Il Giudice elegge *Bartolino da S. Godenzo* (4).

Ppp 2

XIX.

(1) Di questo fatto diversi nostri Storici portano varie particolarità, e di questo medesimo parlò Dante nel Canto XXX. dell'Inferno.

*La rigida giustizia che mi fruga,  
Tragge cagion del luogo ov' i' peccai,  
A metter più gli miei sospiri in fuga.*

*Ivi è Romena, là dov' io falsai  
La Lega suggellata del Batista,  
Perchè io il corpo suo arso lasciai.*

*Ma s' i vedessi quì l' anima trista*

*Di Guido, o d' Alessandro, o di lor  
Frate*

*Per Fonte Branda non darei la vista.*  
Debbono vedersi in questo proposito diversi Comentatori i quali si trovano nella Libreria Laurenziana e in specie debbono osservarsi i Commenti di Cristofano Landino.

(2) Ammirat. Ist. dei Conti Guidi pag. 56. e ancora in altri luoghi.

(3) Spogli del Borghini intitolati *Notizie di Famiglie Fiorentine* cart. 67. in un Cod. della Bibliot. Magliabec.

(4) Ammirat. Ist. dei Co. Guidi pag. 56.

XIX. Nel MCCCXXV. il *Conte Ugo di Battisfolle* approfittando della disgrazia accaduta ai Fiorentini nella giornata in cui *Castruccio* loro diede la rotta dell'Altopascio, riprese alcuni Territorj verso *Ampinana* nel *Mugello*, pretendendo che fossero suoi,, e voleva commettere di ragione in Giudice comune..... ma ragione o non ragione ci avesse il Conte fu,, condannato per lo *Esecutore degli Ordinamenti della giustizia* ... in 30000. lire, a condizione se non avesse restituiti i detti Popoli nello Stato prima infra dieci dì. La qual cosa però non fece, e rimase in bando e contumace del Comune di Firenze (1) ,, . Egli per altro fu poi liberato e cancellato dal Bando come scrive il Villani (2).

XX. Essendo seguita nel MCCCXL. la famosa Congiura dei Bardi, in questa si mescolarono i *Conti Guidi*, i *Tarlatti di Arezzo*, i *Pazzi di Valdarno*, i *Guazzalotri di Prato*, i *Belforti di Volterra*, gl' *Ubertini*, gl' *Ubalдини* per uccidere il Podestà ed i Priori. Gravissime furono le conseguenze ancora per i non sudditi e per i Paesi di loro Dominio (3). ,, Del detto mese di Gennajo furono condannati nove de' *Conti Guidi* di c'havieno tenuta mano alla soprad detta Congiura..... e ben s'apparecchiarono in arme co' loro Fedeli per venire a Firenze (4) ,, . Il *Conte Marcovaldo da Dovadola*, essendo nel 7. Agosto bandito con taglia per chi lo desse vivo o morto in mano del Comune, giudicò a proposito di aggiustarsi con i Fiorentini, onde nel 9. Maggio MCCCXLII. fece compromesso delle sue ragioni in *Lapaccio del Bene*, *Antonio Bonciani*, *Primierano Ubriachi*, e lo stesso fece il Comune. La Sentenza Arbitrale veduta nelle Riformagioni da *Scipione Ammirato*, dimostra che il Comune disciolse da tutte le Condanne e Bandi il Conte ed i suoi Uomini, e che altrettanto fece il Conte a riguardo delle condanne date ai Sudditi della Repubblica (5). Nel MCCCXLI.

(1) Ammirat. Ist. de' Co. Guidi pag. 32.

(2) Villan. Lib. XI. Cap. 318.

(3) Gio. Villani Lib. XI. Cap. 117. e 118. ne parlano ancora altri Storici.

(4) Gio. Villani Lib. XI. Cap. 118. pag. m. 776.

(5) Ammirato nelle note all' Ist. dei Conti Guidi pag. 74.



MCCCXLI. nel dì 7. di Agosto il *Conte Guglielmo* del *Conte Tancredi* fu posto in Bando per esser preso o vivo o morto, e vedesi che nella Pace di Sarzana del MCCCLIII. fu liberato dai bandi e restituito a suoi Beni (1). Il *Conte Guido Domestico* condannossi dal Potestà di Firenze ad essere abbruciato, nè potè comprare la sua sicurezza, se non vendendo alla Repubblica una parte dei propri Dominj, o sia *le Ville e Territorj di Castagno, Moriconda, e Serignana* (2).

XXI. Nel MCCCXLI. il *Conte Galeotto del Conte Guglielmo Spadalunga* fu posto insieme con Tommaso suo Fratello nel numero de Taglieggiati per esser fatti prigionieri, o morti. Nè prima della Pace seguita fra il *Duca d'Atene, ed i Pisani*, quelli furon tolti dai Bandi e Confische (3). Nel MCCCXLII. *Agnolo Figliuolo del Conte Guido Novello* fu liberato dalla pena della testa (4). Nel MCCCXLIII. il Comune scrisse ai *Conti di Romena* che messer Salvestro a quella Pieve canonicamente era stato eletto, e che essi pensassero a non impedir l'Entrate della medesima, perche si credeva che andasse così di ragione (5).

XXII. Nel MCCOXLIX. sentendo i Fiorentini essere gran divisioni e partiti che sconvolgevano la Terra di S. Gimignano „ onde si temeva che non venissero a Tirannia. Il Comune di „ Firenze vegghiando con sollecitudine a mantenere la libertà „ di Toscana, fece comandamento al Capitano e a Cittadini „ Configlieri ch'erano con lui, ch'andassono a San Gimignano, „ e senza fare alcuno danno o atto di guerra, domandassono „ per lo Comune di Firenze la Guardia di quella Terra, acciocchè il Comune loro el nostro vivessono di ciò più sicuri „ che non si potea vivere, vedendogli in Sette e in divisioni „ Il Capitano con quella gente senandò a San Gimignano, e „ fece il comandamento del Comune di Firenze standosi fuori „ della

(1) Ammir. l. c. pag. 63.

(2) La vendita si fece in Firenze da Gio. di Francesco Magalotti come Procuratore del Conte Guido, e di Antonia di lui Figliuola.

(3) Ammir. il G. Istor. de' Conti Guidi pag. 19. Ved. ancora il Villani.

(4) Ammir. l. c. pag. 17.

(5) Ammirat. il Giov. l. c. pag. 85. Potrebbe riferirsi molti altri simili esempj.

„ della Terra „. Fu allora che si mandò di sei in sei mesi un Cittadino di Firenze per Capitano e un'altro per Potestà a loro spese (1). Queste eran le maniere di quei tempi.

XXIII. Nel MCCCL. scrisse la Repubblica a *Giovanni e Giovan Francesco*, che Ramberto Conte di Ghiaggiuolo si duoleva che essi gli avessero occupato il Castello di *Radiracoli* verso Galeata: ordinò loro per questo di venir a Firenze a mostrar le ragioni di tale invasione (2). Nel MCCCLIII. Andrea di Filippozzo de' Bardi Signore del Contado del *Pozzo* e di *Vicorata* era in Bando del Comune per diversi delitti, e quest'ultimo Castello fu assalito dal *Conte Guido di Battisfolle*, che pur esso era in bando di Ribelle (3). Nello stesso Anno il *Conte Guido* trovasi in Bando di Testa e Confiscazione de' Beni, per condanna del Potestà di Firenze, e nel Bando vedonfi compresi Ugo e Bernardo di lui Figliuoli (4).

XXIV. Il solo Istrumento della Pace fissata tra *Giovanni Visconti Arcivescovo di Milano ed i Fiorentini* nel dì 10. Gennajo MCCCLIII., potrebbe somministrare un gran numero di fatti denotanti la violenza propria di quei tempi nel sottoporre i non Sudditi e le loro Terre ai Bandi e Ordinazioni del Comune. Le Convenzioni di tal Pace trovanfi nell' *Archivio delle Riformazioni*, e son riportate da *Cristiano Lünig* (5). Da queste si conosce essere stati in Bando di Ribelli *gli Ubertini*, i *Casali di Cortona*, *Pietro Saccone da Pietramala*, *Neri della Faggiuola*, *Ricciardo e Galeotto Conti di Modigliana*, *Ghino del Monte Marchese di Petriolo e di Civitella*, *Spino e Simone Conti di Romanina*, *Jacopo* e gli altri *Guazzalatri di Prato*. Tutti questi ed altri non sudditi de' Fiorentini, de' *Sanesi*, *Aretini*, *Pistojesi* si vedono incorfi ne' Bandi di quelle Città e dichiarati Ribelli. A molti di essi erano stati confiscati ed incamerati i lor Beni e do-

(1) Matteo Villani Lib. I. Cap. 43. p. m. 32. e 33. Ved. il Coppi negl' Annali di Sangimignano, e ancora quanto scrive il Ch. Cecina nelle sue Notizie di Volterra.

(2) Ammirat. l. c. pag. 61.

(3) Matteo Villani Lib. XI. Cap. 117.

(4) Ammirat. l. c. pag. 35. Villan. a quell' Anno.

(5) Codex Ital. Diplom. Tom. III. Sect. II. Claf. I. Cap. 3. n. 37. col. 1523. fino a col. 1558.

dominj. Deve necessariamente vedersi quell' Istrumento per restar persuasi della verità che da noi si sostiene (1).

XXV. Nel MCCCLV. sotto il dì 9. Gennajo il *Co. Bandini da Romena* fu condannato dal Potestà di Firenze come *Ribelle in pena della Testa e Confiscazione de' Beni*, per essere andato con Gente d'Armi sopra il Territorio di *Vicorata* attenente a *Francesco di Gieri de' Bardi*, e nel 19. febbrajo gli fu fatta la Grazia (2). Nel MCCCLXXIV. il *Conte Guido da Battifolle* è assoluto da ogni Bando-Condanna e Confiscazione, nel tempo stesso che la Reppub. compra da lui per 15000. Fiorini diversi Castelli, e dà al medesimo liberè & pleno jure *Barbischio, Moncione, e Pietravelsa* (3). Ognun vede sempre più da quale origine provenissero quelle Condanne, e Confiscazioni.

XXVI. Nel MCCCXC. il *Conte Guido e Neri Figliuoli del Conte Tancredi* occuparono la Fortezza di *Porciano*, e presero il *Conte Pietro* e il *Conte Deo* di lui Figliuolo. Essendosi dipoi fra loro pacificati, supplicarono tutti insieme la Signoria acciò non

(1) Un esempio possono esserne gli *Ubertini*, i *Pazzi*, i *Brandaglia*, i *Bartolani di Montauto*, de quali e di varj altri dicesti colon. 1534. „ Item quod „ prædicti restituantur ad omnia eorum bona, quæ per eos tenebantur tempore eorum expulsionis & rebellionis, quæ tenebantur per Comune Florentiæ vel Aretii ante MCCCXL. sine aliquo onere, vel solutione pecuniæ.

„ Item quod Castra, & Terræ quælibet Rev. D. Buosi de Ubertinis Episcopi Aretini & suorum consortium, sint exemptæ, & liberæ, & eam exemptionem, & immunitatem habeant in Comuni Florentiæ & Aretii, quæ eidem Episcopo, & consortibus permissa fuit tempore *Pacis contractæ inter Comune Florentiæ, & ipsos Ubertinos*. „ Item quod omnia Castra, & loca dicti Episcopatus de præsentibus decisa & possessa per ipsum D. Episcopum, absoluta & libera & exempta remaneant ab omni Persona, Collegio, & Universitate, & quod omnis Jurisdictio Civilis, & Criminalis ad ipsum Episcopum seu Episcopatum spectet, & quæ ab ipso non teneantur ad presens, & maxime in Castris *Civitella, Cennina, Sanleonini, & Cacciani* positæ in Valle Ambre, & in Castris Giogatorii, & Ortigniani positæ in Partibus Casentini, & in Castro Rasinæ, omnes utilitates, & proventus recipiantur a Comuni Florent. idest in illis locis, quæ per Comune tenentur, & per Comune Aretii quæ tenentur, ad ipsum perveniant.

(2) Ammir. il Giov. Istor. de' Conti Guidi pag. 61.

(3) Ammir. il Giov. l. c. pag. 36. il quale sempre si riferisce alle Cartapecore delle Riformagioni.

non si formalizzasse di questi rumori e non ne facesse processo. Ma il Comune volle che andassero in Firenze a confermare la Pace (1).

XXVII. Nel MCD. fra le molte Persone condannate dal Potestà di Firenze, si vedono il *Conte Guido e Pietro da Bagno*, ed il *Conte Ricciardo da Modigliana*, siccome dall' Istoria del *Rucellai* osservò *Scipione Ammirato* [2]. Il *Conte Roberto da Poppi*, i *Conti di Bagno, di Palagio, di Battifolle* furon condannati come Ribelli avendo seguitate le parti del *Duca di Milano*. Nel MCDV. alcuni *Uomini di Guardistallo* non avendo pagati i Pascoli nel *Piombinese*, poteva crederfi che quando vi capitassero dovessero essere astretti a tali pagamenti. Il Comune scrisse perciò a *Donna Paola Colonna Signora di Piombino*, esser cosa assai disdicevole che i Sudditi de' Fiorentini fossero esuli dai Dominj della medesima, e che perciò non gli molesti „ Cum autem sub obedientiam nostram venerint, deforme sit „ quod nostri Subditi inter vestros exules numerentur [3].

XXVIII. Avanti l'acquisto di Pisa e nel tempo della medesima guerra, si consideravano come Sudditi tutti i Pisani, e ne abbiamo un riscontro da una Lettera referita da *Scipione Ammirato* del MCDV. ove dice „ Appresso che nella risposta che „ a' Pisani si faceva, si tenesse il costume di coloro i quali scri- „ vono ai lor Sudditi, facendo in capo della Lettera. *I Sigg. „ Priori d'Arte e Gonfaloniere di Giustizia del Popolo e Comu- „ ne di Firenze*: e nella soprascritta „ *Agli Anziani della nostra „ Città di Pisa* [4] „. Molte sentenze e condanne trovansi in tal proposito registrate in diversi Codici della celebre Libreria *Stroziana* [5] e specialmente in un Codice di Spogli fatti dal  
Se-

(1) Ammir. l. c. pag. 58. e 59.

(2) Ammirat. il Giov. l. c. pag. 25.

(3) Sommar. Ann. MCDV. ove riportasi il Documento estratto dall' Archivio delle Riformagioni. Ved. pag. 154.

(4) Ammirat. Ist. Fior. Lib. XVII. Ann. MCDV. pag. 919.

(5). Può vedersi il Cod. II. num. 1231.

contenente molti Spogli de' Libri degli Ufiziali di Torre, di Deliberazioni e Incorporazioni fatte degli Ufiziali de' Ribelli. Così pure il Cod. K. n. 1209. il quale comprende uno spoglio de' Libri de' Dieci di Balta e altri Ufiziali di Guerra. Lo stesso può dirsi di altri Codici di quella famosa Biblioteca.

*Senator Carlo Strozzi* [1]. Da questo solo potrei riferirne moltissime dimostranti il barbaro costume di cui si tratta. Non deve ometterfi particolarmente la Condanna data da *Raimondino del Fiesco Potestà di Firenze* nel 21. febbrajo MCDVI. contro *Lotto e Priamo Gambacorti, Antonio Rosso de' Lanfranchi, Giovanni e Bindo delle Brache, Pietro Agliata* „ omnes de Civitate Pisarum Rebelles & Inimicos Civitatis Florentiae „. I Gambacorti non avevano commesso altro Delitto se non l'aver riacquistato per i Pisani i *Castelli di Cascina e Ponte di Sacco*, *Pietro Agliata* il *Castello di Palaia*, ed altri quello di *Marti*. I loro misfatti si riducevano ad aver voluto condurre in soccorso della lor Patria il *Conte Guido da Bagno* ed altra gente d'Arme, e ordinata la maniera di condurre con alcune galee e navigli, grano e vettovaglie in Pisa. Questi furono i motivi per i quali vedonsi condannati in Bando della Testa e Confiscazione de' loro Beni [2]. I Capitoli fatti con *Giovanni Gambacorti* nel dì 3. di Ottobre MCDVI., dimostrano essere stato convenuto avanti d'entrare in Pisa, che essi fossero liberi da ogni Bando e condanna del Comune di Firenze [3]. Ma pure i Pisani cominciavano da quel Contratto istesso ad esser Sudditi, e tale Istrumento si fece apposta per fissare e determinare la loro subjezione [4].

XXIX. Nel MCDXII. il *Conte Ricciardo* essendo in Bagno „ supplica la Signoria di aver grazia di più condannagioni fatti in diversi tempi dal Potestà e Capitani del Popolo di Firenze

Qq q

„ renze

(1) Nella Libreria Stroziana Cod. L. n. 1210. pag. 121. r. Questo ha per titolo „ Spogli di sentenze Criminali „ antiche cominciando dal MCCCXL. „ in circa e sono per conto di Stato „ chi cercò mutarlo o perturbarlo, e „ contro a chi tentò di far separare „ dalla devozione del Comune di Firenze Città o luogo alcuno „. Ognun vede che io potrei addurre quanti fatti si volesse per dimostrare la violenza praticata dai Fiorentini a

riguardo delle Condanne sopra i Territori posti fuor del loro Dominio.

(2) Cod. cit. cart. 121. r. e 122.

(3) Ammirat. Istor. Fior. Lib. XVII. pag. 931. Si vedano quei Capitoli nel fine dell'Istoria che va sotto nome del Marangoni nella Continuazione Fiorent. degli Scrittori Italici fatta dal Ch. Sig. Manni.

(4) Ved. sopr. per grazia Part. II. Artic. I. §. XXIX.

„ renze, e in particolare il MCCCXCIX. e MCDII. de' Beni „ e della vita [1] „. Nel MCDIX. essendo stato ucciso *Pietro Conte d'Urbech*, i Fiorentini presero la cura di farne processo, e di punire il delitto [2]. E siccome fecesi di poi controversia sopra la successione in quella Signoria ed *agitossi la Lite avanti il Comune di Firenze*, così trovansi i Consigli di *Paolo Castrense*, *Giovanni da Imola*, *Gio. Bandini*, e *Filippo Corsini*, i quali scrissero in favore di *Giovan Fortuna* contro il *Conte Neri* suo Fratello.

XXX. Le Ordinazioni dello Statuto Fiorentino del MCDXV. dimostrano chiaramente il nostro assunto, vedendosi da varie parti del medesimo, che si consideravano talora *come Ribelli i non Sudditi*. Specialmente è osservabile la Rub. LXXXIV. (3) del Lib. III. nella quale prescrive la pena contro quelli che declinano la Giurisdizione del Comune, e per assicurarli meglio, questa si estende a tutti i loro congiunti (4), ancora che non fossero Sudditi. „ Et ipsi & dicti conjuncti etiam fuerint Foren- „ ses vel aliter non suppositi Communi Florentiae, tanquam „ Rebelles, & Proditores & tanquam Condemnati de Crimine „ laesa Majestatis habeantur & declarentur, & in perpetuum „ tam ipsi quam eorum Bona & Descendentes habeantur „. Affai notabili sono in tal proposito varie altre Parti dello stesso Lib. III., poiche in molti luoghi si vedono le Ordinazioni del Comune estendersi fuori del Territorio e contro i non Sudditi.

XXXI.

(1) Ammirat. l. c. pag. 25.

(2) Ammirat. Ist. de Conti Guidi pag. 59. Le Condanne date in tale occasione si enunciano nel *Codice Stroziano* L. sopracitato a pag. 184. r., da cui si vede che il dì 2. Dicembre MCDIX. furono condannati in 1000. lire Antonio di Ghino e Bandino di Giovanni del Conte Guido Alberto di Modigliana, per essersi trovati all' Omicidio, ed aver voluto occupare il Castello di Urbech. Questi furono an-

cora ritenuti Prigioni nelle Stinche. Guidone di Paolino, Ugolino d'Andrea furono condannati alla forca, e fu eseguita la sentenza nel 30. Ottobre.

(3) Poena declinantis Jurisdictionem Communis Florentiae.

(4) Ivi „ Et si conjuncti non potuerint „ personaliter haberi, capiantur, eorum bona destruantur & vendantur „. Debbono onninamente vedersi queste e simili rubriche.

XXXI. Nel MCDXXV. sotto il dì 22. Dicembre fu posta la Taglia secondo le Ordinazioni del Comune a *Niccolò Piccinino*, *Alberico de' Conti di Cuneo*, *Azzo de' Conti di Romeno*, e ad altri per averli o vivi o morti, e furon fatti dipingere attaccati per un piede nella Piazza de' Priori. Ometto, come ognun può credere, moltissimi altri Fatti significanti questo stesso carattere di fiera propria di quei tempi.

XXXII. Ma in mezzo alla considerazione degli effetti di tanta violenza, chi potrà mai credere che tutti quelli, *i quali si dissero Ribelli fossero Sudditi del Comune*, e chi potrà pensare che tutti i Castelli e Territorj sopra i quali il Comune esercitò tanti Diritti supremi non appartenessero indipendentemente dal medesimo agli *Ubalдини*, *Ubertini*, *Marchesi del Monte*, *Malaspina*, *Casali*, *Guazzalotri* e a tant' altri che di sopra abbiamo nominati? Chi potrebbe immaginare che i *Conti Guidi* non dominassero per lunga successione di Secoli una vasta estensione di Paesi nella Toscana (1)? Quando il *Duca d'Atene* volle ratificare fuori del Dominio, *la renunzia del Principato* (2), fu dalla gente del *Conte Simone da Battifolle* e dei *Sanesi* accompa-

Q992

gna-

(1) Guido Guerra fu chiamato da Ottone di Frisinga *de Gest. Frid. Lib. II. Cap. 3.* il più ricco Signore della Toscana. Debbono in questo luogo osservarsi i Diplomi Imperiali attenenti a questa Famiglia, e in specie quello di Federigo II. ove si conferma loro il Dominio di moltissimi Castelli. Questo si riferisce dal *Ch. Lami* nelle Aggiunte al *Cronic. degl'Imperatori di Leone Urbevetan.* Diversi altri son riferiti da *Cno. Lunig*, dal *Dumont*, dal *Muratori* ed altri celebri Compilatori di antiche memorie. I *Conti Guidi* ebbero per loro Vicarj e Giudicanti i più Nobili Aretini e Fiorentini. Nel MCCXLII. il Conte Guido cred per suo Commissario Orlando degli *Albergotti* di Arezzo, Federigo Testa, ed altri di Famiglie le più insigni. Vedasi *Ammirat. Istor.*

dei *Conti Guidi* pag. 34. Il Conte Guido da Battifolle nel MCCCXVI. fu dal Re Roberto costituito in Firenze per suo Vicario „ di cui come „ alcuni i quali non amavano la Signoria del Re non si contentassero, non „ ardirono però, come racconta il „ Villani, di contrastare alla sua venuta in Firenze, essendo il Conte „ sì Guelfo e sì potente Vicario. E „ in vero si cacciò allora il Bargello „ e mutossi lo Stato della Città con „ maravigliosa quiete „ Vedasi *Ammirat. il Vecchio nell'Istor. dei Conti Guidi* pag. 30.

(2) *Gio. Villani Lib. XII. Cap. 16. p. m. 823.* Ognun conosce che io tralascio sempre molti fatti i quali suppongo conosciuti perche tutte le nostre Istorie li riferiscono in abbondanza e copiosamente molti altri Scrittori.

gnato a *Poppi Castello dei Conti Guidi* ,, e là fatta la retificazione promessa passò per Romagna a Bologna (1) ,, . Nella libertà, l'Indipendenza, e Supremazia dei Conti Guidi può aver bisogno di prova : lo ne chiamo in Testimoni tutti i nostri Istori (2) , tutte le memorie , tutti gli antichi Documenti , e in specie l'Archivio dei Conti che ancor di presente conservasi nelle Riformagioni.

XXXIII. E in vero per impugnare che *non fossero Sudditi della Repubblica tanti che incorsero nel Bando di Ribelli e furono giudicati, condannati, assoluti secondo le Leggi e le Ordinazioni del Comune* , è necessario uno sforzo per chiuder gli occhi sopra una immensità di Monumenti che lo dimostrano , e conviene lasciarsi strascinare dai pregiudizi volgari , e spiegar con l'idee della regolarità presente gli affari successi ne' secoli trapassati (3) . Bisogna non curare le Disposizioni dello Statuto Fiorentino (4) e di tante altre Leggi , e non si referir mai ai nostri antichi Espositori , dai quali s'impara , e specialmente da *Bartolo* che *Ribelli si dicevano e come tali si condannavano ancora i non Sudditi* . Così egli nota nel suo Trattato *Qui sint Rebelles* ,, nam competit etiam his qui non consueverunt esse sub ,, obedientia , qui indixerunt nobis bellum vel nos eis (5) ,, .

XXXIV. Che se ancora per breve tempo vorremo considerar l'origine di pratiche tanto barbare , conosceremo a fondo che queste derivarono dalle stravolte massime dei Governi , e della potenza dei Fiorentini superiore a quella dei piccoli Signori del Contado , ed in particolar modo dall'intralciamiento delle Giurisdizioni e dei Diritti per cui talora appena sapevasi a chi spettassero (6) , mentre il Dominio dei Castelli e Terri-

torj

(1) Gio. Villani Lib. XII. Cap. 16. pag. 823. Ammirat. l. c. pag. 37.

(2) Vedasi particolarmente l'Istoria che i due Ammirati scrissero di questa Famiglia.

(3) Ved. sopr. Part. V. Art. I. §. IX. X. XI.

(4) Sopr. in questo Art. §. XXX.

(5) Opp. Tom. ult. pag. 890. \*

(6) L' Ammirat. il Giov. nelle Not. all' Ist. dei Conti Guidi ne somministra varie riprove, e tra queste la seguente a pag. 43. ,, Nel MCCCLXX. il Conte Ruberto non solo in nome proprio, ma come erede del Conte Marcovaldo fa presentare a 24 di Giu-



tosj spesso era diviso in varie parti, siccome altrove abbiamo osservato (1). Deve perciò fissarsi che quanto è certo ed indubitato secondo i principj del Diritto Romano e secondo gli usi presenti, che „ non possono aver luogo i termini di ribellione fra „ Persone libere e indipendenti, e fra le quali non vi è subjezio-

„ Giugno il Palio in Firenze, il che  
 „ fa anche il 71. 72. 73., & 74.  
 „ nel qual Anno perche molti Sud-  
 „ diti dei Conti Ruberto, & Carlo  
 „ abitavano nelle Case dei Poderi me-  
 „ desimi Conti posti nella Curia di  
 „ Romena, la qual era Contado di  
 „ Firenze, & molti di quei di Ro-  
 „ mena abitavano in quelle de Pode-  
 „ ri delle Curie dei Castelli di Poppi  
 „ di Pratovecchio, di Castel Castagna-  
 „ jo, del Borgo alla Collina, di Bat-  
 „ tifolle, & altri Castelli de' Conti,  
 „ il che era cagione, che nasceva dif-  
 „ ferenza tra gli uni & gli altri dei  
 „ confini, si rimettono per terminar-  
 „ la in Lionardo di Bindo Ferrucci,  
 „ in Piero di Cacciantino de' Gherar-  
 „ dini, e in Domenico di Berto Ugo-  
 „ lini, i quali come arbitri lodano a  
 „ 30. di Marzo: Che i sudditi de' Con-  
 „ ti che abitano nella Curia di Rome-  
 „ na restino sudditi dei Conti, ma che  
 „ in quanto alla Giustizia, riconoschi-  
 „ no il Comun di Firenze; & che  
 „ quelli di Romena, che abitano nel-  
 „ le case de' Poderi delle Curie dei  
 „ Castelli sottoposti a' Conti, siano  
 „ sudditi dei Fiorentini, ma che in  
 „ quanto alla giustizia riconoschino  
 „ i Conti, come si vedrà in parlan-  
 „ do de' Figliuoli del Conte Ruberto.  
 (1) Part. I. Artic. V. §. 7. e 8. quando  
 si parlò dei Pisani. Il Conte Guido  
 concede „ Medietatem integram de in-  
 „ tegra portione de Castello qui voca-  
 „ tur Campiano „ Ammirat. pag. 3.  
 dell' Ist. de' Conti Guidi.

Vedesi da una Cartapecora dell' Ar-  
 chivio delle Riformagioni che il Con-  
 te Guido Guerra dona ai Sanesi „ in-

„ tegram octavam partem montis qui  
 „ dicitur Bonizi sito in valle Martu-  
 „ ri „ Vedasi il Malevolti Ist. di  
 Siena cart. 30.

Il Conte Guido Guerra essendosi di-  
 viso con il Conte Ruggiero suo Fratello,  
 gli concede la metà di Dovadola,  
 Monteaguto, la metà di Monte Pao-  
 lo, la metà di Musigliuolo, la metà  
 di Monte Bonaro, la metà di Tredo-  
 zio, e di Castel della Valle. Gli ac-  
 corda di più la quarta parte della Roc-  
 ca di Bagno, la quarta parte di Cor-  
 zano, la quarta parte di Fontechiusa,  
 la quarta parte di Verghereto, la me-  
 tà degli Uomini, Coloni, e Fedeli dei  
 medesimi Luoghi. Ved. Ammir. l. c.  
 p. 67.

Il Conte Tegrino del Conte Gui-  
 do comprò l'ottava parte di Premil-  
 cuore da Sanguigno, di Dubdolo dei  
 Rochi. Ammirat. l. c. pag. 52.

Il Conte Tegrino del Conte Gui-  
 do Guerra per un Contratto stipula-  
 to in Firenze nella Casa dei Galigai,  
 vende al Comune la quarta parte del  
 Castello e Distretto di Monte Guar-  
 co, e la quarta parte di Montemurlo  
 Ammirat. pag. 53.

Il Conte Guido del Conte Marco-  
 valdo vendè un'altra quarta parte del  
 medesimo Castello, e volle cedere an-  
 cora la sua parte di Giurisdizione, e  
 del mero e misto Impero. Ratificò il  
 Contratto la Contessa Agnesina, ed  
 altri della Famiglia. Ammirat. pag. 67.

Il Conte Guido Novello vendè ai Fio-  
 rentini la quarta parte del Palazzo vec-  
 chio di Empoli, tutti gli Uomini e  
 Fedeli e loro Rendite, la quarta par-  
 te del Castello, Cassero, e Torre di  
 Vi-

„ zione dell' une all' altre (1) „ altrettanto è infallibile che tali proposizioni non han luogo nel caso nostro e in riguardo ai tempi dei quali si parla, in cui o non s'intendevano o non volevano intendersi. Le cose da noi indicate fan conoscere che promiscuamente si dichiaravano Ribelli tanto i Sudditi quanto i non sudditi, e in specie quando trattavasi de i Confederati, e dei vicini Signori di poca potenza.

XXXV. Da ciò si raccoglie che quelle Sentenze per le quali talora i Gherardeschi incorsero nei Bandi della Repubblica, e furon posti nel numero dei Ribelli, e particolarmente la Sentenza del MCDLXI. (2), non possono somministrare argomento per crederli Sudditi. Così pure l'assoluzione dai Bandi, la liberazione dalle Taglie ed altri simili Fatti debbono intendersi secondo le qualità concesse ai tempi nei quali accaddero, e secondo la maniera con cui allora si pensava (3). Il Diritto di assolvere e di condannare certamente proviene dalla Suprema autorità, siccome osserva il Sig. Difensore contrario (4), ma tali riflessi han luogo secondo l'usi presenti, e non già secondo le violente maniere dei tempi trascorsi.

XXXVI. In questo aspetto vedasi quale opposizione possano fare contro la Supremazia dei Conti, le due Lettere scritte nel MCDVI. dai Dieci di Balìa ad Ubaldino Guasconi in tempo che questi era Capitano delle Armi dei Fiorentini quando avevano la Guardia e la Custodia e non il Dominio sopra Volterra

Vinci, la quarta parte di Colle Bonzi, la quarta parte di Collepegio, e la quarta parte di Musignano, vendendo insieme altrettante rate di Dominio e Giurisdizione, e dei Passaggi, e delle Gabelle. Ammirat. pag. 16.

Il Conte Malatesta del Conte Carlo da Doyadola avendo per indiviso certe parti di Dominio con il Comune, essendo nate alcune discordie per aver messo certo Dazio nella Villa di Musignano, si accordò a toglierlo ad insinuazione di Bardo Rittase, ed Alessio Baldovinetti inviatisi nel MCDI.

dalla Repubblica. Tralascio moltissimi altri fatti di cui tutte l' Istorie son ripiene.

(1) Scrittur. Contrar. III. §. *Dunque*.

(2) Sommar. An. MCDLXI.

(3) Sopr. Part. V. Artic. I. §. VII. e VIII.

(4) Scrittur. Contrar. III. §. *Si riduco no ad esistenza*. Ivi „ Il qual Gius „ d' assolvere essendo correlativo a „ quello di condannare, siccome questo, così quello importa una certa „ sottoposizione dei Signori Conti alla Repubblica Fiorentina. Ved. sopra Part. II. Artic. V. §. 12.

terra (1). In esse si parla della Ribellione dei Conti, dei Bandi, Condanne, e assoluzioni date loro. Ma chi non vede tutto ciò essere un affare di violenza, il quale riguardò soltanto il *Conte Giovanni e i suoi Fratelli*, e non già i *Conti Arrigo e Gabriello, Vincistao, Lorenzo, Bernabò*, Signori di *Castagneto, Bolgheri, Segalari* e degli altri Territorj (2)?

XXXVII. Tali Bandi con quanta facilità si davano, con altrettanta suolevano togliersi e non curarsi. Così vediamo dopo quelle Lettere sì forti, dalle quali pare che la Famiglia andasse in rovina, lo stesso *Conte Niccolò*, lo stesso *Conte Giovanni*, ed i suoi Fratelli *Francesco, Piero, e Jacopo* essere quietamente al possesso del loro Castello di Donoratico nell'Anno dopo o sia nel MCDVII., ed esercitarvi tutti quei Supremi Diritti che noi abbiamo esposti in altra occorrenza (3). Queste Verità che noi andiamo difendendo, sempre più ci persuadono che per dar corpo a quelle immagini di cose contrarie, è necessario non intendere il linguaggio di quei tempi, ed è necessario altresì l'impugnare l'evidenza la più luminosa che risulta dalla considerazione dei Fatti da noi esposti.

XXXVIII.

(1) Queste lettere sono nell' Archivio delle Riformazioni. Nella prima del 23. Ottobre MCDVI. si dice che il *Conte Giovanni* dia nelle mani di Ubaldo Guasconi il Castello di Bibbona e di Donoratico o altra Fortezza che tenesse, e sia libero ed assoluto di tutti i malefici, e cose commesse, e siano liberi i di lui Fratelli i quali erano arrestati, e possano avere Beni e frutto de' Beni loro, siccome avevano avanti che si ribellassero. Si vuole che il *Conte Giovanni* prometta di non abitare dentro le cinquanta miglia da Pisa, ed altre simili cose.

L'altra Lettera del 29. Ottobre contiene che erano state occupate le Fortezze di Bibbona e di Donoratico e che il *Conte Giovanni* abbia tempo fino al dì 15. di Novembre: „ e „ essere fuori delle cinquanta miglia „ di lunge ai Confini del Terreno di

„ Pisa, notificandoli che ogni volta „ esso rompesse i Confini s'intenda „ essere Ribello e tutti i Beni suoi „ e dei Fratelli saranno confiscati al „ Comune, e dalle cose per lui commesse, o per altri che con lui fosse „ stato per in fino al dì rimanesti con „ lui d'accordo, vogliamo non si possa per alcun tempo, o per alcuna „ persona conoscere. Il *Conte Niccolajo*, o il Fratello, che ai costi presi, „ vogliamo che rilasci, pigliando „ damento da loro per buoni malle- „ vadori, che non si partiranno di „ Volterra senza licenza. E così se „ altro non ti fosse scritto non gli „ lasciare partire. Data in Firenze a „ dì 29. di Ottobre MCDVI. „

(2) Ved. Sommar. An. MCDV. pag. 154. 160. 161. 162.

(3) Part. V. Artic. I. §. 72. e seg.

XXXVIII. Le cose dunque da noi descritte dimostrano in una maniera certa e precisa che non ostante lo *Statuto*, le *Sentenze di Campiglia*, le *Condanne di ribellione*, rimasero i Signori della Gherardesca nella loro Supremazia (1), in quei termini di Libertà e Indipendenza fissati col Patto di Accomandigia (2).

## A R T I C. IV.

CONTINUAZIONE DEL DOMINIO DEI CONTI BENCHE SUDDITI  
RIGUARDO AL LORO DOMICILIO E BENCHE PADRONI DI  
UN PICCOLO TERRITORIO.

I. IL Ch. Signor Difensore Contratio siccome ha sostenuta la subiezione della Contea deducendone argomento dalla subiezione dei Conti considerati come Cittadini Pisani (3), così pare che dall'essere i Gherardeschi da gran tempo domiciliati in Firenze, voglia dedurre qualche ragione a favore del Principato di cui son Sudditi. La picciolezza ancora del loro Territorio a confine gli somministra qualche pretesto per immaginare la dipendenza del medesimo. Ma nè l'uno nè l'altro motivo può secondo le regole del giusto, offendere in alcun modo la Supremazia dei Conti, dovendo in tutti i casi il Patto d'Accomandigia servir di regola per chiarire ogni difficoltà la quale potesse inforgere.

II. Dovendosi discutere questa parte, è necessario l'osservare qualche preliminarmente, che le Persone dei Conti e dei loro Sudditi, essendo nella Contea, debbono considerarsi come in luogo di sicurezza. Noi abbiain provato diffusamente che il Territorio appartenne loro da antichissimi tempi (4), che lo con-

(1) Sopr. Part. I. Art. I. II. III. Part. IV. Artic. I. e II.

(2) Sopr. Part. II. Artic. III. IV. e V. Part. IV. Artic. I. e II.

(3) Scrittur. Contr. I. § E di fatto. Così ancora nella Scritt. Contr. III.

(4) Part. I. Artic. I. II. III.

servarono sempre come proprio (1), che in riguardo al Dominio Granducale si considerò come Estero (2). Questi e simili Fatti chiaramente stabiliscono, che fuori dei termini dell'Accomandigia non può estendersi nella Contea Giurisdizione alcuna di Magistrature straniere (3). La Potestà e Giurisdizione sono inerenti al Territorio, a tutte le sue parti, e a tutte le cose, e Persone ivi comprese (4). I Confini dell'autorità son determinati dai Confini del Territorio medesimo (5), e gli atti Supremi esercitati fuori di esso, qualora non siano praticati di consenso e volontà del Padrone del Territorio estero, dovrà sempre dirsi che siano ingiusti (6).

III. Questi sono principj elementarj di Legge Naturale i quali non debbono trovare alcun contraddittore, e questi medesimi dimostrano in una maniera infallibile che i Conti stando nel Territorio loro, son da reputarsi come Padroni, e a tal riguardo inviolabili sono le loro Persone quanto sono inviolabili le obbligazioni risultanti dalle Leggi di Natura. Noi abbiain già posto in chiarissima luce la differenza somma fra i *Sudditi* ed i *Raccomandati*, nè dobbiamo fuor di proposito ritefferne gli argomenti (7) per concludere con la scorta d'innumerabili riprove (8), di cento e cento confessioni della Repubblica e del Principato (9), e secondo il Giudizio del Clarissimo Consiglio di Pratica, che i Gherardeschi „ sebbene pagano il Cen-

Rrr

„ so-

(1) Part. II. Artic. III. IV. e V. Part. III. Artic. I. II. III.

(2) Part. III. Artic. III. IV. V.

(3) Ved. Sopr. Part. III. Artic. I. II. III. IV. ec.

(4) Arrig. Coccejo Exercit. Curiosar. Vol. I. Disp. LIV. de Fundata in Territorio & plurium locorum concurrente Potestate Tit. II. n. 1. Ivi „ Po-  
„ testatem ac Jurisdictionem . . . in-  
„ hærere ipsi Territorio omnibusque  
„ ejus partibus tralatitium est atque  
„ vulgatissimum pag. 686.

(5) Così relativamente all'equità del

Testo nella L. 1. §. 1. ff. de Offic. Praef. Urb. i nostri antichi Espositori. Ved. Gaill. Observ. Lib. II. Obs. 62.

(6) Così Giacone Conf. Lib. I. Conf. 146. n. 40. ed altri presso Kaichen de Jur. Territor. Cap. IV. n. 27. e nel Trattat. de Jur. Super. Cap. III. n. 119. Ved. oltre gli altri Samuello Stryckio Opusculor. Tom. II. Disp. II. Cap. I. n. 14.

(7) Part. II. Artic. IV. §. XVI. e seg.

(8) Ved. sopr. Part. II. Artic. III. IV. e V. Ved. Part. IV. e V.

(9) Part. III. Artic. I. II. III. IV. V.

„ so ed offeriscono il Palio, e fanno altre cose in segno di  
 „ Maggiorità, nientedimeno rimangono liberi sotto la Prote-  
 „ zione del Principe più potente.... anzi da una Relazione  
 „ dei Signori Otto.... si vede che sono Padroni come prima  
 „ dei loro Castelli (1) „. In tal guisa i *Marchesi Malaspina*,  
 i *Casali*, gl' *Appiani*, gli *Alidosi*, i *Manfredi*, i *Signori di Mon-*  
*teselero*, di *Palestrina*, di *Urbino*, di *Fuligno* ec. non furon  
 Sudditi ma Raccomandati del Comune di Firenze (2).

IV. Da questo si arguisce che se altre volte per le disgraziate occorrenze dei tempi, tali regole non furono curate (3), dal manifesto disprezzo delle Leggi di Natura praticato in altre stagioni, non dovrà trarsi argomento per seguitare a disprezzarle. Se le Persone dei Conti e dei loro Sudditi, non furono sicure nella Contea, ma talora soggette ai Bandi di Ribellione, e alla prepotenza delle Magistrature, ciò dipendeva dall'abuso della forza e dava luogo alle preghiere della Famiglia per non soggiacere agli effetti di tanta violenza (4). Ognun conosce per le cose da noi descritte (5), che niun conto tenevasi dei Territorj, e dovunque prevalesse la forza, ivi praticavasi senza riguardo ogn'atto di Dominio e di superiore Potenza. I Governi che sono ordinati ad ampliarsi non conoscono alcuna misura, nè possono ottenere il loro fine senza far uso della forza in danno di quelli che la risentano. Era usuale in quei tempi turbolenti il perseguitare, l'arrestare, l'uccidere in ogni luogo, ove la forza non era respinta dalla forza, chiunque incorreva nei Bandi e aveva la Taglia dal Comune: cento esempi vi sono di sì barbaro costume repugnante ad ogni principio di Umanità (6). Provenivano dalla medesima origine altre pratiche  
 fra-

(1) Sommar. Ann. MDCEIV. Ved. sopra. ampiamente Part. II. Artic. IV. §. XV. ed altrove.

(2) Part. II. Artic. V.

(3) Part. V. Artic. I. II. e III.

(4) Part. V. Artic. II. e III.

(5) Part. V. Artic. III.

(6) Oltre molti Stryckio Opusc. Tom. II. Diff. I. Cap. III. n. 195. „ Unde sequitur Extraneum occidentem „ Bannitum extra Territorium a po- „ na ordinaria homicidii liberum non „ esse, quod Bannum distantes cui- „ cumque etiam facultatem occiden- „ di

stravaganti, delle quali lungo farebbe il parlare, e quella in specie di sottoporre alle Gravezze i Beni che i Cittadini possedevano fuori del Territorio: la Provvisione del MCDXXVII. lo dimostra in una maniera niente equivoca (1).

V. Danque deve passar per certo che senza voler ricondurre a noi sì fiere costumanze, i Conti e i loro Sudditi non possono se non che riguardarsi come *Liberi nella Contea secondo i termini convenuti nell' Accomandigia*, che è quanto dire secondo la Fede pubblica, la quale assicurando ai Gherardeschi il loro Dominio, assicura parimente la Persona Pubblica dai medesimi sostenuta o sia quella con cui quel Territorio si governa.

VI. Ma l'esser Padrone ed il sostenere in quello la Persona d'Imperante, non toglie già che nel tempo stesso e ad altri riguardi, tal persona medesima possa vestirsi di altro carattere e sostenere una persona diversa in qualità di certa dipendenza. In tal guisa i *Marchesi del Monre* furon sempre Padroni del loro Dominj, furon raccomandati della Corona Toscana (2), e insieme Vassalli dell' Imperio (3). Così i *Marchesi Malaspina* furono in Accomandigia della *Rep. di Firenze* (4), dei *Duchi di Milano* (5), dei *Re di Sardegna* e furono sempre

Rrr 2

Feu-

„ di Bannitum dederunt „ e al num. 198. „ Quamvis enim parere ipsis possent intra eorum Territorium, sic „ tamen illud egresso, absurda ista obedientia patrocinari haud potest, dum „ mandatum eorum se non porrigebat extra Territorium.

(1) Questa riportasi dal Dottissimo Autore del Trattato sopra la Decima Tom. I. p. 214. Ivi „ Reduci & scribi facere teneantur omnia & singula Bona immobilia, rustica, & Urbana... & quaecumque Mercantias & Traffica & alia quaecumque Bona & Jura, & omnem substantiam ubicumque tam intra quam extra Territorium Comunis Florentiae & in quacumque Mundi parte existentia quocumque jure pertinentia ad aliquem Civem Florentinum.

(2) Accomandigie del MCCCXCVI. MCDXXIV. ed altre rinnovate dal Granduca Cosimo III. Ved. Soldan. Ist. di Passig. Lib. III. da p. 96. a p. 105.

(3) Diplomi di Federigo I. Arrigo VII. Carlo IV. riferiti nel Diploma dell' Imp. Leopoldo che riportasi dal Gh. P. Soldani l. c. p. 106. e 107.

(4) Le Famiglie dei Marchesi di Mulazzo, di Madrignano, di Filattiera, di Malgrate, di Treschietto e varie altre, furono in Accomandigia come vedesi dagli Atti dell' Archivio delle Riformazioni assai copiosamente.

(5) Di alcuni Patti di Accomandigia con i Visconti può vedersi una mia Allegazione „ Ad Sacram Caesaream Majestatem &c. Expositio humill. rationum „ pro Manfredo V. Marchione Filasteriae „

Feudatarj Imperiali (1). Trascurando altri esempi, ognun conosce la diversità di queste condizioni riconcentrate in una sola persona, senzache i Diritti di una turbino i Diritti dell'altra Potenza. Gli stessi Signori della Gherardesca riunirono insieme la Qualità di *Raccomandati alla Repubblica* per la loro Capitolazione del MCDV. (2), e la qualità di *Raccomandati all'Imperio* come lo dimostra il Diploma di Protezione e Salvaguardia che l'*Imperator Carlo V.* concesse nel MDXXIX. al *Conte Simone* (3).

VII. Bene inteso il valore di questi caratteri differenti, è facile il derivarne le conseguenze che son di giustizia. La Qualità di Raccomandato non somministra alcuna ragione sopra le Persone e le Cose del Territorio se non a misura dei patti (4), quando la Qualità di Vassallo nei Feudi Imperiali, spesso basta perche di questi si possa prendere cognizione, ed introdurre i provvedimenti giudicati necessary. Ed è ben chiaro fra noi che il Superiore nell'Accomandigia non può sopra le Persone dei Raccomandati, abitanti nei loro Dominj, quanto può sopra le medesime l'altissimo Signore dei Feudi.

VIII. L'esser Padrone di un Territorio ed il sostener in esso la *Qualità d'Imperante*, non fa che la *Persona istessa non possa ritenere altre qualità che la rendano dipendente, e ancor Suddita di un'altra Potenza*. Molti Raccomandati della Repubblica Fiorentina erano nel tempo medesimo Sudditi nei Paesi ove piaceva loro di collocare il Domicilio. I *Colonna* avendo sotto la Protezione dei Fiorentini la *Città di Palestrina* (5), non cessarono di esser Sudditi del Pontefice dimorando negli Stati della Chiesa. I *Fieschi Signori di Lavagna*, i *Grimaldi Signori di Monaco* (6) Raccomandati del nostro Comune, proseguirono

(1) Molti Diplomi concessero a questa Nobilissima Famiglia Federigo I. e II. e gl'altri continuamente fino al presente. Alcuni di essi son riferiti da Cristiano Lunig., e molti son riferiti nel Codice Diplomatico annesso alla so-

praticata Allegazione.

(2) Somm. An. MCDV. p. 155.

(3) Sommar. An. MDXXIX. p. 227.

(4) Sommar. An. MCDV. p. 155.

(5) Ved. sopr. Part. II. Artic. V.

(6) Ved. sopr. Part. II. Artic. V.



sono ad esser Sudditi della Repubblica di Genova, se abitarono nel Dominio della medesima. Lo stesso potrebbe dirsi di quant' altri Principi e Signori dominanti nelle Terre Raccomandate ai Fiorentini che ebbero il Domicilio in altri Stati.

IX. Da queste e somiglianti considerazioni desumesi la diversità manifestissima tra la Condizione di *Raccomandato di una Potenza* e la *Condizione di Suddito di un'altra*, le quali si riuniscano nella Persona medesima. Onde resta chiaro che *quelle due qualità* essenzialmente fra loro separate e distinte in tutti i loro rapporti, non debbono mescolarsi e confondersi insieme; qualora segua il caso che il *Raccomandato* divenga altresì *Suddito* per il Domicilio posto nello Stato appunto della Potenza alla quale è in Accomandigia. Il Domicilio è la causa principale della subiezione (1); perchè in tal modo si dimostra la destinazione dell' animo di voler divenir membro della Società, di osservarne le leggi, e prestarli come le altre Persone del Territorio all' autorità di chi governa (2). Ma egli è ben chiaro che quello il qual sottopone la Persona, non soggetta i suoi Beni e Diritti ritenuti fuori del Territorio.

X. Tutto ciò ben conoscesi nella considerazione della qualità Feudale: Poiche il Domicilio ritenuto da un Feudatario Imperiale, soggetterà la Persona al Sommo Imperante del Territorio, ma non darà a questi alcun diritto sul Feudo. Che anzi tanta è la differenza tra la *Persona* ed il *Feudo*, che la semplice recognizione Feudale non dà nè pure diritto sopra la Persona, ed è

(1) Ved. gl' Interpreti alla L. Cunctos Populos ed altri Testi simili e specialmente Baldo n. 12. Ved. Knichen. de Jur. Territor. Cap. III. n. 281. Reinking de Regim. Sæcul. & Eccl. Cap. IV. n. 62. Lauterbac. de Domicilio. Ertzio de Collisione legum.  
(2) Abram. a Wesel ad Const. Nov. Ultrajeſtin. Art. I. n. 14. Rodenburg de Jur. quod oritur ex Statutor. vel consuet. disc. conflict. P. I. Tit. I.

Ertzio nella Diff. Quemadmodum Civitates constituentur. Ved. Arrig. Coccejo de Fundat. in Territor. Tit. II. p. 1. Ivi. „ Certum est ei Potestati subesse „ omnes qui fixam in Territorio sedem atque domicilium constituerunt: „ Illi enim vere ejus Sudditi ac Civés sunt, in quos Magistratui perpetuum Territorii cujus incolæ & „ quasi pars sunt, jus est „

ed è soltanto un Patto che obbliga il Territorio infeudato (1). Vedesi costantemente tanti Signori di Feudo esser Sudditi dove a loro piaccia di avere il domicilio nè potrà mai crederfi che la Potestà sopra la Persona si estenda ne pure per il minimo grado di Potere sul Territorio Feudale.

XI. Questi riflessi passano all'evidenza, qualora si osservi che i Diritti dei Signori de' piccoli luoghi raccomandati, son gli stessi quanto al proposito nostro, di quelli de' quali son vestiti i Padroni dei più vasti. Pisa vidde aseritto fra i suoi Cittadini *Matteo Visconti*, e Venezia i *Marchesi Estensi* (2), e quanti sono altri simili esempj? Ma come potremo figurare che dalla qualità cittadinesca si passasse ad avere il minimo diritto sopra le regioni in cui dominarono tali Famiglie? E' accaduto ed accade che un Principe abbandonando il proprio Territorio si trovi nelle Terre non sue, come Cittadino e come Suddito ancora de' più legati ad altro Principe di maggior potenza, essendo al governo di Provincie e Popoli non suoi. Ma la *Persona di Suddito in un Paese* come può immaginarsi che tolga e guasti la *Persona di Principe nel proprio*? Questo non può succedere se non per il caso della violenza, giacche i termini del Territorio sono i confini del pubblico Imperio (3). Il *Duca di Biron* fu condannato come Suddito alla morte, e mitigata la pena si relegò nella Siberia ai giorni nostri. La Corte di Russia avendo esercitati tali diritti sopra la Persona di quel Principe disgraziato che era al di lei servizio, non credè perciò di poter

(1) Oltre gli Antichi ved. Menoch. Lib. III. Præsumpt. 98. n. 43. Roland. a Valle Conf. 44. n. 13. Vol. II. Mattia Stefani de Jurisdic. Lib. II. P. I. Cap. VII. n. 177. Sixtin. de Regal. Lib. I. Cap. 4. Paurmeistero de Jurisdic. Cap. VIII. n. 48. Ivi „ Aliud „ est Comitatum una cum Jurisdictione „ univ. in subditos per recognitionem „ Principi subternere, „ aliud se suamque personam simpliciter tam ratione personalium actio-

„ num aliunde quam ex Feudo descendentium „ quam realium non ex „ Feudi Legibus proficiscentium ordinariæ „ ejus Potestati subicere „ „ Così l'Ertl De Jurib. Princip. e distesamente il Rosentallo, Boemero, Ludewigio ed altri nella Raccolta del Ch. Sig. Jenichen.

(2) Possono vedersi i Documenti i quali si sono riferiti di sopra.

(3) Oltre molti Loyseau des Seigneuries Ch. II. n. 41. e 42.

ter estendere la sua potenza sopra gli Stati del medesimo, e la Curlandia e la Semigallia rimaser vacanti sotto la Protezione della Repubblica di Polonia..

XII. I Principi fuori del proprio Stato tengono la Dignità non l'autorità loro. Se passano in un Dominio estero: *contro voglia* del Padrone del Territorio, si considerano come nemici. Se vi si trovano *quando esso l'ignora*, non si distinguono dagli altri privati (1). Se vi si fermano o passano di consenso, hanno allora quelle Prerogative che per comune consentimento delle Genti si lascian loro ritenere (2), rimanendo sempre di fermissima certezza che qualunque Diritto in qualsivoglia modo si acquisti sopra le Persone de' medesimi, niuno si estende ai loro Dominj (3). Che anzi taluno sostenne i Beni stessi del Territorio spettanti ad altra Potenza o non esser soggetti all' Arresto siccome opinò *Ulr. Ubero* (4), o meritare i più speciali riguardi conforme credè il *Cel. Bynckershoek* (5).

XIII. Molti esempj specialmente nella Germania dimostra-  
no la Verità da noi sostenuta, nè il Supremato vien tolto o di-  
minuito dalla condizione Feudale che sia loro congiunta, o  
dalla

(1) Oltre molti Alciat. in C. I. n. 17. X. de Offic. Ordin. Knichen de Jur. Territor. Cap. IV. n. 4. Arrigo Caccio Exercit. Curiosar. Tom. I. Disp. LIII. De fundata in Territorio plurium locorum concurrente Potestate Tit. II. §. XII. p. 690. Ivi „ Prin-  
„ ceps quoque ipse in alieno Terri-  
„ torio, privatus est.... Principis Po-  
„ testas intra Territorii sui fines con-  
„ clusa adeoque extra eos ipse pri-  
„ vatus est, qui potestatem in alios  
„ exercere alibi nequit.... Si ergo  
„ Princeps in proprio Territorio in  
„ quo plus Juris habet, existens non  
„ potest actum Jurisdictionis in alie-  
„ no exercere, nedum ipse poterit exi-  
„ stens ipse in alieno in quo nihil Ju-  
„ ris & Potestatis habet „ Si veda  
ancora l'altra Dissertazione. De Le-

„ gato Sancto non impuni „ Cap. II. §. XVI.

(2) Dal non fare tal distinzione credo dipender la confusione che regna in quelli i quali han trattato simile argomento. Ved. Afr. Duck de Us. Auctor. Jur. Civ. Lib. II. Cap. V. Zouch Jus Feodal. Part. II. Sect. II. Pufendorf I. N. & G. Lib. VIII. Cap. IV. §. XXI. Bynckershoek de For. Legator. Opp. Tom. IV. pag. m. 439. Barbeyrac nelle note a quel Trattato da esso tradotto pag. m. 17.

(3) Oltre molti più è da vederli quanto nota il Sig. de Real nella Scienza del Governo Tom. V. pag. 165. e 169.

(4) Praelection. ad Tit. de in jus voc. ed ancora altrove.

(5) De For. Legator. Cap. IV. Opp. Tom. V. p. m. 449.

dalla subjezione della Persona Imperante (1). Il *Duca di Bouillon*, il *Principe di Monaco ec.* abitando negli Stati del Rè Cristianissimo col sottoporre le Persone loro, non seggettarono per tal conto i loro Dominj. Il *Principe di Piombino* sarà Suddito perche abita nello Stato della Chiesa, ed altresì sarà indipendente a riguardo del Paese ove egli comanda. I *Marchesi del Monte S. Maria* saran Sudditi ne' luoghi di loro Domicilio, ma la subjezione loro non darà alcun Diritto sopra i Feudi che ritengono. Queste son proposizioni di ragion naturale ricevute presso tutte le Genti, nè sopra di esse può farsi alcuna contrasto ai termini del giusto.

XIV. Dunque possiam concludere con ogni sicurezza, che la Potestà intrinsecamente propria del Padrone di un Territorio non può esser tolta nè scemata dall'adjettizio onore della qualità di Suddito per ragione di Domicilio in altro Stato (2). Dimodoche per l'identità di ragione, la fortuita combinazione e riunione della Persona di Suddito e di *Raccomandato* alla stessa Potenza, non potrà mai per giustizia somministrar motivo del minimo diritto sopra il Paese raccomandato, *se non che ai termini del Patto di Protezione*. Un tal accozzamento comeche accidentale e composto di termini fra loro affatto separati e sconnessi, non deve portare ad alcuna conseguenza pregiudiziale al Dominio libero di una Persona Suddita. „ Etenim in „ civile erit tam benignum Advenam etiam erubescendæ subje- „ ctionis honore percellere (3) „.

XV. Se si dovesse immaginare che la subjezione della Persona producesse alcun Diritto sopra i Dominj Signoriali fuori del Territorio, si convertirebbe in manifestissimo danno della medesima quel beneficio e quel decoro qualunque sia, il quale comunicasi allo Stato, dalle Persone che potendo essere indipendenti nei Paesi propri, voglion esser Suddite negli altrui.

Coà

(1) Ved. Leibnizio de Jur. Supremat. Cap. 53. p. m. 180.

(2) Ved. Sopr. Part. I. Artic. LV. Artic. 52. e 53.

(3) Zacch. Victorio de Exemptionib. Conclus. 23. Si vedano molti presso il Natta Conf. 301.

Così quello il qual portasse tale opinione, non promuoverebbe il vantaggio pubblico, ma bensì influirebbe nello allontanamento di tali Persone, che cambiando domicilio, potrebbero esimere i loro Dominj dai Diritti fatti nascere dalla loro dimora.

XVI. *La dipendenza certa della Persona* perche esistente nel Territorio, non ha niente di comune coll'Indipendenza reale delle cose le quali sono al di fuori, e a tal riguardo tanto è che siano soggette al Dominio Signoriale del Suddito che di altro Padrone, giacchè riman sempre certo che i limiti del Territorio sono i Limiti dell'Autorità Suprema di ciascuno (1) secondo l'interpretazione della dottrina Romana contenuta in una Risposta dell'Imp. Giustiniano (2). Spesso accade che sia Suddito e Cittadino uno dei Possessori di tali Supremazie, e che altri egualmente imperanti sul medesimo Territorio non ritengano tal condizione. Ciascun vede quali assurdi ne seguano nella supposizione della Comunicazione dei Diritti della Persona ai suoi Dominj.

XVII. Oltre di che, giudicando altrimenti non si porrebbe alcuna differenza fra i Beni compresi *nel Territorio* e quelli che sono fuori del medesimo. Ma pure quanto è certo che sopra i Beni Allodiali o Feudali del Suddito compresi nello Stato, ritiene il Principe i suoi Diritti, altrettanto è certo che non ne ritiene alcuno sopra quelli che sono fuori del Territorio, benché con adesione fortissima questi dipendano dalla Persona del Suddito (3).

XVIII. Non essendo nei passati tempi dato il conveniente schiarimento a questi così facili principj di legge naturale, ebbe luogo la massima sanguinaria per cui credevasi che la *Potestà sopra la Persona si comunicasse e si estendesse ancora ai di lei Dominj*.

S s s

(1) Arrig. Coccejo Dissertat. de fund. in Territor. l. c. n. 4 pag. 687. e seg.

(2) L. ultim. Vers. qui certe administrationi. C. ubi & ap. quem Cognit. in Integr. ed ivi Billo e gli altri Antichi, a quali si riferiscono Mifinger.

Observ. XXV. XXVI. XXVII. Gail. II. Obs. 37. Cefalo Conf. 418. n. 29. Natta Conf. 501. Deve vedersi Gio. Goddeo in Respons. Jur. Restit. Baron. Vallend. n. 71.

(3) Ved. Coccejo l. c. Bynchershoek. l. c.

*minj fuori del Territorio*. Da questa ne discelsero le Condanne di ribellione e le Confiscazioni che impinguavano l'erario, e dilatavano lo Stato. Il Comune di Firenze non fu mai pigro nel seguitar un tal costume (1), ed essendo circondato dai Dominj dei piccoli Signori delle Campagne, si fece strada in tal modo a distruggerli. Mostrò in ogni occasione la superiorità della sua potenza per renderla tanto più formidabile quanto più manifesta. Al terrore delle minacce e dei bandi spesso accompagnò la severità del gastigo: agli esilj, alle prigioni aggiunse le morti e ne fece apparire gli spettacoli nelle Piazze, e a questi faceva succedere sotto il nome di confisca l'invasione dell'antiche Signorie che voleva occupare (2).

XIX. Per altro se consideratamente si riguarderanno tali violenze, vedremo discender quelle dal barbaro costume, per cui non si conosceva diversità alcuna fra un *Giudizio penale* promosso per punire un Suddito insieme e Padrone di un Territorio proprio, e fra il Caso di prevalersi delle proprie forze nello *Stato di guerra*. Da ciò ne accadeva che nel tempo in cui offendevasi la Persona offendevansi pure i suoi Dominj, e quanto doveva essere oggetto di vendetta privata, diveniva soggetto della pubblica. Qualunque leggerissima Causa era fomite di guerra, e spesso si convertiva l'umanità dell'ospizio nell'orrore delle azioni le più crudeli. I misfatti a cui si dava il nome di Delitti di lesa Maestà e di alto tradimento si facevan nascere in ogni occorrenza, il reo guardavasi come Nemico comune, ed i suoi Dominj si reputavan Paesi da gastigarsi, da portarvi la guerra, e da farne conquista.

XX. Ma ognun vede che la Barbarie di quei tempi sfortunati è assai lontana dalla Felicità dei nostri, in cui è ben chiara la diversità fra le Azioni di Guerra e di Pace, conoscendosi le cause tutte le occasioni i motivi di pubblica vendetta, da non confondersi con la privata e col diritto d'inflig-

(1) Sopr. Part. V. Artic. I. e III.

(2) Deve vedersi l'Articolo Superiore

come materia strettamente connessa con l'argomento che qui si tratta.

re le Pene. Sicchè quanto tali pratiche furon lontane da ogni principio di Giustizia e d'Umanità, altrettanto debbon crederli lontane quelle massime da cui procedevano, ed è perciò naturale il credere che dalla subiezione della Persona niun diritto nasca sopra i Dominj Signoriali proprj della medesima.

XXI. In tanta perversione e stravaganza di massime di governo, procuravano talora i piccoli Sigg. delle Campagne di trovare un riparo, onde lusingarsi che le Persone loro fossero avute in rispetto quando stabilivano il Domicilio in uno Stato non proprio. Sicchè venendo ad abitare nelle Città più grandi, quantunque vi trasferissero la loro Famiglia e con ogni più certa testimonianza dimostrassero di voler divenire Cittadini, Sudditi, e Membri delle Società a cui accedevano, ciò non ostante lo facevano con alcuni riserve e proteste, o di non voler essere Sudditi, o di non esserlo alla pari degli altri. Questi si dissero *Sudditi Privilegiati*, i quali così mostravano che i loro Dominj fuori dello Stato dovevano essere in sicuro, quando essi pure benché domiciliati nel territorio, non volevano esser reputati Sudditi se non con certe limitazioni.

XXII. In tal guisa fecero sull'esempio di alcuni altri ancora i Sigg. della Gherardesca. Essi venendo in Firenze ebbero fino dai primi tempi alcuni Diritti cospicui, e quello in specie di condurre un seguito di Persone armate (1). Venne il Co. *Simone* con la sua Famiglia ad abitare stabilmente in Firenze nel MDXXXIV. e grande fu l'allegrezza dei Fiorentini nel ricevere un Personaggio di tanta considerazione. Ottenne sotto il Duca *Alessandro* e per un Partito dei *Consiglieri del Dugento*, „ di poter acquistar Beni nel Contado di Firenze, e non esser „ tenuto a pagarne altra gravezza che una certa Tassa, e Decima ordinaria (2). „ Vedesi che posteriormente si fecero altre Convenzioni denotanti i riguardi da averli alle Persone dei

S s s 2

Con-

(1) Si vedano le Capitolazioni in Somm. R. 155. ove lungamente si parla di tal privilegio.

(2) Ved. Sopr. Part. V. Artic. II. §.

XXIII. nella Not. 2. ove si riporta una Supplica del Co. Ugo da considerarsi per grazia.

Conti, determinandosi che essi per le questioni ed affari loro non potessero convenirsi se non avanti i *Nove Conservatori della Giurisdizione e Dominio Fiorentino*, o innanzi la Signoria direttamente. Trovasi in un registro dei Nove una Lettera del dì 10. Febb. MDLIX. scritta a *Carlo Alessandri* (1), ove diceasi che il *Co. Gherardo* duolevasi dell'alterazione,, contro la,, forma de' suoi Capitoli, e' quali non vogliono che possa essere astretto o convenuto hoggi altrove *che per ordine di questo Magistrato, e avanti la Signoria*, & che non si cura tanto della spesa che gli è stata fatta, quanto dell'alterazione de' suoi Capitoli dei quali ne hà dimandata l'osservanza,,.

XXIII. Così pure nel MDLXII. i Sigg. *Nove* ordinarono che non s'inquietasse il *Co. Fazio*, atteso che alcuni suoi Creditori,, non hanno ottenuto licentia dal detto Magistrato come erano obbligati, & atteso che per i Privilegj detti Conti della Gherardesca *non possono essere convenuti se non dinanzi al detto Magistrato dei Nove* (2).,, Ometterò altri riscontri per riportarne uno che sia in luogo di tutti. Questi è l'*Attestato di quella Cancelleria* fatto fino dei 21. Febb. MDCXIX. in cui si dice, che,, i Sigg. Conti della Gherardesca sono nel numero di quelli Signori Titolati che godono il Privilegio di non poter esser convenuti ad alcun Foro (3).,,.

XXIV.

(1) Lett. in Filza di quell'Anno nella Cancelleria de IX. a cart. 118.

(2) Deliberazione del Magistrato dei IX. del dì 7. Ottobre MDLXII.

(3) Trovasi nell'Archivio dei Gherardeschi questo recapito

„ *A dì 13. di Febb. 1619.*

„ Fassi Fede per me Cancelliere infrascritto come la verità è che li  
„ Signori Conti della Gherardesca  
„ sono nel numero di quelli Signori  
„ Titolati che godono il Privilegio  
„ di non poter esser convenuti  
„ ti avanti ad alcun Foro per cause

„ civili senza la precedente licentia  
„ del Magistrato dei Signori Nove,  
„ il quale avanti la conceda è solito  
„ far chiamare & sentire, e poi concederla in Scriptis salva una precedente Notificazione di quattro giorni, quali passati possono essere convenuti, *salve sempre le Persone*:  
„ E simili licentie il Magistrato non è solito denegare a chi ne fa istanza dopo le precedenti citazioni.  
„ In quorum fidem &c.

„ *Annibale Gherardi Cancelliere ec.*



XXIV. Nè certamente deve in tal proposito trascurarsi che in quante Suppliche fecero i Conti ancora nella più grave necessità, *mai non si vollero chiamar Sudditi*, usando altri nomi per denotare il loro maggiore ossequio ma non già la subjezione delle Persone (1). Possono vederli tutti gli Atti dei tempi trascorsi, in ognuno di essi i Conti non compariscono col nome di Sudditi. Quanto è certo per la naturale costituzione dei Governi che ogni abitatore di un Territorio è ugualmente legato ed ugualmente protetto dalle Leggi del medesimo (2), e quanto è certo che la dimora qualunque sia in uno Stato, basta per divenire o Suddito temporario (3), o Suddito di Domicilio (4), e in qualunque maniera compreso sotto la Maestà o il Dominio Pubblico (5); altrettanto è certo che a tal riguardo possono concedersi de' Privilegj. In forza di questi e per la Suprema volontà dei nostri Principi ottennero appunto i Gherardeschi non ostante il Domicilio e le altre ragioni che intieramente soggettavano le Persone loro, di non esser reputati come Sudditi alla pari degli altri.

XXV. E realmente si vidde che nelle Feste di Stato non comparvero come Sudditi, ma bensì con i *Duchi di Bracciano*, con i *Principi di Piombino* ed altri simili (6). I nostri Scrittori non li considerarono in figura di Sudditi, ma di Signori che pagano censo e tributo (7). Gli Atti pubblici ed i Trattati di Pace ce li descrivono non come Sudditi ma in grado di Rac-

co-

(1) Oltre molti altri Recapiti Ved. Sommar. An. MDXLIV. pag. 34. Simone Conte della Gherardesca Servitore di V. E. Ann. MDLVII. p. 239. An. MDLXXXVIII. pag. 255. An. MDCXXII. p. 273. An. MDCXXXV. pag. 276. Ugo dei Conti della Gherardesca devotissimo Servo di V. A. S. (2) Arrig. Coccejo Exercit. Curiosar. Tom. I. Disp. LVIII. Tit. I.  
(3) Boecler. in Grot. Lib. I. Cap. I. p. 118. Tesmaro, Henninges e gli altri Commentatori.

(4) Stryck. Opusculor. Tom. II. Disp. I. Cap. 3. n. 178.

(5) Varj esempi sono presso il Cabdeno, Tuano, Grammond. Hist. Gallic. Lib. XVHI. p. m. 794. Ved. oltre molti Carpzov. Pratic. Criminal. Part. II. Qu. 54. n. 51. Zanger. ad Tit. In. de Except. sub. Cap. Excep. Incompetentia. Stryck. l. c. p. 35.

(6) Sopr. Part. I. Artic. III. §. LXXX.

(7) Sopr. Part. I. Artic. III. pag. 98.

comandati alla Corona Toscana (1). Questa qualunque siasi, condizione loro di Sudditi privilegiati e contraddistinti con simili caratteri di grandezza, dimostra sempre più, che dalla Subiezione loro personale ed accidentale non può trarsi il minimo fondamento di ragione per esercitare alcun diritto sopra la Contea.

XXVI. I Gherardeschi furon Cittadini di *Siena, Lucca, Bologna, Viterbo, Genova, Firenze ec.*, sostennero la Persona di Sudditi ancora in altri luoghi. Ma Essi medesimi nella loro Contea, non furon e non sono altrimenti Sudditi, ma Padroni e Possessori di una Signoria libera sotto la Protezione dei Sovrani di Toscana (2). La qualità e Condizione Signoriate non può venir tolta dal Domicilio per cui in altro Stato ritengano la condizione di Sudditi, ne per tal causa può spingersi la Giurisdizione fuori del Territorio. Così osservano tutti gl'Interpreti della Giurisprudenza Naturale, ed in tal guisa riflette il celebre *Presidente Bynckershoek*, intelligentissimo quanto altro mai nella Scienza delle Leggi Naturali perche vi ritorna la più solida e profonda cognizione delle Leggi Romane „ *Ut Juris Civilis decretum est extra Territorium Jus dicenti*

„ *im-*

(1) Sopra. Part. I. Artic. III. §. LXXIX.  
Part. II. Artic. III. §. IX. e seg.

(2) De For. Legator. Cap. II. Opp.  
Tom. IV. p. 435. ivi „ Pendet ea res  
„ a sola subiectione & absque ea si  
„ sit, irrita est omnis Jurisdic-  
„ tio, & irrita, quæ eam præcedit in jus vo-  
„ catio. Si quis in jus vocatus non  
„ iverit multa tenetur L. 2. §. 1. ff.  
„ *Si quis in Jus. voc.* at quis Multam  
„ dicit in non Subditum? qui in jus  
„ vocatus fidejussorem dedit sed non  
„ subiectum jurisdictioni ejus, ad quem  
„ vocatur, pro non dato Fidejussor  
„ habebitur L. 1. ff. *cod. Omnibus*  
„ Magistratibus secundum Jus Pote-  
„ statis suæ concessum est Jurisdic-  
„ tionem suam defendere judicio pœna-

„ ti L. 1. pr. ff. *Si quis Jusdicenti non*  
„ *obtemp.* At quæ potestas in Personis  
„ vel res, Jurisdictioni Magistratus  
„ non Subditas? quis Judex non Sub-  
„ ditum cogat ad id quod extremum  
„ est in Jurisdictione? Nempe ubi  
„ sumus, convenimur, quia subiecti  
„ sumus, ubi contraximus conveni-  
„ mur, quia, dum subiecti eramus,  
„ contrahentes, nos ei Jurisdictioni  
„ obligavimus. Cum lex ait, ne quis  
„ contrahat, nisi & impleat contractus  
„ fidem, de subiectis loquitur, inopi-  
„ lis alioquin est ea Jussio ut est omni-  
„ Lex in non Subditum scripta „  
Rapporto al Testo nella L. 1. deve  
vedersi il Noodt Opp. Tom. II. p.  
m. 41.

„impune non pareri, ita Juris Gentium vox Impera sed in Subditos (1) „ lo stesso dicono tutti gl' altri.

XXVII. Deve dunque fissarsi che il Domicilio e la subiezione di una Persona, non può somministrare secondo le regole del giusto, alcun diritto benché minimo sopra un Territorio che da essa dipenda. Ma noi certamente non abbiamo bisogno di ricorrere ad alcuna discussione sopra tali materie quando si tratta di quei Diritti che il Principato ritiene sopra la Contea. I confini tra il Potere dei Conti e tra i Diritti parziarj accordati alla Repubblica, sono assai certi e visibili; Fu il consenso e la volontà dei Ghetardeschi che gli pose, ed è la Fede pubblica che gli sostiene. *La Convenzione del MCDV. ed altri Contratti posteriori son quelli, i quali debbono servir di guida per conoscere i caratteri della dipendenza sociale.* Noi abbiamo già eseguito pienamente una tal prova (2), abbiamo mostrato che il Fisco non può trarre alcun vantaggio per giustizia dalle intelligenze non buone date a varj Documenti (3), abbiain fatto vedere che la Violenza e gl' Atti arbitrarj praticati dalle inferiori Magistrature in danno dei Conti, nel tempo stesso che sparsero un diseredito sopra le medesime offendendosi tanto stranamente i Patti (4), portarono un formale attentato all' autorità Sovrana sempre interessata a sostenere la Fede pubblica o sia la continuazione del Dominio dei Conti. *Le Relazioni passive della Contea a riguardo del Granducato son quelle sole che si determinano nel Patto di Accomandigia (5).*

XXVIII. Nè certamente potrà pure giudicarsi che ai termini del giusto, *la piccolezza della Contea a confine con gli Stati*

(1) Noi lo abbiamo già troppe volte osservato. Vedi sopr. Part. II. Artic. III. IV. e V. Part. IV. Artic. I. e II.

(2) Part. II. Artic. IV. e V. Part. IV. Artic. I. e II.

(3) Part. I. Artic. IV. V. VI. VII. P. II. Artic. I. e II. Part. III. per tot. Part. IV. e V.

(4) Part. IV. Artic. I. II. III. Part. V. „ Quid enim tam congruum fidei hu-

„ manie „ siccome dice Ulpiano nella L. 1. ff. de Pactis „ quam ea quæ inter eos placuerunt servare „? Onde un Antico osservò „ Fundamentum autem Justitiæ Fides: idest dierum conventorumque constantia „ . . . credamusque quia fiat, appellatam fidem.

(5) Part. II. Artic. IV. e V. Ved. Sommar. An. MCDV. p. 155.

Stati Granducali, possa somministrare a questi alcun Diritto ancorche minimo. A tal riguardo (1) la Superiorità delle forze non denota Superiorità di Diritto. Le Società si consideran fra loro come si riguarderebbero le Persone nello Stato di Natura (2). Tra due Potenze confinanti, la più forte ha quel vantaggio istesso sopra la più debòle che averebbe un Uomo pieno di robustezza sopra un impotente e affatto privo di vigore. Se la sola forza fosse la misura dei Diritti, le piccole Società non ne avrebbero alcuno. Le Leggi di Natura usano un linguaggio dei più espressivi e meno equivoci per convincere l'eguaglianza dei Diritti ancora a riguardo della sproporzione delle forze, siccome oltre molti osservò *Antonio Fabro* (3) e diffusamente *Ulderico ad Eryben* (4) ed il Ch. *Schulemburg* (5). Niuno può negare che a riguardo dei piccoli e dei grandi Stati, i Confini dell'Autorità e Potestà pubblica sian ristretti dentro i termini del Territorio (6). La forza maggiore non fu reputata mai fra le maniere giuste di acquistare alcuna parte di Dominio.

XXIX. La notorietà delle Leggi naturali non lascia luogo per dubitarne, ed ognuno intende *quali sian e possano essere per ragione i Diritti dei Principi fuori dei propri Territorj, e specialmente a confine*. Questi riguardano in sostanza i due grandi oggetti della Morale dei Legislatori la *conservazione e la tranquillità*, che ogni specie di governo deve ai suoi Soggetti. Ogni Stato ha diritto di far rimuovere quanto si opponga ai medesimi: spesso le Fortezze di nuovo edificate su i confini

(1) Prescindo di presente dalla considerazione dell'Accomandigia di cui sopra ho trattato.

(2) Oltre la moltitudine dei Pubblicisti ved. *Principes du Droit de la Nature* &c. de M. Woff par M. Forey Tom. III. Cap. I. p. m. 20.

(3) Cod. Rer. in Sabaud. Judicatar. Lib. III Tit. XII. Def. V. n. 20. Ved. Reincking de Regimin. Sæcul. & Eccles. Lib. I. Class. V. Cap. I. n. 4. Ivi

„ *Supremi enim optimique Principis*

„ *est omnem omnium Jurisdictiones*  
„ *licet inferiores cœui & non turba-*  
„ *re & infringere.*

(4) Nella Dissertat. *De Origine Illustris Regule tantum posse Principes, Barones, Comites in suo Territorio quantum Imperator in Imperio*. Questa è nella Raccolta che delle di lui Opere fece G. Nic. Hertzio pag. 751.

(5) Dissert. sul medesimo Soggetto nella Collezione del Fritschio.

(6) Ved. sopr. Stryckio l. c. Coccejo l. c.

fipi ed altre simili cose potranno proibirsi al di fuori del Territorio. Nei tempi di guerra e di peste potranno per propria difesa meglio assicurarsi ancora i Territorj adjacenti. L'*Elettore di Treveri* può per il consenso dei suoi vicini proibire che dentro certe distanze non si alzino Fortezze negli Stati contigui (1). *Francfort sul Meno* ha per Trattato il diritto di proibir le Fiere in una determinata distanza (2), e le stesse prerogative ritengono altre Città ancora (3). Varj Diritti per consenso del Sommo Imperante potranno acquistarsi dal vicino (4) in forza di Privilegio e di espressa volontà (5).

XXX. Diverse prerogative ancora sogliono conseguirsi sopra un Dominio alieno per consenso tacito e presunto. Siccome il Padrone di un fondo privato acquista certe servitù, così uno Stato può egualmente ottenere Diritti da praticarsi fuori del Territorio (6). In tal guisa furono esercitati alcuni gradi di Giurisdizione (7), esatti certi Vectigali (8), ritenuta la Franchigia indipendente del passaggio (9); ma da questi e simili *Diritti parziarj* non è lecito argomentare al restante (10).

T t t

La

(1) Limneo Jus Public. Lib. III. Cap. V. n. 21.

(2) Limneo Jus Public. Lib. VII. Cap. XVI.

(3) Oltre molti Leyser. nelle Prelezioni al Diritto Pubblico del Becker. Ved. Becman Dissert. de Imperio Majestatis in Person. Francof. ad Viad. MDCLXXVI.

(4) Pruckmann. Cap. 45. quæ sint Regalia n. 1. Meichsner. Decis. Cameral. Tom. III. Dec. VI. n. 61. Gotofredo Freyer. Dissert. de Sup. Territ. Springensfeld. de Appannag. Cap. X. Strauchio Dissert. Exotic. XI. n. 2. Sprenger. Jurisprud. Publ. pag. m. 396.

(5) Meichsner. Dec. Cam. l. c. Stryckio Opuscul. Tom. II. Disp. I. De Jure Principis extra Territorium.

(6) Arrig. Coccejo Exercit. Curiosar. Vol. I. Disp. VI. pag. 177. Ivi „ Ne-  
„ quæ ea tantum inter vicinos priva-

„ tos, sed & inter Territoria & Po-  
„ pulos vicinos locum habet.

(7) Seckendorff im Fursten-Staat. Part. II. Cap. 3. §. 3. Werner Observ. Pratic. Voc. Vogtey ove riferisce gran copia di esempi. Ved. Ahaf. Fritschio Tract. de Jur. Primariar. Prec. Cap. II.

(8) Così nel Trattato concluso in Stettino nel MDCLIII. 24. Maggio Art. XXX. Bechmann. in Colleg. ad Res Germanic. P. I. C. III. Th. V. voc. Pomerania.

(9) Strauchio Diff. Exotic. XI. n. 2. Rhetzio Prælection. ad Jus Public. Lib. II. Cap. I. n. 21.

(10) Leibnitz de Jur. Supremat. Cap. X.  
„ Patet deinde multa ut vocant Re-  
„ galia excipi vel pactis expressis ac  
„ sæpe juratis vel Provinciæ Consue-  
„ tudine, & nihilominus superiorita-  
„ tem salvam manere. Itaque potest  
„ fieri

La ragione è chiarissima quanto possa essere, poiche quelli originariamente discendono o dal *Patto espresso*, o dal *Consenso tacito*, non dalla Superiorità e Maestà, e dalla considerazione della maggiore o minore potenza (1).

XXXI. Sogliono i Sostenitori del Fisco vestire con le apparenze di pubblico Bene quegli argomenti con i quali in sostanza concludono d'incorporare i piccoli Dominj a confine. Ma il solo motivo dell'utile servirà per irritar la Politica dei Governi, e non per sostenere la Giustizia dello spoglio. Le imprese non tendenti alla conservazione sola ma all'acquisto pregiudiziale ai Diritti altrui, come non possono derivare se non dall'abuso della forza, così non debbono trovar luogo in alcuna Polizia, poiche per un ritorno funesto tenderebbero alla sovversione di tutti i Dominj. La moderazione, l'equità, la buona Fede, i riguardi scambievoli costituiscono la *Morale degli Stati*, e non deve crederli che questa non vi sia per i pochi mezzi che ha da farsi praticare. Se fossero di rilievo i pretesti di falsa prudenza, miuna Signoria o piccolo Territorio vicino ad uno Stato più forte, troverebbe scampo o riparo; e le Leggi di Natura rammentate ed invocate a difesa dell'Innocenza, rimarrebbero avvilita e disprezzate negli Scritti ombratili ed infruttuosi dei sostenitori della Giustizia.

XXXII.

„ fieri ut alius in Territorio nostro  
„ habeat Jus Venationis, Jus Fodi-  
„ narum, Jus Aperturæ, Jus Condu-  
„ cendi, Jus Vestigialium, quinimmo  
„ Jus altæ Jurisdictionis sive Jus sta-  
„ tuendi de Criminibus Capitalibus,  
„ atque supplicium sumendi.

(1) Ved. la Dissertazione dello *Stryckio*  
*De Jur. Principis extra Territorium*, la  
quale è nel Tom. V. Diff. I. fra i di  
lui Opuscoli. Ved. *Acrig. Coccejo*  
*Dissert. de Imperio in Pares Exercit.*  
*Curiosar. Vol. II. Disp. III. §. 14.*  
Ivi „ At proprio facto & conventio-  
„ ne qui se obligat alii etsi imperata  
„ se facturum promittat, obligatur  
„ non ut inferior altero sed ut par;  
„ non quia altero plus potestatis &

„ Imperii habet, sed quia utrique al-  
„ ter paciscenti æqualis est potestas  
„ de re sua disponendi, seu rebus acti-  
„ busque suis quam velint legem di-  
„ cendi: ex quo proprio facto prout  
„ disposuerint ita inter ipsos Jus &  
„ fas est & ita obligantur alteri pro-  
„ missa præstare & imperata quoque  
„ facere. Huius ergo obligationis cau-  
„ sa non est Potestas superior, sed  
„ ipsarummet partium & paciscentium  
„ æqualis... Tantum vero abest eum  
„ qui pacto suo alteri Imperanti præ-  
„ stare quædam obligatur, non esse  
„ omnino æque ac ante conventio-  
„ nem liberum, ut talis obligatio ma-  
„ gis potestatem inferat quam tollat.

XXXII. Nè in tal proposito gioverà al Fisco il rammentar le cose accadute ne' secoli trascorsi, e quelle pratiche violente per cui non curata l'equità delle Leggi Naturali, si videro sopra i Territorj confinanti con il Comune di Firenze, esercitati varj Atti di Dominio e di Padronanza (1) „ Sunt „ hae furoris argumenta, potestatis non sunt „ (2). Passarono già quei secoli calamitosi, e alla barbarie successe la dolcezza e l'amore del giusto, con cui si regge ogni governo (3). Ciascuno conosce e sente doversi riguardare come impossibili quelle azioni che non hanno la giustizia per guida secondo il nobile insegnamento di *Papiniano* (4). Dimodoche il portar in esempio l'antica ferezza, deve averli in orrore quanto i tempi in cui fu praticata, dei quali sentiam raccontare gli accidenti con quel ribrezzo istesso con cui un si sovviene della Peste o simile infortunio mortale.

XXXIII. Che se noi vorremo considerar la  *sostanza dell'opinione* per cui si crederebbe, una Potenza maggiore aver sopra la più piccola e più debole qualche Diritto derivante dalla sola forza, serve strapparle la maschera. Vedrassi facilmente discender Essa da quei principj tanto aborriti quanto sono in esecrazione quei Filosofi sanguinarj e crudelissimi, che spogliati di ogni senso d'Umanità, immaginarono un continuo stato di guerra (5). Tutti i Popoli i quali vollero ingrandirsi con la rovina degli altri, i Romani (6), e quanto alle piccole Signorie adiacenti, i Fiorentini (7) usarono questa

T i t o

mora-

(1) Devesi in questo luogo riasumere l'Articolo precedente.

(2) Ger. Noodt Dissertat. de Jur. Sum. Imper. Opp. Tom. I. p. m. 509.

(3) Discours Politiques & Militaires du Seigneur de la Noue 1588. Disc. I. p. 11.

(4) L. Filius 25. ff. de Cond. Instit. ed. ivi. tutti gl'Interpreti.

(5) Hobbes de Civ. Cap. IX. „ Hostis autem est quique cuique cui neque paret neque imperat. Più diffusa-

mente nel Leviath. Cap. XIII. Oltre i molti confutatori, ved. la bella Dissertazione di Rad. Cusworth de *Iustis & Decoris Regulis* &c. la quale va unita al Sistema Intellettuale nell'Edizione del Mosheim.

(6) Oltre molti ved. Gio. Pietr. Ludwig. Different. Jur. Rom. & Germanic. in re Militari. Diff. I. & II. p. 1. & 12.

(7) Sopr. Part. V. Artic. I. e Artic. III.

morale. Ma ognun vede che tali massime e tali pratiche son lontane da noi quanto lo sono i tempi nostri da quelli in cui non vi fu cosa barbara che non accadesse.

Deve per ciò concludersi con ogni genere di sicurezza che il confinante maggiore non ha il minimo Diritto secondo le regole del Giusto, sopra il più piccolo e più debole. Quanto è certo che questi potrà con agevolezza forzarfi e soggettarfi a qualunque determinazione, altrettanto è certo che ciò farebbesi secondo la Legge del più forte: ma tutto questo a noi non appartiene. Abbiamo le Capitolazioni di Accomandigia del MCDV., abbiamo molte altre riprove per cui si fissano in una maniera assoluta e irrepugnabile tutti i caratteri di quell'umile dipendenza che la Contea si farà sempre gloria di avere dal suo beneficentissimo Protettore. Oltre i Patti già convenuti se le diverse occorrenze altro richiedono, ciascuno intende rimaner sempre aperta la via dei *Patti e Convenzioni*, siccome è sempre costumato, ed infiniti son gli esempj i quali potrebbero riferirsi delle piccole Signorie che spesso compariscono nei Pubblici Trattati [1]. Nel MCDLXI. fecesi una *Convenzione* per cui i Conti si obbligarono a pagare una certa prestazione al Capitano di Campiglia [2]. Nel MDXV. fecesi un *Trattato* per determinare la maniera con cui essi potessero estrarre ed introdurre nello Stato le Mercanzie ed altri generi loro appartenenti [3], Nel MDLXV. *Francesco dei Medici Gran Principe di Toscana* insinuò ai Conti di far guardare le loro Spiagge a motivo dei Corsari [4]. Così molti altri esempi dimostrerebbero lo stesso, essendo ciò che si richiede *precisamente e fermamente* dalla Giustizia e dalla Fede Publica, interessate a sostenere la Supremazia dei Gherardeschi.

AR-

(1) Basta consultare le Raccolte del Leibnizio, Du-Mont, Aitzema, Lamberty ed altri celebri Compilatori di pubblici Atti.

(2) Sommar. Ann. MCDLXI. p. 193.

(3) Sommar. Ann. MDXV. pag. 224.

(4) Sommar. An. MDLXV. pag. 245.



## A R T I C. V.

CONTINUAZIONE DEL DOMINIO DEI CONTI RISPETTO  
AL RESCRITTO DEL MDCCXVI.

I. **C**Onoscendo il Ch. Sig. Difensore Contrario che i Conti esercitano attualmente i loro Diritti ritenuti fino da antichissimi tempi (1) e sempre conservati nella Famiglia (2), e vedendoli così potentemente stabiliti di poi con una Regia Ordinazione del *Granduca Cosimo III.* (3); per uscir d'imbarazzo non dubitò di asserire; *che tutto il loro Potere Giurisdizionale debbono riconoscere come diffuso dalla Grazia e liberale Concessione del Clementissimo Principe* (4).

II. Non dovremo affaticarci molto nel rispondere a consimili obiezioni, copiosamente rilevandosi dai fatti già descritti, quanto sian lontani dal vero certi supposti, e in qual maniera repugnino all'evidenza, e quanti Secoli innanzi e in quanti modi ed occasioni i Gherardeschi mostrassero di ritenere la Supremazia nella Contea, e come cento e cento volte la Rep. ed i Sovrani Medici l'abbiano dichiarato e confessato. Il Rescritto del Granduca Cosimo *ad altro non si riferisce se non che alla Restituzione di alcune Prerogative proprie della Famiglia.*

III. I Conti supplicarono la Sovrana Clemenza nel MDCCXVI. esponendo „ Come fino dall' Anno MCDV. gli di loro Autori „ Conti della Gherardesca si raccomandarono all' Eccelsa Rep. „ Fiorentina e furono da quella ricevuti in Protezione, e per „ le

(1) Part. I. Artic. I. II. III. e Part. II. Artic. III. IV. e V.

(2) Part. IV. Artic. I. II.

(3) Sommar. Contrar. Cart. 45. Somm. nostro pag. 303.

(4) Scritt. Contr. I. Cart. 8. t. §. E però tutta quella. Ved. Scrittur. Cont. II. Cart. 5. t. §. Dunque parmi. Ivi „ Dunque parmi poter inferire che „ in diversi tempi i Sigg. Conti non

„ abbiamo avuti da questi Castelli se „ non il titolo, in altri vi abbiamo „ avute delle Tenute fruttifere, ma „ senza Giurisdizione, e che prescrist- „ dendo dal Rescritto del MDCCXVI. „ se qualche volta ci si fossero intrusi „ ciò deva riferirsi ad una mera oc- „ cupazione e non ad alcun titolo le- „ gitimo Feudale „.

„ le Capitolazioni convenute . . . . confermate per altro Instru-  
 „ mento dei 14. Ottobre MCDLXVI. furono creati . . . . Vi-  
 „ carj perpetui . . . . con tutta l' Amministrazione, Giurisdiz-  
 „ zione, e Governo, e fra l' altre preminenze, e facoltà con-  
 „ cesseli specialmente che in detti Castelli, e Luoghi, e loro  
 „ Corti, e Persone, potessero in perpetuo esercitare ogni Giu-  
 „ risdizione, salvo che per quei Delitti, per i quali di ragion  
 „ Comune si dovesse imporre la pena di morte, o di mutila-  
 „ zione di membro „.

IV. Perciò „ senza pregiudizio degli altri loro Privilegj,  
 „ Preminenze, ed Esenzioni, che godono in detti Castelli, e  
 „ Terre „ supplicarono il Clementissimo Sovrano. I. A volerli  
 „ concedere l' Attuale Esercizio della detta Giurisdizione Civi-  
 „ le, e Criminale a tenore, e forma delle suddette Capitola-  
 „ zioni. II. A volerli delegare la cognizione dei Delitti eccet-  
 „ tuati in dette Capitolazioni „ (1). Sotto il dì 29. Novem-  
 „ bre MDCCXVI. „ viddesi il Rescritto „ *L' Auditore delle Rifer-*  
 „ „ *mazioni infermi* „.

V. Il Ch. Senator Buonarroti Uomo di quella probità e  
 dottrina che sempre ne sanderan preziosa fra noi la memoria,  
 assumendo l' esame dei diritti della Signoria, fece la sua Rela-  
 zione. Espose il contenuto del Contratto del MCDV. e la Con-  
 ferma di esso fatta nel MCDLXVI. Valutò la maniera, con cui  
 il Giudicante di Campiglia erasi impadronito della Giurisdizio-  
 ne raccomandata dalla Madre di alcuni Conti Pupilli, e dopo  
 molte riflessioni concluse „. Parebbero detti Conti Supplicanti  
 „ meritevoli del domandato attuale esercizio di tale Giurisdiz-  
 „ zione, poichè merita qualche considerazione il motivo che i  
 „ medesimi adducono, cioè che per tale Capitolazione possa  
 „ competere per Giustizia ai medesimi il detto attuale Eserci-  
 „ zio, non ostante l' uso dismesso per essere chiamati ex Per-  
 „ sona propria (2) „.

VI.

(1) Sommar. Contrar. cast. 45.

(2) Sommar. Contrar. cart. 49.

VI. La verità, e la giustizia sensibilmente contenute nella *Supplica* e nella *Relazione*, determinarono la Sovrana Clemenza a segnare il benignissimo Rescritto dei 2. Dicembre MDCCXVI. (1), in cui si compiarque di accordare I. „ l'Esercizio della Giurisdizione nelle Cause Civili, e Criminali, e miste, la quale gli viene concessa nella Capitolazione del MCDV. levandola al Capitano di Campiglia, che finora l'ha esercitata. II. Quanto alle Cause in essa Capitolazione riservate al Comun di Firenze, togliendone parimente la cognizione al medesimo Capitano di Campiglia, quelle delega, e concede al più Vecchio pro tempore di detti Conti . . . . per Anni quindici „.

VII. La fortissima discretiva dei due Generi di Giurisdizione, ben dimostra che riguardo al primo caso, il Clementissimo Granduca reintegrò la Famiglia in un diritto perfetto comechè proveniente da Titolo espresso e chiaro, e dimostrò che quello non spettava al Granducato, ma bensì ai Gherardeschi, a cui si restituiva. Nel secondo caso dimostrò con la Delegazione che l'altra parte di Giurisdizione non apparteneva ai Conti, e che per tal Capo l'affare era grazioso e risultante da solo privilegio.

VIII. Le conseguenti Conferme del Rescritto del MDCCXVI. e le Concessioni della *Proroga per la Giurisdizion delegata*, sono altrettanti riscontri sicuri dei Diritti dei Conti; E siccome la Delegazione terminava nel MDCCXXXI. (2), fu ottenuta la Conferma per altri cinque Anni (3). Di nuovo supplicarono nel MDCCXXXII. per il tempo che quella spirasse, e ottennero la Proroga per altri quindici Anni, o sia dal MDCCXXXV. al MDCCCL. col Sovrano Rescritto del Granduca Gio. Gastone di gloriosa ricordanza (4). Queste concessioni certamente, altro non

(1) Sommar. Contrar. cart. 49.

(2) Sommar. Contrar. cart. 49. ove il Rescritto del MDCCXVI. Ivi „ E „ durare per Anni 15. cioè fino a „ tutto Detembre MDCCXXXI. „.

(3) Sommar. Contrar. Lettera del Sen.

Buonarroti dei 9. Marzo MDCCXXX. cart. 49. t.

(4) Rescritto del Granduca Gio. Gastone del dì 30. Agosto MDCCXXXII. che vien riferito dopo l'Informazione del Sen. Buonarroti.

non furono se non che realissime Dichiarazioni dei Diritti Signoriali dei Gherardeschi, e quest'ultima specialmente a noi più vicina. Essa provenne dal Principe bene informato; Fecesi in seguito della Relazione del *Sen. Buonarroti* il quale non mancò di riportar le Capitolazioni del MCDV., la Conferma del MCDLXVI., la maniera onde il Capitan di Campiglia si attribuì la Giurisdizione propria dei Conti, il Rescritto del MDCCXVI. e gli altri fatti posteriori (1).

IX. In veduta di tali ragioni la Sovrana Clemenza si prestò a continuare la Grazia, e quello che spettava secondo i Patti al Comune di Firenze, fu rilasciato ai Conti, ed essi proseguirono a ritenere la Supremazia ed il restante dei Diritti loro propri. La grave controversia mossa a cagione della Legge dei Feudi verso il MDCCL. piuttosto che a domandar proroghe di Privilegj e di Grazie, gli costituì nella necessità di volger soltanto il pensiero alla conservazione dei Diritti a loro spettanti per rigorosa giustizia e per le Leggi di Natura.

X. Dopo quel tempo mai non si attribuirono i Sigg. Conti quei Diritti che conobbero non aspettarsi loro. La vigilanza delle Magistrature che han sempre vegliato sopra i medesimi, può somministrarcene una prova irrepugnabile. Per tal riflesso non seppero rilevar la ragione, per cui nel 19. Aprile MDCCLXIX. si assegnasse il termine di otto giorni ad aver giustificata „ la „ Proroga concessa al più Vecchio della Casa Gherardesca, della „ Giurisdizione e delegazione per le Cause Capitali e di mutilazione di membra, nella Contea di Castagneto Bolgheri e „ Donoratico per 15. anni, di che nel Rescritto del dì 2. Novembre MDCCXVI., e per altri cinque anni nell' altro Rescritto del dì 10. Febb. MDCCXXX, (2) „. Simil Deliberazione era fondata in un falso supposto risultante dalla domanda del Fisco, la quale perciò non produsse alcuna conseguenza, mentre i Conti dopo aver mostrato che la *Giurisdizione*

(1) Informazione del Sen. Buonar. dei 21. Agosto MDCCXXXII.

(2) Sommar. Contrar. pag. 91.

zione delegata loro, non spirava verso il MDCCXXXV. come credesi in contrario, ma bensì verso il MDCCCL. secondo la Grazia ottenuta dal *Granduca Gio. Gastone*, altro non ebbero da soggiungere ed il Clarissimo Consiglio altro non ebbe da deliberare.

XI. Quella parte adunque di Giurisdizione delegata della quale parlasi nel Rescritto, è quell' istessa che i Conti cederono al Comune di Firenze nel Patto di Accommodigia (1), ed è affatto separata e distinta dal restante del Dominio dei Conti. La Supremazia di essi, non provenne dal *Granduca Cosimo*, nè fu moderno acquisto, ma precedè la nascita della Rep. Fiorentina non che della Real Casa dei Medici (2): le Capitolarioni del MCDV. furono un mezzo per conservare gli antichi Diritti (3), ed il *Granduca Cosimo III. altro non fece* se non che confermar l' Accomandigia relativamente alla Giurisdizione, restituendo ai Conti ciò che il Giudicante di Campiglia indoverosamente erasi attribuito (4).

XII. Perciò il Rescritto del MDCCXVI. non contiene nuova Concessione, ma [eccettuata la Delegazione], intieramente rapportasi all' antichissimo Dominio della Famiglia, al Contratto del MCDV., ed ha la sua origine ed il suo fondamento nel sostenere l' Obbligazione derivante dal Patto. Sicchè restituendo ai Conti quanto loro apparteneva per titoli tanto certi e giusti, non potrà mai dirsi fatta *Concessione liberale*, nè accordato *Privilegio o Grazia*. In tal modo facendoci un oggetto di riflessione sopra i fatti successi, dovrà sembrare affatto repugnante ad ogni principio di ragione, che „ il Rescritto del MDCCXVI. *fa revocabile ad ogni piacimento del Concedente* „, siccome sostiene il Difensore del Re-  
gio Fisco (5).

V V V

XIII.

(1) Sommar. pag. 155. Ved. sopr. Part. II. Artic. V. §. XIX XXX. XXXI.

(2) Part. I. Artic. I. e II.

(3) Part. II. Artic. III. IV. e V.

(4) Part. V. Art. II.

(5) Scritt. Contrar. I. cart. 8. § E però „ Ivi „ E però tutta quella che di

„ presente vi esercitano devano ri-  
„ conoscerla unicamente dalla Grazia  
„ del Sovrano e così dal sud. Res-  
„ critto dell' Anno MDCCXVI. re-  
„ vocabile perciò ad ogni piacimento  
„ del Concedente e dei suoi Suc-  
„ cessori „.

XIII. Niente ostando (1) che il supremo volere del Principe si riferisca all' Informazione del Sen. Buonarroti, e che in questa si ritrovi la *Preservativa* dei Diritti spettanti al Principato. Tali clausule operano l'istesso o apposte o non apposte: In ogni concessione Sovrana si sottintendono tutti i rimedi salutari, onde presumasi che i Principi non apportino mai pregiudizio ai loro Diritti (2). Che se altrove abbiamo copiosamente notato, le Prerogative risultanti dall' Accomandigia esser quelle che spettano ai Reali Successori della Repubblica (3), se è certo che tutto il restante appartiene ai Sigg. Conti (4), rimane altresì chiaro che la *preservativa* deve riferirsi ai Diritti provenienti dal Patto del MCDV., e che essa non può in alcun modo nè per qualsivoglia imaginabile maniera, esser dannosa agli interessi dei Sigg. della Gherardesca.

XIV. Nè certamente deve supporfi come il Fisco procura d'insinuare, che rilevandosi dalla lunga serie di condanne date dal Capitano di Campiglia i Diritti del Principato, a questi si riferisca la *preservativa*, giacchè in tal caso il *Rescritto* resterebbe privo di senso. Reclamarono i Conti appunto contro l'usurpazione di quel Giudicante, e per recuperare l'esercizio dei loro diritti Giurisdizionali. Il Serenissimo Granduca avendo levata a questo, e restituita a quelli la Giurisdizione, tali Condanne e i Diritti da esse risultanti, furono l'oggetto della Supplica e quello della Sovrana Clemenza. Dimodoche qual dubbio mai vi può esser per credere che fosse tolto di mezzo ogni contrasto e rimosso ogni ostacolo, all'oggetto che le Capitolazioni fossero osservate e i Conti reintegrati nei loro Diritti?

XV.

(1) Scritt. Contrar. I. cart. 8. §. E però Ivi „ Attesa massime la chiara „ preservativa apposta nell' Informazione del Sen. Buonarroti, a cui „ è relativo il detto Rescritto cioè „ che per tal Concessione non si intenda pregiudicato ad altre ragioni „ che competono, e competere possono al Comun di Firenze „.

(2) Cravett. Conf. 5. n. 4. Part. I. Vultejo Vol. 3. Conf. 35. n. 160. Carpzov. Jurisprud. Consistorial Lib. II. Def. 416. Erl. de Jurib. Princ. Exercitat. 14.

(3) Ved. Sopr. Part. I. Art. IV. e V. Part II. Art. III.

(4) Ved. Sopr. Part. IV. Art. I. e II.

XV. Che se a favor del Fisco si porta la *Preservativa* delle ragioni del Comun di Firenze, in quella stessa Relazione si trova la *Preservativa* pure di quelle dei Conti. „ Che non „ s'intenda pregiudicato alle altre ragioni che competono, e „ competer possono ai Supplicanti in ordine alla suddetta Ca- „ pitolazione. „. Onde dovendosi aver riguardo agli antichissimi Possessi, al Successivo Dominio così pienamente esposto in tanti Pubblici Atti (1), ai loro Diritti sempre sostenuti e confessati (2), la moderna pretensione del Fisco ad altro non riducesi se non ad impugnare il Clementissimo Rescritto del Granduca Cosimo III. (3).

XVI. Ma questa sarebbe per vero dire una nuovissima maniera di valutare e considerare le *Ordinazioni Sovrane*. Quando il *Granduca Cosimo* segnò il Rescritto, e Ministri illuminatissimi destinati per conservar le ragioni della Maestà, non dubitarono di determinarlo con una sincera ed ampia esposizione dei Fatti (4), e quando chiaramente questi si provano con una moltitudine di documenti infallibili, io non saprei immaginare qual fondamento di giustizia possa addursi per credere *revocabile* un tal Rescritto. Esso è confermatório di un Patto Solennissimo che riposa sopra la Pubblica Fede, è un Ordinanza Suprema che rinvigorisce le leggi di natura, in danno dei Gherardeschi abbattute ed infrante ne Secoli precedenti.

XVII. E quantunque non sia lecito ai Sudditi l'andar rintracciando le ragioni, onde posson muoversi i Principi a revocar le Grazie dai loro Antecessori concesse, non dovendosi

V v v a

co-

(1) Ved. Sopr Part. I. Art. I. II. e III.

(2) Ved. sopr. Part. II. Art. III. IV. e V. Part. IV. Art. II.

(3) Scritt. Contrar. cart. 9. §. E però tutta quella. Ivi „ Onde dimostrandosi con il presente Sommario di „ Documenti la maggior solidità, e „ preponderanza delle ragioni del „ Granducato, e quelle dei Sig. Conti, può con tutta Giustizia *questo*

„ *riservo, quando occorra ridursi all'*  
 „ *atto*, col rimetter le cose nel gra-  
 „ do in cui erano avanti il Rescrit-  
 „ to del MDCCXVI. Tempo, in cui  
 „ non avevano Giudicente, e ricor-  
 „ revano li stessi Conti al Tribunale  
 „ di Campiglia come a 87. t. „  
 (4) Sommar. An. MDCCXVI. pag.  
 299. fino al 303.

conoscere se non dalla Suprema Intelligenza quanto conduce al pubblico vantaggio; per altro noi siamo assai lontani da questo caso, giacchè il Rescritto [1] contiene soltanto una dichiarazione dei fatti antecedenti, e delle convenzioni stipulate con *Personae non Suddite e di cose esistenti fuori del Territorio* [2]. La ragione del comun bene e qualsivoglia sopremamente Diritto di Maestà inteso nell'estensione più vasta, son sempre relativi al Territorio medesimo [3]. Perciò il Rescritto non potrà mai crederli risolubile se non si crederà disprezzabile un' obbligazione fermissima risultante dalle Leggi di Natura.

XVIII. E realmente parlandosi di annullarlo, non si tratta già di cosa leggera, poichè la Reale Ordinazione è quell' Atto dell'estrema importanza, con cui fu restituita la Pace alla Famiglia per il corso di molti anni involta nei più calamitosi infortunj, ed è un' Atto fissato con ogni maturità di consiglio, per cui la Giustizia ebbe il suo compimento. Esso trovò luogo nell'animo generoso del Serenissimo Granduca per l'evidente considerazione del giusto, e della necessità di mantenere i Patti [4], a cui la Relazione del Senator Buonarroti si riferisce, e i quali sempre furon in vigore [5], ratificati in diverse occasioni [6], sostenuti continuatamente con gravissimo dispendio dell'affitta Famiglia [7], e cento volte e cento confessati e stabiliti dalla Repubblica [8], dai Sovrani Medicei [9], e dalla Parte maggiore delle Magistrature Fiorentine [10].

XIX.

(1) A riserva della Giurisdizione delegata come propria de' Successori della Repubb. a termini del Contratto del MCDV.

(2) Oltre molti ved. Arrig. Cocceio Exercit. Curiosar. Vol. 1. Disp. 62. de Obligat. Successor. ex Fact. Antecessor. Th. IV. p. 450.

(3) Ved. sopra Part. V. Artic. IV.

(4) Boer. Dec. 48. n. 3. Tesauro Quaest. For. Lib. I. Quaest. 100. n. 16. Pistorio Vol. 2. Conf. 49. n. 57. Alberic. Gentile de Jur. Bell. Lib. 3.

Cap. 14. Carpzov. Dec. 87. n. 15. Ertl de Jurib. Princip. Exercitat. V. Vedasi sopra Part. IV. Art. I. pag. 309. e seg.

(5) Sopr. Part. IV. Art. II. e seg.

(6) Sopr. Part. IV. Art. II. e seg.

(7) Sopr. Part. IV. Art. I. e II. Part. IV. Art. II. III. IV. e V.

(8) Sopr. Part. IV. e Part. V.

(9) Sopr. Part. IV. Art. I. e II. Part. V. e seg.

(10) Sopr. Part. IV. e V. estesamente.



XIX Che se ancora subalternamente e per ipotesi lontana dal vero, voglia considerarsi il *Regio Rescritto*, non come contenente una conferma del Contratto giusta la Lettera del medesimo [1], ma come *meramente grazioso e revocabile ad ogni piacimento del Concedente*, qual mai potrà essere la ragione di pubblico bene da mostrarsi al Clementissimo Sovrano per determinarlo a spogliare i Signori della Gherardesca di tutto ciò che la Beneficenza di un suo Antecessore volle accordare ai medesimi? Se presso ogni Nazione, se in ogni Tribunale secondo l'uso di tutti i Secoli fu sempre un principio ricevutissimo, che debba farsi larga interpretazione, acciò le Grazie dei Principi non restino infruttuose e vane [2], secondo l'insegnamento d' *Javoleno* [3], „ *Beneficium Imperatoris quod a* „ *Divina scilicet ejus indulgentia proficiscitur, quam plenissi-* „ *me interpretari debemus* „, dovrà certamente crederli inutile ogni premura del Fisco, diretta a caratterizzare per revocabile un Privilegio senz' alcuna causa sufficiente [4].

XX. Ogni più misera persona trova nel cuore benefico di S. A. R. un validissimo appoggio per la continuazione delle Grazie nei passati tempi ottenute: che non dovranno ripromettersi i Conti della Gherardesca; i di cui Maggiori varie volte sparsero il sangue in servizio della Repubblica e del Principato, che si segnarono nel Governo di Provincie affidate alla loro cura, e dimostraron sempre un inviolabile attaccamento ai Sovrani della Toscana? Oltre questi riflessi, meritano ogni considerazione di pietà gli stabilimenti già fatti in conseguenza di quell' Ordinazione Sovrana e sostenuti oramai con l'osservanza che oltrepassa la metà di un secolo.

XXI.

[1] Rescritto nel Sommar. Contrar. cart. 99.

[2] Rot. Cor. Benincas. Dec. 157. n. 3. Ansaldo. Dec. 97. n. 28. Coccin. Dec. 2148. Caputagnen. Dec. 128. n. 4. p. 1. e post Paolotium Diss. 62. Dec. 3. n. 95. Dec. 358. n. 4. p. 11. Dec. 707. N. ult. p. 18. Rec. Ved.

oltre il Grot. Puffend. Tesmar.; e oltre molti più ancora Giovacchin. Giorg. Daries Observat. Jur. natur. Social. & Gent. Observ. 20. 21. 23.

[3] L. 3. ff. de Constitut. Princip. ed ivi Carlo Tapia e tutti gli Interpreti.

[4] Arrig. Coccejo Exercitat. Curiosar. Vol. 1. Diss. LXII. Th. III. e IV.

XXI. Deve dunque concludersi contro tutti gli argomenti del Fisco che il Clementissimo Rescritto del Granduca Cosimo III., in qualunque maniera voglia considerarsi o come *declaratorio del Patto antecedente*, o come importante una *mera Grazia*, non è soggetto a revocazione, ma deve sempre custodirsi nel suo vigore perchè così richiede la Fede pubblica.



# P A R T E VI.

CONTINUAZIONE DEL DOMINIO DEI CONTI DOPO IL MCDV.  
RIGUARDO AI SUPREMI LORO DIRITTI.

## A R T I C. I.

CONTINUAZIONE DEL DOMINIO DEI CONTI RAPPORTO AL  
DIRITTO LEGISLATIVO.

**I** Gherardeschi ritennero tante prerogative sopra la loro Contea che insieme riunite formano l'essenza del Supremato. Non è nella natura delle cose che per conseguirlo e tenerlo vi abbisogni un determinato numero di parti. Chi è proprietario dell' Agro e degli Uomini ivi costituiti, ed è Padrone in modo del pubblico Imperio da poter dirigere le subordinate potenze motrici delle civili cose, non è dubbio che dalla Natura non sia stato fatto indipendente; e che le di lei Leggi non ne rendano inviolabile il Diritto. *I Fatti accidentali, i riserbi, le modificazioni, e le diverse forme e figura* per cui si dividono gli Elementi onde l'Autorità pubblica si compone, potranno limitarla ma non già toglierla. L'apparato strepitoso di magnificenza e di fasto, le grandiose imposizioni, gli eserciti, le prerogative forti derivanti dall'opulenza, dall'estensione, dalla casuale riunione di alcune fisiche circostanze, avranno bensì l'attività di colpire la fantasia degli sciocchi ma non quella di denotare la mancanza dei Supremi Diritti nel Padrone di un libero Territorio che non può vestirsi di tanta grandezza. In ambito ristretto e dentro termini angusti talora soggiornano in parte solitaria *quei Diritti stessi* che con un treno luminoso altrove compariscono. Nè deve crederli che non sussistano perchè han bisogno di appoggio e della forza del più potente, giacchè laddove i vasti Territorj si difendono con la  
for-

forza, i piccoli e deboli si mantengono per la pietà e per la giustizia di chi gli difende e di chi potrebbe inghiottirli e divorarli a suo talento.

II. Il Ch. Signor Difensore Contrario ha procurato di trar vantaggio dalla condizione di debolezza del Territorio dei Gherardeschi [1], e non ha omeſſo argomento alcuno per dimoſtrarne la ſoggezione al Granducato. Ma come è ſtato facile fin' ora, così ſarà facile ancora il far conoſcere che le di lui ragioni naſcono da un ſuppoſto falſiſſimo, e *dall' eſtendere con infinita licenza a tutte le parti del Dominio della Contea quei Diritti che ſon parziarj, e che furono ſtrettamente convenuti e ceduti dai Conti alla Repubblica Fiorentina*. Noi abbiamo già indicato come un Principe poſſa ſopra un Territorio alieno acquiſtare varj Diritti, nè dovrem ripetere le coſe già dette per dimoſtrare che l' accidentale diminuzione di alcune prerogative non toglie il Supremato [2].

III. Il Fiſco in molte parti delle ſue Scritture ha impiegata ogni forza per concludere che non appartiene ai Conti il *Diritto Legislativo*, ed ha portata con ſomma intrepidezza queſta propoſizione in trionfo. Ma oramai ciaſcun vede che quella reſulta dalle non buone intelligenze alle quali diverſi recapiti furon forzati e dall' *argomentar ſempre dalla parte al tutto*; dimodoche non può altrimenti farci conſtaſto nè pure in apparenza. Il preteſo Diritto legislativo contiene in ſe quanto può diſtruggere ogni Diritto dei Conti, e ſotto quel nome ſolo il Fiſco naſconde quanto può ſervire per ogni ſuo intento: E in vero non dovendoli aſcrivere ai Conti un tal Diritto, qual coſa mai reſterebbe ai medefimi per ſoſtenere la loro Supremazia?

IV. Produrrebbe un tal Diritto la conſeguenza fatale che ſopra le coſe del Territorio e i Sudditi in eſſo compreſi, poſteſſero farſi quelle variazioni le quali ſembrareſſero opportune al Supremo Legislatore. Perciò non occorrebbe altrimenti il far

[1] Ved. Part. V. Artic. ultim.

[2] Sopr. Part. V. Artic. ultim.

vedere che i Dominj sono antichissimi nella Famiglia, originarj e proprj della medesima [1], assicurati sotto la Fede pubblica con un Patto solennissimo [2], e che una larga copia di Contratti e Convenzioni, ed un infinità di Confessioni della Repubblica e del Principato [3], dimostrano la Libertà della Contea e la Supremazia dei Conti.

V. Ognun vede perciò che *tanto è trattare del Diritto legislativo quanto il parlar di tutti i Supremi Diritti della Famiglia*, in sostanza e nella soggetta materia altro non involvendo quel nome se non la *Supremazia istessa dei Conti*. Ma siccome essi han sempre retta e governata la Contea, han fatte quelle Leggi che han credute opportune, sono stati liberi dalle Relazioni passive e in specie dalle Leggi, e più particolarmente dalle Imposizioni del Granducato, mi par chiarissimo che non possano per giustizia crederli soggetti a questo Diritto legislativo per concludere il quale in favore del Granducato mancano tutti i termini, e per assicurarlo ai Conti sovrabondano tutte le prove più concludenti.

VI. Il Diritto di far leggi e procurarne vigorosamente l'esecuzione, è il fondamento di ogni Governo, ed è una conseguenza necessaria e strettamente connessa del Supremo Dominio sopra il Territorio [4]. Avendo mostrato con ogni fermezza che questo appartenne sempre alla Famiglia [5], abbiain fatto vedere in conseguenza che il Diritto Legislativo fu sempre proprio della medesima. Che se i Conti convennero di cedere alcuna parte dei loro Diritti, e di non ritenere la Signoria liberamente come prima la riteneva, ma con l'aggiunta con certi vincoli, questo significa che divenne *Raccomandata e non Suddita* [6] „ Non est argumentum „ *dice un Antico* „ ideo aliquid tuum non esse quia vendere non potes  
X x x „ quia

(1) Part. I. Artic. I. II. e III.

(2) Part. II. Artic. III. IV. V.

(3) Part. IV. e V. distesamente.

(4) Oltre tutti i Pubblicisti ved. Hutcheson Ph. Mor. Lib. III. Cap. VII.

(5) Sopr. Part. I. Art. I. II. III. Part. II. Art. III. IV. e V. Part. IV. Art. I. II. III. Part. V.

(6) Sopr. Part. II. Art. III. IV. e V. da riferirsi onninamente in questo luogo.

„ quia consumere quia mutare in deterius aut melius. Tuum  
 „ enim est etiam quod sub certa lege tuum est [1] „. Che  
 se la Repubblica Fiorentina guadagnò nel Territorio non suo  
*alcune Prerogative* limitate e ristrette a certi oggetti, niun po-  
 trà dire che del medesimo facesse *Conquista*. Il Fisco che cre-  
 de l'opposto, deduce le sue ragioni da diversi equivoci e falsi  
 supposti.

VII. Vuole insinuare che la Potestà Legislativa restasse  
 alla Repubblica, e non facesse passaggio nei Conti, dicendo  
 che *di quella non fecefi parola nelle Capitolazioni* [2]. Tal objet-  
 to non *sussiste in fatto*, e non *rileva di ragione*. Non è ve-  
 ro in fatto perchè nei Capitoli espressamente si parla del Di-  
 ritto Legislativo, essendo certo che i Conti ritennero i loro  
 Castelli „ cum omni administratione, & jurisdictione, & gu-  
 „ bernatione [3] „, e *inoltre* „ cum iuribus quæ in his habent  
 „ & pro ut ad eos pertinent ad presens, & hactenus perti-  
 „ nuerunt [4] „. Sotto quei generici vocaboli è certo che si  
 contengono tutti i *Diritti Supremi* spettanti all'autorità dei  
 Conti, non dovendosi per *Giurisdizione negli Atti pubblici dei*  
*tempi di cui parliamo*, intendersi quanto corrisponde al signi-  
 ficato attribuitole dalle Leggi Romane e giustamente seguita-  
 to dai migliori Interpreti [5]. Chi ha notizia delle Carte an-  
 tiche e degli Scritti dei nostri vecchi Espositori, ben conosce che  
 con

(1) Seneca de Benefic. Lib. VII. Cap. XII.

(2) Scrittur. Contrar. III. §. *Venendo adesso*. Ivi „ Sicchè venendo adesso  
 „ alla potestà Legislativa, nelle Ca-  
 „ pitolazioni dei Signori Conti non  
 „ se ne parla, ma bensì in queste tre  
 „ Sommissioni nelle quali come si è  
 „ detto si riserva alla Repubblica;  
 „ dunque siamo chiari che questa re-  
 „ stò alla Repubblica, e non passò nei  
 „ Signori Conti.

(3) Capitolazioni nel Sommario Anno-  
 MCDV. pag. 135. Art. I.

(4) Capitolazioni cit. pag. 135. Art. 2.

(5) Goveano, Eguinario Barone, Obree-  
 to, Lod. Caronda, Scipion. Gentile,  
 Mattia Stefani, e oltre il Cujac, e  
 il Duareno, Ved. Stryckio in Us. Mod.  
 ad Tit. de Jurisdic. Lautensak. in Spe-  
 cium. Jurisprud. Otios. in Capit. de  
 Jurisdic. Christian. Tommasio de Ju-  
 risdic. & Magistr. different. Bohe-  
 mer. Exercitat. II. ad Pandect. Lib. I.  
 Lib. I. tit. 10. Noodt. de Jurisdic.  
 Cap. 4. Gundling. Prot. Lib. II. Tit.  
 I. Crist. Gebaver. Comment. de Ju-  
 risdic. Cap. I. Gius. Averani Inter-  
 pret. Jur. Lib. I. Cap. 1. e 2.

con quel nome spesso s'indicava il *Potere dei Magistrati e il Potere del Principe*. Confondendosi l'idea della Giurisdizione con i Diritti del Sommo Imperante, si fecero sul *Mero Imperio* questioni assurde ed insignificanti, nel supposto che con quel termine s'indicassero i Diritti che ora si dicono di Maestà. Può vedersi tale inversione di parole ed opinioni nella maggior parte degl'Interpreti della Scuola di Bartolo, onde fu creduto che il far Leggi crear Magistrati assolver dalle pene ed esercitare simili Atti, spettasse alla *Giurisdizione e al Mero Imperio* [1]. Per tali riflessi conoscerà ognuno quanto fosse inteso nelle Capitolazioni sotto nome di Amministrazione Giurisdizione e Governo, e si persuaderà *non esser vero che in quel Patto non si parlasse del Potere Legislativo* [2].

VIII. Deve altresì notarsi che il contrario supposto niente pure *significa di ragione*, essendo infallibile che ancora nel caso del non essersi nominato il Diritto Legislativo, questo apparteneva nonostante ai Signori Conti. Altre volte abbiám notato che essi non ebbero i loro Dominj *perchè a loro fossero dati dalla Repubblica*, ma perchè li ritenevano quattro secoli innanzi l'Accomandigia [3], per cui furono ai medesimi confermati ed assicurati sotto il Patrocinio della Repubblica [4]. Dunque il Diritto Legislativo, benché di esso non ne comparisse nè vestigio nè ombra in quei Capitoli, deve necessariamente ascrivere ai Signori Conti. *Il supporre che non fosse concesso e restasse alla Repubblica*, altro non significa se non l'errore di figurarsi e d'immaginare senza fondamento alcuno la precedente subiezione della Contea. Ma ciò quanto sia falso ben

X x x 2

lo

(1) Gloss. in L. Imperium ed ivi Baldo, Saliceto, Giafone, ec.

(2) Scrittur. Contrar. I. cart. 11. §. Tantopiù. Ivi „ Tanto più che in tutta l'estensione delle Capitolazioni „ dell' Anno MCDV. non si legge „ mai concessa ai Conti la Potestà di „ far Leggi e per conseguenza non „ può negarsi che questa restasse pres-

„ so il Padròn diretto dei Feudi in „ questione.

(3) Part. I. Art. I. II. e III. Ved. P. IV. Artic. II. §. IV. e seq. da vedersi per somma grazia.

(4) Deve in questo luogo necessariamente riassumersi tutto ciò che si è detto di sopra Par. II. Art. III. IV. e V. e Par. IV. Art. I. II. III. IV. V. e VI.

lo dimostra quell'ampia copia di Documenti, che furono da noi esposti per dissipare le contrarie dubbiezze [1].

IX. Meno delle altre riflessioni significa che il Fisco voglia credere „ che la Potestà legislativa spetta al Serenissimo „ Granduca di Toscana e non ai Sigg. Conti [2]. „ giacchè le prove si partono ancora dall'erroneità dei principj, dicendosi „ che le Regalie maggiori, la prima delle quali è quella di promulgare le leggi Universali, mai non passano nel „ Feudatario e Concessionario [3]. „ Tal proposizione non è di alcun rilievo, perchè discende dal supposto da noi dimostrato falsissimo dell'antiorità del Dominio della Repubblica [4], e dal supposto chimerico della qualità Feudale [5]. Per queste ragioni sole tal discorso non merita confutazione.

X. Oltre di che il fatto certissimo di tanti Feudatarj Sovrani, può convincere che la facoltà di promulgare le Leggi Universali copiosamente appartiene ai medesimi, e niuno impugnerà con giustezza il Diritto legislativo a tanti Principi e Signori ancora di piccoli Territorj, che rilevano dall'Imperio, e senza dir' altro e senza entrare in dettaglio di queste sì facili e piane cose (6), ognun conosce come possa adattarsi il Canone fissato in contrario „ *che le Regalie maggiori, e la Potestà di promulgare Leggi Universali mai passano nel Feudatario* „ a tutto quello che vediamo praticare nello *Stato di Siena*, che per verità merita gli ulteriori riflessi del Ch. Difensore del Real Fisco di Toscana.

XI. Nè per sostenere tal proposizione può giovar che si chiami in ajuto il Motivo *della Ruota* (7), e la *Scrittura sopra Malgrate* fatta dal Ch. Conte Cristiani, mentre questi avendo so-

[1] Part. I. Art. I. II. III. Part. II. Art. V. Part. IV. e V.

[2] Scritt. Contrar. III. §. Io studiando.

[3] Scritt. Contrar. III. §. Passando brevemente.

[4] Sopr. Part. I. Art. I. II. e III.

[5] Sopr. e Part. III. Art. I. e II.

[6] Oltre moltissimi Ved. Fed. Sohorch.

de Limitibus Superioritatis Territorialis. Erford. MDCCXLIV.

[7] In quel Motivo si dice che le Regalie maggiori „ *non veniunt in concessione nisi specialiter sint expressa* „ Ma questo non vuol dir sicuramente che nel Feudatario non possa mai la potestà di promulgare leggi Universali.



sostenuto, la Potestà legislativa non esser passata nei *Fendatarij di Malgrate*, non asserì che quella non passa mai nel Feudatario; che anzi avendo adottato e travestito secondo l'opportunità della Causa, il sistema del Supremato che nacque dalla fertile fantasia del celebre *Leibnizio*, prova affatto il contrario. Considerate queste riflessioni, non potrà fare alcun ostacolo che il Ch. Sig. Difensore riproponga che la Repubblica Fiorentina non trasferì nei Sigg. Conti lo Jus legislativo (1), e in tal guisa sostenga quella traslazione copiosamente da noi dissipata (2), essendosi provato esuberantemente che la facoltà legislativa ed il Potere Supremo e conveniente ai termini dell'Accomandigia spettarono sempre ai Gherardeschi a i quali appartiene per Diritto di Natura.

XII. Nè altrimenti potrà fare il minimo contrasto il leggere nelle contrarie Scritture che la Repubblica „ non trasferì „ nei Sigg. Conti l' Jus legislativo, anzi espressamente se lo riservò nelle Sommissioni dei Popoli, e l'esercitò quando fece „ lo Statuto del MCDXV. e quando approvò gli Statuti di „ Donoratico e Castagneto „, giacchè la Sommissione dei Popoli, essendo un' *Atto con cui dimostrano l'animo loro, e si protestano di assumere la condizione di Sudditi, di servire alle leggi, e di esser compresi dal potere Sovrano*, come possa mai un Principe ricevendo quell'Atto, non riservarsi il Poter Supremo e Legislativo, e come i Popoli che divengon Sudditi restino liberi dalla Potestà legislativa, niuno saprà comprenderlo. Può il Principe concedere l'Autonomia riferibile alle più estese parti di Governo, ma quella restando sempre precaria e diffusa dalla Grazia e concessione liberale, non produce l'effetto che i Popoli sian liberi dal Poter legislativo cioè che non sian Sudditi. Non insisterò di vantaggio sopra un tal genere di discorsi.

XIII. Quanto si oppone in questo luogo a riguardo delle *Sommissioni* e dello *Statuto Fiorentino* non può esser soggetto di  
al-

(1) Scritt. Contrar. III. §. A questa regola. (2) Part. I. Art. I. II. e III.

alcuna difficoltà per i Fatti altrove da noi riferiti (1); nè tampoco possono esser significanti le *Conferme dell' Esenzioni e l'approvazione delli Statuti di Donoratico e di Castagneto* fatte dal Comune di Firenze. Da questa rileva il Fisco un motivo per dimostrare il *Poter legislativo* esercitato dalla Repubblica (2). Ma qualora è provato con estrema chiarezza tali atti essere stati una conseguenza delle rivoluzioni accadute nella Contea (3), mi pare che siasi spiegato tutto, e può ben dirsi che quelli seguitino la natura dell' origine loro. E perciò siccome non fu curata la *Resa di Donoratico* (4), così niuno effetto poterono produrre queste conferme ed approvazioni le quali ne furono conseguenze. Nel qual proposito i *Documenti* stessi portati dal Fisco servono di riprova convincentissima, giacchè *questi non passano quei primi Anni dopo le rese*, quando *le Conferme degli altri che realmente appartennero alla Rep.*, si vedono continuate per lunga successione di tempi fino ai nostri giorni. E realmente se il Ch. Sig. Difensore contrario vorrà paragonare le conferme degli Statuti di *Bibbona e Casale* con quelle che furono relative a *Donoratico e Castagneto*, conoscerà la somma differenza che gli separa: giacchè gli atti spettanti a questi non passano il MCDXIV. e MCDXXI., e gli altri periodicamente per ogni tempo determinato si vedono praticati fino al tempo nostro secondo lo stile introdotto fin da quell' età. Dunque è indubitato da simili atti non solo non discender prova alcuna favorevole al Fisco e riferibile al *Poter legislativo*, ma provenirne a chiarissime note una prova contraria denotante che

(1) Sop. Part. V. Artic. I. Part. V. Artic. III.

(2) Scritt. Contrar. III. §. *Venendo adesso*. Ivi „ E osservabile in primo luogo „ che tre volte furono confermate „ l' esenzioni contenute nella Som- „ missione dei Popoli di Donoratico, „ espressamente contrarie alle Capi- „ tolazioni portate dai Sigg. Conti, „ e tali conferme seguirono fino all'

„ Anno MCDXIV. In essa siccome „ nelle altre due di Bibbona e Ca- „ sale, vien data la facoltà a quei „ Popoli di fare i loro Statuti da ap- „ provarsi dalla Repubblica Fioren- „ tina „.

(3) Ved. sopr. Part. I. Artic. I.

(4) Sop. Part. I. Artic. dal §. LVIII. fino al fine.

che la Rep. non proseguì l'invasione e non curò i pretesti somministrati da quelle Rese (1).

XIV. Parimente non potrà sostenerfi mai per giustizia che „ i Sovrani della Toscana dimostrarono essere in loro il poter „ legislativo ogni volta che fecero tanti Rescritti sopra le cose „ riguardanti i Sigg. Conti, & i loro Castelli (2) „ essendosi parte a parte (3) osservato, che tali Rescritti non riguardano il *Poter legislativo sopra la Contea*, ma bensì sopra i generi che da quella traggonsi, o in quella si vogliono introdurre *toccando i Dominj Granducali* (4). Niente pure significa per il Diritto Legislativo, che il Fisco creda essere stati i Conti „ sotto „ posti espressamente alla *Legge Universale del MCDXCIII.* (5) „ mentre ciò non si verifica, ed il Fisco intanto si è ingannato in quanto che non conobbe la Convenzione del MDXV. (6).

XV. Altro argomento per provare il Diritto legislativo dei Sovrani di Toscana, si desume dall' esporre nel più odioso aspetto il Potere dei Conti, dicendosi che nelle Capitolazioni fu *così snervata la loro potestà* da non potersene formare grande idea (7), ed opponendosi che fu tolto l' *Jus vitæ & necis*, e l' *Jus di condannare alla mutilazione dei membri che in oggi si equipara alla galera* (8); Altrove ancora il Fisco asserì, non avere i Conti l' *Jus Gladii*, e così neppure il mero Imperio (9). Da questi e simili riflessi ne fa sorgere una riprova per concludere che manca ai medesimi la *Facoltà legislativa* e che questa risiede nei Principi Toscani.

XVI. Ognun vede con agevolezza l'equivoco sopra cui si regge il contrario Discorso. Se i Conti nel MCDV. cedevano  
alla

(1) Part. V. Artic. I. specialmente §. 43. e 44.

(2) Scrittur. Contrar. III. §. A questa regola.

(3) Part. IV. Art. V. e VI.

(4) Part. IV. Artic. V. espressamente.

(5) Scrittur. Contrar. III. §. A questa regola.

(6) Sommar. Ann. MDXV. pag. 224. Sopr. Part. IV. Art. V.

(7) Scrittur. Contrar. III. §. Tanto più che a considerare.

(8) Scrittur. Contrar. III. §. In ultimo dimostra.

(9) Scrittur. Contrar. III. §. Io non so se quelli.

alla Rep. il *Diritto di punire nei Casi individuati nel Patto* (1), se tal *Cessione* fecefi appunto per conservare gli altri *Diritti della Famiglia* (2), è bastantemente chiaro che la Repubblica acquistò in un Territorio non suo questo *Diritto parziale*, a cui non può darfi altra estensione se non quanta gli vien accordata nel Contratto medesimo. Il Ch. Sig. Difensore prende l'affare in altra veduta, e nella *supposizione dell' antecedente Dominio della Repubblica*, imagina con ogni fermezza che i *Diritti dei Conti* siano stati sempre precarj e concessioni liberali: Da ciò gli resta facile il concludere, che se i *Conti* non ebbero il *Diritto della vita e della morte*, non ebbero nè pure le altre *Prerogative Supreme* da cui sorge tal *Diritto*. Ma tutto ciò è un malinteso altre volte dissipato col ricondursi alla considerazione che i *Conti cederono per patto e convenzione quel Diritto stesso*. Perciò i *Sudditi della Contea non potendo esser puniti da loro nei casi compresi nella Convenzione*, non ne segue che non siano al *Potere dei medesimi egualmente soggetti nelle altre parti*, o sia che i *Conti* non ritengano tutte le altre *Supreme Prerogative*, e fra questo il *Potere Legislativo*.

XVII. Comprovasi tal verità riflettendo che la Repubblica ottenne il *Diritto di punire nella Contea secondo il Gius Comune*, ricevuto ed autorizzato dal *Supremo Volere dei Conti*: Cosicché *prescrivendosi la pena di morte dalle Leggi della medesima*, e questa non essendo *prescritta dal Diritto Comune*, tal pena non potrà infliggersi: e all' opposto, un *delitto Capitale per Gius Comune* e non secondo le *Leggi di Toscana*, dovrà considerarsi per capitale. Questi *rislessi sono dell' estrema importanza*, e fan conoscere con ogni sicurezza che l' *esercizio di tali Diritti trasmesso nella Repubblica* nacque dal *Patto*, e non provenne dal *Supremo Potere sopra il Territorio*. Dunque dal mancare ai *Conti la Potestà di punire nei Delitti considerati nel Riservo*, non ne segue che ai medesimi in tutte le altre parti non debbasi il *Diritto Legislativo*.

XVIII.

(1) Capitolarioni nel Sommario. Anno MCDV. pag. 155.

(2) Sopr. Part. II. Art. III. IV. e V. e altrove diffusamente.

XVIII. Che poi ai Gherardeschi dal Ch. Sig. Difensore Contrario si neghi il *Mero Imperio*, noi lo crederemo sempre detto per isbaglio. Esso al pari di ognuno intende cosa si contenga sotto quei vocaboli, ed è troppo cognita la definizione datane da *Ulpiano* (1). Tutti i migliori Interpreti, il *Cujacio Goveano*, *Duareno*, *Westergen*, *Ul. Hubero*, *Noodt*, e per lasciar gli altri che copiosamente trattarono simil questione, il nostro *Giuseppe Averani* (2) osservarono, che con tal nome si denota il potere di applicar con effetto le Leggi ai Delitti maggiori e minori. Il Principe concede diversi gradi del medesimo, e ad alcuni Magistrati accorda varie parti, ad altri ne delega altre più o meno significanti „. Quia cum agitur de „ mero Imperio tantum quis habet quantum eis specialiter datum est. Quamobrem cum poena metalli, poena deportationis, & hujus generis aliae non sint de substantia Meri Imperii, non poterant nominatim in definitione comprehendi (3). „ Così il Preside delle Provincie aveva il Mero Imperio (4) e non poteva condannare alla deportazione: In tal guisa molte altre regole legali dimostrerebbero facilmente ritenersi il Mero Imperio da alcune Magistrature, senza aver la facoltà di condannare a pene gravi o specialmente alla Galera.

XIX. I Conti cederono una parte dei loro Diritti, la quale spetta al Mero Imperio, ma le altre parti che riguardano i *Delitti non eccettuati* è ben facile il comprendere che loro appartengano, e le *sole Filze del Tribunale di Castagneto* ne possono formare una riprova evidentissima. Oltre di ciò quanto può dirsi che ai Conti appartenga il *Diritto di punire nei Casi non riservati alla Repubblica*, altrettanto non può dirsi propriamente che abbiano il *Mero Imperio*, ma bensì che tal parte di

Yyy      Giu.

(1) L. 3. ff. de Jurisdiction. „ ivi „ Merum est Imperium habere gladii potestatem ad animadvertendum in facinorosos homines „

(2) Interpretationum Juris Lib. I. Cap. I. §. I. Pienamente come può credersi

tutti gl' Interpreti.

(3) Averani l. c. §. I.

(4) L. Illicitas §. Qui Universas ff. de Offic. Praesid. ed iv. Cujac. Monat. Summerman e gl' altri Espositori.

Giurisdizione concedano ad esercitare ai loro Ministri. Chi ha il pieno Dominio di un fondo, quando di esso si serve non dice che abbia o l'usufrutto o altra servitù onde possa praticare certi Atti di Dominio.

XX. E siccome non *le parti sole di punire nei Casi non riservati alla Repubblica*, ma ben anco le altre prerogative Supreme e fra queste la Potestà Legislativa, vengono ascritte ai Gherardeschi in una moltitudine di Documenti, e contestate al Principe, e dichiarate confessate sostenute replicatamente in molte Relazioni di varj Ministri, di qui è che il Ch. Sig. Difensore contrario all'oggetto di rispondere con prontezza, non dubitò di asserire che fosser sogni. „ Nei tempi posteriori, *egli dice* „ ha sognato qualche Ministro particolare per mancanza „ di notizie di Fatto e di ragione essere nei Conti della Gherardesca l'Jus Legislativo (1) „. In tal guisa sarà necessario il credere che sognassero *Lelio Torelli, Bart. Concino, il Campana, il Vinta, i Pichena, Asinio, Dani, Niccolini, Quistelli, Usimbardi, Farinola, Antella, Pandolfini, Vasari, Federighi, Buonarroli* (2) *ec.* e che dormissero tutti i *Consiglieri della Clarissima Pratica* quando scrivevano le Relazioni loro e riferivano al Principe. Tutte le altre Magistrature *dei Dieci, de' Nove, degl'Ott, del Sale, delle Gabelle, della Dogana, i Consoli del Mare, i Governatori di Livorno* ed altri Magistrati Toscani (3), dovranno credersi per tanto tempo alienati dai sensi per sognare in favore dei Gherardeschi? E dovrà immaginarsi che tal sonno e tanta apprensione di fantasmi fosse universale nell'estensione dei nostri Stati e così forte da continuare per quattro Secoli? e quello che fin'ora si reputò il Paese della vigilanza (4), solamente in danno e rovina dei Conti dovrà credersi il Paese de' Sogni? In ognuna delle Relazioni da noi esposte si confessa parte a parte non potersi esercitare dal

(1) Scrit. Cont. III. §. nei tempi posteriori.

(2) Si vedano le loro Relazioni nel nostro Sommario.

(3) Vedasi il nostro Sommario.

(4) Ved. il Sig. de la Noüe *Discours Politiques & Militaires* pag. 209.

dal Granducato la Potestà di far Leggi nella Contea, e il Diritto di governarla essere stato sempre proprio della Famiglia (1).

XXI. Ma tornando comodo alla contraria difesa il supporre che i Gherardeschi non abbian fatte Leggi, così il Fisco non dubitò di asserirlo (2); Pure ben conoscendo *tal asserzione non reggere in fatto*, credè di apprestarvi il rimedio proseguendo ad immaginare che gli „ stessi Conti quando hanno voluto fare qualche Legge di lor premura sono sempre ricorsi „ al Principe perche glie la corrobori, e glie la confermi „.

XXII. Sicuramente al Paese dei Gherardeschi non può rimproverarsi con *Tacito* l'immensità delle Leggi, avendo promulgate quelle soltanto che bastarono per il buon governo del loro ristretto Territorio. Essi adottarono e mantennero sempre in osservanza il *Diritto Comune*, il qual divenne *una Parte delle loro determinazioni*, e fino da antichissimi tempi quando piacque ai medesimi il derogarvi con altre Leggi, lo fecero liberamente (3). Disposero delle Cose e delle Persone secondo le occorrenze (4) e comparvero sempre in figura d'Imperanti e Padroni di un libero Territorio sotto la Protezione della Rep. e del Principato. Chi ha Diritto di governare e di far Leggi, in qualsivoglia modo dimostri la sua volontà ed il suo potere, tanto basta perche resti provata la di lui Supremazia. Che le Leggi sian in numero maggiore o minore, sopra oggetti grandi o piccoli, più o meno rumorose, questo non cambia la primitiva loro natura. Omettendo i Fatti più antichi (5) e l'Ordinazione sopra le Gabelle fatta dal Conte Gherardo nel MCDXCII. (6), trovasi che i Sigg. della Gherardesca sempre governarono (7) e fecero quelle Leggi che giudicarono a proposito. Il Conte Ugo fece una Legge riguardante le Gabelle del passo relativo ai

Y y y 2

Ca-

(1) Ved. sopr. Part. I. Part. II. Part. IV. Artic. I. e II. Ved. le Parti seguenti.

(2) Scritt. Contrar. III. §. Nei Tempi.

(3) Part. I. Art. II. §. LVIII.

(4) Ved. infr. Art. II. e III.

(5) Part. I. Artic. I. II. e III.

(6) Sommar. Ann. MCDXCII. pag. 207.

(7) Ved. sopr. P. IV. e V. Ved. Part. VI. Artic. III. e IV.

Castelli ed altri luoghi della Contea (1). In tal guisa i Conti *Ippolito, Guido, Pietro, e Simone Maria* fecero promulgare *altre Leggi nel MDCLXI. (2)*, ed altre pure il *Senator Guido nel MDCXCIII. (3)*, e nel *MDCXCIX. (4)*. Tralascio gli Statuti di Castagneto, e le Leggi posteriori, le quali sono in gran numero. Alcune di queste son da noi riferite nel nostro Sommario (5), e alcuna di esse fu per fino stampata in Firenze sotto gli occhi del Ministero con le consuete approvazioni per la stampa (6).

XXIII. Che se per diminuir la forza di questi fatti chiarissimi, riflette il Sig. Difensor Contrario che i Conti avendo promulgata qualche Legge, son sempre ricorsi al Principe perche la corrobora e confermi (7), tale asserzione non potrà mai reputarsi di alcun momento perche non regge in fatto, e si riferisce a *due soli Casi* non bene intesi nè bene esposti dal Fisco. Volendo i Conti rinuovare la descrizione dei Beni e far Leggi sopra l'*Estimo* e sopra il *Danno Dato*, conobbero che l'una o l'altra in gran parte avevan relazione ai Forestieri e Sud-diti del Granducato o come *Possessori*, o come *Danneggianti*. Perciò usarono la precauzione di rendere inteso il Sovrano loro Protettore, invocando il di lui soccorso avanti la promulgazione delle medesime (8). Ma questo non vuol dir senza dubbio i *Conti esser sempre ricorsi al Principe quando han fatta qualche Legge*.

XXIV. Di più trovasi nelle Suppliche dai medesimi presentate a tal' oggetto, ogni *Protesta e Clausula preservante* (9).  
Onde

(1) Sommar. Ann. MDCXLIV. pag. 281.

(2) Vedasi Sommar. Ann. MDCLXI. pag. 287. Ved. infr. Art. III.

(3) Sommar. Ann. MDCXCIX. pag. 295.

(4) Sommar. Ann. MDCXCIX. pag. 296.

(5) Sommar. dalla pag. 303. fino al fine.

(6) Sommar. alla pag. 311.

(7) Scritte. Contrar. III. §. nei tempi posteriori.

(8) Sommar. pag. 287. e 295.

(9) Sommar. Ann. MDCLXI. pag. 288.

ivi „ *che senza pregiudizio di quella*  
„ *Giurisdizione che hanno gli Espe-*  
„ *renti* „ e nell' Informazione fatta  
da Gio. Federighi dicesi che „ i Sup-  
„ plicanti possono far quanto sopra di  
„ propria autorità „. In tal guisa sup-  
plicarono nel MDCXCIX. Sommar.  
Ann. MDCXCIX. pag. 295. „ ivi sen-  
„ za alcun pregiudizio di quella Giurisdizio-



Onde tali Diritti essenzialmente appartenendo ai medesimi (1) non potrà in alcun modo credersi nè immaginarsi che la *Protesta fosse contraria al fatto*, siccome gratuitamente vien supposto in contrario (2). Da tutto ciò deve concludersi i Conti non sempre aver implorato l'aiuto del loro Benefico Protettore quando han voluta fare qualche Legge, ma ancora nei due Casi in cui vi son ricorsi, *aver contestato agl' istessi Principi Toscani e nella più solenne maniera il loro Diritto Legislativo* nel tempo di richiedere i soccorsi convenuti e stipulati nell' Accomandigia (3).

XXV. Relativamente alla *molitudine dell' altre loro Leggi*, dovrà sempre credersi un misero refugio per il Fisco, *l'asferire che fossero fatte nel tempo della disattenzione*, e non curate dai Ministri, i quali non avendone fatta, rappresentanza al Sovrano, da quelle non potè crearsi pregiudizio ai di lui Diritti (4). Coincide questa riflessione con quella dei sogni (5), e ognuno intende a quali estremi si conducano ancora gli Uomini dotti quando son combattuti dalla forza dell' evidenza a cui non possono resistere, e a cui voglion non ostante mostrare di sapersi opporre. Tali discorsi quanto sian remoti da ogni apparenza o imagine del vero, ciascun lo vede, e le SS. L. L. III. e CII. per i Fatti già descritti, conoscono apertissimamente che ogni Ministro e grande e piccolo vegliò assiduamente con gli occhi d'Argo sopra i Diritti dei Conti. Lo che essendo certo, ognun comprende quanto siano aliene dal vero le contrarie asserzioni.

XXV. Lo manifestano le Questioni e le Controversie senza numero, eccitate quasi che *d' Anno in Anno* contro le loro più chiare e luminose prerogative (6), lo dimostra quella pietà che

„ dizione che hanno in ordine alle  
„ Capitolazioni seguite fino nell' Anno MCDV. „

(1) Questo si è lungamente dimostrato in tutte le parti delle nostre Osservazioni, che debbono in questo luogo riassumersi.

(2) Scritt. Contrar. III. §. E sebbene.

(3) Part. II. Artic. III. IV. e V.

(4) Scritt. Contrar. III. §. E quando abbiano.

(5) Ved. sopr. in quest' Artic. §. XVIII.

(6) Ved. sopr. Part. IV. Art. III. IV. V. e VI. Siccome ciascuno comprende, L'istoria dei Diritti dei Conti non è se non l'istoria della continuata guerra fatta ai medesimi.

che ognun risente nel rianzare le memorie de' secoli trascorsi, commiserando gli effetti della perpetua asprissima guerra sempre proseguita con ogni vigore dalle subalterne Magistrature della Repubblica e del Principato. Forse trattandosi dei Supremi Diritti dei Gherardeschi, poteva un tale affare rimaner incognito al Principe in mezzo ai clamori e allo strepito di molti Ricorsi, Suppliche compassionevoli, e fortissime e sempre continuate Contestazioni della loro Supremazia spesso portate al Trono (1); Cento volte e cento i Sovrani, il Ministero, i Consigli, le Magistrature ebbero occasione di bene informarsi sopra la natura e la qualità della Contea. *I tempi della disattenzione a riguardo dei Diritti dei Conti non si vedranno ricordati mai nei nostri Fasti.*

XXVII. Meno sicuramente d'ogni altra potrà esser di momento la contraria asserzione per cui dice si „ e tanto più è difficile il persuadersi che sia stata nei Conti la Potestà Legislativa, quanto che è cosa certa che dal MCDV. fino al MDCCXVI. non hanno avuta ne' loro Castelli Jusdicenza veruna per più di trecento Anni, ma la Giurisdizione è rimasta seduta sempre nel Capitano di Giustizia di Campiglia; onde si vuole che essi abbiano avuta la Legislazione senza però avere chi promulgasse, ed eseguisse le loro Leggi (2), ed in altro luogo assicurasi che „ per 300. Anni e se vi si aggiunge il tempo della Repubblica Pisana per 400. non vi hanno tenuto Jusdicente (3).

XXVIII. Queste asserzioni fermate con un tuono di tanta sicurezzza provengono dal non aver fatto uso dei Documenti da noi esposti, dai quali era ben facile il conoscere che in mille occasioni esercitarono i Conti il *Potere Legislativo*, avendo posto ad effetto per tanti secoli, ed avendo fino da antichissimi tempi tenuto nella loro Contea Jusdicenti e Ministri, ed avendo da se stessi amministrata Giustizia. Ciò rilevasi dalla costituzione delle *Curie Maggiori e Minori* ove i Conti am-

[1] Ved. sopr. Part. II. Artic. III. IV. e V. Ved. Part. IV. V. e VI.

[2] Scrit. Contr. III. §. E tanto più è dif-

ficile. Lo stesso si dice ancor varie volte.

[3] Scritt. Contrar. II. §. Diffi nella sostanza.

amministrarono Giustizia o affidarono ad altri l'esercizio di tali Diritti (1). Noi non staremo a ripetere quanto fu esposto riguardo ai Ministri dei Conti, e rapporto alle loro incumbenze (2). Osserverò soltanto esser certamente cosa particolarissima il controvertere ai Signori della Gherardesca la Giurisdizione, e supporre che non abbian fatte Leggi, nè tenuti Ministri in quei medesimi Castelli e Territorj, sopra i quali ebbero tal Grado di Potenza e tanta parte di Pubblico Imperio da poter liberamente disporre di essi con Vendite Donazioni Alienazioni Oppignorazioni ed Accomandigie (3). Un' immensa copia di Documenti, in ciascun dei quali si parla del Dominio, della Giurisdizione, del Governo, della Supremazia dei Conti (4), dovrà reputarsi inconcludente per supporre che non fossero promulgate Leggi nè tenuti Giudicanti (5)?

XXIX. Che se il Fisco vuol sempre qualche nuovo riscontro che assicuri il *Diritto Legislativo dei Conti per mezzo della costituzione dei loro Ministri*, ben potrà darli notando che fino del MCDXL. Giovannozzo Pitti uno dei Maggiori Uomini della Repubblica Fiorentina fu *Potestà, Vicario, e Giudicente* nella Gherardesca costituitovi dal Conte Arrigo (6). L'Istrumento di tale elezione dimostra I. Che Giovannozzo fu *costituito & facto General Vicario e Giudice delegato per la Contea* (7). II. Nel medesimo vien trasferita ogni *Jurisdizione, Cognizione, Imperio, Amministrazione, e Balìa* (8). III. Tali facoltà il Conte Arrigo accorda al medesimo sopra i suoi Castelli e Sudditi (9). IV. Fu incaricato per difendere i Castelli da ogni

Per-

[1] Part. I. Art. II. §. XX. XXI. XXII. LIII. e seg.

[2] Part. I. Art. II. §. XXII.

[3] Part. I. Art. I. II. e III. Part. II. Artic. III. IV. e V.

[4] Part. I. II. III. IV. V. e VI. e sotto il Sommario il quale contiene una piccola parte dei Documenti conservati nel vasto Archivio della Famiglia.

[5] Scritt. Contr. III. §. Tanto più è difficile.

[6] Sommar. Ann. MCDXL. pag. 189. Ved. Part. IV. Art. II. §. X.

[7] Istrumento del MCDXL. §. In prima pag. 189.

[8] Sommar. l. c. §. In prima p. 189.

[9] Sommar. l. c. §. In prima p. 189. Documento da leggerli per grazia. Esiste ancora nell'Archivio della Famiglia la convenzione fatta nello stesso anno dal Co. Arrigo con Gio. Vannicelli, a cui fu concessa l'autorità di conoscere qua-

Persona Comune Collegio Università che quelli volesse occupare o molestare (1). V. All'istesso si prescrisse il far esigere le Gabelle Dazi Passaggi ed altre gravezze ordinarie e straordinarie. (2). VI. Al medesimo assegnossi ancora un conveniente stipendio (3). Se questi Documenti non provano contro il Fisco senza dubbio sarà inutile ogni cura ed ogni discussione sopra l'affare presente.

XXX. Nè certamente dobbiamo stimare che quella regolarità la quale non costumava in alcun luogo, fosse praticata nella Contea dei Gherardeschi, potendo ben crederli la violenza usata dal Capitano di Campiglia e proseguita per tanto tempo, non aver prodotti buoni effetti. Ciò nonostante si vede una certissima corrispondenza dei Diritti, la quale ben dimostra che i Conti facevano Leggi e governavano i loro Sudditi senza dover esser soggetti alle Leggi e Bandi Toscani (4), in specie alle Imposizioni e Gravezze del Granducato (5), e come appunto doveva succedere in un Territorio Estero e di diverso Dominio (6).

XXXI. I Ministri della *Repubblica*, e del *Granducato* tolti i casi di violenta o tacita aggressione, non s'ingerirono nell'Amministrazione della Contea, conforme si pratica nei luoghi di loro Giurisdizione. Fino del MDLXXXVIII. i *Rappresentanti la Comunità di Campiglia* attestarono che il loro Cancelliere non esercitava alcun Diritto in *Castagneto*, *Bolgheri*, *Segalari*, *Castiglioncello*, *Pietrarossa*, *Biserno*, ed altri luoghi della *Gherardesca*, „ Mai per tempo alcuno per il Cancelliere di questa Comunità si è costumato, nè usato, nè „ di presente si usa di andare nè a *Castagneto* ec. . . . a sal- „ dare ragioni, rogar Partiti, incantar Proventi, nè fare for- „ ta nessuna di Officiali, nè rivedere a loro il conto di loro „ am-

quale stipendio potessero meritare le fatiche di Giovannozzo Pitti.

(1) Sommar. l. c. §. In prima p. 190.

(2) Sommar. l. c. §. Item che Giovannozzo predetto pag. 190.

(3) Sommar. l. c. §. Item che in recom-

pensazione pag. 191.

(4) Part. IV. Artic. III. IV. e V.

(5) Part. IV. Artic. III. e IV.

(6) Part. IV. Artic. I. II. III. ed altrettanto provasi sempre nelle altre parti delle nostre osservazioni.

„ amministrazione, nè fare qualsivoglia altra cosa aspettante „ all' Ufizio del nostro Cancelliere.... (1) „.

XXXII. Lo stesso può dirsi di altre Magistrature e in specie del *Sale*, delle *Gabelle*, e di altri *Tribunali*, che invigilano ai dipartimenti delle cose loro per tutta l'estensione del Granducato. Ometterò in questo proposito varj *Fatti e riprove* convincentissime, a riguardo delle Magistrature Fiorentine, che rigettarono le istanze fatte loro dai Sudditi dei Signori Conti. Nel MDCCXXIV. *Marco Balocchi* di Castagneto, avendo questione con *Domenico Polidori*, volle in seconda istanza portare al *Magistrato dei Pupilli* la Causa; ma questo considerate le Capitolazioni del MCDV., e le Prerogative dei Conti, rimandò la Causa al Foro Signoriale (2). Nel MDCCXXVII. essendo stato fatto grave reclamo, perchè i *Conservatori di Legge* concessero a *Francesco Casanova* l'Inibitoria contro *Girolamo Nocchioli*, fu dallo stesso Magistrato revocata a Relazione dell' Auditore *Marco Filippo Bonfini*, e le Parti rimesse al Foro dei Conti (3). Lungo sarebbe il rammentare tanti altri Fatti, i quali coerentemente a questi, farebbero sempre più conoscere che i Conti ressero e governarono con le *proprie Leggi*, e con i *proprij Ministri* la loro Contea. Noi lo abbiamo già provato in tutte le Parti di queste nostre Osservazioni.

XXXIII. Fu in conseguenza del Rescritto del MDCCXVI. che i Conti poterono in maniera più adeguata e senza impedimento riassumere il restante della Giurisdizione ai medesimi restituita (4). Dimodochè congiunti questi Diritti con gli altri sempre esercitati, proseguirono ad ordinare a lor piacimento le cose della Contea, esercitando il poter *Legislativo Giudiciario*, ed *Esecutivo* nella maniera che conveniva all' Indole, e qualità di una *Signoria Libera e Raccomandata*.

Zzz

XXXIV.

(1) Sommar. all' Anno MDLXXXVIII.

(2) Decr. dei Pupilli del MDCCXXIV.

(3) Decreto dei Conservatori di Legge del MDCCXXVII.

(4) Oltre gli altri riscontri sarebbe da

vedersi la Relazione delle Feste che furono il dì 1. di Genn. MDCCXVII. fatte in Castagneto e Bolgheri e altri luoghi della Contea. Questa ritrovasi nell' Archivio della Famiglia.

XXXIV. In veduta di simili disposizioni, gli *Uomini di Castagneto* supplicarono i Gherardeschi acciò concedessero loro il *Diritto di una nuova Compilazione di Statuti* nel MDCCXVII., ed essi secondo l'Informazione di *Ferdinando Orsi* loro *Commisario*, accordarono quanto si domandava (1).

XXXV. In tal modo riprendendo il libero esercizio della Giurisdizione, ristabilirono nella conveniente forma il loro Tribunale tenendovi un *Commisario* che esercitasse non solo la Giurisdizione *propria dei Conti* [2], quanto ancora la *Delegata* [3]. Attesero in seguito a fare altri stabilimenti riguardanti l'Economia generale, e l'ordine della Giustizia, e con scrupolosa sollecitudine presedevano ai vantaggi dei loro Popoli, ordinando varie Leggi savissime, con le quali di presente la Contea si governa.

XXXVI. Soverchiamente prolissa sarebbe l'enumerazione di esse comechè interessanti ogni genere di cose, da cui ne potesse derivare il bene de' Sudditi. Nei tempi i quali precederono il Benignissimo Rescritto del *Granduca Cosimo III.*, non pochi eransi approfittati dei disordini cagionati dalla violenza dei Capitani di Campiglia, ed alcuni avevan deviato il corso naturale delle Acque, mandandole fuori de' loro antichi Alvei, altri avevan cagionati diversi sconcerti relativi ai Confini delle Possessioni private. Pertanto i Gherardeschi, previo l'indulto agl'occupatori delle vie, e condonata loro ogni pena sì pecuniaria che affittiva (4), con alcune Ordinazioni presero quei compensi e temperamenti che potevano contribuire alla pubblica utilità.

XXXVII. Nel MDCCXIX. trovandosi gran confusione nell'*Estimo, e descrizione universale di tutti i Beni*, non riordinata fino dal MDCXCIII. fu fatta una Legge, per cui si prescri-

(1) Nel Cod. dei nuovi Statuti di Castagneto.

(2) Sopr. Part. V. Artic. II.

(3) Sopr. Part. V. Artic. IV.

(4) Legge dei Conti della Gherardesca del MDCCXIX. Sommar. all'Anno MDCCXIX.

scrissero le volture in faccia dei veri Possessori, imponendosi pene pecuniarie da repartirsi per un terzo al Commissario, un terzo alla Comunità di Castagneto in beneficio delle Strade e Fonti, un terzo al Fisco Signoriale (1).

XXXVIII. Così nell'istesso Anno si rinnovarono i Bandi già fatti dai Sigg. della Gherardesca nel 16. *Giugno* MDCXVIII, e nel 21. *Decembre* MDCLXII., per ovviare ai gravissimi sconcerti provenienti dai *Danni dati*, materia estremamente interessante la quiete dei Possessori nelle Maremme. *La Proibizione dell'Armi da Fuoco* senza la Licenza dei Conti, fece un'altro oggetto dei loro providi stabilimenti (2). Varie Leggi sopra le *Portate delle Bocche* (3) e dei *Grani* (4): Varj Bandi e Ordinazioni relative alle *Gabelle* (5), al *Sale* (6), al *Tabacco e Acquavite* (7), come pure sopra diverse altre materie, impegnarono le loro premure, all'oggetto di promuovere i vantaggi de' Sudditi, e non arrecare il minimo pregiudizio agli Stati confinanti.

XXXIX. Che se più adeguatamente vorremo conoscere il buon uso che i Conti fecero del loro Potere e dei loro Diritti, serve il riflettere, che il *Cb. Senator Buonarroti* propose nel MDCCXVI., che S. A. R. in ordine alla Giurisdizione Delegata „ potesse graziarli per il tempo limitato di Anni dieci, o „ per quel più che le paresse per vedere in questo mentre che „ effetto possa partorire una tal Grazia „. Presto si conobbero i buoni effetti che quindi ne risultarono, e da questo ebbero

Zzz z

ori-

[1] Sommar. all' Anno MDCCXIX. Ivi „ A dì 14. Maggio MDCCXIX fu „ pubblicato il suddetto Bando in Castagneto in giorno festivo alla maggior frequenza, e concorso di Popolo, & affisso alla Porta del Palazzo di Giustizia di detto Castello di Castagneto luogo solito, e consueto dove sogliono affissarsi simili Bandi per Domenico Lucchesi Messo come ref.

[2] Sommar. all' Anno MDCCXIX.

[3] Legge del MDCCXXXIX. Sommar. Anno MDCCXXXIX. pag. 313.

[4] Sommar. ove la Legge dei Conti del MDCCXLVII. Sommar. all' Anno MDCCL. pag. 316.

[5] Sommar. all' Anno MDCCXLIII.

[6] Sommar. all' Anno MDCCXLVII.

[7] Sommar. all' Anno MDCCL.

origine le posteriori conferme (1). E per verità furono così vantaggiose le disposizioni prese dai Signori Conti, furono così utili i provvedimenti, che la *Popolazione della Contea si aumentò per due terzi* [2], contrassegno di un buon Governo, che produsse quasi che un nuovo Popolo di Sudditi per i Signori della Gherardesca, e un nuovo Popolo di Raccomandati per i Principi di Toscana.

XL. Tutto ciò ben dimostra quanto il Fisco si allontani dal vero, giudicando che i *Conti non abbian mai fatte Leggi, nè mai tenuti Jusdicenti, e che non abbiano ritenuto il Diritto Legislativo*. Da questo ancora può conoscersi che le conseguenze quindi dedotte sono di niun rilievo: onde ciascuno intende quanto ingiustamente asserisca „ che qualche esenzione o privilegio particolare, il quale in Toscana si gode anche per „ diversi motivi da private Famiglie, nulla influisce nel Jus „ Legislativo e negli altri Diritti Signoriali „ In tal guisa il Fisco senza accorgersene e senza volerlo, si conduce alla continua inversione di tutti i termini, Fatti, e Principj di equità e di giustizia, essendo evidentissimo che nel presente affare non si parla di *Privilegj* nè di *Esenzioni*, ma degl' originari Diritti dei Gherardeschi come di sopra abbiain mostrato [3]. Niuna influenza sicuramente aver possono l' *Esenzioni* nel Diritto Legislativo, nè tale ispezione spetta al caso nostro, essendo certo che questo appartenne sempre ai Conti secondo la natura e le qualità della loro Signoria: Nè essi han mai preteso che la Repubblica ed il Principato concedessero loro alcuna *Esenzione* riguardo a quel Territorio che possederono sempre come Padroni.

XLI. Meno di tutte le altre potrà significare la conseguenza dedotta dai discorsi contrarj sopra il *Poter Legislativo*, dicendosi „ se dunque l' *Jus Legislativo* sopra i tre Castelli appartiene al Sovrano della Toscana, ne viene per legittima conseguenza „ se-

(1) Ved. sopr. Patt. V. Artic. III.

(2) Vedesi ciò da una rimazione fatta nella Curia del Vescovo di Massa.

(3) Part. IV. Artic. I. §. V. VI. VII. VIII. e seq.



„ sequenza che esso può sottoporli alla Legge paterna fatta „ sopra i Feudi Granducali „ poichè [ trascurando le cose da noi già osservate e (1) ammettendo per falsa supposizione questo Diritto Legislativo ] non ne segue che *senza la qualità Feudale* un Territorio possa esser soggetto alle Leggi dei Feudi (2). Appartiene ogni Diritto Legislativo al Sovrano di Toscana sopra Firenze, niuno però dirà mai che Firenze sia soggetta all' Ordinazione Feudale.

XLII. Concludasi adunque che tutti i Fatti dai quali il Fisco stima discendere le prove del Diritto Legislativo, niente rilevano, nascendo tali osservazioni da diversi equivoci e non buone intelligenze dei Documenti, e restando distrutte e dissipate dalla copia dei Fatti da noi riferiti. Non deve esser omettere, che se nei precedenti tempi fu mossa ora una, ora altra acerba questione pregiudiziale ai Diritti dei Conti sopra l'esercizio di qualche particolare prerogativa, mai per altro nel lunghissimo corso di tanti anni non si è trattato come trattasi di presente, di assorbir tutto sotto le specie di questo Diritto Legislativo, e di ridurre i Conti al misero partito di veder consumata in un punto solo l'opera di otto secoli. Ma prescindendo da ogn'altra considerazione del giusto, basterà per allontanare la rovina e la distruzione della Famiglia e per conservare alla medesima il Diritto Legislativo la Supremazia ed il glorioso carattere di Raccomandata, ricordar sempre i *Diritti dell'immemorabile Possesso*, rammentare i *Patti*, ed invocare la *Fede pubblica*.

A R.

(1) Ved. Part. III. Art. I. e II.

(2) Part. III. Art. II.

## A R T I C. II.

CONTINUAZIONE DEL DOMINIO DEI CONTI DOPO IL MCDV.  
RIGUARDO AI LORO SUPREMI DIRITTI SOPRA LE PERSONE.

**I.** **L**E ragioni e i fatti fin' ora esposti rendono ben chiaro il continuato Dominio dei Signori Conti, e assicurano ogni loro Diritto. E quantunque sia certo per fino ai termini delle Leggi Positive che il possesso disimpegna dall' onore di provare come si posseda [1], ciò non ostante se per abbondanza di ragioni in un' affare del massimo interesse, vorranno quelle asserzioni nostre ancora di più corroborarsi, facile sarà il conseguirlo con l' esposizione parziale di alcuni Diritti, sopra i quali potrebbe cader dubbio secondo le pretese del Regio Fisco.

II. Tutte le Supreme Prerogative delle Signorie Raccomandate con vincoli analoghi a quelli onde i Gherardeschi si strinsero alla Repubblica Fiorentina, riguardano le *Personae*, e le *Cose* comprese nel Territorio. Le Persone soggette ai Gherardeschi debbono considerarsi o *singularmente prese*, o *come costituenti le Comunità della Contea*. Noi percorreremo alcune specie di particolari Diritti, previa sempre la protesta di lasciare indietro una moltitudine di Documenti, giacche *non si parla nel soggetto della Questione determinata da S. A. R.* [2].

III. Non è dubbio che il Domicilio sia da crederli la *principal ragione*, da cui deva desumersi la qualità di Suddito [3]. Dalla costituzione di esso s' inferisce la vera Causa della Subordinazione alle Leggi del Territorio [4], al quale i Supremi Diritti

(1) L. 11. C. de Petitionib. Hereditat. Oltre molti Pucholtz de Feud. Bohem. Dissert. V. §. 7. nel Tesor. del Ch. Jenichen. Tom. III. pag. 552.

(2) Ved. sopr. nell' Esposizione del fatto in principio di queste Osservazioni.

(3) Knichen. de Jur. Territor. Cap. III. n. 281. Lauterbach. de Domicil. §. L. Reinking de Reg. Sæcul. & Eccl.

(4) Pienamente oltre gli altri Herizio Diss. Quemadmodum Civit. Constit.

ritti Signoriali hanno una relazione immediata [1]. Ritenendosi quello si ritengono per conseguenza le *Persone e le Cose* ivi contenute [2]. Tutte queste son fermissime proposizioni di ragione, che non hanno contraddittore.

IV. Riassumendo perciò le cose da noi già provate a riguardo del Dominio anteriore al Contratto del MCDV. [3], e per rapporto alla libertà di vendere alienare [4], raccomandare i Castelli, e le Persone in essi comprese [5], e di queste e delle cose loro liberamente disporre [6], e riferendo a questa parte la *Qualità e la Natura della Contea, come il Soggetto sopra cui riposa l'Accomandigia* [7], deve passare senza contratto che i Conti abbian sempre ritenuto sopra i loro Sudditi il Potere *Legislativo, Giudiciario, ed Esecutivo*. La Somma di questi Diritti, eccettuato il Riservo di *una parte sola* del mero Imperio [8], continuò a risiedere nella Famiglia, siccome lo mostrano le Capitolazioni [9], le susseguenti Ratifiche, e le Dichiarazioni, e le Conferme già riportate [10], e da riferirsi in gran copia se fosse necessario.

V. Per tal costituzione di cose, le Persone della Contea furono secondo il costume di quell'età, soggette nella forte maniera di cui si è tenuto proposito [11]. Abitatori meschini di un  
Ter-

(1) Arrig. Coccejo Exercitat. Curios. Vol. I. Disput. LIV. Tit. II. Ivi, De „ monstratur Potestatem eam inha- „ rere ipsi Territorio, omnibusque eo „ comprehensis „.

(2) Coccejo l. c. Dissert. de fundata in Territorio, & plurium locorum concurrente Potestate. Per tal motivo dice si che nella Concessione di un Castello vengono compresi tutti gli abitanti del medesimo come oltre molti Guidi Pap. Dec. 265; Rutg. Ruland. Tractat. de Commissar. Part. IV Lib. II. Cap. 28. n. 51. Becmann. Dissertat. de Imp. Maj. in Personas. Franc. ad Viad. MDCLXXVI. ed altri in gran copia.

(3) Part. I. Artic. I. II. III. e seg.

(4) Part. I. Artic. I. II. III. Part. IV. e V.

(5) Part. II. Artic. III. IV. e V.

(6) Part. I. Artic. I. II. e III. Part. VI. Art. I.

(7) Part. II. Artic. III. IV. e V. Part. IV. e V. dissefamente.

(8) Sommar. Ann. MCDV. pag. 155. Part. II. Art. V. Part. V. Artic. II. e III.

(9) Part. II. Artic. V. Part. IV. Art. I. e II.

(10) Part. IV. Artic. I. II. III.

(11) Sopra Part. V. Artic. I. dal §. XIV. al XXI.

Territorio per la serie di molti anni battuto dai colpi di fortuna contraria, sostenuti dalla paterna cura e generosità dei Gherardeschi, sollevati dalla servitù crudele in cui la barbarie del tempo avevali ravvolti, può a buona equità crederli che fosser compresi sotto il Dominio dei Conti. In special modo riflettendo alla potenza e alla grandezza di *Tedice*, *Gherardo*, *Guelfo*, *Ugolino*, *Bonifazio*, *Ranieri*, *Ugo* [1], *ec.* i quali per ragione di somiglianti prerogative pervennero alla gloria di stringersi in parentela con le Reali Case di *Suevia* e di *Aragona*, ed altre Famiglie Sovrane [2].

VI. Ogni genere di beneficenza e di largità, le tante Donazioni di *Case*, *Beni*, *Diritti*, le *Concessioni Livellari* senza numero e col canone di sola apparenza, continuate per cinque Secoli siccome rilevasi da molti Documenti che esistono nell' Archivio della Famiglia [3], la concessione di *far testamenti* e di *potere alienare*, la facoltà accordata di *servirsi delle acque correnti dei Fiumi e delle Fonti* [4], siccome formano una prova onde possa accertarsi che i loro Sudditi non ritenevano la proprietà di cosa alcuna, così dimostrano l'antica loro miseria, e la Natura ed i veri Caratteri della loro Subiezione. Non si vuol tacere che il solo Codice dei Beni fatti descrivere dal  
Co.

(1) Sopr. Part. I. Artic. I. II. e III.

(2) Sopr. Part. I. Artic. I. II. e III.

(3) Part. V. Artic. I. Così il Co. Guido fece tali concessioni all' Abate di S. Piero di Ruota nel MCXXXN. Il Conte Ramone nel MCLXXXVII. Il Co. Paganello nel MCCXLVIII. e molti e molti simili Atti trovansi non tanto nell' Archivio dei Sigg. Conti, quanto fra le *Cartapexore della Casa Soderini, della Libreria Stroziana* ed in varj altri Archivi. I Protocolli della Cancelleria di Castagneto soltanto dal principio di questo Secolo, contengono gran copia di concessioni Livellari per canoni così tenui che realmente dimostrano con qual gene-

rosa beneficenza di presente continuino i Sigg. della Gherardesca a riguardare i loro Sudditi. Ved. Protocolli. I. n. 52. 62. 64. 70. 71. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 88. 91. 95. 96. Protocolli. II. n. 5. 6. 12. 21. 27. 37. 42. 45. Protocolli. III. 2. 7. 12. 13. 24. 61. 62. 63. 64. 73. 74. 96. 102. 107. 108. 113. *ec.*

(4) Nella Donazione fatta agli Uomini di Donoratico nel MCDVII. che pure eransi ribellati nell' Anno precedente si dice fra le altre „ *licitum sit* „ *eis, vel alteri eorum uti, & frui* „ *Aquis, sive Aqua Fluminum, &* „ *Venarum, & cujuslibet earum currentium, sive exeuntium* „...

*Co. Niccolò* nel MCCOLXXXI. [il quale tuttora conservasi nell'Archivio della Famiglia] può dell'asserzione nostra far ampia fede: spesso dicendosi che *possedeva tutti gli Uomini e Persone che abitano o abiteranno* in uno o altro Castello del suo Dominio [1]. Ed è per questo che al riferire degli *Otto di Pratica* venuto avanti di loro il *Conte Gherardo* nel MDLIX. asserì di „ esser Padrone assoluto di tutta la Comunità di Casta- „ gneto e Beni in essa esistenti, e che tutto quello che detti „ Uomini tengono in detto Comune lo tengono da lui [2] „.

VII. Per quanto certi e sicuri sian questi ed altri caratteri della subiezione degli Uomini della Contea, non può nè recar maraviglia, nè recare il minimo dubbio se quelli nei tempi trascorsi e nei presenti abbian procurato di strappare il vincolo che gli lega al Dominio dei Conti. Nè dobbiamo stupire se alcuni di essi con le arti ordinarie dei malviventi e procurando di far causa comune, abbian avuto ricorso ai Principi Toscani, portando con la massima ingiustizia fino al Trono querele calunniose e dettate dalla più esecrabile malvagità. Questo è un male ordinario nei Territorj di limitata potenza, giacche gli Uomini non rispettano se non quelli che temono. Se i Sudditi della *Rep. di S. Marino* voglion ricorrere al Papa, se quelli di *Monaco* al Rè di Francia, quelli di *Danzica* al Rè di Prussia, chi è che possa trattenerli o rimetterli in dovere? e quali possono esser mai secondo le regole del giusto, i Diritti che ne risultano?

VIII. Così deve dirsi dei Sudditi della Gherardesca. Se le Magistrature Toscane lasciassero libero il corso e lietamente accogliessero ogni reclamo dei medesimi, se questi fossero non dirò incoraggiti o protetti o fomentati, ma soltanto sofferti e rimanessero impuniti, non vi sarebbe cosa barbara che non avanzassero al Regio Trono. L'esempio dell'impunità francamente sparge il contagio: Ogni minimo dubbio eccitato sopra i più

A a a a

chia-

(1) Ved. Part. I. Artic. III. §. LII. e LIII.

(2) Istrumento citat. dell'An. MDLIX.

chiari e palpabili Diritti della Contea, diviene un oggetto di opposizione col Granducato: ogni Suddito dei Conti il più vile ed abietto, può vestirsi di una qualità che lo renda inviolabile. Ma questi son mali rovinosi a cui i Conti non possono riparare, *se non invocando i Patti e la Giustizia e Pietà del Sovrano Protettore*. Le forze dei Gherardeschi son quelle che loro vengono imprestate dai Principi Toscani, ed ogni loro difesa contro gli esterni ed interni infortuni è riposta nella *Fede pubblica*. Qualunque ricorso perciò, qualsivoglia questione o giudizio sia stato promosso dai Sudditi della Contea, potrà bensì essere un soggetto di commiserazione dello stato infelice della Famiglia, ma non potrà dimostrar mai che quelli non sian Sudditi. Dalla necessità determinante certi Atti non possono sorgere obbligazioni e Diritti pregiudiziali, dimodoche se il Sovrano Protettore e di lui Consigli e Magistrature voglion prender cognizione di certi Fatti e vogliono giudicarne, giacchè quelli i quali non han Superiore son Giudici in Causa propria [1], da questo Fatto non può mai dedursi argomento alcuno in danno della Supremazia dei Conti e in svantaggio di quei Diritti, che secondo le Leggi di Natura ritengono sopra gli Abitanti della Contea.

IX. Ma qualunque sforzo sian talora fatto da alcuno dei Sudditi della Gherardesca incoraggiato dall'impunità, ciò non ostante in conseguenza dei loro Supremi Diritti seguitarono i Conti a ritenere il Dominio, e tutte le Prerogative Signoriali. Così esercitarono il loro Potere nelle questioni di maggiore importanza [al che si riferiscono li stabilimenti delle *Curie maggiori* nominate nei nostri Instrumenti] (2) e lasciarono ai loro Ministri il restante, vedendosi spesso nominate le *Curie mi-*

(1) L. Proxima ff. de his quæ in Testament. Menoch. Lib. II. de Presc. Cap. 10. Peregrin. de Jur. Fisc. Lib. VII. Tit. 1. n. 1. Solorzan. de Jur. Indiar. Tom. 2. Lib. III. Cap. 1. Altograd. Senior. Consil. 2. n. 29. Lib. II. Cabedo Dec. 76. Part. II. Cortiada Dec. 37. n. 2. Uber. de Jur.

Civ. Lib. I. Cap. 44. §. V. lvi. II. „quitas ac utilitas impulis Principi-  
„pes, ut tam a Subditis quam ab  
„reliquis converteri se apud eos  
„Judices patiantur, cum alioquin  
„ipsi in sua Causa Judices esse pos-  
„sunt. Ved. Lyncker al §. V. not. E.  
(2) Sopr. Part. I. Art. I. e II.

tori (1). La Casa di *Castagneto*, di *Donoratico*, e *Belgheri* trovansi spesso in molti Instrumenti, alcuni dei quali abbiain riferiti (2), lasciando molti più, che lungo sarebbe il riportare.

X. La Costituzione perciò dei Tribunali nella Contea ed il Potere sopra le Persone non possono in alcun modo impugnarsi. Onde si vede il *Co. Bonifacio*, il *Conte Ranieri Novello* ed altri *Gherardeschi*, nel tempo del loro Principato aver costituiti i propri Giudicanti (3). *Lamberto di Pietro Nibbi* fu Vicario del *Co. Ranieri del Co. Aliotto* (4). *Simonetto da Volterra* fu Cancelliere del *Co. Niccolò* nel MCCCXCVI. (5). *Biagio di Giovanni* vedesi nominato Cancelliere del *Conte Bernabò*, e del *Conte Fazio* nel MCDXXIII. (6). *Giovannozzo Pitti*, di una famiglia tanto illustre e tanto famosa, costituito Potestà, Giudicante, e General Vicario dal *Conte Arrigo* nel MCDXL. Questo solo Atto può a sufficienza mostrare lo stabilimento dei Tribunali, confidandosi al medesimo ogni *Jurisdizione*, *Administratio- ne*, *Cognizione*, *Imperio*, & *Balia* così nelle *Castella* come sopra gli *Uomini* (7), ed assegnandosi al medesimo il conveniente stipendio (8). Possano forse immaginarsi parole più precise, ed espressioni più significanti per cui nella nostra lingua si dimostri la certezza dei Diritti di Supremazia sempre dai Conti ritenuta?

XI. Ognun vede cosa debba intendersi con tali Fatti, e come si dimostri con la costituzione dei Tribunali e la Presidenza ai pubblici Atti [9], il Diritto Supremo dei Conti sopra i loro Sudditi. Invaso il Capitano di Campiglia posteriormente la Giurisdizione nel modo già descritto [10], ed essendo recupe-

AAAA

ra-

(1) Sopr. Part. I. Art. I. e II.

(2) Sopr. Part. I. Artic. I. e II.

(3) Sopr. Part. I. Artic. III. e IV.

(4) Sopr. Part. I. Artic. I. §. XXVIII.

(5) Sopr. Part. I. Artic. III. §. 64. Con questo nome vengono indicati i Vicari e Giudicanti dei Sigg. del Contado, siccome vedesi da molti Documenti referiti specialmente dall' Ammira-

to nell' Istoria dei Conti Guidi.

(6) Sopr. Part. II. Art. V.

(7) Somm. An. MCDXL. §. In prima.

(8) Sommar. I. c. §. Item che in re-compensazione.

(9) Ducange Voc. Cancellarii. Ved. Miratori. Ved. sopr. Part. IV. Artic. II. §. IX.

(10) Sopr. Part. V. Artic. II. p. 450.

rata dalla Famiglia (1), ebbe luogo lo stabilimento della maniera presente di governare per mezzo del *Commisario e Cancelliere*, sotto la quale autorità le Persone tutte della Contea restan comprese.

XII. L'autorità dei Conti sopra le Persone è incontrastabilmente dimostrata per le certissime prove da noi esposte nel corso di queste Osservazioni, giacche ogni parte delle medesime, ogni ragione, ogni fatto, ogni argomento è diretto a stabilire difendere, e dimostrare la Supremazia e il Dominio Signoriale sopra le Persone e le Cose del Territorio ai medesimi sottoposto. Per tal ragione sempre gli Uomini della Contea si trovano individuati come Sudditi dei Gherardeschi in una immensità di Documenti. Vedasi in qual maniera compariscono nell' Atto dell' Elezione di Giovannozzo Pitti Giudicante dei Conti nel MCDXL. [2] E quanti sarebber mai i Documenti da riferirsi in questo luogo, quando per tanti Secoli gl' Uomini della Gherardesca sempre si sono mostrati in figura di Sudditi dei Conti? Osservisi il Diploma dell' Augustissimo Imperator Carlo V., che prese in Salvaguardia il Conte Simone, „ una cum Domibus, Familiaribus, Subditis, Terris, Bonis, & rebus suis ubicumque sint, & esse reperiantur (3) „ si osservi come sono caratterizzati in una Lettera del MDLXVI. scritta al Capitano di Campiglia (4), come pure nell' Informazione del Sen. Dani del MDLXXXVIII. (5), in quella del Sen. Federighi del MDCLXI., ed in mille altre Dichiarazioni, e Determinazioni della Rep. e del Granducato. Si noti come sono enunciati negli Ordini, e Bandi fatti dai Gherardeschi, e specialmente in quello del MDCCXXVI. [6], e come essi più e più volte si sono dichiarati, in special modo nel MDCCXVI. quando con un solennissimo

(1) Sopr. Part. V. Artic. III.

(2) Sommar. Ann. MCDXL.

(3) Sommar. Ann. MDXXIX.

(4) Sommar. Ann. MDLXVI. pag. 245.

(5) Sommar. Ann. MDLXXXVIII. pag. 287.

(6) Sommar. An. MDCCXXVI.



l'imo Atto nuovamente promifero ai Sigg. Conti e loro Successori ogni debita obbedienza [1].

XIII. Tralasciando molte  *Osservazioni e Fatti* ; in gran numero son le riprove , che abbiamo della soggezione ai Conti degli Uomini della Gherardesca . Perciò le Magistrature del Principato non possono per giustizia accettar le Cause dei medesimi , e spesso le hanno rimesse al Foro Signoriale [2] . I Suditi della Contea non hanno Diritto di abbandonare il Tribunale proprio , e possono i Conti proibirlo con Bandi penali [3] .

XIV. Questi e somiglienti Diritti son così certamente e strettamente inerenti alla qualità Signoriale della Contea , che si sosterrebbero ancora nell'  *Ipotesi la più inverisimile della pretesa Feudalità* , regolata secondo i Principj del Diritto Comune Feudale e astratta dai regolamenti Toscani indotti dalla Legge del MDCCXLIX , giacchè trattandosi degli usi  *Comuni Feudali* , non è permesso ai Sudditi partirsi dal Feudo senza licenza del Superiore (4) , declinare il di lui Foro [5] , sfuggire le Multe , le Prestazioni , gli oneri propri del Territorio . Chè se ciò ha luogo nella subalterna e non ammissibile supposizione della qualità Feudale , con ogni maggior pienezza di ragione dovrà dirsi lo stesso a riguardo dei Sigg. Conti e della loro Accomandigia , essendo questa uno di quei Contratti che debbono intendersi con la buona Fede del Diritto Naturale (6) .

XV. Ed è per ciò così ben fondato il loro Diritto sopra le persone , che replicatamente e in mille occasioni ne hanno avute .

(1) Istumento della recuperazione della Giurisdizione del MDCCXVI: esistente presso i Sigg. Conti.

(2) Così i Pupilli, i Conservatori di Legge, il Magistrato degli Otto Ved. sopr. Part. VI. Artic. 1.

(3) Afflicti Dec. 115. Ursill. ad eund. Dec. 265. n. 39. Cancer. Lib. II. Var. Resolut. Cap. 2. n. 93. Rovit. Sup. Pragmatic. Regu. de Jurisdic. invinc. non turband. p. m. 276. Anna Singul. 62.

(4) De Marinis Resol. 107. n. 13. Roverterio Dec. Reg. Camer. 398. Mastril. de Magistratib. Lib. IV. Cap. 18. n. 83.

(5) Fondut de Prævention. P. I. C. I. n. 4. Tapia Dec. Sicul. Dec. n. 12. Menoch. de Recup. Poss. Rem. 10. n. 73.

(6) Grot. de J. B. Lib. II. Cap. 16. Puffendorf. Lib. V. Cap. 12. e iv. Barbeyr. ed ampiamente tutti gli altri.

avute dalla Repubblica, e dai Sovrani Medicei amplissime Dichiarazioni. Il *Conte Simone* conoscendo il grave danno relativo ai suoi Diritti risultante da' *Privilegj militari*, che seco portavano alcuni dei suoi Sudditi descritti nelle Milizie Toscane, ebbe ricorso nel MDXLIII. alla gloriosa memoria di Cosimo I. [1], Supplicando che i Privilegj, Benefizi, e Immunità che hanno quelli che sono della milizia della prefata S. E. non militino, nè abbiano luogo nelli Uomini del Castello di Bolgheri. . . . . Altrimenti non potrebbe vivere secondo il grado suo, nè altrimenti, & i Capitoli fatti per li sua Antenati con il Comune di Firenze, nel luogo del quale V. E. è meritamente succeduta, gli varrebbero poco, o niente, allegando sua Privilegj, e sua Comandigia [2]. Ebbe la Supplica un esito fortunato, e perciò il *Conte Simone* poté astringere i Descritti nelle Milizie come gli altri suoi Sudditi. In conseguenza di ciò il Commissario Generale delle Bande *Girolamo degli Albizzi* avvertì con sua Lettera dei 14. Gennajo MDXLI. *Galeazzo Pecori Capitano di Campiglia* di quanto era piaciuto ordinare al Clementissimo Principe [3]. Nel qual proposito deve notarsi ciò che scrisse pure il Magistrato dei Nove al Commissario di Campiglia sotto il dì 6. Agosto MDLXVIII. [4], maravigliandosi che esso descrivesse per le Fazioni quelli di Bolgheri. „ Imperò ti diciamo che l'intenzione di questo Magistrato non è stata, e non è di comprendere con tal Lettera li Sudditi del Conte, e però lascia li stare senza farne descrizione.

XVI. E tralasciando altri fatti, è notabile il Rescritto del MDCCXIX. con cui il Clementissimo Granduca *Cosimo III.* ben dimostrò che a niuno poteva esser lecito concedere *Privilegj ai Sudditi dei Conti della Gherardesca*, acciò servissero di pretesto, e leggero colore per abbandonare la Contea, e per portate

(1) Lettera di Gir. Albizi nella Cancelleria delle Bande al Copialettere di quel tempo cart. 16.

(2) Lettera citata.

(3) Lettera citata.

(4) Sommar. Ann. MDLXVIII.

tare le Cause fuori del Territorio. Ciò successe nell'occasione che alcuni dei più facoltosi Sudditi de' Conti aspirarono al *godimento della Cittadinanza Fiorentina*. E siccome la di loro ammissione poteva recar disturbo, così all'oggetto di togliere ogni difficoltà, i Conti furon d'avviso di ricorrere alla Clemenza Sovrana, onde con tale indiretta maniera i loro Diritti sopra le Persone non fossero danneggiati. Rescrisse il Clementissimo Principe che chiunque dei loro sottoposti fosse *ascritto alla Cittadinanza Fiorentina*, in qualsivoglia maniera resti soggetto, alla Giurisdizione dei medesimi Conti, come lo era per l'avanti, tanto rispetto alle Cause Civili e Criminali, e quanto rispetto ai Beni Reali e personali, e ad ogn' altro Diritto che sopra la sua Persona e Beni abbino li detti Conti per ogni loro ragione, e specialmente in vigore d'altro Rescritto del dì 2. Dicembre MDCCXVI. [1].

XVII. In tal maniera i Conti procurarono di salvare il loro Dominio e Diritto sopra le persone, e *lo han conservato fino al presente sotto la Protezione della Real Casa di Toscana*. I Giudicanti non rendono il *Sindacato* in altro luogo fuori che nella Contea. Ritengono la Fede Pubblica i *Notari* perche sono approvati dall'autorità dei Conti. Così il Co. Fazio Figlio del Co. Gherardo fece il suo Testamento nel MDXIV. il dì 5. febbrajo, e fu rogato dal *Cappellano della Pieve di Cassagneto*. Da questi dipende l'*Approvazione* di coloro che vogliono attitare nel Tribunale Signoriale. Ordinarono per ciò molte Leggi riguardanti la soggezione loro dovuta da tempo che oltrepassa ogni memoria, ed han conservati fino ai tempi nostri, certi particolari usi dimostranti l'antichità del Dominio. Tale è quello di solennizzare la Festa di *S. Guido della Gherardesca* [2] Protettore della Contea col prescrivere ad uno per Famiglia di tutti gli Abitanti l'intervenirvi [3]

arma-

(1) Trovasi nell'Archivio dei Conti.

(2) Ved. sopr. Part. I. Artic. I.

(3) Lib. di Leggi dei Conti C. 33. A

di 12. Maggio MDCCXLVIII. „ Fu

„ mandato pubblico Editto acciò un

„ per casa delli abitanti in questa Giu-

„ risdi-

armato per servir di seguito ai Conti o loro Ministri [1]. Lo stesso può dirsi della Festa antichissima dello Spozalizio del Mare di Castagneto.

XVHL. A questo Capo si riferiscono molti Bandi e Leggi dai medesimi pubblicate o queste fossero distese da loro, o prese da uno Stato forestiero, ed approvate dalla Suprema loro autorità, potendo essi dire „ Nostra facimus quibus Auctoritatem nostram impertimur „. In tal guisa pubblicossi nella Contea un *Editto fatto dalla Comunità di Lorenzana nel MDCCXXVI.* [2], e in tal modo furon promulgate altre Leggi che non starò a riferire, e quelle in particolare le quali son relative ancora ai Forestieri e Sudditi *Temporarij* [3]. Non permettono che questi possano stanziare *senza una Supplica precedente*, nè la concedano senza veder gli Attestati, da quali rilevano se possa accordarsi la Grazia [4]. I Forestieri che nell'Au-

„ risdizione comparisca in Castagneto  
„ alla levata del sole la mattina del  
„ dì 19. Settembre, Giorno della Fe-  
„ stività del Glorioso S. Guido Pro-  
„ tettore per ricevere gli Ordini che  
„ li saranno dati per l'assistenza della  
„ detta Festa.

(1) Lib. cit. C. 33. „ detto Giorno della  
„ Festa predetta fu solennizzata la me-  
„ desima coll'assistenza di tutti i Sud-  
„ diti di questa Giurisdizione armati  
„ con Fucile, e parte con Alabarde,  
„ assistenti questi al seguito degli Il-  
„ lustrissimi Signori Conti Guido,  
„ Carlo, Fra Giuseppe Fratelli, e  
„ Signori Conti Ugo, Cammillo,  
„ Tommaso, e Gaddo.

(2) In piè dell' Editto pubblicato in  
Lorenzana dicesi „ A dì 3. Agosto  
„ MDCCXXVI. Noi Commissario  
„ di Castagneto considerando che quan-  
„ to sopra può apportare utile ai Sud-  
„ diti di Sue Signorie Illustrissime per  
„ il Commercio che viene a intro-  
„ dursi con detti Uomini della Con-  
„ tea di Lorenzana ed il compodo di

„ potervi da questa nostra Contea del-  
„ la Gherardesca mandare ad esitare il  
„ Bestiame ivinato ed allevato, e però  
„ ordinammo, e commessimo pubbli-  
„ carsi in Castagneto senza pregiudi-  
„ zio ec.

*Ferdinando Orfi Commissario.*

(3) Oltre molti Arrigo Coccejo Dissert.  
de Fundat. in Territor. Tit. II. §. 6.  
„ Potestas illa extenditur quoque in  
„ advenas, eosque qui fixum Domi-  
„ cilium non habent, sed vel ad tem-  
„ pus commorantur, vel saltem tran-  
„ eant, quia dum ibi sunt, intra Po-  
„ testatis illius Terminos sunt, eaque  
„ continentur.

(4) Legge dei 6. Aprile MDCCXLIX.  
Lib. di Leggi a cart. 35. ivi „ Con-  
„ siderando le prefate loro Signorie  
„ Illustrissime esser fatto troppo pre-  
„ giudiciale il permettere che le Per-  
„ sone Forestiere di qualunque sesso,  
„ e condizione che vengono ad ab-  
„itare in questa loro Contea si per  
„ per.

nell'Autunno o nell'Inverno vogliono impiegarsi nei lavori della Campagna, debbono portare al Commissario i loro Recapiti, e ricevere in scritto la licenza di potervi dimorare [1].

XIX. Se i Gherardeschi ritennero i più forti Diritti sopra ciascuno dei loro Sudditi, è ben naturale il credere che lo stesso accader dovesse a riguardo delle *Comunità e Università di Persone*. L'antichissima Potenza della Famiglia [2], il continuato *Dominio* [3], i *Caratteri della subiezione di sopra esposti* [4], molti altri riflessi possono convincerci, che i *Comuniti della Contea non ebbero Diritti Originarij, e anteriori a quelli de' Conti*. Tutte le considerazioni in questo proposito fatte da Uomini intelligentissimi rapporto all'Origine delle Libertà di varie Città d'Italia [5] ripetendola dagli sconvolgimenti accaduti nell'Imperio, e dai tempi del Grande Interregno, non han luogo al proposito nostro, essendo provata ad esuberanza la continuazione dei Diritti Signoriali.

XX. Deve perciò crederli che le *Persone Libere della Contea* [6], o siano gli *Arimanni* dei quali si è parlato, costituissero insensibilmente *alcuni Corpi, e Comunità Rurali*, che in progresso di tempo con le rivolte, con le loro pretese attribuironsi secondo l'uso del tempo varj Diritti, e dalla *Beneficenza dei Conti ottenero varj Beni in Comune*. Con simile costituzione di cose, nata dall'annuenza de' Padroni del Territorio, fu la cagione funesta di molti disturbi e disordini, giacchè o *ribellandosi* gli Uomini di uno o altro Castello,

Bbbb

o im-

„ permanenza, che ad tempus non siano queste premunite di Attestati dell'esser loro e loro Patria, perciò in virtù, e vigore del presente pubblico Bando viene ordinato quanto appresso I. Che quelle Persone, le quali desidereranno di venire colte loro Famiglie ad abitare, e stanziare in questa loro Contea, devino far memoriale alle Signorie LL. Illustrissime, e questo corredato con attestati del di loro Curato, e rappresentanti le rispettive Comunità.

(1) Ved. l'Articolo II. della medesima Legge.

(2) Sopr. Part. I. Artic. I. II. e III.

(3) Sopr. Part. IV. V. e VI.

(4) Sopr. Part. VI. Artic. II. in prime.

(5) Sigon. de Reg. Ital. Lib. X. Muratori Dissert. Med. Æv. Diss. 45. Ved. sopr. Part. I. Artic. I. Part. III. Artic. IV.

(6) Sopr. Part. V. Artic. I. Tal materia è strettissimamente connessa col proposito nostro.

o impetrando la *Protezione* dei vicini più potenti, giunsero alla malvagità di contrastare ai Conti i loro Diritti medesimi. Essi appena videro che ritirando i Gherardeschi la loro benefica mano, si sarebbero perduti, come accadde agli *Uomini di Donoratico*, i quali si ribellarono nel MCDVI. E quantunque fosse loro dato il perdono, e fossero in seguito largamente sovvenuti [1], ciò non ostante seguitando a recalcitrare, rimasero in abbandono, e ritirati altrove gli abitanti più addetti al servizio Signoriale, gli Uomini componenti la Comunità si dispersero, nè di presente altro ritrovasi in tutto quel Territorio se non il misero avanzo di una sola Famiglia.

XXI. Ma quantunque i Comunisti sianfi attribuiti varj Diritti, ed abbiano profittato della *successiva debolezza dei Conti*, impegnando contro di loro l'autorità della Repubblica e del Principato, malgrado le circostanze piene di pericoli, son per altro stati sempre sottoposti, e han dovuto riconoscere il Dominio dei Padroni del Territorio, come lo dimostra una lunghissima serie di Documenti. Così nel MCDVII. gl' *Uomini di Donoratico*, benchè antecedentemente si fossero dati al Comune di Firenze, oltre varie Grazie ricevute dai Conti ebbero quella di poterfi servire dell' *Acque correnti*, lo che mostra insieme col *restante della concessione* quali Diritti avessero i Comunisti, e quali i Conti. Molte riprove di più si trovano nelle Carte del secolo XV., che noi tralasciamo, accennandone soltanto alcune fra le posteriori.

XXII. Nel MDXIV. gl' *Uomini di Castagneto* furono in discordia con il Conte Fazio del Conte Gherardo, a motivo che Bernardino di Piero, e Tonio di Giovanni [2] avevano ardito „ *absque Licentia dicti Comitatus Fatii* „ di ammettere alcuni per Comunisti [3]: In conseguenza di ciò „ *Volentes dictas* „ li-

(1) Sopr. Part. V. Artic. I.

(2) Instrumento dei 29. Marzo MDXIV.

Rogato Ser Pace Dambelli. Ivi „ *Bernardinus Pieri, & Tonius Joannis* „.

(3) Ivi „ *Ortae multae differentiae ex co*

„ *quia quidam afferti Syndaci dicti Communis fecerunt multos Homines dicti Communis absque licentia dicti Comitatus Fatii* „.

„ lites sedare, & recognoscere dictum Comitem Fatium eorum Dominum ut decet subditos erga suos Dominos „ e volendo addolcire l'animo del Conte fieramente sdegnato, fecero per la quiete pubblica una Concordia solenne, e convennero della necessità di osservare i seguenti Articoli. I. Che per sodisfazione del Conte *Fazio* i Sindaci contumaci dimettano la loro Carica. II. Che niuno possa accettarsi per Comunista senza la di lui Licenza espressa [1]. III. Che si eleggano due Consoli uno dal Conte, l'altro dalla Comunità, ed il restante degli Uffiziali siano eletti di consenso del medesimo. IV. Coloro che furon eletti dall'Anno MCDXCIV. in poi, siano esclusi, e privati d'ogni diritto [2]. V. Che i Comunisti siano obbligati uno per Famiglia a far un' Opera ogn' Anno gratuitamente al Conte *Fazio*, suoi Eredi, e Successori [3]. Questa particolarità ultima ben fa conoscere la natura de' Comunisti, e i loro Diritti [4].

XXIII. Nel MDLIX. fu confermato il Contratto del MDXIV., e si revocò l'elezione dei Sindaci seguita senza il consenso dei Conti. In quest' Anno stesso il Conte *Gherardo* comparve al Magistrato degli Otto, e disse relativamente alle Ca-

Bbb b z

pito-

(1) Ivi „ Item convenerunt quod Homines, & personæ dicti Communis Castagneti, non possint aliquo modo admittere in dicto Comuni aliquem, vel aliquos Homines, vel Personas, neque acceptare sine expressa licentia dicti Comitatus Fatii, & suorum Heredum, & Successorum „.

(2) Ivi „ omnes illi Homines, & personæ quæ fuissent admittæ ab Anno Domini MCDXCIV. inclusive citra, ex nunc intelligantur esse, & sint exclusi de dicto Comuni, & non sint amplius Homines dicti Communis, neque connumerentur inter Homines Communis predicti, & sint privati omni commodo utilitate....

(3) Ivi „ Quod dicti Comune, & Homines, & Personæ ipsius teneantur, & obligati sint pro qualibet Domo Familia, sive Foro, Anno quolibet in futurum prestare unam Operam pro quolibet Foco dicti Comitatus Fatii, & suis Heredibus, & Successoribus ad omnem ipsius, sive eorum beneplacitum gratis, & abque alia impensa.

(4) La prestazione dell' Opere è una conseguenza della Giurisdizione, siccome notabilmente osservano Gail. de Arrest. C. 10. n. 2. Klock de contribut. Cap. 2. n. 38. Leysero Jus Georgie. Lib. III. Cap. 27. n. 44. Belohafsar. de Oper. Subditor. Cap. 7. Engelbrecht. de Oper. Rusticor. n. 59.

pitolazioni: esser Padrone assoluto di tutta la,, Comunità di  
 ,, Castagneto, e Beni in essa esistenti, e che detti Uomini ten-  
 ,, gono in detto Comune, lo tengono da lui [1],,. In conse-  
 guenza il Magistrato notificò la Deliberazione fatta in favore  
 dei Conti al Capitano di Campiglia, acciò fosse annullata l'e-  
 lezione dei 4. Sindaci,, La volontà, e debito nostro è di es-  
 ,, servare i Capitoli, e Fede Publica al Conte Gherardo del  
 ,, Conte Fazio della Gherardesca [2].

XXIV. Nel MDLXXV. in una Adunanza tenuta dai Co-  
 munisti per trattare del Danno dato v' intervennero *quattro*  
*Procuratori dei Conti*, quali dissero che i Capitoli fatti non po-  
 tevano aver luogo *se il Conte Francesco non consentiva*, si pro-  
 testarono della nullità dell' Atto, e se ne andarono seguiti da  
 molti, i quali non vollero dare neppure il loro voto.

XXV. Nel MDCXXXIX. trovasi un Documento, in cui si  
 conviene per la quiete del Conte Ugo, e della Comunità di *Castag-  
 neto*. I. Che non siano del Comune se non dodici Famiglie ivi  
 nominate, o altre di più, secondo il piacere del Conte, e suoi  
 Successori. II. Non siano Comunisti se non che nel caso di  
 esser dichiarati per tali dal Conte per pubblico Instrumento.  
 III. Esso deva mantenere almeno dodici Famiglie che godano  
 dei Diritti del Comune. IV. Vi siano due Consoli, uno da  
 eleggerli, e l'altro da trarsi dalla Borsa. V. Si elegga un Ca-  
 marlingo approvato da detti Consoli,, E per l'anno che du-  
 ,, rerà detta Carica abbi facoltà, e debba risquotere tutte l'En-  
 ,, trate di detto Comune, e li Dazi che alla giornata occor-  
 ,, resse imporre con licenza di detto Signor Conte, e suoi  
 ,, successori, e altro a pagare a chi dovrà, quale sia tenuto  
 ,, tenere, & avere il Libro, e Registro dell' Entrata, e usci-  
 ,, ta, e alla fine dell' Anno, o del suo Ufizio farsi saldare il  
 ,, conto a detti Consoli con riserbo dell' approvazione, e ri-  
 ,, probazione della ragione, e saldo del medesimo Sig. Con-

,, te,

(1) Sommar. Ann. MDLIX.

(2) Sommar. Ann. MDEIX.



„ te, e suoi Successori „. VI. Si stabilisce la Riforma dell' *Estimo* universale già fatto dal Conte Cosimo Vescovo di Colle, che per il tratto del tempo aveva bisogno di essere riordinato [1].

XXVI. Moltissimi Documenti di più potrebbero riferirsi per mostrare maggiormente la vera dipendenza dei Comuni. Dal MDCXXII. fino al MDCXXXVIII., e ne' tempi susseguenti esistono i saldi, e rendimenti di conto fatti da loro, e approvati dai Signori della Gherardesca, come pure varie altre approvazioni di cose comunitative fatte di anno in anno.

XXVII. Nel MDCXXVII. convengono i Comunisti, che il Conte nel riordinar l'*Estimo* approvi i mallevadori, riveda le ragioni, che ogo' Anno si faccia nuovo Catasto con di lui Approvazione. Tali cose promettono di osservare per quanto stimano la grazia del Conte *Cosimo loro Padrone*.

XXVIII. L' Elezioni dei Comunisti fatte dai Conti trovansi in gran numero, e quelle Comunità per sussistere han sempre dovuto invocare la Superiore Potenza dei medesimi. Così nel MDCXXIII., nel MDCXLI., nel MDCLVI., nel MDCLXXXVIII., e omettendo una più lunga enumerazione, furono eletti alcuni in Uomini del Comune nel MDCCXV. Il Conte *Giulio Cesare*, ed il Conte *Tommaso* „ invigilando con „ tutta l'attenzione..... alla quiete, e utilità dei Popoli „ alla loro Giurisdizione sottoposti, e conoscendo per esperienza che la mancanza di alcuni Uomini del Comune di „ Castagneto uno dei Castelli della loro Contea, è di non poco pregiudizio agli Affari della Comunità di quel luogo, e „ volendo opportunamente rimediare a tal disordine con l'elezione degli Infra scritti „ eleffero Giuseppe, e Benedetto Cecchini, Domenico Tonerini, e Francesco Bianchi „ loro vita naturale durante, volendo che i medesimi nominati godino „ tutti i privilegi, grazie, & esenzioni, e rispettivamente sop- „ por-

(1) Sommar. all' Ann. MDCXXXIX. Altri recapiti portano il medesimo.

„ portino tutti i Pesi che godono, e rispettivamente soppor-  
 „ tano gli altri Uomini di detto Comune di Castagneto, e  
 „ che li medesimi Uomini soprannominati siano in ogni tem-  
 „ po riconosciuti, e trattati come Uomini di detto Comune  
 „ da tutti indifferentemente..... „ (1). Considerando  
 ancora di passaggio tali stabilimenti, come mai potrà imagi-  
 narsi che i Conti non abbiano Diritti perfettissimi sopra le Co-  
 munità, e quello che loro appartiene?

XXIX. Più particolarmente poi ciò confermarsi nel MDCCXVI.  
 in cui il Granduca Cosimo Terzo reintegrò i Gherardeschi nei  
 loro Diritti a forma delle Capitolazioni del MCDV. In con-  
 seguenza di che i Comunisti di *Castagneto* supplicarono con  
 loro Memoriale [2] per la nuova Compilazione degli Statuti:  
 Onde il *Conte Ugo*, ed il *Conte Giulio Cesare* sentita l'Informa-  
 zione di *Ferdinando Orsi* loro Commissario, accordarono la  
 Grazia richiesta. Perciò nel fine di detti Statuti [3] dicesi „ li  
 „ sopradetti Statutarj, e Riformatori riconoscendo sempre più  
 „ l'amorevole Protezione degl'Illustriss. Sigg. Conti Padroni,  
 „ massime per essersi contentati che possino disporre sopra il  
 „ Governo di questa loro Fedelissima Patria, e far distendere  
 „ le presenti Pandette, e Statuti umilissimamente li supplicano  
 „ a degnarsi di approvar quello, che sia di miglior loro van-  
 „ taggio, riprovare, e correggere gli errori vi possono esse-  
 „ re, e aggiungere quant'altro occorra per il buon Governo,  
 „ e retta amministrazione di Giustizia „.

XXX. Alla luce di tanti Fatti che pure sono una minu-  
 tissima parte di quelli da riferirsi se il bisogno lo portasse, ognun  
 vede con chiarezza i Conti aver esercitati sempre i Diritti di  
 Supremo Dominio sopra le Comunità, e aver date Leggi e  
 regolamenti per la loro Conservazione. Fino dal MDLXXXVIII.  
 noi sappiamo che il Cancelliere di Campiglia non si è mai ingerito  
 negli affari Comunitativi della Gherardesca, siccome attestano  
 i Rap-

(1) Sommar. Ann. MDCCXV.

(2) Sotto dì 26. Marzo MDCCXVII.

(3) Stat. di Castagneto del MDCCXVII.

Questi sono in piena osservanza.

i Rappresentanti di Campiglia [1], dicendo „ che mai per „ tempo alcuno per il Canc. di questa Comunità si è costu- „ mato, nè usata, nè di presente si usa di andare, nè a Ca- „ stagneto, Donoratico, Bolgheri, Segalari, Castiglioncello, Pietra „ Rossa, e Biserno a saldare ragioni, rogar Partiti, incantar „ Proventi, nè far sorta nissuna di Officiali, nè riveder a loro „ il Conto di loro Amministrazione, nè far qualsivoglia altra „ cosa aspettante all' Ufficio del nostro Cancelliere „.

XXXI. Adunque trascurando altre ricerche, le Magistrature del Granducato, e in specie l'antico Magistrato dei Sigg. *Nove Conservatori della Giurisdizione e Dominio Fiorentino*, non poterono avere alcuna ragione di Superiorità in questo dipartimento, non spettando ad essi, ma bensì ai Sigg. della Gherardesca la conservazione delle Comunità loro soggette, come lo provano copiosamente gli spessi e replicati Atti con cui resero il discarico della loro Amministrazione i Camarlinghi Comunitativi, non già a quel Magistrato, ma ai Sigg. Conti i quali hanno approvati e risegnati i saldi fin da tempo immemorabile. Lo stesso provano diversi altri Fatti (2), e lo dimostra tutto il complesso dei Diritti risultanti dalla qualità degli antichissimi Dominj, stabiliti dal Patto di Accomandigia, dall' Osservanza che lo convalida, e assicura i Conti al favore della benefica Protezione di S. A. R.

AR-

(1) Sommar. Ann. MDLXXXVIII.

(2) Ved. sopr. Part. IV. e V.

## A R T I C. III.

CONTINUAZIONE DEL DOMINIO DEI CONTI DOPO IL MCDV.  
RIGUARDO AI LORO SUPREMI DIRITTI SOPRA LE COSE  
COMPRESSE NEL TERRITORIO.

I. **C**hiunque consideri i fatti fin' ora descritti e rifletta alle varie prove, con cui benché a traverso il torbido corso di tanti Secoli con sì gran chiarezza dimostrasi il proseguimento della *Supremazia dei Conti*, conoscerà pienamente non doverci per le regole del giusto eccitar il minimo dubbio sopra il Dominio Signoriale che essi ritengono sul Territorio e le Cose in quello comprese. Cospirano a questo fine le Parti tutte delle Osservazioni già fatte (1), ed ogni principio di Legge naturale comprova la Potestà inerente e strettamente connessa al Territorio, siccome osserva *Arr. Coccejo* „ *Inha-* „ *re ipsi Territorio omnibusque ejus Partibus, rebus item* „ *ac Personis in eo comprehensis talatitium est atque vulgatis-* „ *simum* [2] „.

II. Il Contratto di Accomandigia (§) fu quel mezzo efficace con cui per dono speciale della Provvidenza, potè questa Famiglia illustre conservare i suoi Diritti. Non debbo tornare a ripetere le cose ad esuberanza appianate e chiarite, essendo ben manifesto da quale origine discendano le *Regalie* di ogni genere sempre esercitate, e quelle in specie per cui si qualifica nella maniera più forte il vero Carattere del Supremato. Il Conte Arrigo nel MCCCCXL. costituendo per suo Vicario *Giovannozzo Pitti* confidò al medesimo ogni *Jurisdizione, Amministrazione, Cognizione, Imperio e Balìa*... così nelle

(1) Precisamente deve notarsi che ogni prova diretta in qualsivoglia maniera a mostrare il Dominio dei Conti deve riassumersi parlando dei Diritti dei Conti sopra il Territorio di loro Si-

gnoriale pertinenza.

(2) *Exercitat. Curiosar.* Vol. I. Disp. LIV. Tit. II

(3) Part. II. Artic. III. IV. e V.

le *Castella come sopra gli Uomini* (1), abbracciando con altre fortissime espressioni ogni Diritto di Supremo Dominio nel Territorio. Uno dei maggiori Uomini della Rep. Fiorentina avrebbe forse accettati gli stipendj e governata la Contea, se la medesima Repubblica avesse avuto il minimo dubbio sopra i Diritti dei Conti, sopra la Continuazione dell'Accomandigia, e sopra la Potestà Suprema del Conte Arrigo esercitata con tanta sicurezza? Perciò dei Sigg. della Gherardesca deve dirsi a senso di tutti i Dottori (2), nel loro Territorio ritenere ogni Supremo Diritto, sotto Protezione dei Serenissimi Granduchi.

III. E siccome alcuni Diritti sono talora stati il soggetto di varie questioni, così tralasciando molti Fatti, che potrebbero riferirsi, ne indicheremo soltanto alcuni, da' quali rilevasi quanto spesso la *Repub. Fiorentina*, ed i *Sovrani Medicei* abbiano nella specialità del Caso nostro conosciute e confessate tali Prerogative come spettanti per *Diritto proprio* alla Potestà dei Signori Conti, i quali sempre le contestarono con ogni genere di fermezza al Principe loro Protettore.

IV. Ognun ben sa da qual nobile origine provenga il Diritto di far Leggi sopra l'*Imposizione dei Vettigali*, e da qual sorgente derivino somiglianti Esazioni (3). Certamente queste sono una conseguenza dei Supremi Diritti Signoriali (4) che

Cccc

i Con-

(1) Sommar. all' An. MCDXL. §. In prima.

(2) Cacheran. Dec. 155. n. 1. Castrenf. Conf. 34. n. 1. Lib. II. Corn. Conf. 315. Brun. Conf. 46. n. 18. e 19. Obrett. de Jurisd. Cap. 4. n. 16. Gail. de Pat. Public. Lib. I. Cap. 6. n. 10. Ved. Uldar. ab Eyben Diss. de Orig. Regulæ: Tantum posse Barones Comites &c. in suo Territorio quantum Imp. in Imp. Ved. sopra lo stesso argomento la Dissertazione citata del Ch. Schulemburg.

(3) Bald. in L. 3. C. de Jur. Fisc. Salliet. in L. Vettigalia n. 2. C. Nov.

Vettig. instit. Sichard. ad. Cod. Tit. cod. n. 2. Boff. Tit. qui Vettigal. poss. impon. Becmann de Jur. Majest. in Personas. Grozio de Jur. Bell. Lib. II. Cap. II. §. XVI. ed ivi Gro novio, Ersizio, e Tesmaro. Pufendorf. Lib. III. Cap. III. §. VI. ed iv. Barbeyr.

(4) Choppin. de Doman. Franc. Lib. I. Tit. 1. Bertacchen. de Gabellis P. I. n. 1. & seq. Purpurat. Conf. 493. Mazoll. Conf. 56. n. 3. Lanceliot. Templ. Judic. Lib. I. Cap. 1. Verb. Collecias, & Gabellas n. 2. Corfert. de Potestat. Reg. Part. IV. quest. 48. Knich

i Conti sempre ritennero, e non riconobbero mai dalla Repubblica, ma che da questa furono assicurati e garantiti col Patto di Accomandigia (1). Vediamo perciò, fino dai tempi remotissimi e anteriori alle Capitolarioni e a *qualsivoglia relazione col Comune di Firenze*, risiedere stabilmente nei Conti la *potestà d'imperare Censi e Venigati, e a titolo di Superiorità imporre le Gabelle in alcuni determinati luoghi della loro Signoria*, e questa essersi immaneabilmente continuata fino ai nostri tempi.

V. Trovansi perciò in varie antiche carte diversi Ricordi spettanti all'Esercizio di tal *Regalia*. Fra le altre incombenze di cui fu incaricato nel MCDXL. *Giuannozzo Pitti* Vicario, e Giudicante nella Contea per il Co. Arrigo, una fu quella d'invigilare alla riscossione ed elazione d'ogni *Gabella, Dazio, Passaggio* (2), dandoli ancora a tale oggetto ogni *Jurisdizione, Amministrazione, Imperio & Balza* (3). Nel MCDXCII. vedesi un' Ordinazione del Conte Gio. del Conte Gherardo in ordine alle Gabelle del passo di Castagneto (4), dando piena autorità a *Corfino di Monteverdi* di poter costringere, sequestrare, e far ciò che giudicasse necessario per l'elazione.

VI. Nel MCDXCVII. avendo inteso i *Dieci di Balza*, che i Conti risquotevano il *Passo, e Gabella delle sante nel loro Contado*, volendo angariarli e vessarli, scrissero al Commissario di Bibbona, acciò impedisse tal elazione. Ma i Gherardeschi avendo fatto conoscere con i loro reclami la giustizia, e avendo allegati i Capitoli di *Accomandigia* ottennero una Dichiarazione favorevole. Onde gli stessi Dieci „ revocarono dette „ Lettere, e detti Comandamenti fatti alli detti Conti della „ Gherardesca, e quelli cassorno e annullorno in tutto e per „ tutto, e vollono che alli prefati Conti sia lecito, o non le- „ cito.

Roich. de Saxon. non prov. Jun. Cap. 1. n. 60 e 66. Ubero de Jur. majest. Lib. III. Cap. 6.

(1) Capitolar. Sommar. Ann. MCDV. pag. 155. Ivi „ Exigere & exigi facere Pedagium prout hactenus po-

„ tuerunt; Salvo quod a Civibus, & „ Comitibus Civitatis Florentie.

(2) Sommar. all' Anno MCDXL. §. in prima. p. 189.

(3) Sommar. l. c. §. In prima p. 189.

(4) Sommar. Ann. MCDXCII. p. 207.

„ cito *risquater detto Passo o Gabelle*, come e nel modo cre-  
 „ loro lecito innanzi alle dette Lettere, ripensando detti Con-  
 „ ti nel loro pristino stato [1] „.

VII. Nel MDX. abbiamo una sentenza Arbitrale di Gio-  
 vanni Ridolfi, e Luca Buonidalmonti, in cui si aggiudicò al  
 Conte Neri la Giurisdizione e Dominio di Donoratico, e farò  
 riservati al Conte Fazio i *Diritti delle Gabelle* „, *Laudamus*  
 „ quod Comes Neri habet Jurisdictionem, & Dominium Ca-  
 „ stris Donoratici, & Petre Rosse, salvo stante *jure Passagii*,  
 „ seu *Gabelle Passagii dicto Comiti Fazio, qui Passagius & Ga-*  
 „ *belle pertineat ad ipsum Comitem Faziem* „. Nel MDXXXVII.  
 i Conti venderono la rendita delle gabelle a *Nigi di Gherar-*  
*do di Salomone da Volterra*, senza cedere le Gabelle dei Bestia-  
 mi [2]. Relativa al proposito nostro è parimente una Lettera  
 di *Alfonso Capponi Provveditore del Mare e Dogana di Pisa* al  
 Capitano di Campiglia [3], ritrattandosi per ordine supremo  
 del *Duca Cosimo* di quanto aveva precedentemente ordinato co-  
 atto arbitratio e contro le regole del giusto. Ivi dicesi „ I Con-  
 „ ti son ricorsi per tal conto da S. E. dal quale tengo Lettere  
 „ re, che si offervino a detti Conti i loro *Capitali*, li quali ho  
 „ voluto vedere, e finalmente per quelli si dice che *possino re-*  
 „ *li Gabelle risquater*, però V. S. permetterà non ostante la  
 „ mia Lettera dei 29. di Maggio di sopra allegata ec. [4] „.

VIII. Nel MDXLIX. la *Comunità, e Uomini di Campiglia*,  
 ricorsero perche „ gli Conti della Gherardesca gli fanno paga-  
 „ re per le robe, mercanzie, e bestie che passano per li  
 „ luoghi delli Conti predetti una certa Gabella „. Il pretesto  
 della vessazione deducevasi inettamente dai *Capitali* fatti nella  
 Resa di Campiglia, per i quali erano esentidalle gabelle fuori che

Cccc 2

alle

(1) Documento Originale nell' Arch. dei  
 Sigg. Gherardeschi Sommar. Anno  
 MCDXCVII. pag. 208.

(2) Tal Vendita si enunzia in una Let-  
 tera degli Otto del MDLI. Sommar.

Ann. MDLI.

(3) Lett. de' 25. Settembre MDXLVI.  
 Sommar. Ann. MDXLVI.

(4) Sommar. all' Anno MDXLVI.

alle porte di Firenze. Benchè l'affare fosse dei più semplici e chiari dovè non ostante in sommo pregiudizio dei Conti esser ventilato (1). Gli Otto di Pratica commisero la discussione „ a Messer *Alfonso Quistelli* uno degli Auditori di S. E. Esso „ riferì di aver sentita sì una parte, che l'altra e che li Con- „ ti della Gherardesca *si possono far pagare dagli Uomini di Cam-* „ *piglia quella Gabella che son soliti farli pagare per il passato,* esprimendo di più non doverli presumere „ che il Principe vo- „ glia far Capitoli, o concedere immunità in pregiudizio del- „ le ragioni acquistate dal terzo, e perciò la domanda fatta da „ detta Comunità in quanto non vorrebbe pagare quel tanto è „ solito per detti Conti farsi pagare dagli Uomini della Co- „ munità di Campiglia, *non è conforme al Giusto*, & avendo „ il Magistrato considerato il detto rapporto, e ciò che in esso „ si contiene, e tutto comunicato con S. E. „ però hanno „ deliberato e deliberando hanno approvato il detto Rapporto, „ e ciò che in esso si contiene (2).

IX. Nel MDLI. Alcuni Pastori Forestieri istigati e fomentati dalle inferiori Magistrature si lamentarono avanti il Sovrano Protettore, perchè i Conti della Gherardesca avevano accresciute le Gabelle dei Bestiami, che passavano per la loro Contea. I Conti non ostante l'evidenza più chiara dei loro Diritti, doverono soffrire varj disastri per difendersi ed ottenere giustizia. Il *Magistrato degli Otto* in conseguenza, con sua *Deliberazione*, e con sua Lettera al Capitano di Campiglia *Bartolomeo Fagni* dichiarò che i Gherardeschi ben potevano far pagare, e riscuotere quello che avevano imposto, giacchè tal Diritto vedesi conservato stante il Contratto del MCDV. quando essi „ vennero sotto la *Raccomandigia della Repubblica Flo-* „ *rentina* (3).

X. Una Lettera di *Francesco Vinta* del MDLXI. scritta al

(1) Vedi sopra Part. V. Art. III.

(2) Sommar. all' Anno MDXLIX. De-  
liberaz. del Magistrato degl' Otto de'

14. Genn. pag. 237.

(3) Sommar. all' Anno MDLI. p. 238.



al Provveditore della Dogana di Pisa, ben dimostra la continuazione del Diritto di esigere le Gabelle „ La Pratica, & io „ ancora credo chiaramente, che li Capitoli dei Conti gli facciano franchi dalle Gabelle dei Luoghi loro, e *quì le Gabelle sono loro* „ Non così per altro potè riuscire ai Signori della Sassetta, e in specie a *Pirro Musefilo*; poichè pretendendo che il Conte *Gherardo* pagasse la Gabella dei Bestiami condotti nei Pascoli della Sassetta acquistati dal Conte *Fazio* nel MDVII., il Magistrato dei Nove a relazione di tutta la *Ruota Fiorentina* dichiarò che il Conte *Gherardo* ne fosse onninamente libero (1).

XI. *Guasparre*, e *Baldassar* di Tommaso Ceuli nel MDLXVI. avendo comprata nella Contea la *Tenuta di Segalari*, benchè con replicati e fortissimi vincoli Fidecommisarij connessa al restante del Patrimonio (2), si ostinarono di non pagare le *Gabelle del passo*, o messa nei luoghi di loro privato possesso. La chiarezza delle prerogative dei Conti non potè mai esimer questi dalle molestie e dai litigj dispendiosi. Essi altro non poterono se non invocare i Patti e la Fede pubblica. Il Sovrano loro Protettore volle che si disputasse; ed i Gherardeschi si fecero sempre gloria di ubbidire. Con benigno Rescritto l'affare fu rimesso al Magistrato dei Nove e questi a relazione del Senator *Lelio Torelli* dichiarò che i Ceuli dovessero pagar come gli altri non eccettuati ne' Capitoli del MCDV. (3).

XII. Nel MDLXXIX. trovasi condannato certo Pasqualino da Populonia abitante in Castagneto, acciò sborsi a *Pietro Doganiere del Conte Ugo* alcune somme per Gabella non soluta (4). Lo stesso pure vedesi in altri Documenti dello stesso secolo. Onde nell' Informazione fatta da *Angelo Niccolini* Provvedi-

(1) Relazione, e Sentenza dei Nove sotto il dì 8. Luglio MDLXI. p. 242.

(2) Sop. ove si trattò dei diversi Fidecommisfi della Famiglia.

(3) Relazione di *Lelio Torelli*, e Deliberazione del Magistrato dei Nove nel

Sommar. all' Anno MDLXVI. p. 245.

(4) Lib. I. di Lettere del Magistrato dei Signori Nove dell' Anno MDLXXX. sotto il dì 4. Marzo MDLXXIX. cart. 4.

*editor Generale delle Gabelle del Sale nel MDCXI.* dicefi „ E „ in ultimo si vede che tutte le Gabelle si di Terra, come di „ Mare, si tengono e si posseggono per detti Conti conformemente le Capitolazioni del MCDV.

XIII. Nel MDCXIV. fu questo Diritto acerrimamente controverso, ma la Fede pubblica e le afflitte voci della Famiglia, poterono difenderlo dalla forza maggiore. Nel MDCXXI. alcuni Campigliesi recusando di pagare le Gabelle, fu implorato il favore del Clementissimo Principe, ed il Magistrato de' Nove ordinò al Capitano di Campiglia, che fossero astretti. Lo stesso accadde nel MDCXXII. mentre il Conte Ugo e Ippolito ricorsero al Magistrato medesimo contro Pasquino Cipolloni da Montecerboli moroso al pagamento delle Gabelle per le Bestie messe nella Gherardesca, e fidate in Castiglioncello. In conseguenza fecesi comandamento al Potestà delle Pomarance, e all' Ufiziale di Castel nuovo di Valdicecina all' oggetto che le Gabelle dei Conti non fossero defraudate (1).

XIV. Fra le Ordinazioni dei Signori della Gherardesca in proposito delle Gabelle, merita ogni riflesso la Legge del 29. Ottobre MDCXLIV. fatta dal Conte Ugo (2). In questa si vedono descritti tutti i luoghi, e i Generi da Gabbellati. Vi si tratta del Passo per la Contea (3), per l' Uscita (4), per la Messa (5), e in specie per i Castelli (6). Son dichiarati esenti dal pagamento i Conti, come pure i Cittadini Fiorentini ed i Forestieri del Serenissimo Granduca, e dei Serenissimi Principi di Toscana (7). Oltre ciò si stabiliscono ancora varj Provvedimenti relativi alle Fide (8). Da questo è ben facile l'intendere se i Conti abbiano promulgate leggi ed abbiano esercitata la Potestà Legislativa.

(1) Sommar. Ann. MDCXXII.

(2) Sommar. An. MDCXLIV. Dat. in Firenze il 29. Ottobre pag. 281.

(3) Legge §. Quelle persone.

(4) Legge suddetta §. Che tutte quelle.

(5) §. Che qualsivoglia.

(6) §. Che qualsivoglia persona che metterà some.

(7) §. Li Conti.

(8) §. Che tutte quelle. Nel fine della Legge §. Questo è quanto si è osservato, dicefi „ E però voi Agenti di „ Bolgheri & Castagneto rispettivamente farete osservare quanto sopra da ciascuna Persona fuori delle Eccettuate, il sopradetto conten-

„ to,

gislativa, e da questi Fatti irrepugnabili ognun conosce *se da noi si difenda la verità e la giustizia*, che il Eisco essendo all' oscuro di tali notizie, quasi che senza sua colpa tentava di lacerare con tanta ferezza. Tralascio una moltitudine immensa di riprove denotanti il Possesso, in cui sono i Signori Conti di tale esazione, e con le quali se ne assicura il proseguimento sotto il Patrocinio di S. A. R. Che se in certe limitate somme, ed incasi ristretti hanno i Conti esercitato questo Potere, non perciò deve crederli limitata la Potestà loro, mentre che il Signore *che può imporre ed imporre di fatto*, qualifica per questa parte con un atto solo la propria autorità, e tanto basta perche questa dicasi copiosamente dimostrata. Tali Diritti son così chiari che per fino l' *Estensore del Motivo della Ruota nella Causa di Castagneto* li ascrisse ai Signori della Gherardesca (1).

XV. Ciò che abbiamo asserito in rapporto al Supremo Diritto d' impor le *Gabelle*, deve dirsi a riguardo ancora delle *Descrizioni dei Beni della Contea*, giacche i Signori Conti han sempre invigilato all' esatta custodia dei *Termini dei Dominj privati*, e alle conseguenze che quindi ne risultano per le spese occorrenti alle Comunità ai medesimi sottoposte (2). Più volte perciò noi troviamo, che l' *Estimo della Contea* è stato riordinato per mezzo delle loro Leggi, avendo esercitato sempre i loro Diritti in tale dipartimento. Il Conte Guido nel MDCXCIV. ben conoscendo che l' *Estimo di Castagneto* era confuso, ed informe risolvè di farne una *Nuova Ordinazione*. E siccome alcuni de' suoi Sudditi profittando di tale sconcerto, in ogni maniera procuravano di attraversarsi alla nuova descrizione, e siccome non i soli suoi Sudditi, ma ancora varj Forestieri possedevano alcuni Beni, così credè opportuno di ricorrere al più potente braccio del Serenissimo Gran-Duca suo Protettore. Perciò

» to, e contro a quelli che non vo-  
 » lessero pagare le sopradette Gabel-  
 » le fateli astringere al pagamento.  
 (1) Motiva Rot. Flor. Artic. II. n. 51.

Ivi „ Gabelle, Tributa, Vestigalia,  
 „ Pedagia.

(2) Sopr. Art. II., dovendosi sempre rias-  
 sumere le cose e Fatti connessi di sopra  
 descritti.

ciò la *Pratica Segreta* secondo la Relazione del *Senator Pandolfini*, dichiarò che il *Conte Guido* potesse a suo piacere *riordinar l'Estimo* di Castagneto (1).

XVI. Ma poichè alcuni de' *Sudditi* incoraggiati dall'impunità ed occultamente spalleggiati da alcune Magistrature subalterne, seguitarono ad impedire in varie maniere, che si devenisse a quella nuova ricompilazione, il *Conte Ugo* di lui Figliuolo nel MDCXCVIII. unitamente al restante della Famiglia, supplicò la Clemenza del Sovrano Protettore a prestarli forza, onde non si procrastinasse di vantaggio l'ultimazione di un tale affare. Il *Senator Buonarroti* come Auditore delle Riformazioni fece la sua Relazione, in cui dice si che i Conti ciò chiedono *per il buon Governo de' loro Sudditi*, e riflettendo insieme quanto possino esser giovevoli alle loro Giurisdizioni le „ Grazie di V. A., umilmente la supplicano a degnarsi di ricevere sotto la sua autorevole Protezione, e Sovrana Autorità ogni Deliberazione da farsi intorno detto affare, e la sua osservanza, e a detto effetto a restar servita di comandare, senza alcun pregiudizio di quella Giurisdizione che in ordine alle Capitolarioni seguite fino nell'Anno MCDV. tra l'eccelsa Repubblica Fiorentina e gli Autori di detti supplicanti, che ogni Deliberazione e Bando che sarà promulgato intorno al suddetto affare per mezzo del Cancelliere da deputarsi da loro, si reputi come se fosse promulgato da V. A. S. e dai suoi degnissimi Magistrati „ Prosegue ad enumerare alcuni Documenti, e alcune Leggi fatte dai Conti, e fra esse quella del *Conte Appolito* del MDCLXII., le quali perchè fossero più rispettate fu implorata l'assistenza dei Principi Medicei Protettori Sovrani della Gherardesca. Conclude di poi „ chiedendo ora li detti Conti Supplicanti per il „ suddetto loro Supplicato, che ogni Deliberazione, Bando „ che sopra, promulgato intorno al suddetto affare del nuo- „ vo

(1) Ved. la Relazione del *Senator Buonarroti* del MDCXCIX. come Au-

ditore delle Riformazioni pag. 294.

„ vo Estimo per mezzo del Cancelliere che da essi sarà dopu-  
 „ tato come se fosse promulgato de V. A., dai suoi degnissimi  
 „ Magistrati, si rappresenta che ad esempio di simil Grazia,  
 „ benchè in caso diverso, e stante la Giustizia della domanda  
 „ canonizzata per sentenza della *Magnificà Pratica* a relazio-  
 „ ne del *Senator Pandolfini*, di cui non si domanda che una  
 „ più valida esecuzione, possino i Supplicanti essere esauditi  
 „ dalla benignità di V. A. S. „ Commesso in seguito l'affare  
 alla *Clarissima Pratica*, essa pienamente concorse nel sentimen-  
 to di verità e di giustizia, da cui vedonsi sempre animate le  
 Relazioni del *Senator Buonarroti*, perchè al buon criterio e fino  
 discernimento accoppiò la pazienza dello studio, ed alla pro-  
 fonda cognizione delle Regole del giusto ed alla pratica degl'af-  
 fari, sempre ricongiunse la Probità, l'Attività, e la Fermez-  
 za (1). Onde il Clementissimo Granduca concesse la Grazia  
 nella forma richiesta, col Rescritto che si trova dopo l'Infor-  
 mazione del *Clariss. Consiglio* del 10. Ottobre MDCCXCIX. (2).

XVII. Perciò somigliante diritto vedesi sempre conservato  
 e stabilito con nuove Ordinazioni. In tal maniera nel MDCCXCIX.  
 i Signori Conti fecero una Legge per le Volture „ comandan-  
 „ do a qualsivoglia Persona di qualsivoglia Grado e Condizio-  
 „ ne, che abbia acquistato per compra, donazione, eredità,  
 „ assicurazione di fondo dotale, Dazione in soluto, Cessione,  
 „ Permuta, e in altro modo, Beni immobili di qualsivoglia sorte  
 „ dopo che fu fatta la descrizione universale, & Estimo dei sud-  
 „ detti Beni, cioè dal dì 2. Aprile MDCCXCIII. in quà, abbiano  
 „ quelli e ciascheduno di essi rivoltati, e fatti descrivere (3).

XVIII. Godono parimente, siccome han sempre goduto i  
 Diritti Supremi relativamente alle *Offerte*, *Canon*i, e *Proventi*  
*dei Macelli*; quali Diritti per ordinario siccome oltre molti os-  
 serva il Ch. *Cristiano Leysero*, sogliono considerarsi come di pri-  
 vativa ragione del Padrone del Territorio, e riferirsi nel nu-  
 D d d d mero,

(1) Sommar. Ann. MDCCXCIX. p. 296.

(3) Sommar. Ann. MDCCXCIX. p. 305.

(2) Sommar. Ann. MDCCXCIX. p. 296.

mero delle Regalie (1). Tali prerogative per fino si vedono accordate ai Conti nella Decisione della nostra Ruota (2). Tutto ciò siccome dimostra il Dominio dei medesimi come Franchi Alleati, la Supremazia loro sempre continuata e la relazione attiva sopra le cose comprese nella Contea, così sempre più vigorosamente escludono quelle *relazioni passive* a riguardo del Granducato che fanno il soggetto della Controversia.

XIX. Il *Diritto delle Saline*, e il dar Legge per le vendite del Sale ai proprii Sudditi, e costituire in tal maniera l'imposizione risultante dal prezzo, devono sicuramente porsi fra le prerogative le più interessanti (3), le quali derivano dall'istessa origine degli altri regali di maggiore conseguenza, siccome tutti i Dottori convengono e pienamente *Abasuer. Fritschia* (4). In ogni tempo è stata conosciuta l'importanza somma di tal Gravezza (5): La Repubblica Fiorentina, e i Sovrani Medicei con replicate fortissime Leggi (6) han proibito ai loro Sudditi il fabbricarlo, o portarlo da paesi forestieri. Per altro i Conti della Gherardesca han sempre ritenuto e ritengono il Diritto di provvederlo, dove loro più torna comodo, e di venderlo ai loro Sudditi assegnando quel prezzo che stimano conveniente.

XX. Nel MCDXIX. par che nascesse qualche dubbio in disvantaggio dei Conti, i quali han dovuto sempre rilasciare al-

(1) Oltre molti Abbat. Conf. 6. n. 4. Part. II. Laudens. de Princip. Qu. 362. Mevio ad Jus Lubecens. L. III. Tit. 5. Artic. 12. Fritsch. de Jur. Oenopol. Cap. Gotofred. Cno. Leisero Jus Georgic. Lib. III. Cap. 16, ed altri copiosamente.

(2) Dec. nella Caus. di Castagneto nel Motiv. presso il Sav. Artic. II. Ivi „ Macellatio Carnis & illius Vestigal, „ Datum Vini ec.

(3) Bocer. de Regal. Fisc. Cap. 3. n. 175. Sixtin. de Regalib. Lib. II. Cap. 19. Camman. de Regalib. Thes. 102. Carp-zov. de Regalib. Thes. 60. Otton Ta-

bor. Tract. de Metat. Deiterr. de Regalib. post.

(4) Besold. in Thes. Thes. Theor. Practic. Fritschio Opusculor. Part. I. Tractat. XV. De Regali Salinarum Jure.

(5) Milero nelle Additioni al Ramelin. Diss. 8. Th. 10. Lit. A. Klock de Ferrar. Lib. II. Cap. 9. Fritsch. l. c.

(6) Possono vedersi le Leggi del 20. Agosto MDLXXXVIII., del 7. Settembre MDLXXXIX., del 14. Dicembre MDXC, del 27. Novembre MDCLXIV. come pure molte altre posteriori.

la discrezione delle Magistrature l'elame de' loro Diritti ancora i più certi ed indubitati. Nel MCDXIX. *Bernabò, Gabriello, Napoleone, Fazio*, ed altri della Famiglia ricorsero ai *Governatori delle Gabelle del Sale*, mostrarono i loro Capitoli di Accomandigia, fecero conoscere che loro apparteneva tutta la Giurisdizione. Per tali Pratiche riuscì loro di non esser vessati ingiustamente, ed ottennero una Dichiarazione, in cui diceasi che han sempre comprato il Sale da chi è loro piaciuto, „ habuerunt, receperunt & emerunt Salem, & Salinam ab illis per sonis, & locis, quibus, & prout ipsis *Comitibus Bernaboni, & Gabrielli*, & alicui eorum visum fuit, & placuit, tanquam non adstricti, & coacti ad accipiendum, vel emendum a Comuni Florentiae, „ Onde fu conosciuto che per la qualità del Dominio loro proprio, ed estero a riguardo della Repubblica, dovevano non inquietarsi e distrarsi rilasciando ai medesimi quella Libertà che Dio aveva loro accordata, „ Quod de cetero Domini Comites Gabriel, & Bernabos, & alii supra scripti, & eorum Filii, & Descendentes in perpetuum possint, & valeant, & eisdem sit licitum libere, & impune emere, & emi facere, & habere Salem & Salinam undecumque, & prout voluerint pro se, & eorum subditis (1), „ Vedonsi fra le Cartapeccore della Famiglia varie compre di Terre da cavarvi Salina: fra le altre un titramento del MDXV, sotto il dì 7. Giugno in cui il Conte Jacopo del Conte Andrea da Casale vendè al Conte Fazio di Castagneto alquanti luoghi, o Piagge per la fabbricazione del Sale (2).

D d d z

XXI.

(1) Deliberazione dei Governatori della Gabella del Sale dei 23. febbrajo MCDXIX.

(2) „ Item duo Pecia Terrarum sive duo „ Arcæ aptæ ad conficiendum Sal, ad iunctæ simul, & contiguae sitæ in „ Curia Plumbini loco alla Casa del „ Sale, Vignale versus, quibus a primo via Publica Mare versus, a secundo Fossa Marina Salinarum, a

„ tertio quoddam Laborerium, sive „ lavoro hereditum Nicolai del Ciascha, „ a quarto, & ultimo quoddam Laborerium Michaelis Mariani Aromatharii partim, & partium quedam „ Fovea, sive Fossa. Item unum aliud „ petium Terræ aptum ad faciendum „ Sal pro tanto, quanto est, situm in dicto loco, &, ut vulgariter dicimus, al pari, o vero alquanto di „ qua

XXI. MDXXXI. fu scritta ai Consoli di Mare una Lettera del Magistrato degli Otto; in cui gravemente offendevasi il Diritto di comprare e provvedere Sale e Salina. I Gherardeschi se ne risentirono presso il Magistrato medesimo, esponendo le loro ragioni. Vedesi perciò dato un contrordine e fatta una Dichiarazione e Confessione della Supremazia dei Conti a tal riguardo. Tutto ciò con Lettera del dì 13. Gennajo MDXXXI. nella quale vi è la protesta di „ *mantenere la Fede Pubblica*, „ essendo cosa laudevole ad ogni Repubblica il mantenerla, „ non possiamo nè vogliamo deviare da questa consuetudine, e però vi diciamo l'animo, e l'intenzione nostra essere che al Comune, & Huomini di Bolgheri, e a Castagneto, e a tutte l'altre *Ville sottoposte al Conte Gherardo e al Conte Simone della Gherardesca*, siano osservati i *Capitoli e Privilegi*, che hanno con la nostra Città di comprare Sale, e Salina da chi vogliano (1) „: L'Estensore dei Motivi della Ruota attribuisce ancor esso questi Diritti ai Signori Conti (2).

XXII. Le Regalie spettanti alle Acque (3) e la restrizione indotta dai Padroni del Territorio, riguardo all'uso delle medesime, appartennero nella più forte maniera al *Dominio dei Conti*, e in specie secondo l'uso de' tempi da noi più remoti. Vediamo perciò, astenendoci da molti esempi, come i Gherardeschi nel MCDVII.

„ quā alla Casa del Sale, cui versus  
 „ Mare Fovea Doanæ, & versus Vignale juxta quoddam Laborerium  
 „ Salis, quod jam fuit Magnificæ Dominiæ Comitissæ Casciani & versus Campiliam juxta Banditellam,  
 „ & versus stagnum juxta quamdam Foveam infra predictos Confines,  
 „ vel alios si qui forent plures, aut veriores, ad habendum, tenendum  
 „ possidendum, & quicquid dicto Emptori deinceps placuerit perpetuo  
 „ faciendum, cum omnibus, & singulis, quæ infra predictos continetur Confines, vel alios, si qui fo-

„ rent, plures, aut veriores, cum accessibus, ingressibus, & egressibus  
 „ suis usque in vias publicas, & cum omnibus, & singulis.

(1) Sommar. Ann. MDXXXI. p. 229.

(2) L. c. Art. II. n. 53. Ivi „ *Similiter Salina & redditus illarum* „ citando diverse Autorità per mostrare che tali Diritti sono nel numero delle Regalie.

(3) Ved. Baldo in Rub. ff. de Ret. Div. Rulant. de Commissar. Part. IV. Lib. II. Cap. 15. Fileman. de Benign. Syoth. II. Dec. II.



MCDVII. conteslerò per grazia agl' Uomini di Donoratico l'uso libero delle *Acque dei Fiumi, e delle Fonti*, licitum sit eis, vel alteri eorum uti, & frui aquis sive Aqua Fluminum, & Venarum, & cujuslibet earum currentium, sive exeun- tium [1].

XXIII. Da questi Diritti ebbe origine la Privativa che i Conti vollero di far la pesca in varj luoghi della Contea e nel Mare adiacente, e la necessità imposta di ottenere le licenze per chiunque voglia pescare, potendo certamente il Padrone del Territorio imporre a suo talento simili Leggi [2], come lo mostra la Pratica di tanti Stati, e conforme dopo molti provarono Sigism. Brachner [3], e Adam Schoepffio [4]. Per tal ragione il Conte Guido e altri Sigg. della Gherardesca fecero solenne Protesta nel MDCCXXI. contro gli Uffiziali dei Carabinieri, perchè questi contro ogni principio di Umanità e di Giustizia giunsero all'eccesso di voler dare la licenza a varj Pescatori per le spiagge della Gherardesca.

XXIV. La Privativa che il Supremo Dominio dei Conti volle riservarsi sopra i *Malini* discende dalle medesime cause. E siccome la costruzione di questi e simili edifizj, è naturalmente a tutti permessa, che che sia della questione se i mulini entrino nel rango dei *Regali*, egli è certo che il Padrone del Territorio, limita quando vuole il libero uso dei fondi, e l'uso delle cose pubbliche, e conseguentemente impedisce simili fabbriche. Tutto ciò discende dal Dominio universale ritenuto in tutta l'estensione del Territorio, come ampiamente notarono l'*Heringio*, il *Bornio*, e *Sdm. Stryckio* [5].

XXV.

(1) Sommar. all'Anno MCDVII. pag. 168. Ved. più estesamente nella Part. V. Art. I. §. LXII. da risumerfi per grazia in questo luogo.

(2) Biedembach Quäst. Nob. 13. Conf. Argentiniens. Vol. 2. Conf. 62. n. 13. Weihenegger de Venat. Cap. 6. n. 16. Fritsch. in Jur. Fluviatrico.

(3) Sigis. Buchner. de Jur. Aquatil. n.

73. & seqq. Reinhard. de eo quod iustum est circa Molendina. extruction. e molti più che io trascurai.

(4) Ved. Wolff Adamo Schoepffio Decis. & Resolutioni Dec. XX.

(5) Hering. de Molendinis Sisin. de Regalib. Lib. II. Cap. 3. §. LXXXVII. Keyfano Jus. Georgic. Cap. 15. de Molendinis. Stryck. Disp. XXVI. de Jur.

**XXV.** Da questo provenne che i Sigg. della Gherardesca fino dagl' antichi tempi si riservarono il *Diritto dei Mulini*, e ne proibirono agli altri la costruzione, qualora volesse farsi senza licenza. *Orazio Bernabei* da Castagneto pretese nel MDLXXIII. di fabbricare un Mulino contro la volontà del *Conte Francesco*. L'ostinazione fu portata al segno da esservi nella consueta maniera interessati i Diritti del Granducato per formare un opposizione a cui i Conti non potessero resistere, e questo affare benché evidentissimo dove necessariamente andare in giudizio. I Gherardeschi non possono trattenere il corso del Ratti determinato dalla sola necessità. Il Magistrato dei Signori Nove ne volle la Relazione di *Giovane Battista Asinio*: Questi sostenne le ragioni dei Conti, deducendole dall'esser Padroni del Territorio, e conseguentemente dell'Acque, delle Pasture, e di tutto ciò che in quello si contiene, „ *Molend. ad ita referendum* „ quia ex pluribus apparet ipsum Comitum Franciscum esse Dominum dicti Castri Castagneti cum omnibus suis pertinentiis „ aquarum (1) „. Perciò riferì non potersi fare l'Edifizio senza il consenso del Conte [2]. Fu la Relazione approvata dal Magistrato, e in conseguenza si ottenne una *Confessione e Dichiarazione speciale* dei Diritti signoriali. Lo stesso pure accade nel MDCC., poichè essendo state discusse le ragioni dei Conti in tal proposito, la Clarissima Pratica venne nel sentimento di dichiarare che tali Edifizj spettassero alla Suprema Autorità dei Gherardeschi [3].

XXVI.

Jur. prohibend. Extruct. Molend.

Cap. I. §. VI. Opusculor. Tom. VII.

Cap. I. §. VI. Born. de eo quod justum est circ. extruct. Molend. Cap. 3.

(1) Deliberaz. dei Nove, e Relaz. dell' Asinio Sommar. Ann. MDLXXIII. pag. 252.

(2) Ibi „ Declarando Aquas, & c. „ cum jura pertinere, & spectare ad „ ipsum Dominum Comitum Franciscum „ sicuti etiam Dominum dicti Loc. „ ci, & ideo predictum Molend. ip-

„ sum Molendinum super dicta Aqua „ sine ejus Voluntate, & consensu „ facere non potuisse, nec posse „ Sommar. pag. 252.

(3) Sommar. An. MDCC. pag. 257. „ Deliberarono..... dovere i detti „ Sigg. Conti della Gherardesca es- „ ser mantenuti siccome ordinazione „ mantenuti nel Quasi possess. di „ proibire che non si edificino Mu- „ lini sopra le Acque della loro Con- „ tea „.

XXVI. Le molte Ordinazioni dei Sigg. della Gherardesca concernenti le *Vie Pubbliche*, i *loro Stabilimenti*, e *Custodia*, e *Prerogative connesse*, siccome sempre più comprovano il Dominio [1], così escludono le relazioni passive a riguardo delle Magistrature Granducali, che soprintendono a somigliante dipartimento, le quali si farebbero introdotte in questa parte se non fosse stata riconosciuta sempre la *Supremazia dei Conti*. Tralasciando molti Fatti di più, devonsi notare che quando l'invasione del Capirano di Campiglia aveva portato tanti danni alla Contea, giacchè i più gravi disordini sono per ordinario la conseguenza dell'impunità dei delitti, le strade pubbliche erano occupate e devastate. Nel MDCCXVII. i Conti volendo rimediare ad uno sconcerto sì grave vigorosamente presero i necessari provvedimenti, condonando per altro, „ ogni pena tanto pecuniaria, che afflittiva, nella quale fossero incorsi tutti quelli che con troppa audacia si fossero fatto lecito di occupare, ed appropriarsi il suolo delle Vie Pubbliche (2) „. Altre simili Leggi si trovano in buon numero ed io soverchiamente abuserei della pazienza delle Signorie LL. III. e CII. se volesse non dirà esparle ma semplicemente indicarle.

XXVII. L'origine stessa riconoscono i Supremi Diritti sopra i Pascoli, e la libera piantazione d'ogni genere (3), e sopra i Boschi (4), e quanto porta seco nella sua maggiore estensione il Diritto Forestale che compete al Padrone del Territorio (5) come oltre molti pienamente osserva il Ch. *Leyser*. (6). Trovasi per-

(1) Bocero de Regalib. Cap. 2. n. 144.

Sixtin. de Regalib. Lib. II. Cap. 2.

Meyn Diffus. lexam. Inop. Cap. 2.

n. 59. Ahasuer. Frisch. Opusculor.

Vaior. Tom. I. Tractat. 14. de Reg.

gal. Viar. Public. Usu Cap. 3. Ley-

sen Jus Georgic. Lib. III. Cap. 33.

n. 5.

(2) Sommar. Ann. MDCCXVII. pag.

304.

(3) Oltre molti Ahasuer. Frischio Dif-

sert. de Jure Plantandi.

(4) Frischio de Jur. Boschandi. Opus-

culor. Tom. II. Tractat. 10.

(5) Knipschild. de Civ. Imper. Lib. II.

Cap. 7. n. 4. Ruland. de Commis-

far. P. IV. Lib. II. Cap. I. Tralaf-

cio come ognun può credere la mol-

titudine delle Allegazioni ed autorità

ordinariamente inutili.

(6) Jus Georgicum, e ampiamente mol-

ti altri da esso a larga mano riferiti.

perciò i Conti aver sempre ritenuti i Diritti di dar le Fide, e concedere e negare le Pasture come loro è piaciuto. Il Dominio dei medesimi in tal genere di cose prese nella maggiore estensione, è chiarissimo per la qualità della loro Supremazia, e prescindendo da moltissimi altri riscontri (1), serve riferirsi al Voto di Gio. Batista Asinio per restarne affatto persuasi, confessandosi in questo che i Conti son Padroni delle Acque, delle Pasture, e di tutte le altre Cose, „ Comitum Francorum, „ cum esse Dominum dicti Castri Castagneti cum omnibus suis pertinentiis Aquarum, Pasturarum & aliarum rerum (2) „. Moltissimi altri Documenti dimostrano che i Diritti dei Pascoli e delle Fide i Conti riservarono al Supremo loro Dominio, apertamente conoscendosi che i Terreni della Contea furono concessi per ricavare i soli frutti industriali. Tal Diritto è così chiaro che i soli Libri della Contea ove si son registrate le Licenze possono servirne di ampia conferma. Il Dominio dei Conti la Supremazia dei medesimi (3) ne dimostrano l'origine: la Consuetudine e l'inveterata osservanza di più Secoli ne stabiliscono una piccolissima prova. Ne io debbo più trattenermi in cose sì chiare da essere per fino conosciute dall'Estensore dei Motivi della Ruota nella Causa di Castagneto (4).

XXVIII. Dalla Suprema Autorità dei Conti sopra le cose del Territorio proviene pure il Diritto che si riservarono di proibire il *chiuder con siepi ed altri ripari i beni di privato Dominio senza la precedente loro licenza*. Tal permissione quanto facilmente da essi viene accordata quando trattasi d'ingrandire quelli che chiamansi *Domestichetti*, altrettanto le negano qualora voglia chiudersi nei luoghi lontani dai medesimi, ciò pra-

(1) Debbono riassumersi in questo luogo tutte le Prove del Dominio sopra le Cose.

(2) Sommar. An. MDLXXIII. pag. 231.

(3) Sopr. Part. I. Part. II. Artic. III.

IV. e V. P. IV. e V. P. VI. Art. I. e II.

(4) Artic. II. n. 103. Ivi „ Non obstante quod Proprietas dictorum Bonorum pertineret Comunitati, Locis Pils, & Privatis Personis „

praticandosi in veduta del maggior bene dei Sudditi, poiche le Tenute isolate somministran nelle Maremme più frequenti motivi di disordini per la ragione dei Danni dati. In conseguenza di ciò si vedono dai soli *Registri di tali Licenze* quanti esempi si vogliono mai per dimostrare la continuata prosecuzione osservanza di un Diritto sì chiaro.

XXIX. Provennero parimente dal Supremo Potere dei Conti sopra i Boschi, quelle Ordinazioni con cui proibirono il *Taglio dei medesimi* senza la precedente loro licenza. Tralasciando le più antiche Leggi si trovano tali proibizioni nel *Bando* de 31. Ottobre MDCLXII. rinnovato nel 14. Maggio MDCCXIX. MDCCXXVIII. MDCCXLII. Lo stesso vedesi dagli Statuti di Castagneto approvati dai Conti nel MDCCXVII. (1). Dichiarò il Clarissimo Consiglio di Pratica nel MDCXXXIII. che gli Uomini della Contea hanno l'obbligo di chieder licenza ai Conti „ *quando vogliono tagliare per far Debby* (2). Provano vigorosamente la continuata osservanza di tali Leggi non solo i *Libri e Registri* delle Licenze dei Tagli i quali si conservano nella *Cancellaria di Castagneto*, quanto ancora i *molte Processi* fatti per simili trasgressioni, di cui ve ne sono le Filze intiere nel Tribunale dei Conti. Per le quali cose e moltissime altre che io son costretto a tralasciare, copiosamente si dimostrano i Diritti de Gherardeschi sopra i pascoli, boschi, e quanto s'intende sotto il nome di Diritto Forestale, discendendo tali prerogative dalla considerazione del Supremato e Universale Dominio sul Territorio (3).

XXX. E benché talvolta *alcuni Uomini delle loro Comunità*, abbiano procurato di attribuirsi varj Diritti ed abbiano preteso di sostenerli con l'ordinario compenso d'interessarvi i *Regj Diritti dei Serenissimi Granduchi*, ciò non ostante benché con molto loro aggravio e dispendio ottennero i Signori. Con-

Eeee

ti

(1) Ved. la Rubrica del Danno Dato §. XVIII.

(2) Sommar. An. MDCXXXIII. p. 276.

(3) Ved. Part. I. Artic. I. II. III. Part.

II. Artic. III. IV. e V. Part. IV. Artic. I. e II. Part. V. Part. VI. Artic. I. e II.

ti Dichiarazioni sempre favorevoli alla Libertà del loro Dominio e alla Condizione di Signoria Raccomandata. Nel qual proposito non devesi omettere, che la perfidia e malvagità di alcuni loro sudditi, tant'oltre giungesse da ricorrere *in nome della Comunità*, e importunare la Clemenza del Sovrano Protettore, acciò i *Gherardeschi* fossero costretti a concedere varie parti del proprio loro e privato Patrimonio per coltivarsi e seminarli a quel prezzo che piacebbe ai *Comunisti* (1). Ma ciò è ancor poco, mentre taluni profittando del Carattere di generosità e di non curanza per i privati interessi, proprio dell' Illustre Famiglia (2), tentarono per fino di tramandare per Testamento ai loro Eredi quelle Terre istesse che la Beneficenza de' Conti poco avanti aveva accordate per far la sementa per l' Anno corrente. Tralasciamo molti fatti che dimostrano il Dominio Signoriale, e omettiamo di rammentare varie dichiarazioni del MDXXXIII. MDLXVII. MDLXVIII., MDLXXIX., ed altre simili, che chiaramente assicurano la Potestà sul Territorio [3].

XXXI. Tali Diritti sono stati dalla Famiglia sostenuti con varie Leggi e Bandi [4], per i quali han provveduto alla Pubblica Economia, e alla quiete della Contea. Nè in questo luogo debbono trascurarsi quelle del *Danno Dato*, giacchè la posizione de' luoghi rende tali Ordinazioni del sommo interesse. Perciò furono imposte varie pene, onde prevenire i disordini, che in tal materia sì frequentemente succedono nelle Maremme. Nel MDCLXI. il Co. *Ippolito*, il Conte *Guido*, *Piero*, e *Simon Maria*, considerando che le pene fin' allora imposte per i *Danni Dati* non erano bastanti per riparare ai danni recati alle pasture e Territorj di *Castagneto*, *Doneratico*, *Bulghet-*

(1) Nel MDLX. a consimile richiesta dei *Castagnetani* scrisse il Clementissimo Principe che il Conte *Gherardo* delle cose sue poteva disporre a suo modo, „ Della sua proprietà egli ne può disporre a suo modo „ Sommar. all' Anno MDLX., e MDLXI.

(2) Ved. sop. P. I. Art. I. e II.

(3) Ved. la Ruot. nel Motiv. della Cass. di *Castagneto* del MDCXX. Art. II.

(4) *Leyser. Jus. Georgic. Lib. III. Cap. XI. n. 42. ivi* „ Cui jus Foresti competit Potestatem habet ferendi leges „ *Sylvestres, & Mandata circa res recales Transgressoresque puniendi.*

gberi, e *Pietra Rossa*, pensarono di aumentarle notabilmente. Ma siccome queste pene da accrescersi, riguardavano piuttosto i *Sudditi del Granducato*, i quali dai luoghi vicini e confinanti senza riguardo davano danno con i loro Bestiami nella Contea: così avanti di promulgare alcuna Legge, saviamente pensarono di avvertirne con loro supplica S. A. R. [1].

XXXII. In essa dicesi „ E perchè *Serenissimo Signore* molto può importare a detti Supplicanti che in verità, e realmente tanto dai detti loro *Sudditi*, che dai *Vicini e Stranieri* siano osservate le Leggi e Bandi, con che nel modo suddetto sono da aumentarsi da loro le dette pene, e fanno per tale effetto, quanto possono esserli giovevoli le Grazie dell' A. V. S., e che ella si degni concederli, che li sia lecito il raccomandare alla *Sovrana Sua Autorità la detta loro Deliberazione e sua Osservanza*, supplicano a degnarsi di riceverla sotto la sua autorevole Protezione, e a restar servita di comandare che senza alcun pregiudizio di quella *Giurisdizione che hanno li Esponenti*, e che dalla Sovrana Clemenza di V. A. gli è stata conservata in detti luoghi, devino esser reputati la detta Legge, e Bandi come se fossero dell' A. V. S., e i Suoi Dignissimi Magistrati „ Fu questa Supplica rimessa al Regio Consiglio della Pratica Segreta, e il Senator *Gio. Federighi* Auditore delle Riformazioni ne distese la sua Relazione [2].

XXXIII. Da questa si apprende che per due volte essendo stato proposto in Pratica un tal affare, e ben considerate le ragioni dei Conti „ Non ha dubbio alcuno il nostro Magistrato, che li supplicanti nel luogo di loro Giurisdizione, & quanto ai proprj *Sudditi e Sottoposti*, possono con nuova Legge aumentare le dette pene di *Danno dato* nel modo e forma che nell' annesso loro supplicato si contiene; che però restringendosi solo la difficoltà in vedere se ciò li sia

Ecc.

per-

(1) Ved. Supplica, ed Informazioni. Sommar. Ann. MDCLXI. pag. 287.

(2) Informazione del Federighi Sommar. Ann. MDCLXI. pag. 287.

„ permesso di fare anco rispetto alli *Stranieri*, e *convicini Sudditi dell' A. V.*, & a loro non sottoposti, li bestiami dei quali entrassero a danneggiare in detti loro Territorj, dopo maturo discorso, per più e diverse ragioni abbiamo creduto che ciò sia lecito di fare „ In seguito si enunziano varj Documenti che lo provano, come le Capitolazioni del MCDV. varie *Sentenze della Pratica* del MDXLVI., MDXLIX., MDLI. ed altre ancora, onde concludesi „ Referiamo per tanto che mentre li detti Supplicanti possono far quanto sopra di *propria autorità*, sia anche concessibile la grazia della quale supplicano a V. A., cioè che a fine che da tutti resti maggiormente osservata e rispettata la detta Legge, che ciò le sia lecito di fare sotto l' autorità Sovrana, e più Potente mano dell' A. V. S. „.

XXXIV. Fu la Relazione onninamente approvata col Clementissimo Rescritto [1]; onde i Gherardeschi promulgarono la Legge comprensiva non solo dei loro Sudditi, ma ancora di tutti i *Forestieri che avessero danneggiata la Contea*. Ivi „ Che però sotto le pene come sopra imposte & aumentate, nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, dopo la pubblicazione del presente Bando, ardisca, o presuma in modo alcuno andare, o fare, o dare danno in qualsivoglia dei predetti luoghi in persona, e con bestie nel modo, e forma predetta „. Così successivamente seguitarono ad ordinare e prescrivere quanto crederono espediente limitando ed estendendo il loro Bando del MDCLXII., non solo nel MDCCXVIII. quanto ancora nel MDCCXIX. [2].

XXXV. Conseguenza del Diritto Forestale dei Signori della Gherardesca non solo fu la Potestà di proibir le tagliate senza la

(1) Rescritto in piè dell' Informazione Sommar. Ann. MDCLXI.

(2) A dì 14. Maggio MDCCXIX. fu pubblicato il suddetto bando in Castagneto in Giorno Festivo alla maggior frequenza, e concorso di Po-

„ polo, & affisso alla porta del Palazzo di Giustizia di detto Castello di Castagneto luogo solito, e consueto dove sogliono affissarsi simili Bandi „.



la precedente loro permissione, ma la connessa *Libertà di far tagliare Alberi di qualunque sorte per farne quell' uso o abuso che loro fosse tornato comodo*, siccome in ogni tempo troviamo esser successo in riguardo ai Padroni di un Territorio [1]. E quantunque le inferiori Magistrature abbiano *contrastata somigliante prerogativa Signoriale* così chiara e della possibile evidenza, ciò nonostante la superiore intelligenza de Serenissimi Granduchi è servita loro di freno, ed i Diritti dell' Aceomandigia sonosi ancora in tal parte conservati. Il Sovrano Potere dei Principi non è dubbio che non si estenda per impedire la devastazione dei Boschi, ancorache frano di particolare e privato Dominio, esigendosi dall' utilità pubblica sì necessarj provvedimenti, come oltre molti osserva il *Ch. Krayser* [2], ma tale autorità conforme è notissimo non estendersi *fuori del proprio Territorio* [3].

XXXVI. Ebbero per tal ragione i Conti grave motivo da impegnarsi in una questione assai pericolosa, vedendosi contrastare i Diritti sopra i loro Boschi. Nel MDCIV. il *Granduca Ferdinando* fece promulgare una Legge con la quale credendo di prevenire i mali che alle Maremme potessero cagionarsi col diboscare, ordinò che da *Livorno ai Confini del Piombinese* non si potesse nè tagliar alberi, nè abbruciar legnami per far *Debbj* da seminar grano o biade, senza precedente licenza di S. A. R. [4]. Ognun comprende che le Leggi di uno Stato non passano i termini del medesimo, nè possono estendersi ai Territorj vicini [5]. Per il corso di Anni 18., niuna Magistratura pensò di vessare la Contea per tal riguardo; ma poi volle la disgrazia dei Conti verso il MDCXXII. che si credesse compresa sotto.

[1] Frischio Differt. de Jur. Eignand. Memb. IV., e oltre molti Leyser. l. c.

[2] Ad Ordinament. Forestal. Bavaror. Art. VIII. Ved. Leyser. l. c. Lib. III. Cap. 12.

[3] Onninamente e come materia strettamente connessa devesi riassumere quanto si disse Part. V. Artic. IV.

[4] Bando stampato nel MDCIV. Che non si possa far *Debbj*, nè bruciare nè tagliare sorta alcuna di Legnami per tutto il contorno di Livorno fino alli confini di Piombino. Ved. il Ch. Sig. Targioni Viagg. Tom. III. p. m. 197.

[5] Part. V. Art. IV.

sotto tale ordinazione. Nè mancarono le Magistrature di angustiar la Famiglia, ed i *Ministri della Magona* la posero in circostanze da dover ricorrere alla Sovrana Clemenza del *Granduca Ferdinando* per esimersi da un tal aggravio. I Conti *Ugo* ed *Ippolito* reclamarono i loro Diritti, rammentarono la Fede pubblica, fecero conoscere che il Territorio loro era diverso e separato dal Granducale. L'affare fu rimesso alla Clarissima Pratica, la quale riferì „ Che anche in questa parte della proibizione del far „ Debbj convenisse per Justizia che fussino preservati liberi e „ non compresi, nè essi Conti, nè gli abitatori di Bolgheri e „ sua Contea dal Bando predetto dell' Anno MDCIV. rinovato l' Anno passato, siccome altre volte da simili ordinazioni e Bandi sono stati esentati „.

XXXVII. In tal proposito si enunciano nella Relazione di *Lorenzo Usimbardi* il *Rescritto* del Granduca Cosimo I. del MDLVII. a relazione degli Otto di Pratica, la *Dichiarazione* del Magistrato de' Nove del MDLXVIII., un *Rescritto* del MDCXI. a *Relazione* del Provveditore del Sale, come pure una *sentenza del Magistrato de' Nove* a *Relazione* dell' *Auditor Antella* del MDCXI. Appagato da tante ragioni rescrisse il Clementissimo Principe „ *Approvasi il Parere della Pratica*, „ e in conformità si eseguisca [1]. In conseguenza di ciò il Consiglio scrisse al Capitano di Campiglia che gl' uomini della Contea di Bolgheri non son compresi nella Legge che proibiva le Tagliate [2], e sotto il dì 25. Maggio *Fabio Serragli* Capitano di Campiglia diede la sua risposta; Sicche rispetto a questo Bando rimasero in quello stato in cui erano nel tempo anteriore. Colta chiaramente da questa *Dichiarazione* che la Clarissima Pratica ed il Sovrano Protettore confessarono l'Indipendenza dei Conti riguardo al libero Dominio Signoriale sopra i Boschi della Contea.

XXXVIII.

[1] Questa Relazione è di Lorenzo Usimbardi del 19. Aprile MDCXXII. Sommar. Ann. MDCXXII. pag. 273.

[2] Lettera de' 23. Aprile MDCXXII. Sommar. Ann. MDCXXII. p. 273.

XXXVIII. L'evidenza risultante da Ordinazioni così precise non servì già al *Capitano di Campiglia* per non promuover dubbj inettissimi e soltanto diretti a perturbare la quiete dei Conti mettendoli in opposizione col Fisco. Fu nel MDXXX. rinovata la Legge per 20. Anni circa la Proibizione del diboscare nelle Colline di Pisa, e di Maremma (1). Esso perciò nel MDCXXXIII. promosse la questione *se vi fossero compresi ancora i Territorj di Castagneto e Donoratico*. Il Conte Cosimo della Gherardesca Vescovo di Colle fu forzato a supplicare S. A. S. perche si dichiarasse non esser compresi gli Uomini di *Castagneto e Donoratico* sotto la Censura del Bando del MDCIV.

XXXIX. Rimesso l'Affare a *Girolamo Vasari* bisognò che facesse il solito corso; onde posteriormente la Clarissima Pratica scrivendo al Capitano di Campiglia ordinò in veduta della risoluzione del MDCXXII. „ Che li Uomini, & Abitatori nelle predette Contee di Castagneto e di Donoratico, non venghino compresi nelle proibizioni Ordini e Bandi generali rispetto a far Debbj che facessero in quelle Contee, ma devino restare, e rimanere in quello Stato che furono innanzi a dette Proibizioni con gli obblighi *nondimeno di chieder licenza a Monsignor Conte, quando vorranno tagliare per far Debbj*, come venne promesso da loro per il detto Memoriale. Non mancherà dunque in conformità di eseguire, e notare dove conviene essere e sia di bisogno tal risoluzione che sopra, acciò in avvenire possa esser nota e apparire [2] „.

XL. Queste Ordinazioni e Deliberazioni gravissime di cui fin' ora abbiám parlato, non bastan forse per convincere con la maggiore evidenza che i *Conti ritengono per confessione degli stessi Principi Medicei ogni Diritto Signoriale sopra i Boschi della Contea?* Il Motivo della nostra Ruota che tanto si decanta dal Fisco, picciamente ancor esso ascrive ai Conti le Prerogative me-

(1) Legge del 20. Novembre MDCXXX.

(2) Lett. della Pratica al Capitano di

Campiglia del 2. Nov. MDCXXXIII.  
pag. 276.

medesime (1). Oltre questo che io non valuto cos' alcuna, ne abbiamo infiniti riscontri, e basta riassumere i Fatti descritti per dimostrare la *Qualità di Territorio separato dal Granducale* [2], la *libertà dalle Gravezze* [3], il *Dominio Supremo dei Conti in tutta l'estensione del loro Territorio* [4], per conoscere tanto delle altre cose quanto dei Boschi in quello compresi, *non potersi secondo le regole del Giusto sostenere alcuna relazione passiva col Granducato*. Nelle Maremme l' *Addebbiare* altro non significa se non che *distruggere devastare rovinare ed incenerire* un Bosco per ridurre a cultura il Terreno (5). Se i Principi Toscani, se la Clarissima Pratica confessarono che la Contea non è soggetta alle *Ordinazioni che lo proibivano*, come potremo immaginare che debbano i Conti esser soggetti alla necessità di chiedere le licenze del Taglio o per far carbone o per altri usi? Come potrà mai ancora con uno sforzo di fantasia, crederli che i Conti siano per le regole del giusto *obbligati a chiedere le licenze del Taglio, quando essi medesimi le concedono ai loro Sudditi*, e quando con sì replicate Dichiarazioni questo Diritto sì chiaro vien loro assicurato dagli stessi *Principi e suoi Consigli* [6]? Un conflitto sì forte ed una contradizione sì manifesta scuopre a chiare note la verità e la giustizia da noi sostenute.

XLII. Nè potrà giustamente opporsi loro il *fatto contrario del chiedere tali facoltà e licenze*, poichè la necessità sola è quella da cui son costretti a domandarle. Che se mai le miserabili voci di questa illustre ed afflitta Famiglia tanto si sollevassero da poter giungere al Regio Trono, sicuramente vi troverebbero quella Pietà efficace che invano ricercheranno altrove. Sarebbe facile il mostrare alla Sovrana Clemenza che il loro Territorio è solamente *Raccomandato* [7], onde quelle Ordinazioni le quali  
 si ele-

(1) Motiv. dopo il Savelli. Artic. II.

(2) Part. I. Art. I. II. e III. Part. II. Artic. III. IV. e V. Part. IV. e Part. V.

(3) Part. IV. Artic. III. IV. e V. copiosamente.

(4) Part. V. Art. IV.

(5) Ved. il Ch. Sig. Targioni Viagg. Tom. III. pag. 197.

(6) Ved. sopr. §. XXIX. e XXXVIII.

(7) Part. II. Artic. III. IV. e V. Part. IV. e Part. V. e Part. VI.

si eseguiscano nei felicissimi Stati di S. A. R. non han luogo nella Gherardesca, la quale è *Paese Raccomandato* siccome con un immensità di Fatti, con tanti Rescritti, e con mille Dichiarazioni e Confessioni della Rep. e del Principato, chiaramente dimostrasi (1), Chiesero i Conti *la licenza del Taglio di alcuni Alberi da costruzione nell' anno scorso, si obbligarono in quest'anno a pagar la Tratta del 50. per cento, fecero altri atti come se realmente si trattasse di Paese non Raccomandato*, ma chi non vede che la *necessità non ha legge?* e chi non conosce che *all' oggetto di vivere e di prevalersi dalle cose loro*, furono necessitati nel tempo che pende l' esame, a secondare il volere dei Ministri, e a prestarsi a tutto quello che l' autorità loro può giustamente richiedere, fintanto che i Diritti della Contea non siano pienamente appurati e conosciuti?

XLII. Dunque deve dirsi, non ostante questi fatti contrarj, determinati dalla necessità dalla quale non può indursi alcuna obbligazione secondo le regole del giusto (2), che i Conti ritengono nella loro Signoria *Raccomandata* ogni Supremo Diritto sopra i Boschi di loro libera e Signoriale pertinenza, i quali seguitano precisamente la qualità e la condizione del *Territorio*, sempre proprio dei medesimi, e dalla Fede e Giustizia pubblica assicurato col Patto di Accomandigia.

XLIII. Molto più si fa chiaro in tutta la sua estensione il *Diritto Forestale* dei Conti, se abbiassi riguardo ai connessi *Supremi Diritti sopra le Cacce*, che si ripongono fra le Regalle e sono una conseguenza del Dominio sul Territorio (3). Fino da tempo immemorabile i Gherardeschi vollero la Privativa sopra certi generi di Caccia e limitarono in tal maniera i Diritti dei Sudditi ancora nei particolari Possessi, essendo usuale tal riserva

Ffff                      ai Pa-

(1) Part. IV. V. e VI. Il nostro Sommario è stato compilato a questo solo oggetto.

(2) Part. IV. Artic. V. e VI. da riassumerli per somma grazia.

(3) Struv. Synth. Jur. Feud. C. O. Aph. 28. Grot. de Jur. B. & P. Lib. II. Cap. 8. Ottone Menkenio Differt. de Jur. Majest. Venand. §. XXV. Frisch. Corpus Jur. Venator.

ai Padroni del Territorio (1), come osservarono diffusamente il Ch. Sig. Gribner (2), ed il Ch. Sig. Barone d' Ickstatt (3). A questo si riferiscono le molte Leggi e Bandi in tal proposito, che lungo sarebbe l'indicare. Così nel MDCCXVII (4), e in altri tempi furono fatti varj Provvedimenti, e a questo deve riportarsi la necessità di ottenere le licenze delle Armi, e le Patenti per la Caccia, siccome è stato nella Contea antichissimo costume.

XLIV. Nè deve ometterfi di far menzione del Bando di andare a caccia promulgato nel Giugno del MDCCXXVI. e stampato a Firenze nel medesimo Anno (5). In quello ordinano i Sigg. della Gherardesca, a qualunque Persona Foxestiera „ di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, che non ardisca o presume in conto e maniera veruna per l'avvenire, „ entrare nella Contea della Gherardesca sotto verun pretesto, o quesito colore per cacciare in qualsivoglia tempo... „ senza licenza in scritto dei medesimi sotto pena di 25. scudi d'oro e della perdita dell'Arme.... e dalla prima volta in su si raddoppi.... e di più l'arbitrio rigoroso delle Signorie „ LL. Illustriss. secondo la qualità dei Casi e delle Persone, „ da applicarsi detta pena per un terzo al Commissario di Castagneto, l'altro terzo al Fisco di loro Signorie Illustriss. e „ l'altro.

[1] Schilter. Exercit. ad Pand. XLV. §. V. Cristian. Tommasio. Jurisprud. Divin. Lib. II. Cap. 10. §. CXLVII. Gott. Gher. Tizio. Jur. Privat. Lib. III. Cap. 5. §. XII. e Jur. Publ. Lib. III. Cap. 7. §. XIV. Tobia Reinhart. Dissert. de Reb. in Domin. Publ. existent.

[2] Princip. Jur. Nat. & Gent. Lib. IV. Cap. 5.

[3] Opus. VIII. nel Tom. 8. degli Opusculi. Giuridici pag. 472.

[4] Bando, e Divieto della Caccia Sommar. Ann. MDCCXXVI. A dì 3. Marzo MDCCXVII. „ Fu pubblicato in „ Castagneto e Bolgheri il suddetto „ Bando alla maggior frequenza e concorso di Popolo, & affisso alla Por-

„ ta del Palazzo di Castagneto, & „ alla Porta del Castello di Bolgheri „ luoghi soliti, e consueti. Ivi. „ Le „ pene pecuniarie si applicheranno per „ un Quarto al Fisco delle Signorie „ LL. Illustriss., un quarto alla Contea di Castagneto in beneficio di „ strade e Fonti, un quarto all'Accusatore palese, o segreto, e un „ quarto al Commissario che condannerà „.

[5] Sommar. Ann. MDCCXXVI. Bando e Proibizione di andare a caccia nella Contea della Gherardesca.... Pubblicato in Castagneto e nei luoghi soliti della Contea e stampato in Firenze MDCCXXVI. per Domenico Antonio Verdi con licenza de Superiori.

„ l'altro terzo all' Accusatore „. In tal guisa varj altri Provvedimenti si fecero in quel Bando che ben dimostra la Supremazia dei Conti e i loro potere sopra le *Persone e sopra le Cose comprese nel Territorio*. Controvertere simili Diritti e le Cause da cui discendono sarà sempre lo stesso che impugnare l'evidenza ad ogni passo.

XLV. Di sommo rilievo è ancora l'osservare la Prerogativa dei Conti rapporto al concedere *le licenze delle Armi*. Nelle Capitolazioni fu dato ai Gherardeschi il *Privilegio* di venire armati in Firenze e di poter condurre con loro Gente armata benchè in ristretto numero [1]. Onde sino da quel tempo si vede se i Conti ne' loro Territorj per usare qualunque sorte di Armi *dovevano dipendere dalle Leggi della Repubblica*. Dall'importanza di simile Diritto è facile l'arguir sempre più *la vera qualità della Contea*, ed il proseguimento della Supremazia secondo il Patto d'Accomandigia. Ognun sa quanto forti siano state le nostre Leggi dell' Armi, e come abbian compresi in tutta l'estensione i Dominj Granducali. Ma i Sigg. della Gherardesca e la loro Contea ne furon liberi benchè talvolta le Subalterne Magistrature tentassero di soggettarli alle medesime con ogni genere di ferezza.

XLVI. Nel MDCLXIII. dopo un lungo e pacifico possesso di tal Diritto che non si vede esser loro per l'innanzi controverso, il Capitano di Campiglia usò la violenza di formar Processi contro non poche Persone della Contea per Delazione di Armi [2]. I Conti *Ippolito, Guido, Piero, e Simon Maria*, gravemente si dolsero di tale innovazione e furono costretti a portare al Trono le loro querele. L'Affare benchè chiarissimo per ogni parte, fu portato al *Consiglio e Pratica Segreta di S. A. S.*, ove si esaminò se i Conti avessero il Diritto di concedere le licenze delle Armi di qualunque sorta ai loro Sudditi, e se questi in conseguenza fossero soggetti alle

Ffffz

Leg-

[1] Capit. d'Accomandigia del MCDV.  
Artic. XXV. Somm. pag. 157.

[2] Decreto della Pratica Sommar. all'  
Ann. MDCLXIII. pag. 390.

Leggi delle Armi pubblicate nel Granducato. Quel gravissimo Consiglio dopo una matura discussione dichiarò che ai Conti *dovesse essere conservato il loro Diritto*.

XLVII. Si enunciarono nella consecutiva Deliberazione molti Fatti, e Documenti, per cui si mosse a questa Dichiarazione di Giustizia. Tra questi si vedono le Capitolazioni del MCDV., la *Deliberazione del Magistrato del Sale* del MCDXIX., la *Deliberazione della Repubblica Fiorentina* del MCDLXXXIII., *varie Sentenze della Pratica medesima* del MDXXI. MDXXXVI. MDLVII. MDLXXXIV. MDCVI. MDCXIII. MDCXIX. MDCLVI., altri *Documenti, Sentenze, Dichiarazioni, Rescritti* del MDXLVI. MDXLIX. MDLXXVII. MDLV. MDCXX. MDCLXII. MDCLXIII. e gli Attestari di XXV. Testimonj. Per simili ragioni il Consiglio sul sicuro fondamento della pubblica Fede sostenne i Conti ne' loro Diritti „ e stabili doversi abolire e cassare, & irritare ogni Atto e „ Inquisizione formata per via della Corte del detto Sig. Capitano di Campiglia contro qualunque Persona di dette Contee..... comandando di dette loro Capitolazioni l'*inviolabile osservanza* „.

XLVIII. E in realtà essendo condannato alla Galera *Antonio Spoletino* dalla Ruota Criminale nel MDCLXXXV. per delazione d'Archibuso [1], fu nel MDCLXXXVI. dai Ministri del Fisco cancellata la Condanna, per aver quello mostrata la Facoltà di portar Armi già ottenuta dal *Conte Simon Maria* nel MDCLXXXIV. e confermata nel MDCLXXXV. [2]. Questi e somiglianti riflessi risultanti dalla chiarezza de' Fatti sempre più persuadono la Continuazione della Supremazia, la conservazione della Fede pubblica, e l'osservanza dell'Antico Patto di Accomandigia.

XLIX.

[1] Filza Criminale 149. della Gran Camera Fiscale sotto di 15. Maggio

MDCLXXXV. a cart. 38.

[2] Sommar. Ann. MDCLXXXV.



XLIX. Trascurando di far parola di tante altre *Regalie* sempre proprie dei Conti, ognuno andrà persuaso che l'esercizio di esse mirabilmente comprovi il Supremo Diritto dei Gherardeschi sulle cose del Territorio. Le Prerogative loro sopra le *Miniere di metalli ed altri generi*, possono servirne di esempio, e dagli Scritti dei Cll. *Eisenhart* ed *Happel* come pure da tutti gl' altri (1), è facile il comprendere da qual nobile origine discenda un tal diritto che fino da tempo immemorabile spettò alla Famiglia, e fu considerato in parte del nobile Patrimonio della medesima. Fra le altre cose vendute nel MCCLXXIII. dalla *Contessa Maria* del *Conte Uguccioncello da Castagneto* al *Conte Paganello* vedesi enunciata la di lei Parte delle miniere d'Argento (2). Così nel MCCLXXXIX. la *Contessa Preziosa* distasse pure la Porzione delle Miniere di Segalari, Donoratico, e Gualdo (3).

L. La ricchezza, e la potenza del *Co. Niccolò* provenne dall'aver le Cave di alcuni metalli. Le Cave de *Marmi della Gherardesca* fino dagli antichi tempi furono celebri, e formarono un' oggetto ragguardevole del Patrimonio dei Conti. Cento e cento documenti io lascio in abbandono che potrebbero riferirsi alla Prova del Supremo Dominio sul Territorio. Lo stesso Diritto vediam chiaramente attribuito al *Conte Fazio*, e al *Conte Neri* Padroni di Castagneto e Donoratico, siccome dicesi nella Sentenza Arbitrale di *Giovanni Ridolfi*, e *Luca Buondelmonti* ove  
 „ Quod omnes Cave cujuscumque metalli, & alterius minerio-  
 „ rum, & materialium quæ essent, & seu reperirentur in futu-  
 „ rum

(1) Sixtin. de Regal. Lib. II. e XII. n. 21. Eisenhart. de Regalib. Fodinar. Jur. Cap. II. Melzer. in Hermund. Metallurg. Part. Spec. C. 4. Happell. Discurs. Juridico-Metallic. de Jure quod est circa venas Metallor. latent.  
 (2) Ved. sopr. Part. I. Art. IV. §. LIII.  
 (3) Sopr. Part. I. Artic. II. §. LIV. Fuvvi in Castagneto un' antica ferreria, e nell' Edifizio ora convertito

in altri usi trovasi quest' Iscrizione.

HOC . EDIFICIUM . FABRICÆ . AD .  
 FERRUM . FIERI . FECIT . NOBILIS .  
 VIR . JOANNES . QUONDAM .  
 DUCIL . COMITIS . DE CASTAGNETO .  
 ANNO DOMINI .  
 MCCCXLVIII .

„ rum, tam in Territorio Castri Castagneti, & etiam Dono-  
 „ ratici, & etiam Petre Rosse & cujuscumque loci Partium  
 „ prædictarum sint communes inter dictas partes, & omnem  
 „ Theaurum . . . . . „

LI. Ma questo Diritto così interessante *dovè correre la me-  
 desima sorte degl' altri, ed esser soggetto agl' istessi infortunj*. Nel  
 MDLVII. fecesi controversia sopra la *Vena di Ferro di Saga-  
 lari*. L' Affare benchè dell' estrema evidenza fu portato in giu-  
 dizio, e commesso al *Clarissimo Consiglio di Pratica*, questi a  
 relazione di Francesco Vinta determinò la suprema Giustizia a  
 relcrivere. „ *A noi pare che le cose siano assai chiare, però or-  
 „ dinisi alla Dogana come debbono esercitarsi li Capitoli dei Con-  
 „ ti per uso delle Terre loro, e non altrimenti, CHE OGNI DI NON  
 „ CI SIA QUESTA NOVELLA, e s' offervi sempre a un modo, e ognuno  
 „ sia chiaro di quello ha da essere (1)* „.

LII. Qualsivoglia cosa compresa nel Territorio in qualun-  
 que modo si consideri, somministra un' ampia serie di fatti in-  
 dubitabilmente comprovanti la Potestà Signoriale dei Conti. La  
 dimostrano le antiche ordinazioni per le quali vietavasi ai Fo-  
 restieri *l'acquistar Beni stabili nella Contea* (2): la dimostra-  
 no i Diritti ritenuti dai Conti nel succedere agl' estranei non  
 privilegiati, o siano i loro Diritti dell' *Albinato* (3): la mani-  
 festano certe *Leggi d' Amortizzazione* per cui si proibisce il pas-  
 saggio dei Beni nelle *Chiese* (4). Non son forse questi da carat-  
 terizzarsi per Atti chiarissimi di Supremo Dominio sul Territo-  
 rio? La copia dei *Fatti che potremmo esporre* volendo percor-  
 rere benchè rapidamente i Diritti dei Gherardeschi, porterebbe  
 tanto in lungo quanto il dettaglio dei Documenti da cui com-  
 ponesi il loro *Archivio assai vasto*.

LIII. Saremo perciò contenti di far soltanto alcuni riflessi  
 rela-

(1) Rescritto relativo alla vena di Fer-  
 ro del MDLVII.

(2) Sopr. Part. I. Art. II. §. LVIII.

(3) Springensfeld. de Appannag. Cap.  
 7. n. 99. Bacquet de Jur. Albinagii.

Ranthin Tractat. de Success. ab In-  
 test §. 3. nel Tesor. del Ch. Sig.  
 Meerman. Tom. III. pag. 191. Arrig.  
 Coccejo Jus Publ. Cap. XXXI.

(4) Sopr. Part. I. Artic. II. §. 58.

relativi al *Supremo Diritto sopra le cose naufragate, e gettate dal Mare alla Spiaggia dei Conti*, richiamandoci a far ciò il Ch. Sig. Difensore Contrario, cui è piaciuto d'impugnarlo (1). Esso ben conosceva che somiglianti Regali non si possono percipere se non che in figura d'Imperante, essendo noto abbastanza che fra le Regalie di sommo rilievo presso molte nazioni fu collocato l'*acquisto delle cose naufragate*. Quel che sia delle regole del giusto relative a tal costume, è certo che ciò non provenne, se non che dall'assoluto Dominio sul Territorio (2). Dimodochè se i Sigg. della Gherardesca lo hanno esercitato, ne segue che *fino da antichissimi tempi siano stati in possesso dei più forti diritti Signoriali, e lo siano ancor di presente*.

LIV. Col pretesto del non vedersi fatta parola delle *Robe Naufragate*, nel Contratto del MCDV., tenta il Fisco d'impugnare tal Prerogativa (3). Ma le convenienti risposte furono già date da noi, mentre il *Dominio avanti quel Patto, spettando alla Famiglia* (4), ed essendo *originario e assolutamente proprio della medesima*, e le Capitolazioni in tutta la loro continenza portandone la *conservazione, e lo stabilimento sotto la Protezione della Repubblica* (5), è chiarissimo appartenere ai Sigg. Conti quanto non vedesi espressamente riservato alla Repubblica (6). Lo stesso deve precisamente dirsi in riguardo dei Naufragi come di tutti gli altri Diritti non espressi nelle Capitolazioni, e sempre esercitati dai Gherardeschi (7). Che anzi neppure

(1) Scrittur. Contrar. I. cart. 15; §. In ultimo, e seg.

(2) Bodin. de Repub. Lib. I. C. X. Grot. de Jur. Bell. Lib. II. Cap. VI. §. I. Puffend. de Jur. Nat. Lib. IV. Cap. XIII. Über. de Jur. Civit. Lib. I. Cap. XIX. §. 15. Cño. Tommasio de Stat. Imper. Potest. legislat. contr. Jus Comm. Neumanno Meditation. Jur. Princip. Privat. Lib. I. tit. XIII. §. 163.

(3) Scrittur. Contrar. I. cart. 13. Ivi. Poichè questi (documenti) in pri-

mo luogo non sono conformi alle stesse Capitolazioni nelle quali non si parla in veruna maniera delle robe dei Naufraganti, e però i Documenti medesimi come relativi non meritano veruna attenzione quando le Capitolazioni che sono il relato niente ne parlano.

(4) Part. I. Artic. I. II., e III.

(5) Part. II. Artic. III. IV., e V. Part. IV. Art. I. e II.

(6) Ved. P. IV. Art. I. e II.

(7) Par. IV. Art. I. e II. Part. V. e VI.

pure devesi credere, nell'Istrumento del MCDV. *non parlarfi dei Naufragj*, giacchè restando concluso che i Conti proseguissero nello stesso *Dominio*, abbastanza con tale espressione vennero compresi i Diritti sopra le cose naufragate.

LV. Contro la Supremazia dei Gherardeschi, e le connesse prerogative di cui si tratta, oppone il Fisco un'antichissimo Statuto di Pisa „ che uniformandosi al Gius Comune disse „ pone precisamente delle robe dei Naufraganti e ne dispone „ contrariamente alle pretese dei Sigg. Conti (1) „. Volte l'*Ordinazione Statuaria* che niuno s'impadronisse degli Stracchi di Mare, non dovendosi accrescere miseria alla miseria: Lo stesso prescissero le Costituzioni di varj *Imperatori*. Ma tutto ciò a noi non appartiene, giacche siccome abbiain mostrato non comprendersi la Gherardesca sotto la disposizione di quelli Statuti (2), così provammo che le Ordinazioni del Gius Comune loro non appartengono se non in quanto vogliono riceverle e farle praticare (3). Anzi dal continuato uso posteriore nel *Littorale della Contea* d'impadronirsi delle cose naufragate, ne risulta un forte argomento, onde si vede che i Conti non erano tenuti ad obbedire alle Leggi del Comune di Pisa.

LVI. Ma prescindendo ancora da tali riflessi, perchè sempre possa dirsi che il Fisco non à in alcuna parte sostenuto il vero, si osservi non sussister ne pure che lo *Statuto Pisano* ed il *Gius Comune* siano contrarj ai Diritti dei Sigg. Conti. Le Ordinazioni di *Costantino* (4), e poi di *Federigo I.* (5) impediscono l'acquisto delle cose naufragate, e con essi vengono le  
Leggi

(1) Scritt. Contrar. 1. cart. 13. t. „ In „ secondo luogo resiste a questa pre- „ tensione lo Statuto di Pisa da noi „ sopra riferito, ed esistente in Sommar. a 14. t.

(2) Sopr. Part. I. Art. I. II. III. IV. e specialmente il V. §. XXVI. XXVII.

(3) Sopr. Part. VI. Art. 1.

(4) L. 1. C. de Naufrag. „ Quod enim „ jus habet Fiscus in aliena calamita-

„ tate ut de re tam luctuosa compen- „ dium sectetur?

(5) Authentic. Navigia C. de Fort. ibi „ Tam ipsa Navigia, quam navigan- „ tium Bona illis integra serventur „ ad quos spectabant antequam na- „ vigia hujusmodi periculum incurris- „ sent: sublata penitus omnium lo- „ corum consuetudine, quæ huic ad- „ versantur Sanctioni.

Leggi marittime dei Paesi più culti (1), gl'usi dei Tribunali, e l'autorità dei Dottori (2), fra i quali assai devonfi reputare i Sommi Pontefici, che portarono nei loro Scritti le più benefiche opinioni di tal genere in trionfo, benchè taluno abbia pensato diversamente (3). Tutto questo per altro a noi non appartiene, giacche l'ingiustizia di appropriarsi le cose naufragate suppone sempre la calamitosa situazione dei Padroni i quali le richiedono e giustificano esser di loro pertinenza. La proprietà non termina quando si lascia il possesso attuale (4), se diversamente non prescrivano le Leggi del Territorio.

LVII. Ma i Sigg. della Gherardesca ben lontani dal praticare un così sanguinario diritto che potevano arrogarsi al pari di varie altre Nazioni, hanno esercitato il Dominio *sopra i Naufragi e le cose gettate dal Mare*, in quella forma che è compatibile con la più rigorosa giustizia. Poichè siccome non di rado succede che *sia ignoto il vero Padrone delle cose naufragate*, ed accade che altri compariscano in figura di Padroni quando realmente non lo sono, così per verificare la richiesta, o per impadronirsi dopo certo tempo delle cose lasciate in abbandono, si attribuiscono ai Sigg. delle Spiagge i Diritti sopra i Naufragi (5), ancora secondo la disposizione degl'Imperatori *Valentiniano, Valente, e Graziano* (6).

Gggg

LVIII.

(1) Loccenio de Jur. Maritim. Cap. 8. n. 20. Strauchio de Imper. Mar. P. V. Cap. 9. Stipman. de Jur. Maritim.

(2) Jac. Gotofred. ad L. Deprecatio ff. ad Leg. Rhod. de Jact. Gudelin. de Jur. nov. Lib. V. Cap. 10. Gravio ad L. non dubito ff. de capt. Cap. 48. Uber. de Jur. Majest. Lib. C. 29.

(3) Ved. Cão. Tommas. Dissertat. de Stat. Imper. Potestat. Legislator. cont. Jus. Comm., e nella Dissertat. de Regalib. Fisc. Princ. German.

(4) Grot. Lib. II. Cap. 7. Puffendorf. Lib. IV. Cap. VI. §. I., e ivi Barbeir. Not. 1.

(5) Della difficoltà di ritrovare i veri Possessori. V. Tommasio l. c., e dei

casti nei quali è lecito l'appropriarsi le cose naufragate. Ved. Choppin. de Doman. L. I. E. F. n. 10. Groeneweg. ad L. 1. C. Nauf. Samuello Coccejo ad Grot. Lib. II. Cap. VII. §. I. ivi „ Et exceptio.... si Dominus non „ apparet tunc enim bona acquiruntur Fisco tanquam Adespota, & „ Hero carentia. At certum plerumque definitur solet, & fere ubique „ annus, & sex septimanæ intra quod „ Domino Jus vindicandi res naufragas conceditur, quo tempore elapso „ res pro derelicta habetur, & sic tanquam res nullius cedit Fisco.

(6) L. 2. C. de Naufragiis, & ivi gl'Interpreti oltre moltissimi che potrebbero

LVIII. In tal guisa i Conti esercitarono le prerogative loro in conseguenza del *Supremo Dominio sopra le cose tutte della Contea*, e gl' argomenti del Fisco diretti ad impugnarle son così fiacchi, che cadono da se stessi senza bisogno di altre ricerche. Ma volendo sempre soprabondare in riprove, diversi fra i moltissimi Documenti di tal genere, si presentano alle Signorie LL. Illustriss. e Clarissime, dai quali con agevolezza potranno dedurne *sempre nuove conferme della Supremazia dei Conti*, e della giustizia di quell' ottima Causa che da noi si difende.

LIX. Per non cominciare dai tempi più antichi, il Conte Arrigo nel MCDXL. deputando Vicario della sua Contea Giovannozzo Pitti, e delegando al medesimo ogni *Giurisdizione, Imperio, Balta*, gl' impose ancora d' invigilare a tutte le sue rendite di *Terra, e di Mare* (1). Ciò dimostra la continuazione dei Supremi Diritti sempre proprj della Famiglia (2), per sostenere i quali gravissime furono le angustie sofferte stante i danni cagionati alla medesima dai Ministri Inferiori della Repubblica e del Principato. Nel che la Superiore Intelligenza e Giustizia dei Principi Medicei gl' ha sempre sostenuti, e ne ha fatte *formali e chiarissime Dichiarazioni*. Poterono le Magistrature affliggere disastare impoverir la Famiglia, ma non poterono diminuire il momento delle ragioni che l' assicurano alla Protezione della Corona di Toscana.

LX. Il Conte Simone nel MDXXI. facendo condurre a Livorno certe robe per fortuna di *Mare date a traverso alle Spiagge di Bolgheri*, ed essendogli tolte le medesime per la forza maggiore dei *Consoli di Mare*, si portò innanzi al *Magistrato degli Otto di Pratica*, ,, dicendo di esser Signore delle robbe e legni ,, che in la *Jurisdizione* rompeno e vanno a traverso come liamo noi di quelle rompeno in sul nostro ,, . Da ciò ne successe-

bero in questo luogo allegarsi ved. Uld. ab Eysben. nella Diss. *Tantum posse Comites Barones &c. in suo Territorio quantum Imp. in Imperio*. Par-

lano di questo argomento tutti i Pubblicisti.

(1) Sommar. Ann. MCDXL. pag. 189.

(2) Sopr. Part. I. Art. I. II. e III.

cesse che il Magistrato con Lettera ai Consoli data sotto dì 15. Febr. MDXXI. ordinò che si mantenesse la Fede Publica, e fosse restituito tutto ciò che ritenevasi con violenza (1).

LXI. Nel MDXXXVI. gli stessi *Otto di Pratica* resero egualmente giustizia al *Conte Gherardo del Conte Fazio* in occasione che *Averardo Serristori* Provveditore della Dogana di Pisa pretendeva aspettarli una *Barca* rotta nelle *Spiagge di Castagneto*, ordinando al medesimo la restituzione, „ Nondimeno „ dovendosi avere ogni rispetto di non mancarli dei suoi Capitoli, e di osservare la *Fede Publica*, come è stato antico „ istituto di questa Città: Così come noi abbiamo visto essere „ stato la mente di chi risedeva in questo Magistrato l'Anno „ MDXXI., che per simil conto ne scrissero ai Consoli così „ sotto li 19. febbrajo, volendo ancor loro mantenere ai detti „ Conti la *Fede Publica*, ci pare che tu debba restituire a „ detto Conte o suo Mandato la detta Barca con tutte le robe „ havessi cavate (2) „.

LXII. Queste dichiarazioni così precise non servirono per liberare la Famiglia dalle più ingiuste vessazioni. Convenne ancora al *Conte Ugo* nel MDXLVIII. far ricorso al medesimo Magistrato, perchè *Roberto Bonfi* contrastavali una Borte di Vino spinta alle Spiagge di *Bolzani*. La chiarezza delle ragioni preservanti il Dominio sopra le cose tutte della Contea fu in tal modo valutata, da ordinare prontamente al Provveditore della Dogana di Pisa che „ si dovesse haver rispetto di non mancare „ re dei suoi Capitoli, & osservare la *Fede Publica* secondo „ l'antico Istituto di questa Città „, e dopo alcune altre cose proseguì „. Però vogliamo che tu non gli alteri i suoi Capitoli, „ ma che operi che gli sia restituita in tutto e per tutto (3) „.

LXIII. Nel MDLXXXIV. per un interesse più grave occorse al *Conte Francesco* voltarli alla Clemenza del *Granduca*  
Gggg  
Fran.

(1) Sommar. Ann. MDXXI. pagin. 227 Ivi „ Però sarete contenti acciò „ la Fede Publica sia osservata a „ ognuno, provvedere che al detto

„ Conte o suo mandato sono restituite dette Robe e Liuto.

(2) Sommar. Ann. MDXXXVI. p. 230.

(3) Sommar. Ann. MDXLVIII. p. 237.

*Francesco I.* avendo i Regj Ministri con atto arbitrario e con ogni genere di forza la più contraria alla giustizia, condotte a Livorno due Navi ed una Barca date nelle Spiagge di *Donoratico* e *Castagneto*. Il Clementissimo Principe informato dei Diritti della Famiglia rescrisse favorevolmente, e in conseguenza della Sovrana Dichiarazione, *Jacopo Dani* indirizzò un' ordine ai *Consoli di Mare* acciò le Navi fossero restituite „. *E così vuole S. A. perchè i Naufragi seguiti nelle piagge di questi Conti si aspettano a loro* (1) „. Vari altri casi succedettero verso questi tempi, su i quali non fu fatta controversia. Noi abbiamo ancora alcuni Atti che nel MDLXXXVIII. si fecero avanti i Conti a cagione di una *Nave Veneziana* rottasi nelle Spiagge di *Donoratico* (2), come pure dell' altra naufragata nel MDXCIX. nelle Spiagge di *Castagneto* (3).

LXIV. Nel MDCXI. essendo accaduto un *Naufragio* di 4. Botti date alle Spiagge della *Gherardesca*, contro ogni principio di ragione, fu fatto nascere il solito dubbio se fossero d'attinenza loro, e ne fu richiesta Informazione ai *Consoli di Mare*. Questa ancora ritrovasi nell' Archivio dei Conti. In essa notasi la necessità di mantenere i Capitoli „ che sono che tutto „ che dà a traverso nelle loro Spiagge si aspetti ai detti Conti (4) „. La suprema Giustizia del *Serenissimo Granduca Cosimo II.* lontana dal repugnare alla conservazione della Fede Pubblica, dichiarò formalmente che le cose naufragate appartenevano alla Famiglia.

LXV.

(1) Vedesi il Clementissimo Rescritto nella Filza prima di Relazioni di *Jacopo Dani* dall' Anno MDLXXII al MDLXXXIV. Cart. 101. nell' Archiv. delle Riformazioni. La Lettera trovasi nella Cancelleria della Dogana di Pisa Somm. Ann. MDLXXXIV. Vedesi nell' Archivio dei Conti un lungo Inventario delle cose acquistate in tal occasione.

(2) Nell' Archiv. dei Signori Conti in

un Mazzo di fogli intit. *Naufragio* del MDLXXXVIII. da cart. 18. al 37.

(3) Ved. gli stessi Fogli *Naufrag.* del MDXCIX. cart. 45. ove portasi l' inventario delle cose trovate alla Spiaggia.

(4) Sommar. An. MDCXI. Informazione della Pratica del MDXCIX. Sommar. Ann. MDXCIX.



LXV. Nel MDCXIII. approdata una *Tartana Turca* nella Spiaggia di Castagneto, fu presa dai Ministri della Contea, ed inseguiti gl' Uomini dell' equipaggio che fuggirono nelle macchie vicine. Le Sovrane Dichiarazioni le quali avevanfi innanzi agl'occhi, non ebbero l'attività di trattenere il corso della più fiera vessazione per impedire ai Conti l'acquisto del Vascello, il qual conteneva alcuni pezzi grossi d' Artiglieria, polvere, palle, ed altre monizioni da Guerra. Bisognò *disputare sopra cose cento volte decise, e contendere perche fosse in sicuro il Supremo Volere del Principe*. I Ministri delle Galere Granducali uniti al Luogo Tenente Fiscale *Giovan Batista Marsigli*, si opposero con la più viva forza, onde fu necessario portar l'affare in giudizio avanti la Clarissima Pratica. Niuno può immaginare con quanti strattagemmi e occulte pratiche insidiose, si tentasse la rovina della Famiglia: il procurare che le ragioni dei Conti non fossero sentite, il nascondere le opposizioni perche essi non replicassero, il precludere ogni via alla difesa, furono le maniere con cui si principiò quel Giudizio. In seguito non vi fu cosa inconcludente o inetta che non si allegasse per argomento dello spoglio, *fino a far differenza fra i Naufragi dei Cristiani e degl' Infedeli*, e *fino a portare in favore dei Turchi la Bolla in Coena Domini, e far sopra di essa il maggior fondamento* (1). Ma il Clarissimo Consiglio non si lasciò sorprendere, e quantunque l'affare lungamente si disputasse, perchè i Ministri delle Galere non spendevan del proprio volendo sostenere i loro capricci, e la causa contro i Conti si faceva a spese del Pubblico, non ostante le più forti e le più vive opposizioni il Voto del Consiglio fu sempre favorevole ai Gherardeschi (2).

LXVI. Dal MDCXIII. fino al MDCXIX. bisognò aspettare

(1) Quello che fu mirabile in un tal Giudizio consisteva nell'impugnare ai Conti i Diritti dei Naufragi con l'autorità delle Leggi Pontificie, e con tutti quei fondamenti, con i quali per

l'identità di ragione veniva ad impugnarsi lo stesso Diritto ai Sovrani della Toscana.

(2) Ved. il Documento nel Sommar. Ann. MDCXIX pag. . .

tare la decisione (1). In quest' Anno essendo occorso il caso di una *Tarvana* rotta nelle Spiagge dei Gherardeschi, questi di nuovo deferirono le loro doglianze al Trono di Toscana, e fu allora che impetitosi il *Granduca Cosimo II.* dei tanti danni loro cagionati dalle Magistrature, per un natural sentimento di compassione verso gli infelici, a *Relazione della Pratica* dichiarò che i Naufragi spettassero alla Famiglia „ *S. A. ha in-* „ *teso e comanda che così si eseguisca e osservi* (2) „. In conseguenza della Suprema Dichiarazione il Segretario della Pratica scrisse Lettera d'avviso con le più forti espressioni al *Marchese Inghirami* Governator di Livorno. In essa si enunciano varie Deliberazioni, e Rescritti del MDXXI, MDKXXVI, MDXLVIII., MDLVII., MDLXXXIV., MDCXI., MDCXIII., narrandosi le cose accadute, notando che i Conti spendono varie somme del proprio per guardare la marina, e individuando le Ordinazioni dei Principi Medicei.

LXVII. Vedesi in quella „ *Atteso che tante volte sia sta-* „ *to dichiarato che li Naufragi che seguivano, e davano nel-* „ *le Spiagge della Gherardesca siano dei Conti* „ e dopo molte altre cose „. Tutto ciò considerato è stato concluso dalla „ *Clarissima Pratica e approvato da S. A. esser cosa chiara, &* „ *ora mai indubitata*, che i Conti della Gherardesca siano quali „ in possessione di detti Naufragi e cose gettate dal Mare nelle loro Spiagge. La presente dichiarazione ha da servire in „ tutti i casi futuri di Naufragi, quali aspettandosi com'è chiaramente deciso, ai detti Conti, non devono li Ministri delle „ *Galere nè altri impedire detti Conti, nè ingerirsi in tali ne-* „ *gaj*, ma lasciare interamente la cura alli predetti Conti di „ *essi Naufragi veri Padroni, che convien di Giustizia e così*

„ co-

(1) Sommar. Lett. dell'Ulimbardi, ivi trattando della *Relazione della Pratica* dice che l'affare rimase indeciso, e con la decisione di questa presente *Relazione* rimane approvato.

(2) Questa *Relazione* dei 21. Agosto

MDCXIX. trovasi nella Filza di *Relazioni* del detto Anno nell'Archivio delle Riformazioni. Vedesi ivi il Rescritto sopracitato. Sommar. Lett. del Segretario Ulimbardi An. MDCXIX.

„ comanda S. A. R. „ segue di poi „ che la presente Ordina-  
 „ zione serva per regola chiara, e di già stabilita ne' casi fu-  
 „ turi di Naufragj, acciò ogni volta non si abbia a mettere in  
 „ dubbio i privilegi chiari di questi Conti, e dar loro disagio  
 „ e danno contro ogni debito di Giustizia, e contro gli aper-  
 „ tissimi Rescritti dei Serenissimi Principi, e non si abbia anco-  
 „ ra a dar molestia ogni volta a S. A. „.

LXVIII. Quella Dichiarazione Sovrana così espressamente  
 pontificata per mezzo della Clarissima Pratica produsse il suo ef-  
 fetto, e vediamo da una Lettera del *Governator di Livorno* che  
 tali Ordini furon registrati ai Libri delle Galere e del Tribunal  
 di Livorno (1). Nel MDCCXII. essendosi rotto un piccolo Vas-  
 cello nella Spiaggia di *Donoratico*, e similmente in alquanti al-  
 tri casi non fu fatta controversia. Un naufragio di gran confi-  
 derazione seguì nel MDCCXXVII., giacche due grosse e ric-  
 chissime Navi Inglesi il *Granzaaffir* ed il *Campione* furono tras-  
 portate nella Spiaggia di Castagneto. I Conti se ne impadroni-  
 rono per verificare i Possessori, ritrovati i quali le cose tutte  
 furono rilasciate.

LXIX. L'evidenza di questi fatti incontrastabili, i Coman-  
 damenti Supremi così fortemente espressi, farebbero credere che  
 nei tempi posteriori sopra la chiarezza di tali Diritti non fosse  
 fatta altrimenti questione. Supporre il contrario sembrerebbe un  
 violare tutte le regole di ragione. Ma la sfortuna della Fami-  
 glia infelice aggiunse tant'oltre da parer che si oscurasse la ve-  
 rità più luminosa, che l'evidenza lasciasse ogni sua forza, e l'u-  
 manità perdesse i suoi Diritti.

LXX. Le Magistrature a cui il trionfare nell'oppressione  
 di questa Famiglia, e riportarne le miserabili spoglie, sem-  
 brava un'azione gloriosa e memorabile, giunsero all'estremo  
 di vilipendere e disprezzare nella più crudel maniera le deter-  
 minazioni Sovrane tante volte replicate, ed espresse con quel-  
 la chiarezza di cui la nostra lingua è capace. Perciò verso il  
 MDCCXXV.

(1) Sommar. Ann. MDCXIX. p. 273.

MDCXXXV. il Conte Ugo in atto supplichevole e dimesso domandò aiuto e pietà al Granduca Ferdinando II. contro il Capitano della Compagnia degli Archibusieri di Rosignano che erasi impadronito di alcune cose gettate dal Mare nelle Spiagge di Donoratico. Bisognò nuovamente ritornare in giudizio, ed il Clarissimo Consiglio di Pratica fece la sua Relazione. In essa molte ragioni vengono riportate per assicurare la Supremazia dei Conti. Vi si dice „ *Ma si vede che non ostante le molte Dichiarazioni che in diversi tempi sono seguite in proposito di cose naufragate di questi Conti, sono date sempre ai medesimi difficoltà, & impedimento senza fondamento alcuno di ragione . . . . . atteso l'essere stato tante e tante volte dichiarato che i Naufragii che seguivano e davano nelle Spiagge della Gherardescha siano dei Conti . . . . . ACCIO OGNI VOLTA NON SI HAVESSE A METTERE IN DUBBIO I PRIVILEGI CHIARI DI QUESTI CONTI E DAR LORO DISAGIO E DANNO CONTRO OGNI DEBITO DI GIUSTIZIA, E CONTRO LI APERTISSIMI RESCRITTI DELL' ALTEZZA SERENISSIMA* „ concludendosi che debba restituirsi „ tutto senz' alcuna spesa del Conte come „ cosa sopra di che ne son seguite tante dichiarazioni e ordini & PERCHÉ IN AVVENIRE SIANO MAGGIORMENTE OSSERVATI, NON VENGHINO DATE SIMILI MOLESTIE CONTR' OGNI DOVERE AI CONTI „ In seguito il Clementissimo Principe sotto di 10. Ottobre MDCXXXVI. rescrisse „ Approvasi il parere della Magnifica Pratica la quale in conformità ne dia gli ordini opportuni (1).

LXXI. Occorse altro caso nel MDCXXXVIII. e bisognò la forza dei replicati Comandamenti Supremi per determinare i subalterni Ministri ad obbedire (2). Ciò non ostante tanto poterono i pretesti e le false ragioni che gli Ordini Regj del MDCXXXVI., rinovati nel MDCXXXVIII. non avevano avuta la loro esecuzione nel MDCXXXIX. Fu necessario il ripetere

(1) Sommar. Ann. MDCXXXVI. pag. 277. 278. 279.

(2) Lett. dei 12. Giug. MDCXXXVIII. nella Filza 38. di Atti e Giustificazioni della Clarissima Pratica del MDCXXXVI. al MDCXXXVIII. Cart. 141. nell' Archivio delle Riformazioni.

zioni della Clarissima Pratica del MDCXXXVI. al MDCXXXVIII. Cart. 141. nell' Archivio delle Riformazioni.

terli con ogni vigore, e dal Consiglio di Pratica (1) fu finalmente ordinata la restituzione da farsi dal Capitano di Rosignano per il compimento di Giustizia. Ivi „ Giacchè non è stato per ancora eseguito l'Ordine stato dato dal Magistrato nostro del 24. Ottobre MDCXXXVI.... vi commettiamo, però che liberamente alla ricevuta di questa, e senza contradizione alcuna doviate consegnare a chi ne averà l'Ordine dal detto Signor Conte Ugo, e sarà mandato per tal'effetto per lui li detti due Alberi ec.... Non mancherete di eseguire, sendo massime così stato comandato da S. A. S. nostro Sig.

LXXII. Ma qual profitto ritrassero i Gherardeschi dall'espressa Volontà del Sovrano loro Protettore, e che giovarono ai medesimi Ordinazioni così chiare così precise così dirette? Le medesime e consuete disgrazie seguitarono a tormentare la misera Famiglia, e le Signorie LL. III. e Clarissime appieno conoscono ciò esser successo contro il Volere dei nostri Principi. Naufragata una Tartana nelle Spiagge di *Bolgheri*, il Capitano degli Archibuscieri pretese aspettarveli come sua Rigaglia (2). Contro il medesimo si fecero i più forti reclami, e la *Clarissima Pratica* nel dì 3. Dicembre MDCXXXIX. di nuovo dichiarò la volontà del Principe, dichiarando che i Naufragi si dovessero ai Conti (3). Altro caso successo nel MDCXLVI. occasionò una nuova questione sopra questi diritti liquidissimi, e la Giustizia del Consiglio di Pratica sotto il dì 29. Gennajo MDCXLVI. ordinò la restituzione di alcuni legnami gettati sulle spiagge della Contea (4).

H h h h

LXXIII.

(1) Trovasi enunciata nella Lettera della Pratica del MDCXXXIX. Sommar. Ann. MDCXXXIX. p. 280.

(2) Sommar. Ann. MDCXXXIX. Lettera della Pratica del 3. Dicembre MDCXXXIX.

(3) Sommar. Ann. MDCXXXIX. Lettera della Pratica del dì 3. Dicembre MDCXXXIX.

(4) Ivi „ Perchè noi vogliamo che li „ detti Conti come si conviene, sieno „ mantenuti nella loro Giurisdizione. „ Ved. nell' Arch. delle Riformazioni „ nei Registri delle Lettere di quell' „ Anno „. Ci astenghiamo dal portare molti Documenti di più giacchè non siamo ne termini della discussione ordinata da S. A. R.

LXXIII. Nè tutto questo bastò perchè non fosse altrimenti controverso un Diritto sì evidente: nè ciò servì perchè i Conti non fossero soggetti a certe libere ed arbitrarie procedure, norma delle quali altro esser non poteva se non la forza e il disprezzo formate delle Ordinazioni Sovrane. Vedono in conseguenza le Signorie LL. Illustriss. e Cl. *da una parte* la Maestà la Religione la Giustizia dei Principi Medicei, l'Integrità del Consiglio di Pratica sollevare la miseria dei Conti, rinvigorire il loro Diritto, conservar la Bede Pubblica; *dall'altra* gli errori, i raggi, le coperte frodi, la violenza di alcune Magistrature in continuo movimento per danneggiare la Famiglia, la quale nei più gravi e pericolosi affalti restò fortunatamente salva, perchè i Principi stessi se slanciarono fuori del vortice tempestoso suscitato per afforzarla.

LXXIV. Non le replicate Ordinazioni delle Magistrature maggiori della Repubblica, non le Dichiarazioni del Duca Alessandro, non i Rescritti del Granduca Cosimo, di Francesco, di Ferdinando, non le fortissime Deliberazioni del Consiglio di Pratica e dei più illuminati Ministri, l'Autorità Suprema, l'evidenza più forte, ebbero attività bastante perchè lungamente non si rinnovassero i litigi medesimi e le questioni più dannose, appunto come se altre volte non si fossero agitate. Così nel MDCLVI a cagione di alcune cose gettate dal mare alla Spiaggia di Castagneto, non esitò il Capitano di Campiglia d'impadronirsene, togliendole ai Conti Guido, Piero, e Simon Maria. Essi furono dopo tante Confessioni e Dichiarazioni costretti a disputar nuovamente ed ottennero dalla Giustizia del Clarissimo Consiglio di Pratica la Restituzione (1). Accaddero in seguito altri casi di Naufragio, e benché talora fossero posti in questione tali Diritti, furono sempre conservati come originariamente propri della Famiglia; lo che tanto importa quanto significa il Domi-

(1) Sommar. Ann. MDCCXXIV. ove si riferisce il Memoriale fatto ai Sigg. Conti da Giuseppe Clavier, l'Infor-

mazione del Commissario della Camera, e l'Ordine per il rilascio delle Cose Naufragate pag. 309 310 311.

nio Supremo da cui come da certa causa e da vicina origine si diffondono. Nè senza dubbio possono pretendersi, nè desiderarsi atti più forti, più univoci, più incontrastabili ai termini del giusto, per concluderne una prova luminosa autorizzante la Libertà della Spiaggia, il Dominio sopra le cose tutte del Territorio, e la *Supremazia dei Gherardeschi*, sempre ai termini del Patto, e sempre sotto la Protezione di S. A. R.

## A R T I C. IV.

## CONCLUSIONE.

I. **Q**uesto è ciò che per ora abbiain creduto necessario di rappresentare alla Somma dottrina ed integrità delle Signorie LL. Illustriss. e Cl. in un affare di tanto rilievo quanto può essere la conservazione dei *Diritti* di una Famiglia che gli ha ritenuti per tanti Secoli. Se quelli dovessero distruggerli e non curarsi, bisognerebbe con irreparabile danno della medesima, caratterizzare per verità certe tutti gli *assundi* più manifesti, ed accettar come vere tutte le proposizioni esposte dal Fisco.

II. Converrebbe stare in un continuo sforzo di fantasia per immaginare secondo le contrarie Scritture, che i Sigg. della Gherardesca siano stati Conti di solo titolo, occupatori, ed usurpatori violenti degli altrui Dominj. Che sianli sostenuti in tal modo sotto la Repubblica Pisana, e Fiorentina, e sotto il Principato. Che dopo tanti Secoli ora finalmente ha scoperto l'inganno, squarciato il velo, posta in chiaro la mancanza dei titoli legittimi. Ma ciò non serve, bisognerebbe aver l'attività di figurarsi che il Dominio Signoriale sostenuto per sì lungo corso d'Anni nulla significhi, o poterlo paragonare ad una occupazione illegittima, e momentanea secondo l'espressione del Fisco, involgendo in un silenzio eterno, e biente rimando una moltitudine immensa di Documenti dimostranti il contrario.

III. Converrebbe credere che l' *Accomandigia* del MCDV, atto solennissimo, interessante la fede e il decoro della Nazione, contestato alla Repubblica e al Principato in cento occasioni, varie volte confessato in faccia a tutta l'Italia con i Trattati Pubblici, e confermato per più di tre Secoli in ogni occorrenza, sia un *Foglio bianco* disprezzabile ed insignificante, che non abbia il minimo fondamento prossimo di verità. Sarebbe necessario il creder seguita una Conquista, o una *Dedizione* o *Sommissione* o *traslazione del Dominio pubblico*, della quale non solo non comparisce ombra di prova, ma a cui resiste l'evidenza che dimostra affatto il contrario.

IV. Assurdi mostruosi nati dalle sembianze di cose contrarie, ai quali ci condurrebbero le pretese del Fisco, provenienti dal non aver cognizione dei Fatti finora ignoti e non esposti dai Gherardeschi, o dal valutare le cose dei tempi trascorsi con le regole e con la norma delle presenti, o dall'argomentare da alcuni Diritti Parziarj limitati e ristretti secondo il Patto, sopra il Territorio dei Conti, al restante dei Diritti Originarj e sempre propri dei medesimi, o sia dal dedurre continuamente ogni conseguenza dalla parte al tutto...

V. Ma qualunque sforzo siasi fatto in contrario all'oggetto di spinger controversia fuori dei termini stabiliti dalla Beneficenza Sovrana col *Clementissimo Rescritto* del dì 8. Maggio MDCCLXIX. è certo che richiamandosi ai suoi principj ogni questione, e riconducendo i Fatti alle circostanze in cui accaddero, riescirà formamente facile il concludere con ogni genere di fermezza, che la *Signoria dei Gherardeschi* è solamente *Raccomandata alla Protezione dei Sovrani di Toscana* con quei termini di gloriosa dipendenza che sono espressi nel *Patto di Accomandigia*.

VI. Tutto ciò fu da noi dimostrato in maniera irrepugnabile. Il Dominio avanti il MCDV. sicuramente apparteneva ai Sigg. della Gherardesca (1). Nella Capitolazione si ha del me-

(1) Part. I. Art. I. II. III. IV. V. e VI.



desimo ogni riprova (1) per determinare senza contrasto e senza principio di dubbio, che pasteggiarono come Independenti e si unirono con i Fiorentini ai danni di Pisa.

VII. Questo Dominio Supremo ed Universale non fu trasferito nel Comune di Firenze, poichè non fecesi *Dedizione*, *Rese*, o altro *Atto di Traslazione o Abdicazione* (2); che anzi stipulossi un *Contratto di Accomandigia o lega Diseguale*, per cui la Contea assunse il Carattere di *Dependenza Sociale* come Signoria *Raccomandata alla Protezione della Repubblica* (3).

VIII. Da ciò ne vengono tutte le conseguenze che assicurano i Diritti dei Conti, e in special modo le chiarissime prove per cui dimostrano, che mancando l'*antecedente Dominio nella Repubblica* e tutti gli altri Caratteri da supporre *Concessione Feudale*, la Contea non può considerarsi per *Feudo* (4), e che nel caso di attribuire alla medesima una tal *Qualità*, non potrebbe dirsi mai *Feudo Dato* o sia smembrato dai Dominj Toscani, cioè compreso nella Legge Cesareica Toscana del MDCCXLIX. (5).

IX. Ma siccome piacque al Ch. Sig. Difensore Contrario di portar la questione oltre i confini determinati nel Clementissimo Rescritto che deve servir di norma e regola nell'Affare presente, così fu necessario [previa sempre ogni protesta di esser lontani dai termini della questione,] il dimostrare prosecuzione della *Supremazia* dei Conti sempre secondo il *Patto d'Accomandigia*.

X. A tal oggetto si provò che il Dominio libero ed originario dei medesimi, venne stabilito con un *Patto solenne interessante la Fedè Pubblica* (6), e se ne indicò in genere la continuazione (7), proseguendone le prove con osservare secondo la *Qualità e Natura di una Signoria Raccomandata*, esser separato dai Dominj Granducali, in specie dal Capitanato di Campiglia.

(1) Part. I. Art. VII.

(2) Part. II. Art. I. e II.

(3) Part. II. Art. III. IV. e V.

(4) Part. III. Art. I.

(5) Part. III. Art. II.

(6) Part. IV. Art. I.

(7) Part. IV. Art. II.

piglia (1), più particolarmente non soggetto alle Imposizioni, e Leggi del Granducato (2), e in particolar modo alle Leggi sopra le Tratte (3) e ad alcune altre Gravezze, siccome con diverse apparenze di cose contrarie pretese il Ch. Difensore del Fisco.

XI. Ma perchè la *Resa di Donoratico*, ed alcuni altri Fatti sembrarono in contrario di somma importanza, così fu necessario il mostrare che le rese fatte dai Comunisti erano per se stesse insignificanti, se non venivano convalidate dal Tempo, e convenne far conoscere come la Giurisdizione propria dei Conti fosse usurpata dal Capitano di Campiglia (4), e come venissero reintegrati nei loro Diritti dalla Gloriosissima memoria del Granduca Cosimo III. (5).

XII. Tutto questo ci fece strada per dissipare ogn' immagine di cose contrarie, onde concludere con le prove più certe, che ai termini del *Patto di Protezione e d'Accomandigia*, ed eccettuati i riserui convenuti col Comune di Firenze, spetta ai Conti il Poder legislativo per tanti Secoli esercitato (6), appartiene ai medesimi ogni Supremo Diritto sopra le *Persone* (7) e le *Cose* (8) comprese nel loro piccolo Territorio (9). Ogni asserzione nostra nasce dalla considerazione ferma diretta e precisa delle parole dei *Patti e Convenzioni* spesso rinnovate, ha per fondamento e per suo primo oggetto l'esecuzione della *Volontà Sovrana dei nostri Principi*, che con tante amorevoli Dichiarazioni e Clementissime Disposizioni come Superiori nell'Accomandigia interposero l'autorità e superiorità loro, e vollero conservare i Diritti dell'Illustre Famiglia.

XIII. Dunque per quanto nelle cose nostre può aver luogo l'evidenza più luminosa, per quanto la verità oscurata dal corso degli Anni può riacquistare ogni sua forza e pienamente

(1) Part. IV. Art. III.

(2) Part. IV. Art. IV.

(3) Part. IV. Art. V.

(4) Part. V. Art. II. e III.

(5) Part. V. Art. V.

(6) Part. VI. Art. I.

(7) Part. VI. Art. II.

(8) Part. VI. Art. III.

(9) Part. V. Art. IV.

rinvigorirsi, non dubitiamo di assicurare costantemente, che i Fatti per la parte maggiore finora incogniti al Fisco, dileguano qualsivoglia opposizione e in una maniera irrepugnabile fissano la *Condizione e la Qualità della Contea in grado di Signoria Raccomandata alla Protezione della Corona di Toscana.*

XIV. Come abbiain tanti esempi continuamente sotto gli occhi di varie *Signorie Libere che si reggono e si mantengono sotto la Protezione dei Principi più Potenti*, costò dovrà crederse sempre custodita e mantenuta l'*Accomandigia del MCDV.* per mezzo di cui gli Antenati dei Sigg. Conti affidarono l'illustre loro Posterità alla Protezione e alla difesa della Repubblica Fiorentina, *convenendo che in questa trapassasse il Dominio della Contea nel caso di estinzione della Famiglia.* I Diritti alla medesima spettanti, ed esposti alle Signorie LL. Illustriss. e Cll. si reggono sopra un Possesso il più certo, il più legittimo, ed il più giusto perchè in sostanza ha 800. Anni di vita. Questi Diritti stessi tanto più ancora divengon forti, quanto più viva è la confidenza con cui i Sigg. Conti interamente si rilasciano e si abbandonano alla Suprema Volontà del Clementiss. Sovrano.

XV. Sono le Signorie Raccomandate un Genere di Governo che si sostiene solamente per un naturale sentimento di commiserazione e di pietà eccitato nell'animo generoso dei Sovrani loro Protettori.

*Devotissimo Servitore*

MIGLIOROTTO MACCIONI

AVVOCATO E PROF. NELL' UNIV. DI PISA.

